

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3 ^a Senato)	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5 ^a Senato)	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)	»	10
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	»	71
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	75
GIUSTIZIA (II)	»	76
DIFESA (IV)	»	85
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	88
FINANZE (VI)	»	149
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	177
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	192
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	208
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	227

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista: MDP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà-Possibile: SI-SEL-POS; Scelta civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Civici e Innovatori: (CI); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA; Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri; Misto-UDC: Misto-UDC; Misto-Alternativa Libera-Tutti Insieme per l'Italia: Misto-AL-TIpI.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	<i>Pag.</i>	241
AFFARI SOCIALI (XII)	»	248
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	256
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	266
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALI- SMO FISCALE	»	279
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	280
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	»	281
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE AT- TENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'U- RANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERA- ZIONI	»	282
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DEL MILITARE EMANUELE SCIERI	»	284
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMI- NISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUARDANTI IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	»	285
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	287

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario.

C. 4368, approvata in un testo unificato dal Senato (Parere alla Commissione II) (*Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazioni e una raccomandazione*) 3

**ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS,
COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO**

*Giovedì 4 maggio 2017. – Presidenza del
presidente Andrea GIORGIS.*

La seduta comincia alle 9.30.

**Modifiche al codice penale, al codice di procedura
penale e all'ordinamento penitenziario.**

C. 4368, approvata in un testo unificato dal Senato.
(Parere alla Commissione II).

*(Esame e conclusione – Parere con con-
dizioni, osservazioni e una raccomanda-
zione).*

Il Comitato inizia l'esame del provve-
dimento in titolo.

Marcello TAGLIALATELA, *relatore*,
dopo aver dato conto dei contenuti della
proposta di legge all'esame, che ha avuto
un iter complesso in quanto è frutto
dell'accorpamento in un unico testo di tre
progetti di legge già approvati dalla Ca-
mera (Atti Camera nn. 2798, 2150 e 1129)
e di una pluralità di disegni di legge di

iniziativa di senatori, formula la seguente
proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminata la proposta di legge C.
4368 e rilevato che:

*sotto il profilo dell'omogeneità di con-
tenuto:*

il provvedimento, frutto dell'accor-
pamento in un unico testo di tre progetti
di legge già approvati dalla Camera (Atti
Camera nn. 2798, 2150 e 1129) e di una
pluralità di disegni di legge di iniziativa
di senatori, presenta un contenuto omo-
geneo, in quanto prevede una, sia pur
variegata, serie di interventi tutti riferiti
al diritto penale sostanziale e proces-
suale, nonché all'ordinamento penitenziario;
in particolare, oltre a numerose no-
velle al codice penale e di procedura
penale, esso reca l'attribuzione al Go-
verno di deleghe per la riforma del
regime di procedibilità per taluni reati, la
revisione delle misure di sicurezza, il
riordino di alcuni settori del codice pe-
nale, la revisione della disciplina del
casellario giudiziale, la riforma della di-
sciplina delle intercettazioni, delle impu-
gnazioni penali, dell'ordinamento peniten-
ziario e delle spese di giustizia; ad alcune

delle deleghe primarie sono associate ulteriori deleghe per l'adozione di decreti legislativi recanti le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie;

sul piano della chiarezza e della proprietà della formulazione e del coordinamento interno al testo:

per effetto delle modificazioni introdotte al Senato, il progetto di legge si compone di un unico articolo, suddiviso in 95 commi; al riguardo si evidenzia che la circolare a firma congiunta dei Presidenti della Camera e del Senato del 20 aprile 2001, sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi, prevede fra l'altro che "Un articolo non può contenere più di una disposizione di delega" (punto 2, lettera *d*));

con riferimento alla formulazione delle disposizioni di delega contenute ai commi 16, lettere *a*) e *b*) (regime di procedibilità per alcuni reati), 18 (casellario giudiziale), 84, lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*) (intercettazioni) e 84, lettere da *f*) ad *l*) (impugnazioni penali), esse sono in via generale ben strutturate e individuano chiaramente l'oggetto, le procedure, i principi e i criteri direttivi di delega e lasciano intravedere con sufficiente chiarezza l'esito normativo atteso;

alcune disposizioni qualificate come principi e criteri direttivi di delega risultano peraltro di fatto costituire ulteriori oggetti di delega; ciò si riscontra in particolare, alla lettera *d*) del comma 84 nonché nell'ambito della delega per la riforma dell'ordinamento penitenziario di cui al comma 85 e nell'ambito delle delega in materia di spese di giustizia (lettere *a*), *c*) e *d*) del comma 91);

il principio e criterio direttivo della riserva di codice nella materia penale, contenuto alla lettera *q*) del comma 85, è associato ad una espressione ("attuazione, sia pure tendenziale"), che ne affievolisce la pregnanza;

quanto invece al principio e criterio direttivo contenuto alla lettera *b*) del comma 18 – che demanda la fissa-

zione della normativa di riferimento relativa all'accesso ai servizi del casellario centrale da parte delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi ad apposite convenzioni stipulate con le amministrazioni interessate – esso reca una formulazione di cui andrebbe valutata sia la congruità (essendo le convenzioni riferite alle sole amministrazioni e non anche ai gestori dei servizi), sia la coerenza con il sistema delle fonti del diritto;

in relazione ai termini per l'esercizio delle deleghe, i commi 17, 19 e 83, recano un'identica previsione volta a prevedere che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, tale termine sia prorogato per un periodo di sessanta giorni, sulla base di un meccanismo, la cosiddetta "tecnica dello scorrimento", che non permette di individuare il termine per l'esercizio della delega in modo univoco; a tale proposito, si segnala che, secondo una costante linea di indirizzo, il Comitato per la legislazione, nei propri pareri, ha sempre segnalato che "appare opportuno individuare univocamente i termini per l'esercizio della delega principale e di quelle integrative e correttive, rinunciando alla "tecnica dello scorrimento", nonché stabilire termini certi per la trasmissione degli schemi dei decreti legislativi alle Camere ai fini dell'espressione del parere di competenza;

in particolare, al comma 83, il ricorso alla tecnica dello scorrimento è previsto in presenza di un termine particolarmente breve per l'esercizio della delega, fissato in tre mesi. Di tale termine andrebbe valutata la congruità in relazione alla procedura dettata, che stabilisce un termine di 45 giorni per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari (la metà del termine complessivo per l'esercizio della delega) ed ulteriori dieci giorni per l'espressione di un secondo parere parlamentare qualora il Governo "non intenda

conformarsi ai pareri parlamentari”. Al termine particolarmente breve per l’esercizio della delega principale si accompagna, peraltro, la previsione del termine di un anno per l’adozione di eventuali decreti legislativi integrativi e correttivi;

infine, sul piano della formulazione del testo, il provvedimento ai commi 17, 19 e 83 prevede che i decreti legislativi di attuazione delle deleghe debbano essere corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, mentre al comma 93, nel ripetere tale previsione, aggiunge che la relazione tecnica debba dare conto della neutralità finanziaria ovvero dei maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall’articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

al comma 18, lettera b) – che demanda la fissazione della normativa di riferimento relativa all’accesso ai servizi del casellario centrale ad apposite convenzioni – si provveda a riformulare la disposizione in oggetto, in coerenza con il sistema delle fonti del diritto, assicurando la predeterminazione nell’ambito dell’emanando decreto legislativo di adeguati criteri volti a delimitare l’ambito di discrezionalità delle convenzioni;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

per quanto detto in premessa, ai commi 17, 19 e 83, si individuino in modo univoco il termine per l’esercizio della delega nonché termini certi per la trasmissione dei relativi schemi alle Camere, evitando il ricorso alla “tecnica dello scorrimento”;

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

si dovrebbero meglio precisare i principi e criteri direttivi contenuti ai commi 84, lettera d), 85, 91, lettere a), c) e d), che tendono a sovrapporsi e ad integrare gli oggetti della delega o sono formulati in termini non del tutto sufficientemente definiti;

per quanto detto in premessa, al comma 83, si valuti la congruità del termine previsto per l’esercizio della delega, anche alla luce della procedura prevista dal medesimo comma per la sua adozione,

valuti la Commissione l’opportunità di coordinare le disposizioni di carattere finanziario di cui ai commi 17, 19 e 83, procedendo al loro accorpamento in un’unica disposizione;

Il Comitato formula, altresì, la seguente raccomandazione:

sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

in presenza di un progetto di legge di un solo articolo, composto di 95 commi – spesso molto lunghi e che presentano una struttura particolarmente complessa, articolandosi in lettere e numeri – sia valutata l’opportunità di segnalare all’Amministrazione competente l’applicazione, in sede di pubblicazione del provvedimento in *Gazzetta Ufficiale*, dell’articolo 10, comma 3-bis, del testo unico sulla pubblicazione degli atti normativi statali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, a norma del quale, “*al fine di agevolare la lettura di una legge, decreto o altro atto normativo, i cui articoli risultino di particolare complessità in ragione dell’elevato numero di commi, la Presidenza del Consiglio dei ministri ne predispona, per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, un testo corredato da sintetiche note a margine, stampate in*

modo caratteristico, che indichino in modo sommario il contenuto di singoli commi o di gruppi di essi. Tale testo viene pubblicato in una data indicata contestualmente alla pubblicazione della legge o dell'atto normativo e, comunque, non oltre

quindici giorni dalla pubblicazione stessa" ».

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.40.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) della Camera dei deputati e 3^a (Affari esteri, emigrazione) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sui principali sviluppi in materia di sicurezza e politica internazionale, anche alla luce dei recenti appuntamenti in sede di coalizione anti Daesh, G7 e NATO (*Svolgimento e conclusione*)

7

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Giovedì 4 maggio 2017. — Presidenza del presidente della III Commissione della Camera dei deputati, Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Angelino Alfano.

La seduta comincia alle 8.40.

Sui principali sviluppi in materia di sicurezza e politica internazionale, anche alla luce dei recenti appuntamenti in sede di coalizione anti Daesh, G7 e NATO.

(Svolgimento e conclusione).

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati. Svolge, quindi, un intervento introduttivo.

Il Ministro Angelino ALFANO rende una comunicazione sull'argomento in titolo.

Intervengono il senatore Pierferdinando CASINI, *presidente della 3^a Commissione del Senato della Repubblica*, la deputata Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), il senatore Paolo CORSINI (MDP) e i deputati Andrea MANCIULLI (PD), Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, e Francesco MONACO (PD).

Replica il Ministro Angelino ALFANO.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, dichiara concluso il dibattito.

La seduta termina alle 9.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta odierna è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati e 5^a (Programmazione economica, bilancio) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizione informale del direttore dell'Agenzia delle entrate, Rossella Orlandi, e del direttore dell'Agenzia dei monopoli e delle dogane, Giuseppe Peleggi, sulle misure correttive di cui al decreto-legge n. 50 del 2017, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo 8

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 8

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Pietro Carlo Padoan, sulle misure correttive di cui al decreto-legge n. 50 del 2017, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*) 9

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizione informale di rappresentanti della Corte dei conti sulle misure correttive di cui al decreto-legge n. 50 del 2017, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo 9

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 4 maggio 2017.

Audizione informale del direttore dell'Agenzia delle entrate, Rossella Orlandi, e del direttore dell'Agenzia dei monopoli e delle dogane, Giuseppe Peleggi, sulle misure correttive di cui al decreto-legge n. 50 del 2017, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.55 alle 9.35.

AUDIZIONI

Giovedì 4 maggio 2017. — Presidenza del presidente della V Commissione Francesco BOCCIA.

La seduta comincia alle 16.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la tra-

missione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Pietro Carlo Padoan, sulle misure correttive di cui al decreto-legge n. 50 del 2017, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Francesco BOCCIA, *presidente*, introduce l'audizione.

Pietro Carlo PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Rocco PALESE (Misto-CR), Maino MARCHI (PD), Stefania PRESTIGIACOMO (FI-PdL), Giampaolo GALLI (PD) e Francesco BOCCIA, *presidente*, nonché i senatori Magda Angela ZANONI (PD) e Mauro DEL BARBA (PD),

ai quali replica Pietro Carlo PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ringrazia il Ministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 18.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 4 maggio 2017.

Audizione informale di rappresentanti della Corte dei conti sulle misure correttive di cui al decreto-legge n. 50 del 2017, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 18 alle 18.50.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006. Atto n. 389 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	10
ALLEGATO 1 (<i>Riformulazione della proposta di parere dei relatori</i>)	14
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalle Commissioni</i>)	35
ALLEGATO 3 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo M5S</i>)	56
ALLEGATO 4 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dalla componente Alternativa Libera-Tutti insieme per l'Italia</i>)	64
ALLEGATO 5 (<i>Proposte di modifica presentate dal gruppo SI-SEL-POS alla proposta di parere dei relatori</i>)	67
ALLEGATO 6 (<i>Proposte di modifica presentate dal gruppo M5S alla proposta di parere dei relatori</i>)	68

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 4 maggio 2017. — Presidenza del presidente della VI Commissione Maurizio BERNARDO. — Intervengono il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero e il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione

del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006. Atto n. 389.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 maggio scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che i relatori hanno riformulato la loro proposta di parere (*vedi allegato 1*).

Ricorda inoltre che il gruppo M5S e la componente del gruppo Misto Alternativa libera-Tutti insieme per l'Italia hanno presentato proprie proposte alternative di parere (*vedi allegati 3 e 4*), le quali verranno poste in votazione qualora venisse respinta la proposta di parere dei relatori.

Informa altresì che il gruppo SI-SEL-POS e il gruppo M5S hanno presentato alcune proposte di modifica alla proposta di parere dei relatori (*vedi allegati 5 e 6*).

Giovanni PAGLIA (SI-SEL-POS) illustra sinteticamente le tre proposte di modifica presentate alla proposta di parere dei relatori.

Le prime due proposte di modifica riguardano il nuovo articolo 20 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dallo schema di decreto legislativo all'esame delle Commissioni riunite, il quale individua i criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche prevedendo che, qualora il cliente sia una società di capitali: *a*) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica; *b*) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Rileva quindi come la prima proposta di modifica intenda sostituire, al comma 2, lettere *a*) e *b*) del predetto articolo 20, le parole « superiore al 25 per cento », con le seguenti: « pari o superiore al 10 per cento », così introducendo un criterio più stringente.

Illustra quindi la seconda proposta di modifica, volta a modificare il comma 4 del medesimo articolo 20 del decreto legislativo n. 231 del 2007, il quale prevede che, « qualora l'applicazione dei criteri per la determinazione della titolarità effettiva non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo non coincida con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di

amministrazione o direzione della società ». La sua proposta di modifica intende sostituire, al predetto comma 4, le parole: « il titolare effettivo non coincida con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società », con le seguenti: « tale condizione deve essere esplicitata ».

La terza proposta di modifica concerne l'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 231 del 2007, sostituito dallo schema di decreto in esame, recante disposizioni sulla comunicazione e l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e *trust*. In particolare la predetta proposta è volta a sostituire il comma 2, relativo all'accesso alle informazioni contenute nelle sezioni del Registro delle imprese riservate a contenere i dati relativi ai titolari effettivi, con il seguente: « 2. Le informazioni relative ai titolari effettivi sono riportate all'interno della visura camerale sulla società », così assicurando la massima trasparenza anche con riguardo a tali informazioni.

Nel sottolineare come le proposte di modifica testé illustrate siano conformi allo spirito e agli obiettivi che la IV Direttiva antiriciclaggio si propone di raggiungere, preannuncia il voto contrario del suo gruppo qualora i relatori non intendano tenerne conto ai fini di un'integrazione della propria proposta di parere.

Daniele PESCO (M5S) constata innanzitutto come i relatori non abbiano tenuto conto delle osservazioni e degli punti contenuti nella proposta alternativa di parere sullo schema di decreto presentata dal suo gruppo nella seduta di ieri.

In particolare stigmatizza la condizione contenuta al numero 9) della proposta di parere dei relatori, con la quale, con riferimento all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2007, relativo al contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela, chiede al Governo di modificare la formulazione della lettera d), nel senso di sopprimere le seguenti parole: « , ivi compresa, se necessaria, in funzione del rischio, la verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella

disponibilità del cliente », al fine di evitare che il professionista sia costretto a compiere indagini particolarmente complesse e onerose, che sembrano eccedere le ordinarie possibilità dello stesso professionista.

Al riguardo, nel sottolineare come il Governo, solitamente attento a recepire pedissequamente i provvedimenti dell'Unione europea, in questo caso decida di discostarsene, rileva come tale previsione, ponendosi in contrasto con la direttiva (UE) 2015/849 in materia di antiriciclaggio, esponga l'Italia al serio rischio di essere sottoposta a procedura d'infrazione.

In tale quadro ritiene preferibile prevedere, in conformità con quanto previsto dalla direttiva stessa, che i controlli da effettuare ad opera dei professionisti possano essere calibrati in base del livello di rischio delle attività oggetto di valutazione.

Evidenzia inoltre come lo schema di decreto legislativo in esame presenti numerose altre criticità. Innanzitutto esso non contiene norme stringenti volte a disciplinare adeguatamente gli obblighi facenti capo alle Pubbliche Amministrazioni in materia di verifica e segnalazione delle operazioni sospette in funzione antiriciclaggio. Rileva inoltre come le disposizioni siano del tutto insufficienti a costituire i necessari presidi, sia con riferimento alle previsioni relative all'UIF (Unità di informazione finanziaria), sia con riferimento alle informazioni contenute nel Registro delle imprese sull'identità del titolare effettivo delle società e, in particolare, delle società fiduciari, rispetto alle quali sarebbe stato indispensabile inserire disposizioni più efficaci.

Evidenzia quindi come, in linea generale, non siano stati individuati criteri idonei a identificare, nell'ambito della complessa filiera di soggetti implicati nell'attività di verifica e segnalazione delle operazioni sospette, le responsabilità delle diverse figure coinvolte, in caso di omessa o parziale segnalazione.

Alla luce delle considerazioni svolte, preannuncia il parere contrario del suo gruppo sullo schema di decreto legislativo, nonché sulla proposta di parere dei relatori.

Massimo ARTINI (Misto-AL-P), nel ringraziare i relatori per aver recepito alcune proposte di modifica avanzate dai deputati della sua componente parlamentare, evidenzia, tuttavia, come la proposta di parere presentata dai relatori non sia, a suo avviso, sufficientemente approfondita. Fa notare, infatti, come non siano stati recepiti gran parte dei rilievi formulati dal procuratore Greco nel corso dell'attività conoscitiva svolta dalle Commissioni riunite. Invita, pertanto, i relatori a riformulare la proposta di parere inserendo i rilievi non accolti.

Sergio BOCCADUTRI (PD), *relatore per la VI Commissione*, con riferimento all'intervento del deputato Paglia, dichiara la propria disponibilità a recepire sostanzialmente, inserendo a tal fine due nuove osservazioni nella proposta di parere dei relatori, le proposte di modifica presentate dallo stesso deputato Paglia relative all'articolo 20, commi 2 e 4 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dallo schema di decreto legislativo, mentre ritiene non condivisibile la proposta di sostituzione, avanzata dal medesimo deputato Paglia, del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 231.

Con riguardo alle considerazioni del deputato Pesco, nel ritenere infondato il rischio di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia in relazione alle disposizioni sugli obblighi di verifica previsti in capo ai liberi professionisti, rileva come tali aspetti saranno peraltro oggetto di valutazione da parte del Governo.

Donatella FERRANTI, *presidente della II Commissione e relatrice per la II Commissione*, concorda con le considerazioni del relatore per la VI Commissione, Boccadutri e riformula conseguentemente, d'intesa con quest'ultimo, la proposta di parere dei relatori, inserendovi due nuove osservazioni, che recepiscono sostanzialmente le proposte di modifica avanzate dal deputato Paglia relative ai commi 2 e 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 231 del 2007.

Quanto alle osservazioni del deputato Artini, evidenzia come la proposta di pa-

rere dei relatori sia il risultato di un lungo ed approfondito lavoro istruttorio, e come, in particolare, i rilievi formulati in fase di audizione dal procuratore Greco siano stati integralmente recepiti in forma di osservazioni e condizioni. Replicando, inoltre, al deputato Pesco, sottolinea come non possano essere richieste ai professionisti verifiche eccessivamente complesse ed onerose, dal momento che gli stessi certo non possono essere chiamati a svolgere attività di vera e propria indagine nei confronti della clientela.

In merito, poi, alle osservazioni del medesimo deputato Pesco, relative alla condizione di cui al numero 14) della proposta di parere, osserva come la fattispecie incriminatrice integri gli estremi di un delitto sanzionato con la pena della reclusione, di natura, quindi, necessariamente dolosa.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL-POS), nel ringraziare i relatori per avere accolto due delle sue proposte di modifica alla loro proposta di parere, preannuncia il parere favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere dei relatori, come ulteriormente riformulata. In tale ambito, pur evidenziando come la predetta proposta di parere risulti migliorativa di numerosi aspetti disciplinati dallo schema di decreto, rileva come permangano tuttavia

numerosi profili di criticità relativi allo schema di decreto legislativo, sul quale non può dunque esprimere una valutazione favorevole.

Dino ALBERTI (M5S) esprime i propri rilievi con riguardo alle condizioni contenute nella proposta di parere dei relatori e riferite all'articolo 55 del decreto legislativo n. 231 del 2007, il quale prevede una specifica disciplina sanzionatoria per le condotte fraudolente tenute dai soggetti tenuti agli obblighi di verifica e segnalazione a fini di antiriciclaggio. Rileva in particolare come sia opportuno inserire, nell'ambito di tali condizioni, anche la necessità di integrare la definizione delle condotte fraudolente con lo specifico riferimento al dolo come elemento soggettivo delle nuove fattispecie penali.

Donatella FERRANTI, *presidente della II Commissione e relatrice per la II Commissione*, con riferimento alle considerazioni del deputato Alberti ribadisce che, trattandosi di un delitto, l'elemento soggettivo del dolo non debba essere esplicitamente menzionato nella descrizione della fattispecie incriminatrice.

Le Commissioni approvano la proposta di parere dei relatori, come ulteriormente riformulata (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 14.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (Atto n. 389).

RIFORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI

Le Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze) della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione delle regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (Atto n. 389);

evidenziata l'ampiezza e la rilevanza del provvedimento, che riscrive il decreto legislativo n. 231 del 2007, di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, introducendo diverse innovazioni che riguardano i soggetti destinatari degli obblighi, l'attività di registrazione, le comunicazioni alle competenti Autorità, la nozione di titolare effettivo, le misure di adeguata verifica della clientela, i controlli, gli obblighi di conservazione e le sanzioni, e che riscrive inoltre il decreto legislativo n. 109 del 2007, recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finan-

ziamento del terrorismo, oltre a contenere altre disposizioni in materia valutaria e finanziaria;

rilevato come la predetta direttiva (UE) 2015/849 intenda allineare la disciplina UE alle nuove 40 raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) adottate ed ampliate nel febbraio del 2012 e costituisca il principale strumento giuridico per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario dell'Unione a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo;

evidenziato come i principali elementi di novità contenuti nella direttiva rispetto al regime vigente siano: l'estensione dell'approccio basato sul rischio (*risk based approach*); un nuovo regime degli obblighi rafforzati e semplificati di adeguata verifica della clientela; nuove misure volte a conferire maggiore chiarezza e accessibilità alle informazioni sulla titolarità effettiva; l'abolizione della cosiddetta «equivalenza positiva» dei Paesi terzi, in base alla quale è attualmente possibile consentire esenzioni dagli obblighi di adeguata verifica rispetto ad operazioni che coinvolgano Paesi terzi giudicati equivalenti agli Stati membri per i loro sistemi antiriciclaggio e/o di lotta al terrorismo; la previsione di un ampio spettro di sanzioni amministrative, efficaci, proporzionate e dissuasive; l'ampliamento e il rafforzamento della coopera-

zione tra le Unità di informazione finanziaria – FIU (*Financial Intelligence Unit*); un nuovo e più razionale quadro funzionale previsto per le Autorità europee di vigilanza (dell’Autorità bancaria europea, dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati); innovative previsioni sulla trasparenza e sull’accesso a informazioni relative alla titolarità effettiva di società e *trust*, prevedendo in particolare l’istituzione, in ogni Paese membro, di registri pubblici centrali con informazioni sulla titolarità effettiva di società, enti e *trust*, accessibili alle autorità competenti e a chiunque sia in grado di dimostrare un legittimo interesse,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) con riferimento all’articolo 1, comma 2, lettera *dd*), del decreto legislativo n. 231 del 2007, recante la definizione delle « persone politicamente esposte », come sostituito dall’articolo 1 dello schema di decreto, provveda il Governo a integrare tale definizione inserendo, al numero 1.1, la figura del sindaco di comune non capoluogo di provincia, al numero 1.2, la figura del parlamentare europeo, al numero 1.3, dopo le parole: « organi direttivi » la parola: « centrali » e ad aggiungere, alla fine della lettera, le parole: « I funzionari di livello medio o inferiore non rientrano nelle categorie di cui ai punti da 1.1 a 1.8 », raccogliendo in tal modo le indicazioni in merito della direttiva (UE) 2015/849, nonché inserendo, al numero 1.7, la figura di amministratore di impresa partecipata in misura prevalente o totalitaria dai comuni e la figura di direttore generale di ASL o di azienda ospedaliera;

2) con riferimento all’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 231 del 2007, provveda il Governo a inserire dopo

la parola: « UIF » le seguenti: « e la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo »;

3) con riferimento all’articolo 8, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall’articolo 1 dello schema di decreto, provveda il Governo a sostituire la lettera *a*), concernente la trasmissione della informazioni alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, con la seguente:

« *a*) riceve tempestivamente dalla UIF, per il tramite del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza ovvero, per quanto attinente alle segnalazioni relative alla criminalità organizzata, per il tramite della Direzione investigative antimafia, i dati relativi ai nominativi indicati nelle segnalazioni di operazioni sospette, necessari per la verifica della loro eventuale attinenza a procedimenti giudiziari in corso anche ai fini della potestà di impulso attribuita al Procuratore nazionale. La Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo può richiedere alla UIF ulteriori elementi informativi e di analisi relativi alle segnalazioni di operazioni sospette individuate come di proprio interesse a seguito del predetto scambio. A tali fini la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo stipula con la UIF, la Guardia di Finanza e la DIA appositi protocolli d’intesa, volti a stabilire le modalità e la tempistica dello scambio di informazioni di cui alla presente lettera, assicurandone la riservatezza anche mediante il trattamento di dati in forma anonima »;

tale richiesta di modifica è motivata dal fatto che, alla luce dell’audizione del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, è opportuno precisare meglio la disposizione, per dare piena attuazione ai protocolli operativi già in atto riguardanti i flussi informativi relativi ai nominativi verso la DNA per i necessari incroci in relazione ai procedimenti giudiziari in corso; appare altresì opportuno prevedere anche una fase di approfondimento delle situazioni risultate di interesse che consenta alla Direzione antimafia ed antiter-

rorismo di chiedere direttamente alla UIF ulteriori elementi informativi e di analisi relativi alle segnalazioni di operazioni sospette individuate come di proprio interesse;

4) sempre con riferimento all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2007, provveda il Governo ad aggiungere la seguente lettera:

« *f-bis*) può richiedere, ai sensi dell'articolo 371-bis del codice di procedura penale, alle autorità di vigilanza di settore ogni altra informazione utile all'esercizio delle proprie attribuzioni; »;

5) con riferimento all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 231 del 2007, provveda il Governo ad inserire dopo le parole « operazioni sospette » le seguenti: « previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria precedente, ove le informazioni siano attinenti a procedimento penale in corso »;

6) con riferimento all'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 2 dello schema di decreto, il quale prevede che nella prestazione di servizi di pagamento e nell'emissione e distribuzione di moneta elettronica, le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica devono osservare gli obblighi di adeguata verifica della clientela per operazioni di importo inferiore a 15.000 euro, provveda il Governo a modificare tale disposizione nel senso di prevedere che i prestatori di servizi di pagamento e gli emittenti di moneta elettronica sono tenuti a rispettare gli obblighi di adeguata verifica e conservazione per le operazioni occasionali con importo sotto le soglie previste dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo solo per le operazioni effettuate per il tramite di agenti in attività finanziaria o soggetti rientranti nella categoria « soggetti convenzionati e agenti »;

7) sempre con riferimento all'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo n. 231, provveda il Governo ad aggiungere i seguenti commi:

« 9. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano all'attività di incasso di fondi svolta su incarico di prestatori di servizi di pagamento, sulla base di un contratto di esternalizzazione che ne predetermini le modalità di svolgimento, purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni:

a) il bollettino riporti i dati necessari al pagamento impressi a stampa in modo da consentirne la gestione in via automatizzata dal terminale utilizzato dal soggetto incaricato della riscossione o direttamente dall'utente;

b) il terminale dell'operatore incaricato non consenta in alcun modo di effettuare interventi manuali in grado di alterare le attività gestite in modo automatico.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano all'attività di pagamento di tributi, beni e servizi di interesse generale, né ai pagamenti dovuti a pubbliche amministrazioni. », al fine evitare l'applicazione di obblighi antiriciclaggio ad attività a basso rischio, corrispondenti al mero incasso di fondi da parte di soggetti cui non sono attribuiti poteri dispositivi o al pagamento di tributi, beni o servizi di interesse generale, così come nel caso di pagamenti dovuti a pubbliche amministrazioni, nonché in considerazione del fatto che il beneficiario dei fondi trasferiti nelle ipotesi di cui ai predetti nuovi commi 9 e 10 dovrebbe comunque essere titolare di un rapporto oggetto di adeguata verifica e controllo ai fini dell'individuazione di eventuali elementi di sospetto. »;

8) in conseguenza delle modifiche richieste dalla precedente osservazione, provveda il Governo a sopprimere il comma 3 dell'articolo 44 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 2 dello schema di decreto, il quale contempla a sua volta esclusioni di taluni obblighi per il servizio di pagamento di bollettini;

9) con riferimento all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 231, relativo al contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela, provveda il Governo a modificare la formulazione della lettera d), nel senso di sopprimere, dopo le parole: « lettera a), b) e c) », le seguenti: « , ivi compresa, se necessaria, in funzione del rischio, la verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente », al fine di evitare che il professionista sia costretto a compiere indagini particolarmente complesse e onerose, che sembrano eccedere le ordinarie possibilità dello stesso professionista;

10) con riferimento all'articolo 35 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 2 dello schema di decreto, relativo agli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette, provveda il Governo a modificare la formulazione del comma 1, il quale indica i casi in cui scatta il predetto obbligo di segnalazione, nel senso di sopprimere le parole: « , prima di compiere l'operazione, », nonché di inserire, dopo le parole: « tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo » le seguenti: « ovvero riconducibili a reati presupposto associati », in linea con il dettato dell'articolo 32 della direttiva (UE) 2015/849 e con le indicazioni del GAFI;

11) ancora con riferimento all'articolo 35 del decreto legislativo n. 231 del 2007, provveda il Governo a modificare la formulazione del comma 2, concernente l'obbligo di astensione dal compimento dell'operazione sospetta, la segnalazione all'UIF dell'operazione e la tardività della segnalazione medesima, nel senso di:

a) sopprimere le parole da: « In presenza degli elementi di sospetto » fino a: « fatti salvi i » e prima della parola: « casi », inserire la seguente: « Nei »;

b) sopprimere le parole: « In dette ipotesi »;

c) sostituire la parola: « tempestivamente » con la seguente: « immediatamente »;

d) sopprimere le parole: « La segnalazione si considera tardiva » fino alla fine del comma;

tali richieste di modifica sono principalmente motivate, da un lato, dall'esigenza di evitare un'eccessiva enfasi sull'obbligo di astensione dall'effettuare l'operazione e, dall'altro, dal fatto che non appare corretto considerare automaticamente tardiva la segnalazione di un'operazione per il solo fatto che essa sia stata effettuata successivamente all'avvio di un'ispezione da parte delle autorità competenti, ovvero, in ogni caso, quando siano decorsi 30 giorni dal compimento dell'operazione, non essendo infatti possibile regolare in modo rigido la materia della rilevazione del sospetto, che richiede, da parte dei segnalanti, valutazioni circostanziate e complesse, che spesso tengono conto dell'evoluzione dell'operatività complessiva e del profilo soggettivo del cliente, nonché in quanto le nuove regole sulla tardività della segnalazione avrebbero effetti dirompenti, inducendo in alcuni casi gli operatori ad aumentare in modo esponenziale la quantità delle segnalazioni, effettuandole con approccio cautelativo sulla base di valutazioni poco ponderate, ovvero inducendo in altri casi gli operatori stessi a non trasmettere alla UIF segnalazioni anche di notevole rilievo quando sia decorso il termine di 30 giorni fissato dalla legge, per non incorrere in una sicura sanzione, determinando in entrambi i casi un grave depauperamento della qualità del sistema di segnalazione;

12) con riferimento all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2007, provveda il Governo ad aggiungere un comma 4, al fine di specificare che l'UIF comunichi all'Autorità giudiziaria competente, ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale, le informazioni e i risultati delle analisi svolte, nei casi in cui da questi si possano desumere elementi relativi a reati diversi dal riciclaggio, dai reati presupposto associati e dal finanziamento del terrorismo. Ciò al fine di dare piena attuazione alla specifica

raccomandazione sul punto del GAFI, relativa al sistema antiriciclaggio italiano nel 2016;

13) con riferimento all'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2007, provveda il Governo ad aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , fatte salve le norme sul segreto di indagine »;

14) con riferimento all'articolo 43 del decreto legislativo n. 231 del 2007, provveda il Governo a integrare il comma 3, relativo all'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale in altro Stato membro, di designare un punto di contatto centrale in Italia, nel senso di prevedere, nel caso di violazione di tale obbligo, l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo;

15) con riferimento all'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2007, provveda il Governo a integrare la fattispecie penale punendo anche la violazione degli obblighi di adeguata verifica e di conservazione dei documenti perpetrata attraverso attività fraudolente;

16) ancora con riferimento all'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2007 provveda il Governo a integrare la fattispecie sanzionatoria prevedendo la punizione anche della condotta di colui che utilizza i dati falsi o le informazioni non veritiere relativi al cliente;

17) sempre con riferimento all'articolo 55 del decreto legislativo n. 231 del 2007, il quale, al comma 2, stabilisce le sanzioni penali per l'acquisizione di dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo o sullo scopo e natura del rapporto continuativo, della prestazione professionale e sull'operazione, provveda il Governo a integrare la fattispecie sanzionatoria inserendo, dopo la parola: « acquisisce » la seguente: « o conserva »;

18) con riferimento all'articolo 56 del decreto legislativo n. 231 del 2007, provveda il Governo ad apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sia specificato che i soggetti obbligati sono quelli diversi da quelli di cui all'articolo 62 (cioè intermediari bancari e finanziari e dei revisori);

b) il comma 3 sia sostituito dal seguente: « 3. Le sanzioni di cui al comma 1 e 2 si applicano nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime »;

19) con riferimento all'articolo 57 del decreto legislativo n. 231 del 2007, provveda il Governo ad apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sia specificato che i soggetti obbligati sono quelli diversi da quelli di cui all'articolo 62;

b) il comma 2 sia sostituito dal seguente: « 2. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime »;

20) con riferimento all'articolo 58 del decreto legislativo n. 231 del 2007, provveda il Governo ad apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti: « 1. Ai soggetti obbligati diversi da quelli di cui all'articolo 62 che omettono di effettuare la segnalazione di operazione sospetta ai sensi dell'articolo 35, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 1 milione di euro; l'importo della sanzione non può comunque superare il quaranta per cento del valore dell'operazione sospetta non segnalata. 2. La sanzione di cui al comma 1 si applica nel caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime. »;

b) ai commi 3 e 5 sia specificato che i soggetti obbligati sono quelli diversi da quelli di cui all'articolo 62;

c) sia soppresso il comma 4;

21) ancora con riferimento all'articolo 58, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2007, provveda il Governo a modificare la fattispecie premettendo le seguenti parole: « Salvo che il fatto costituisca reato, »;

22) con riferimento all'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2007, provveda il Governo a modificare la disposizione premettendo i seguenti commi:

« 01. Il Ministero dell'economia e delle finanze e le Autorità di vigilanza di settore, per i profili di rispettiva competenza, definiscono con provvedimento di carattere generale, secondo i principi di cui al comma 0.2, i criteri per stabilire quando le violazioni sono gravi o ripetute o sistematiche, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sull'esposizione al rischio di utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e sulla complessiva organizzazione del soggetto obbligato.

0.2. Nell'adozione del provvedimento di cui al comma 01, il Ministero dell'economia e delle finanze e le Autorità di vigilanza di settore devono tenere conto che il carattere grave o ripetuto o sistematico delle violazioni accertate ai sensi del presente decreto può essere desunto: a) dalla circostanza che esse denotano scarsa consapevolezza degli obblighi in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo da parte dei soggetti obbligati e sono sintomatiche di disfunzioni organizzative e nelle procedure di controllo interno; b) dagli effetti pregiudizievoli sulla effettività della collaborazione e sul funzionamento complessivo del sistema di prevenzione; c) dalla rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto derivanti dall'anomalia delle operazioni o dal profilo dei soggetti coinvolti, tenuto conto anche del valore delle operazioni e della loro incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto; d) dalla reiterazione e diffusione dei comportamenti anche in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa e all'operatività del soggetto obbligato; e) dalla mancata ottemperanza a richiami o indicazioni delle Autorità; f) da ulteriori criteri dai quali sia comunque desumibile il carattere grave o ripetuto o sistematico delle violazioni. »;

23) con riferimento alla disciplina transitoria delle disposizioni sanzionatorie,

dettata dall'articolo 69 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 5 dello schema di decreto legislativo, appare opportuno coordinare tale disciplina con l'articolo 23-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, recante il testo unico delle norme di legge in materia valutaria, in base al quale nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione e, nel caso in cui un fatto non costituisca secondo una legge posteriore una violazione punibile, nessuno può essere punito per quel fatto, salvo che la sanzione sia già stata irrogata con provvedimento definitivo: provveda, pertanto, il Governo a sostituire il comma 1 del medesimo articolo 69 con il seguente:

« 1. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative per un fatto che, secondo il presente decreto, non costituisce violazione punibile, salvo che la sanzione sia già stata irrogata con provvedimento definitivo. In tale caso, il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato. Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, ivi compresa l'applicabilità dell'istituto del pagamento in misura ridotta, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo. »;

24) con riferimento all'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 109 del 2007, come sostituito dall'articolo 6 dello schema di decreto, provveda il Governo a sostituire le parole: « sostituto procuratore » con la seguente: « magistrato »;

25) con riferimento all'articolo 8 dello schema di decreto legislativo, recante modifiche a diversi atti normativi, provveda il Governo a sopprimere i commi 3, 5 e 6 del medesimo articolo 8, recanti ulteriori modifiche al TUB relativamente

alla disciplina degli agenti in attività finanziaria che prestano servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o di prestatori di servizi di pagamento aventi sede in altro Stato comunitario, in quanto le modifiche al TUB sulla materia dei servizi di pagamento dovranno essere effettuate, in termini organici, in occasione della prossima attuazione della Direttiva « PSD2 »;

26) con riferimento all'articolo 9 dello schema di decreto legislativo, relativo alle disposizioni transitorie e attuative, provveda il Governo a rivedere la formulazione del comma 1, nel senso di prevedere che le disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto dello schema di decreto, continuano a trovare applicazione fino all'entrata in vigore delle relative nuove disposizioni attuative;

con le seguenti osservazioni:

1) con riferimento all'articolo 1, comma 2, lettera *nn*), del decreto legislativo n. 231 del 2007, recante la definizione dei « soggetti convenzionati e agenti », come sostituito dall'articolo 1 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di precisare che rientrano in tale categoria esclusivamente gli agenti comunitari, i soggetti convenzionati distributori di moneta elettronica e gli altri soggetti eventualmente abilitati a promuovere, collocare o concludere contratti relativi a servizi di pagamento o moneta elettronica in Italia (diversi dagli agenti in attività finanziaria); valuti inoltre il Governo l'opportunità di apportare allo schema di decreto legislativo tutte le modifiche necessarie a eliminare la disparità di trattamento a svantaggio degli agenti in attività finanziaria italiani derivante dalla scelta di includerli tra i « soggetti obbligati » di cui all'articolo 3, comma 3, invece che tra i soggetti cui si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 43 a 45 del novellato decreto legislativo n. 231;

2) con riferimento all'articolo 3 del decreto legislativo n. 231 del 2007, recante

l'elenco dei soggetti obbligati, come sostituito dall'articolo 1 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di inserire in tale ambito il seguente comma:

« 4-*bis*. I soggetti di cui al comma 4 sono esonerati dagli obblighi di cui al presente decreto quando rivestono la carica di componente di un organo di controllo comunque denominato, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 46 », in considerazione del fatto che i componenti degli organi di controllo non svolgono una prestazione professionale per conto della società, ma sono inquadrabili nell'ambito di un rapporto organico con la società stessa;

3) con riferimento all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2007, recante le competenze attribuite al Ministro dell'economia e delle finanze, valuti il Governo l'opportunità di inserire, alla fine del comma, i seguenti periodi: « In tali materie promuove la collaborazione tra la UIF, le Autorità di vigilanza di settore, gli ordini professionali, la DIA e la Guardia di finanza, secondo quanto disposto dalle norme vigenti e dal presente decreto. Per l'esercizio delle predette funzioni, il Ministro dell'economia e delle finanze si avvale della collaborazione del Comitato di sicurezza finanziaria di cui all'articolo 5. »; conseguentemente, valuti il Governo l'opportunità di riformulare il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 231, recante le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, nei seguenti termini: « 1. Al fine di dare attuazione alle politiche di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e economico per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, il Ministero dell'economia e delle finanze tiene conto della regolamentazione internazionale, della analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria, delle azioni condotte dalle altre Autorità competenti, nonché della valutazione effettuata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 6 della direttiva », espungendo

da tale ultima disposizione le previsioni in materia di promozione della collaborazione tra le Autorità, che debbono essere invece essere riferite al Ministro dell'economia e delle finanze;

4) valuti il Governo l'opportunità di riformulare il comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 1 dello schema di decreto, nei seguenti termini: « 5. Il Comitato di sicurezza finanziaria esercita i poteri e le funzioni previsti dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, elabora le strategie di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e definisce gli indirizzi strategici per il contenimento del relativo rischio da parte delle autorità competenti. Il decreto 22 giugno 2007, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, disciplina il funzionamento del Comitato di sicurezza finanziaria nello svolgimento dei propri compiti e delle proprie funzioni. », al fine di assicurare una maggiore aderenza della previsione al criterio di delega di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), n. 3), della legge n. 170 del 2016, laddove si fa riferimento agli indirizzi strategici definiti del Comitato di sicurezza finanziaria, di cui occorre tenere conto per la mitigazione del rischio;

5) all'articolo 6, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 1 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di inserire dopo la parola: « indipendente » le seguenti: « , ha struttura nazionale cui è attribuita la funzione di ricevere e analizzare le segnalazioni di operazioni sospette e altre informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio, di reati presupposto associati o di finanziamento del terrorismo, nonché di comunicare, nei casi e nei modi previsti dal presente decreto, i risultati delle analisi e qualsiasi altra informazione pertinente

qualora vi siano motivi di sospettare attività di riciclaggio, di reati presupposto associati o di finanziamento del terrorismo, »;

6) con riferimento all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 1 dello schema di decreto, recante le norme relative al Direttore dell'UIF, valuti il Governo l'opportunità di inserire, dopo le parole: « Il Direttore della UIF, al quale compete » le seguenti: « in autonomia », ripristinando al riguardo la previsione vigente;

7) con riferimento all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 1 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di modificare la disposizione nel senso di prevedere che il Direttore dell'UIF trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze, per il tramite del Comitato di sicurezza finanziaria, ai fini della presentazione al Parlamento della relazione sullo stato dell'azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, il rapporto sull'attività svolta dall'UIF stessa e la relazione della Banca d'Italia, in considerazione del fatto che il rapporto dell'UIF è un documento distinto e autonomo con il quale l'Unità rende conto al Parlamento del proprio operato a garanzia della correttezza della propria attività; valuti inoltre il Governo l'opportunità di eliminare invece, in tale ambito, il riferimento agli « allegati alla medesima relazione »;

8) con riferimento all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 1 dello schema di decreto, relativo ai controlli del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, valuti il Governo l'opportunità di integrare l'elenco dei soggetti sottoposti al controllo del Nucleo, inserendo a questo fine in tale ambito la seguente lettera:

« h) gli operatori non finanziari che esercitano le attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o

valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'articolo 134 del TULPS »;

9) con riferimento all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 1 dello schema di decreto, relativo all'applicazione del decreto legislativo n. 231 alle pubbliche amministrazioni, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere le parole da: « competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione » fino alla fine del comma, in quanto l'attuale formulazione della disposizione rischia di essere viziata da un eccesso di delega e in considerazione del fatto che il Comitato di sicurezza finanziaria ha la facoltà di enucleare le attività delle pubbliche amministrazioni che presentano bassi rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e che per questo sono esentate dagli obblighi stabiliti dal decreto legislativo;

10) in conseguenza delle modifiche richieste dalla precedente osservazione, valuti il Governo l'opportunità di apportare le seguenti ulteriori modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 231:

a) al comma 2, sostituire le parole: « funzione del » con le seguenti: « presenza di un basso », sopprimere le parole: « responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, » e sopprimere le parole da: « Con le medesime modalità » fino alla fine periodo;

b) al comma 3, sopprimere le parole: « responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, »;

c) al comma 4, dopo le parole: « informazioni concernenti » inserire le seguenti: « la propria attività, incluse », nonché sopprimere le parole: « nell'esercizio della propria attività istituzionale »;

d) al comma 5, sopprimere le parole: « responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, »;

11) con riferimento all'articolo 11 del decreto legislativo n. 231, relativo agli organismi di autoregolamentazione, valuti il Go-

verno l'opportunità di inserire in tale ambito il seguente comma: « 1-*bis*. I liberi professionisti adeguano il proprio comportamento alle linee guida, riferite alle singole attività professionali, proposte dai rispettivi organismi di autoregolamentazione entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, che acquistano efficacia con l'approvazione da parte del Comitato di sicurezza finanziaria. »; conseguentemente, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere, al comma 2 del medesimo articolo 11, le parole: « previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, »;

12) con riferimento al comma 4 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 231, relativo al ruolo degli organismi di autoregolamentazione nella ricezione delle segnalazioni di operazioni sospette, valuti il Governo l'opportunità di riformulare la disposizione nei seguenti termini: « 4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia, sono individuati gli organismi di autoregolamentazione abilitati a ricevere le segnalazioni di operazioni sospette da parte dei propri iscritti, per il successivo inoltrare alla UIF, e sono specificate le modalità e garanzie di tutela della riservatezza dell'identità del segnalante. I predetti organismi informano prontamente la UIF di situazioni, ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività. », in quanto l'individuazione con decreto ministeriale degli organismi di autoregolamentazione abilitati a ricevere le segnalazioni di operazioni sospette evita il rischio che per una stessa figura professionale possano sussistere più ordini competenti operanti a diverso livello territoriale, privi di adeguati requisiti di rappresentatività, scongiurandosi quindi problemi di qualificazione, affidabilità e riservatezza;

13) ancora con riferimento all'articolo 11 del decreto legislativo n. 231, valuti il Governo l'opportunità di inserire, alla fine dell'articolo, il seguente comma:

« 4-*bis*. Fermo quanto stabilito dal presente decreto circa la titolarità e le mo-

dalità di esercizio dei poteri di controllo da parte delle autorità competenti, le amministrazioni e gli organismi interessati, qualora nell'esercizio delle proprie attribuzioni rilevino l'inosservanza delle norme di cui al presente decreto, accertano e contestano la violazione con le modalità e nei termini di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere dettate modalità e procedure per la contestazione della violazione e il successivo inoltro all'autorità competente all'irrogazione della sanzione. Le medesime amministrazioni e i medesimi organismi informano prontamente la UIF di situazioni, ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale.», trasfondendo in tale ambito il contenuto del comma 2 dell'articolo 12, che non appare correttamente collocato nel medesimo articolo 12, e sopprimendo conseguentemente il predetto comma 2 »;

14) con riferimento al comma 6 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 231, valuti il Governo l'opportunità di sostituirlo nei seguenti termini:

« 6. La UIF scambia con le amministrazioni e gli organismi interessati, nonché con gli organismi di autoregolamentazione le informazioni relative alle analisi strategiche, volte a individuare tendenze evolutive dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. La UIF informa tempestivamente il Comitato di sicurezza finanziaria di tali scambi e fornisce al medesimo, con cadenza semestrale, una relazione sintetica che riferisce in ordine al numero e alla tipologia delle informazioni disseminate e dà riscontro in ordine alle attività intraprese a seguito del loro utilizzo. », al fine di chiarire meglio quali siano i soggetti a cui la UIF deve fornire informazioni strategiche;

15) sempre con riferimento all'articolo 12 del decreto legislativo n. 231, va-

luti il Governo l'opportunità di inserire, alla fine dell'articolo, il seguente comma:

« 9-bis La UIF può scambiare con l'Autorità nazionale anticorruzione, le agenzie fiscali, l'OAM, l'OCF e l'organismo di cui all'articolo 112-bis del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, informazioni sui fenomeni rilevanti al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali. I medesimi soggetti informano prontamente la UIF di situazioni, ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale. », recependo in tal modo un'indicazione in materia del GAFI;

16) ancora con riferimento all'articolo 12 del decreto legislativo n. 231, valuti altresì il Governo l'opportunità di inserire, alla fine dell'articolo, il seguente comma:

« 9-ter. In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, le autorità competenti, quelle di vigilanza di settore, l'OAM e l'Organismo dei confidi minori collaborano tra loro e con la UIF, la Guardia di Finanza, la DIA, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. », in tal modo rafforzando ulteriormente la collaborazione tra le predette autorità;

17) con riferimento all'articolo 13, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo n. 231, relativo alla cooperazione internazionale, valuti il Governo l'opportunità di modificare la formulazione del comma 1, nel senso di inserire, dopo le parole: « Al di fuori dei casi di cui al presente comma » le seguenti: « e all'articolo 12, comma 4, », nonché di modificare l'ultimo periodo nei termini seguenti: « Le informazioni ricevute dalle autorità estere possono essere trasmesse dalla UIF alle autorità italiane competenti, previo consenso dell'autorità dello Stato che ha fornito le informazioni. », in quanto il richiamo all'« esplicito e motivato diniego » contenuto nell'attuale formulazione appare in contrasto con le regole europee e internazionali in merito;

18) valuti il Governo l'opportunità di riformulare il comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 231, relativo ai protocolli di intesa tra la UIF e altre autorità, nei seguenti termini:

« 2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, al fine di facilitare le attività comunque connesse all'approfondimento investigativo delle operazioni sospette, la Guardia di finanza e la DIA possono scambiare direttamente dati ed informazioni di polizia con omologhi organismi esteri ed internazionali, a condizioni di reciprocità ed in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio. », al fine di chiarire meglio l'ambito della cooperazione tra la Guardia di Finanza la DIA e gli omologhi organismi esteri e internazionali relativa alle operazioni sospette;

19) con riferimento al comma 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 231, relativo al concorso delle autorità competenti all'analisi nazionale del rischio, valuti il Governo l'opportunità di sostituire la lettera *a*) con la seguente: « *a*) concorrono all'analisi di cui al comma 1, fornendo al Comitato di sicurezza finanziaria ogni informazione utile, anche in deroga al segreto d'ufficio, fermi restando la riservatezza delle informazioni relative a specifiche operazioni sospette o indagini e quanto disposto dall'articolo 7 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dall'articolo 4 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dall'articolo 10 del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto 7 settembre 2005, n. 209; », al fine di precisare che lo scambio di informazioni nell'ambito del Comitato di sicurezza finanziaria deve avvenire nel rispetto dell'obbligo di segreto d'ufficio previsto dal TUB, dal TUF e dal CAP;

20) con riferimento all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 2 dello schema di decreto, recante l'indicazione

dei rapporti e delle operazioni in relazione alle quali i soggetti obbligati devono procedere all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo, valuti il Governo l'opportunità di integrare la formulazione della lettera *a*), nel senso di inserire dopo le parole: « prestazione professionale » le seguenti: « avente ad oggetto operazioni di cui al comma 4, lettera *c*), numeri da 1) a 5), dell'articolo 3; »;

21) con riferimento all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 231, relativo al contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela, valuti il Governo l'opportunità di modificare la formulazione della lettera *c*), nel senso di sopprimere, dopo le parole: « ulteriori informazioni », le seguenti: « , ivi comprese quelle relative alla situazione economico-patrimoniale del cliente », al fine di evitare che il professionista sia costretto a compiere un'attività di indagine patrimoniale sul cliente particolarmente complessa e onerosa;

22) con riferimento al comma 4 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 231 del 2007, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere le parole: « fermi gli obblighi di identificazione » e di inserire, dopo le parole: « autorità giudiziaria », le seguenti: « ovvero in una negoziazione assistita », al fine di escludere gli obblighi di identificazione e di adeguata verifica da parte del professionista anche nel caso di giudizio o negoziazione assistita;

23) con riferimento all'articolo 19 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 2 dello schema di decreto, il quale indica le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, valuti il Governo l'opportunità, al comma 3, lettera *a*), relativa all'acquisizione del nome o della denominazione del soggetto beneficiario di assicurazioni vita o altre forme di assicurazione legate a investimento, di sostituire la parola: « identificato » con le seguenti: « individuato o designato », al fine di assicurare omogeneità nella formulazione della lettera rispetto all'alinea del medesimo comma 3;

24) ancora con riferimento all'articolo 19 del decreto legislativo n. 231 del 2007, valuti il Governo l'opportunità di inserire, dopo il comma 3, il seguente:

« 3-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettera a), quando il cliente non è fisicamente presente i soggetti obbligati ne accertano e verificano l'identità tramite documenti, dati o informazioni supplementari. »; conseguentemente provveda il Governo a sopprimere il numero 5) della lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 19;

25) con riferimento all'articolo 20 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 2 dello schema di decreto, il quale reca i criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. Indipendentemente dalle ipotesi di cui al comma 2, sono individuati come titolari effettivi la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza: a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante. »;

26) ancora con riferimento all'articolo 20 del decreto legislativo n. 231 del 2007, valuti il Governo l'opportunità di modificare la formulazione del comma 4, nel senso di inserire, dopo le parole: « o più titolari effettivi », le seguenti: « e nel caso di società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti », al fine di stabilire anche per le società quotate la coincidenza tra il titolare effettivo e la persona fisica titolare di poteri di amministrazione o direzione della società;

27) con riferimento all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del

2007, come sostituito dall'articolo 2 dello schema di decreto, recante l'indicazione dei soggetti che possono accedere alla sezioni del Registro delle imprese contenenti le informazioni relative ai titolari effettivi, valuti il Governo l'opportunità di sostituire la lettera b) con le seguenti:

« b) alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;

b-bis) all'autorità giudiziaria, che provvede alla richiesta con decreto motivato, conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali; »;

28) all'articolo 21, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 2 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che anche all'autorità giudiziaria, conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali, è consentito l'accesso, con decreto motivato, alle sezioni del Registro delle imprese di cui al comma 3;

29) ancora con riferimento all'articolo 21 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 2 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di rivedere la formulazione della disposizione nel senso di prevedere la gratuità dell'accesso al Registro delle imprese ai fini della consultazione delle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e *trust*, ovvero di riformulare il comma 5, lettera f), il quale rinvia a un decreto ministeriale la definizione dei diritti di segreteria per l'accesso al Registro delle imprese, nel senso di specificare che i predetti diritti di segreteria devono essere fissati « comunque nei limiti di costi standard », valutando altresì l'opportunità di prevedere la definizione dei predetti diritti di segreteria anche attraverso la fissazione di un canone forfetario annuo da applicarsi nel caso di accessi ripetuti che il soggetto obbligato effettui a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica;

30) agli articoli 22, comma 5, e 32, comma 2, lettera a), del decreto legislativo

n. 231 del 2007, come sostituiti dall'articolo 2 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di sostituire le parole: « autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) » con le seguenti: « autorità di cui all'articolo 21, comma 4, lettera a) »;

31) con riferimento all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 2 dello schema di decreto, che definisce gli indici di basso rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo ai fini dell'applicazione delle misure semplificate di adeguata verifica della clientela, valuti il Governo l'opportunità di inserire, alla lettera b), numero 1), il quale richiama a tal fine i contratti di assicurazione vita il cui premio annuale non sia superiore a 1.000 euro o il cui premio unico non sia superiore a 2.500 euro, il seguente periodo: « Per i contratti stipulati in forma collettiva, i suddetti importi vanno applicati alla quota del premio annuale, ovvero del premio unico, riferita o riferibile a ciascun assicurato », al fine di tener conto della realtà delle polizze assicurative vita previste da contratti o accordi collettivi di lavoro o da regolamenti aziendali – la cui rischiosità agli effetti del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo risulta davvero bassa e che pertanto dovrebbero essere considerate a priori come prodotti a basso rischio;

32) ancora con riferimento all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2007, valuti il Governo l'opportunità, di inserire, alla lettera b), il seguente numero: « 1-bis) contratti di assicurazione sulla vita rientranti nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del CAP, che garantiscano in via esclusiva il rischio morte, il rischio di malattie gravi o il rischio di non autosufficienza per invalidità grave dovuta a malattia, infortunio o longevità; », trattandosi di tipologie contrattuali che ben difficilmente si prestano a essere utilizzate a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, in quanto l'eventuale prestazione dell'impresa assicuratrice è del tutto aleatoria (ad esempio,

l'impresa assicuratrice si impegna a corrispondere un capitale agli eredi in caso di decesso dell'assicurato entro dieci anni), esattamente alla stessa stregua di quanto accade per le assicurazioni contro i danni, che proprio per tale motivo sono giustamente escluse dall'ambito di applicazione della specifica normativa;

33) con riferimento all'articolo 23 del decreto legislativo n. 231 del 2007, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il comma 3, relativo alla possibilità per le autorità di vigilanza di integrare o modificare le fattispecie di applicazione delle misure semplificate di adeguata verifica della clientela, con il seguente:

« 3. Le autorità di vigilanza di settore, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), possono individuare ulteriori fattori di rischio da prendere in considerazione al fine di integrare o modificare l'elenco di cui al precedente comma e stabiliscono le misure semplificate di adeguata verifica della clientela da adottare in situazioni di basso rischio. Nell'esercizio delle medesime attribuzioni, la Banca d'Italia individua forme di identificazione semplificate per i casi di cui al comma 5. »;

34) ancora con riferimento all'articolo 23 del decreto legislativo n. 231 del 2007, conseguentemente alle modifiche proposte dalla precedente osservazione, valuti il Governo l'opportunità di inserire il seguente comma, concernente specificamente la riduzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela per le banche e gli istituti di moneta elettronica in riferimento a prodotti di moneta elettronica:

« 5. Le banche e gli istituti di moneta elettronica sono autorizzati a non applicare gli obblighi di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a), limitatamente al solo obbligo di verifica dell'identità, b) e c) in relazione a prodotti di moneta elettronica, ricorrendo, cumulativamente, le seguenti condizioni:

a) lo strumento di pagamento non è ricaricabile ovvero è previsto un limite mensile massimo di utilizzo di 250 euro

che può essere utilizzato solo nel territorio della Repubblica;

b) l'importo massimo memorizzato sul dispositivo non supera i 250 euro;

c) lo strumento di pagamento è utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni o servizi;

d) lo strumento di pagamento non è alimentato con moneta elettronica anonima;

e) l'emittente effettua un controllo sulle operazioni effettuate idoneo a consentire la rilevazione di operazioni anomale o sospette;

f) qualora l'importo memorizzato sul dispositivo sia superiore a 100 euro, tale importo non sia rimborsato o ritirato in contanti. »;

35) con riferimento all'articolo 24 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 2 dello schema di decreto, riguardante gli obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela, valuti il Governo l'opportunità di integrare la formulazione del comma 2, lettera a), la quale elenca i fattori di rischio di cui occorre tener conto ai fini dell'applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica, nel senso di specificare, al numero 4), che sono escluse le società fiduciarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 del TUB;

36) ancora con riferimento all'articolo 24 del decreto legislativo n. 231 del 2007, valuti il Governo l'opportunità di modificare la formulazione del comma 4, relativo alla possibilità per le autorità di vigilanza di integrare o modificare le fattispecie di applicazione delle misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, nel senso di sostituire le parole: « regole tecniche » con le seguenti: « linee guida »;

37) con riferimento all'articolo 27 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 2 dello schema di decreto, riguardante le modalità di adeguata verifica della clientela da parte di

terzi, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Nei limiti di cui all'articolo 26, gli obblighi di adeguata verifica della clientela si considerano assolti, previo rilascio di idonea attestazione da parte del terzo che abbia provveduto ad adempiervi direttamente, nell'ambito di un rapporto continuativo o dell'esecuzione di una prestazione professionale ovvero in occasione del compimento di un'operazione occasionale », al fine di specificare che comunque il terzo deve provvedere direttamente alla predetta adeguata verifica della clientela. »;

38) con riferimento all'articolo 31 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 2 dello schema di decreto, il quale concerne gli obblighi di conservazione dei documenti, dati e informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, valuti il Governo l'opportunità di fare espressamente riferimento all'Archivio Unico Informatico, al fine di escludere dubbi interpretativi sulla sua permanenza come mezzo di conservazione di dati ed informazioni, nonché di sostituire, al comma 1, le parole: « utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e a consentire lo svolgimento delle analisi effettuate, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dalla UIF o da altra autorità competente » con le seguenti: « espressamente previsti dal presente decreto per l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela », al fine di assicurare un più corretto recepimento dell'articolo 40 della direttiva (UE) 2015/849;

39) con riferimento all'articolo 33 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 2 dello schema di decreto, il quale riguarda l'obbligo di invio alla UIF dei dati aggregati concernenti l'operatività degli intermediari bancari e finanziari, valuti il Governo l'opportunità di stabilire l'esclusione da tale obbligo, oltre che per gli agenti di cambio e gli intermediari assicurativi (di cui all'articolo

3, comma 2, lettere *i*) ed *o*) del decreto legislativo n. 231), anche per gli operatori di microcredito, i confidi e i consulenti finanziari (di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *p*) *q*) e *v*), del medesimo decreto legislativo n. 231);

40) con riferimento all'articolo 34 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 2 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di modificare la formulazione del comma 2, relativo alle idonee modalità di conservazione dei dati e delle informazioni, nel senso di sostituire le parole: « , e la custodia » con le seguenti: « , oppure la custodia » e di inserire, dopo le parole: « e successive modificazioni, », le seguenti: « il registro delle girate per i trasferimenti di titoli azionari, di cui all'articolo 28 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239 », al fine di distinguere in tale ambito tra fascicolo del cliente e custodia dei documenti, attestazioni e atti presso il notaio, nonché di introdurre il riferimento al registro delle girate azionarie;

41) ancora con riferimento all'articolo 34 del decreto legislativo n. 231 del 2007, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il comma 3, relativo alle disposizioni specifiche che le autorità di vigilanza di settore possono adottare per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni relative ai clienti, con il seguente:

« 3. Nel rispetto dei principi di semplificazione, economicità ed efficienza, le Autorità di vigilanza di settore, sentita la UIF, possono adottare disposizioni specifiche per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni relativi ai clienti, contenuti in archivi informatizzati, ivi compresi quelli già istituiti presso i soggetti rispettivamente vigilati, alla data di entrata in vigore del presente articolo. »;

42) con riferimento all'articolo 36 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 2 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità, al comma 2, il quale stabilisce che il responsabile della dipendenza, ufficio, punto

operativo, unità organizzativa o struttura dell'intermediario bancario o finanziario o di altro operatore finanziario, comunica le operazioni sospette al titolare della competente funzione o al legale rappresentante dell'ente, di sostituire le parole: « ha l'obbligo di segnalare » con le seguenti: « comunica »;

43) con riferimento all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 2 dello schema di decreto, il quale definisce le attività di approfondimento che la UIF deve compiere sulle operazioni sospette, valuti il Governo l'opportunità di sostituire, alla lettera *a*), le parole: « UIF estere » con la seguente: « FIU »;

44) ancora con riferimento all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2007, valuti il Governo l'opportunità di sostituire la lettera *c*), relativa alla trasmissione alla DIA e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza delle segnalazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, con la seguente:

« *c*) fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera *a*), e dall'articolo 331 del codice di procedura penale, trasmette, senza indugio, anche sulla base di protocolli d'intesa, le segnalazioni che presentano un rischio di riciclaggio, di reati presupposto associati o di finanziamento del terrorismo e i risultati delle analisi svolte, incluse le informazioni ad esse pertinenti relative ai reati presupposto associati, alla Direzione investigativa antimafia e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, che a loro volta le inviano tempestivamente al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, qualora siano attinenti alla criminalità organizzata o al terrorismo; », al fine di eliminare dalla disposizione il riferimento alla « relazione tecnica » che non appare necessario in quanto alcune segnalazioni non ne richiedono la stesura, di stabilire un raccordo con quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 231, nonché di richiamare anche i reati

presupposto associati al riciclaggio, in linea con la direttiva (UE) 2015/849, con i criteri di delega e con i rilievi del GAFI;

45) sempre con riferimento all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2007, valuti il Governo l'opportunità di modificare la formulazione della lettera d), la quale prevede il mantenimento da parte della UIF delle segnalazioni che ritiene infondate, sostituendo le parole: « che ritiene infondate » con le seguenti: « non trasmesse ai sensi della lettera c) »;

46) con riferimento all'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 2 dello schema di decreto, il quale prevede che i prestatori di servizi di pagamento, gli istituti di moneta elettronica e i punti di contatto centrale adottano procedure e sistemi di controllo atti a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il comma con il seguente:

« 1. I prestatori di servizi di pagamento, gli emittenti di moneta elettronica, le succursali stabilite nel territorio della Repubblica di prestatori di servizi di pagamento ed emittenti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato estero e i punti di contatto centrale di cui al comma 3 adottano procedure e sistemi di controllo idonei a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti i soggetti convenzionati e gli agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn). »;

47) ancora con riferimento all'articolo 43 del decreto legislativo n. 231 del 2007, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il comma 4, relativo alla potestà della Banca d'Italia di emanare disposizioni attuative su requisiti, procedure, sistemi di controllo e funzioni del punto di contatto centrale, con il seguente:

« 4. La Banca d'Italia, in linea con le norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea, emana

disposizioni attuative sulle procedure, i sistemi di controllo e sulle funzioni del punto di contatto centrale e vigila sulla loro osservanza. »;

48) con riferimento all'articolo 45 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 2 dello schema di decreto, relativo al registro dei soggetti convenzionati e degli agenti di prestatori di servizi di pagamento e di istituti emittenti moneta elettronica, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. I prestatori di servizi di pagamento, gli emittenti di moneta elettronica, le succursali stabilite nel territorio della Repubblica di prestatori di servizi di pagamento ed emittenti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato estero e i punti di contatto centrale comunicano all'OAM, con cadenza trimestrale, per l'annotazione in apposito registro pubblico informatizzato i seguenti dati relativi ai soggetti convenzionati e agli agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn). »;

49) ancora con riferimento all'articolo 45 del decreto legislativo n. 231 del 2007, valuti il Governo l'opportunità di rivedere la formulazione del comma 2, nel senso di prevedere che l'accesso alla sottosezione del registro in cui sono annotate le cessazioni per motivi non commerciali da rapporti di convenzionamento e di mandato tra soggetti convenzionati o agenti e prestatori di servizi di pagamento o istituti di moneta elettronica aventi sede legale in altro Stato membro, è consentito, senza restrizioni, alla Guardia di Finanza, alla Banca d'Italia e alla UIF;

50) con riferimento all'articolo 61 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 5 dello schema di decreto, il quale, al comma 2, stabilisce la sanzione amministrativa per l'inosservanza, da parte dei prestatori dei servizi di pagamento e degli istituti di moneta elettronica, degli obblighi di comunicazione al relativo registro, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il primo periodo del predetto comma 2

con il seguente: « Ai prestatori di servizi di pagamento e agli emittenti di moneta elettronica, alle succursali stabilite nel territorio della Repubblica di prestatori di servizi di pagamento ed emittenti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro e ai punti di contatto centrale che non ottemperano agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 45, si applica la sanzione pecuniaria di 4.500 euro. »;

51) con riferimento all'articolo 61, comma 2, ultimo periodo, che attribuisce all'OAM il potere di irrogare sanzioni pecuniarie nei confronti di prestatori di servizi di pagamento, IMEL, relative succursali e punti di contatto centrale, valuti il Governo l'opportunità di riformulare la disposizione nel senso di prevedere che lo stesso Organismo possa irrogare, conformemente ai parametri stabiliti in sede europea, sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionali nei confronti di tutti i soggetti iscritti ai propri elenchi;

52) ancora con riferimento all'articolo 61 del decreto legislativo n. 231 del 2007, il quale, al comma 4, disciplina la notifica del verbale contenente l'accertamento delle violazioni agli obblighi di comunicazione al registro dei soggetti convenzionati e degli agenti da parte dei prestatori dei servizi di pagamento e degli istituti di moneta elettronica, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il comma medesimo con il seguente:

« 4. Il verbale, contenente l'accertamento e la contestazione delle violazioni di cui al comma 1, è notificato contestualmente, a cura della Guardia di Finanza, anche al prestatore di servizi di pagamento ovvero all'emittente di moneta elettronica ovvero alla succursale stabilita nel territorio della Repubblica del prestatore di servizi di pagamento o dell'emittente di moneta elettronica avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro ovvero al punto di contatto centrale per conto del quale il soggetto convenzionato o l'agente ha operato, affinché questi soggetti adottino ogni iniziativa utile a prevenire la reiterazione delle violazioni. »;

53) con riferimento al comma 5 dell'articolo 61 del decreto legislativo n. 231 del 2007, il quale prevede, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sanzione accessoria della sospensione temporanea dell'esercizio del servizio, nel caso di gravi violazioni degli obblighi di cui all'articolo 44 del decreto legislativo e di sussistenza di due annotazioni non consecutive nella sottosezione del registro dei soggetti convenzionati e degli agenti di prestatori di servizi di pagamento e di emittenti di moneta elettronica relativa alle cessazioni del rapporto di convenzionamento o mandato per motivi non commerciali, valuti il Governo l'opportunità di specificare che la sanzione della sospensione si applica in presenza di entrambi i predetti presupposti;

54) con riferimento al comma 6 dell'articolo 61 del decreto legislativo n. 231 del 2007, il quale stabilisce la responsabilità in solido rispetto alla sanzione amministrativa pecuniaria richiamata dal comma 5 del medesimo articolo 61, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il predetto comma 6 con il seguente:

« 6. Nell'ipotesi di cui al comma 5, il prestatore di servizi di pagamento ovvero l'emittente di moneta elettronica ovvero la succursale stabilita nel territorio della Repubblica del prestatore di servizi di pagamento o dell'emittente di moneta elettronica avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro ovvero il punto di contatto centrale, è tenuto, in solido con il soggetto convenzionato o l'agente, al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria. »;

55) con riferimento al comma 7 dell'articolo 61 del decreto legislativo n. 231 del 2007, il quale regola l'adozione e la notifica della sanzione accessoria della sospensione temporanea dell'esercizio del servizio prevista dal comma 5 del medesimo articolo 61, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il predetto comma 7 con il seguente:

« 7. Il provvedimento di sospensione di cui al comma 5 è adottato dagli uffici centrali del Ministero dell'economia e delle

finanze e notificato all'interessato, nonché al prestatore di servizi di pagamento ovvero all'emittente di moneta elettronica ovvero alla succursale stabilita nel territorio della Repubblica del prestatore di servizi di pagamento o dell'emittente di moneta elettronica avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro ovvero al punto di contatto centrale per conto del quale opera il soggetto convenzionato o l'agente. Il provvedimento di sospensione è altresì comunicato all'OAM, per l'annotazione nella sottosezione del registro di cui all'articolo 45, comma 2, e per l'attivazione delle procedure di comunicazione e informativa previste dall'articolo 128-*duodecies*, comma 1-bis, del TUB. »;

56) con riferimento al comma 3 dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 5 dello schema di decreto, il quale prevede, a carico dei titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'intermediario che abbiano favorito o reso possibili violazioni agli obblighi di adeguata verifica, la sanzione dell'interdizione temporanea a rivestire incarichi nell'intermediario presso il quale è stata commessa la violazione, valuti il Governo l'opportunità di riformulare la disposizione nel senso di prevedere che l'interdizione impedisca al soggetto sanzionato di ricoprire incarichi presso tutti i soggetti obbligati;

57) con riferimento al comma 7 dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 231 del 2007, valuti il Governo l'opportunità di riformulare la disposizione nel senso di attribuire in maniera esplicita alla Banca d'Italia e all'IVASS, secondo le rispettive attribuzioni, la competenza a sanzionare le persone fisiche che si rendano responsabili delle violazioni degli obblighi di adeguata verifica, conservazione dei dati e controlli interni;

58) con riferimento al comma 9 dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 231 del 2007, valuti il Governo l'opportunità di riformulare la disposizione nel senso di attribuire al Ministero dell'economia e

delle finanze il potere di adottare le sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazioni dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette nei confronti tanto delle persone fisiche titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo, quanto di quelle giuridiche;

59) con riferimento al comma 11 dell'articolo 65 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 5 dello schema di decreto, il quale, tra l'altro, attribuisce alla Banca d'Italia la competenza a irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 56 e 57 del decreto nei confronti degli agenti in affari che svolgono attività in mediazione immobiliare, valuti il Governo l'opportunità di correggere la formulazione della disposizione nel senso di fare riferimento alle società che effettuano il servizio di trasporto di banconote in euro;

60) con riferimento all'articolo 3 del decreto legislativo n. 109 del 2007, come sostituito dall'articolo 6 dello schema di decreto legislativo, recante la disciplina del Comitato di sicurezza finanziaria, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il comma 7, relativo alle comunicazioni e agli accertamenti da parte degli enti rappresentati nel Comitato, con il seguente:

« 7. Gli enti rappresentati nel Comitato comunicano allo stesso, in deroga, ove necessario, alle disposizioni vigenti in materia di segreto di ufficio, le informazioni riconducibili alle materie di competenza del Comitato medesimo, fermi restando la riservatezza delle informazioni relative a specifiche operazioni sospette o indagini e quanto disposto dall'articolo 7 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dall'articolo 4 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dall'articolo 10 del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto 7 settembre 2005, n. 209. Per le finalità di cui al presente decreto il Comitato può richiedere accertamenti agli enti in esso rappresentati, tenuto conto delle rispettive

attribuzioni e, con propria delibera, può altresì individuare ulteriori dati ed informazioni riconducibili alle materie di competenza del Comitato, che le pubbliche amministrazioni sono obbligate a trasmettergli. Il Comitato chiede, altresì, all'Agenzia del demanio ogni informazione necessaria o utile sull'attività dalla stessa svolta ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto.»;

61) con riferimento all'articolo 12 del decreto legislativo n. 109 del 2007, come sostituito dall'articolo 6 dello schema di decreto, relativo ai compiti dell'Agenzia del demanio in materia di custodia, amministrazione e gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento o confisca, valuti il Governo l'opportunità di integrare la disposizione inserendo il seguente comma:

« 19. Nel caso in cui i soggetti designati siano sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia si applicano, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, gli articoli 70 e seguenti, 98 e 100 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o l'articolo 56 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il comitato di sorveglianza può essere composto da un numero di componenti inferiore a tre. L'amministrazione straordinaria dura per il periodo del congelamento e il tempo necessario al compimento degli adempimenti successivi alla cessazione degli effetti dello stesso, salvo che la Banca d'Italia, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, ne autorizzi la chiusura anticipata. Resta ferma la possibilità di adottare in ogni momento i provvedimenti previsti nei medesimi decreti legislativi. Si applicano, in quanto compatibili, le seguenti disposizioni del presente articolo, intendendosi comunque esclusa ogni competenza dell'Agenzia del demanio: comma 2, ultimo periodo, comma 7, commi da 11 a 17, ad eccezione del comma 13 lettera a). Quanto precede si applica anche agli intermediari sottoposti alla vigilanza di altre Autorità,

secondo la rispettiva disciplina di settore.»;

62) con riferimento all'articolo 8 dello schema di decreto legislativo, che modifica diversi atti normativi, valuti il Governo l'opportunità di trasfondere il contenuto del comma 4, che inserisce un nuovo comma 7-*bis* nell'articolo 128-*quater* del TUB, recante disposizioni concernenti il punto di contatto tramite il quale i prestatori di servizi di pagamento o gli istituti di moneta elettronica aventi sede in altro Stato comunitario operano nel territorio italiano, nell'ambito dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 2 dello schema di decreto (che già reca disposizioni relative ai predetti prestatori di servizi di pagamento o istituti di moneta elettronica di altro Stato membro), prevenendo al contempo che i dati identificativi del punto di contatto siano comunicati, oltre che all'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM), anche alla Banca d'Italia;

63) ancora con riferimento all'articolo 8 dello schema di decreto legislativo, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il comma 14, volto ad abrogare il comma 4 dell'articolo 26-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dalla legge di bilancio 2017 al fine di facilitare l'ingresso in Italia di potenziali investitori, tramite la modifica del testo unico sull'immigrazione, che affida all'UIF il compito di effettuare un vaglio preventivo di patrimoni detenuti da stranieri che beneficino della particolare procedura di visto agevolata, per finalità di incentivazione degli investimenti stranieri in Italia, in quanto tale controllo anticipato e rafforzato appare necessario a mitigare l'elevato rischio associato a tali operazioni di investimento, sia per il rilevante importo richiesto per l'accesso al beneficio sia per il fatto della procedura di visto agevolata si fonda sostanzialmente sulla produzione di meri documenti autocertificati da parte del potenziale investitore;

64) con riferimento all'articolo 9 dello schema di decreto legislativo, valuti il Governo l'opportunità di integrare la disposizione inserendo, dopo il comma 1, il seguente:

« 1-bis. I soggetti obbligati si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro sei mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione e dei provvedimenti di cui al comma 1. »;

65) valuti il Governo l'opportunità di ricollocare le disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'esercizio delle attività di compro oro in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170 (Atto n. 390), nell'ambito del decreto legislativo n. 231 del 2007, come novellato dallo schema di decreto legislativo in esame, al fine di assicurare la massima organicità e la migliore intelligibilità alla disciplina in materia di contrasto al riciclaggio;

e con le seguenti ulteriori osservazioni, attinenti alla formulazione tecnica del testo:

a) con riferimento all'articolo 44 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 3 dello schema di decreto, il quale disciplina gli adempimenti antiriciclaggio a carico dei soggetti convenzionati e degli agenti dei prestatori di servizi di pagamento e degli istituti di moneta elettronica (IMEL), stabilendo, al comma 1, lettera a), che i soggetti operanti per conto di IMEL aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, devono acquisire i dati identificativi del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo e trasmettere la comunicazione con i dati acquisiti al punto di contatto centrale entro 20 giorni dall'operazione, valuti il Governo l'opportunità di correggere la formulazione della medesima lettera a) del comma 1, eliminando la parola « li », che non appare congruente nel contesto della disposizione;

b) con riferimento all'articolo 53 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 4 dello schema di

decreto, il quale introduce specifici obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione per gli operatori del gioco (*online*, su rete fisica, case da gioco), prevedendo in particolare, al comma 4, che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli riscontra l'autenticità dei dati contenuti nei documenti presentati dai richiedenti l'apertura dei conti di gioco anche attraverso la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità, « di cui al decreto legislativo n. 11 aprile 2011, n. 64 », valuti il Governo l'opportunità di far riferimento al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, che ha istituito, al Titolo V-bis, un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità, e che è stato successivamente integrato dal decreto legislativo n. 64 del 2011;

c) ancora con riferimento al predetto articolo 53 del decreto legislativo n. 231 del 2007, il quale, al comma 5, prevede che le attività di identificazione del cliente, ferme restando le responsabilità del concessionario, sono effettuate dai distributori e dagli esercenti per quanto riguarda il settore dei servizi di gioco pubblico su rete fisica a diretto contratto con la clientela « ovvero attraverso apparecchi videoterminali », valuti il Governo l'opportunità di chiarire meglio la portata della disposizione, definendo di quali apparecchi si tratta – VLT o AWP – anche tenendo conto di quanto stabilito nei commi seguenti del medesimo articolo 53, che riguardano le sole VLT;

d) con riferimento all'articolo 14 del decreto legislativo n. 109 del 2007 (recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale), come sostituito dalla lettera q) del comma 1 dell'articolo 6 dello schema di decreto, il quale reca la disciplina per il ricorso in sede giurisdizionale avverso i decreti sanzionatori, prevedendo, tra l'altro, al comma 1, l'applicazione, in quanto compatibile, del-

l'articolo 152-*bis* (concernente la di liquidazione dei compensi spettanti agli avvocati) «del codice di procedura civile», valuti il Governo l'opportunità di correggere la formulazione della norma richiamando l'articolo 152-*bis* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile;

e) con riferimento all'articolo 9, comma 4, dello schema di decreto, il quale, ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nel Titolo IV (relativo alla vigilanza e ai controlli) del decreto legislativo n. 231 del 2007, stabilisce che i concessionari di gioco adottano gli adeguamenti tecnologici dei propri processi necessari a dare attuazione alle disposizioni contenute nel decreto n. 231 entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del

decreto legislativo in esame, valuti il Governo l'esigenza di correggere la formulazione della norma, la quale, per un refuso, non contiene la parola « decreto »;

f) con riferimento al comma 6 dell'articolo 9 dello schema di decreto, il quale stabilisce che l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM) avvia la gestione del registro dei soggetti convenzionati ed agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica entro tre mesi « dall'entrata in vigore del decreto di cui al presente comma », valuti il Governo l'opportunità di correggere la formulazione della disposizione, chiarendo il riferimento al « decreto di cui al presente comma ».

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (Atto n. 389).

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

Le Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze) della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione delle regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (Atto n. 389);

evidenziata l'ampiezza e la rilevanza del provvedimento, che riscrive il decreto legislativo n. 231 del 2007, di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, introducendo diverse innovazioni che riguardano i soggetti destinatari degli obblighi, l'attività di registrazione, le comunicazioni alle competenti Autorità, la nozione di titolare effettivo, le misure di adeguata verifica della clientela, i controlli, gli obblighi di conservazione e le sanzioni, e che riscrive inoltre il decreto legislativo n. 109 del 2007, recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finan-

ziamento del terrorismo, oltre a contenere altre disposizioni in materia valutaria e finanziaria;

rilevato come la predetta direttiva (UE) 2015/849 intenda allineare la disciplina UE alle nuove 40 raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI), adottate ed ampliate nel febbraio del 2012, e costituisca il principale strumento giuridico per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario dell'Unione a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo;

evidenziato come i principali elementi di novità contenuti nella direttiva rispetto al regime vigente siano: l'estensione dell'approccio basato sul rischio (*risk based approach*); un nuovo regime degli obblighi rafforzati e semplificati di adeguata verifica della clientela; nuove misure volte a conferire maggiore chiarezza e accessibilità alle informazioni sulla titolarità effettiva; l'abolizione della cosiddetta «equivalenza positiva» dei Paesi terzi, in base alla quale è attualmente possibile consentire esenzioni dagli obblighi di adeguata verifica rispetto ad operazioni che coinvolgano Paesi terzi giudicati equivalenti agli Stati membri per i loro sistemi antiriciclaggio e/o di lotta al terrorismo; la previsione di un ampio spettro di sanzioni amministrative, efficaci, proporzionate e dissuasive; l'ampliamento e il rafforzamento della coopera-

zione tra le Unità di informazione finanziaria – FIU (*Financial Intelligence Unit*); un nuovo e più razionale quadro funzionale per le Autorità europee di vigilanza (dell’Autorità bancaria europea, dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati); innovative previsioni sulla trasparenza e sull’accesso a informazioni relative alla titolarità effettiva di società e *trust*, prevedendo in particolare l’istituzione, in ogni Paese membro, di registri pubblici centrali con informazioni sulla titolarità effettiva di società, enti e *trust*, accessibili alle autorità competenti e a chiunque sia in grado di dimostrare un legittimo interesse,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) con riferimento all’articolo 1, comma 2, lettera *dd*), del decreto legislativo n. 231 del 2007, recante la definizione delle « persone politicamente esposte », come sostituito dall’articolo 1 dello schema di decreto legislativo, provveda il Governo a integrare tale definizione inserendo, al numero 1.1, la figura del sindaco di comune non capoluogo di provincia, al numero 1.2, la figura del parlamentare europeo, al numero 1.3, dopo le parole: « organi direttivi » la parola: « centrali » e ad aggiungere, alla fine della lettera, le parole: « I funzionari di livello medio o inferiore non rientrano nelle categorie di cui ai punti da 1.1 a 1.8 », raccogliendo in tal modo le indicazioni in merito della direttiva (UE) 2015/849, nonché inserendo, al numero 1.7, la figura di amministratore di impresa partecipata in misura prevalente o totalitaria dai comuni e la figura di direttore generale di ASL o di azienda ospedaliera;

2) con riferimento all’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall’articolo 1 dello schema di decreto, provveda il Governo a

inserire dopo la parola: « UIF » le seguenti: « e la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo »;

3) con riferimento all’articolo 8, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall’articolo 1 dello schema di decreto, provveda il Governo a sostituire la medesima lettera *a*), concernente la trasmissione della informazioni alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, con la seguente:

« *a*) riceve tempestivamente dalla UIF, per il tramite del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza ovvero, per quanto attinente alle segnalazioni relative alla criminalità organizzata, per il tramite della Direzione investigativa antimafia, i dati relativi ai nominativi indicati nelle segnalazioni di operazioni sospette, necessari per la verifica della loro eventuale attinenza a procedimenti giudiziari in corso anche ai fini della potestà di impulso attribuita al Procuratore nazionale. La Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo può richiedere alla UIF ulteriori elementi informativi e di analisi relativi alle segnalazioni di operazioni sospette individuate come di proprio interesse a seguito del predetto scambio. A tali fini la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo stipula con la UIF, la Guardia di Finanza e la DIA appositi protocolli d’intesa, volti a stabilire le modalità e la tempistica dello scambio di informazioni di cui alla presente lettera, assicurandone la riservatezza anche mediante il trattamento di dati in forma anonima »;

tale richiesta di modifica è motivata dal fatto che, alla luce dell’audizione del Procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo, è opportuno precisare meglio la disposizione, per dare piena attuazione ai protocolli operativi già in atto riguardanti i flussi informativi relativi ai nominativi verso la DNA per i necessari incroci in relazione ai procedimenti giudiziari in corso; appare altresì opportuno prevedere anche una fase di approfondimento delle situazioni risultate di interesse che consenta alla Direzione antimafia ed antiterrorismo di chiedere direttamente alla UIF

ulteriori elementi informativi e di analisi relativi alle segnalazioni di operazioni sospette individuate come di proprio interesse;

4) sempre con riferimento all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2007, provveda il Governo ad aggiungere la seguente lettera:

«*f-bis*) può richiedere, ai sensi dell'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale, alle autorità di vigilanza di settore ogni altra informazione utile all'esercizio delle proprie attribuzioni;»;

5) con riferimento all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 231 del 2007, provveda il Governo ad inserire dopo le parole «operazioni sospette» le seguenti: «previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria precedente, ove le informazioni siano attinenti a procedimento penale in corso»;

6) con riferimento all'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 2 dello schema di decreto, il quale prevede che nella prestazione di servizi di pagamento e nell'emissione e distribuzione di moneta elettronica, le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica devono osservare gli obblighi di adeguata verifica della clientela per operazioni di importo inferiore a 15.000 euro, provveda il Governo a modificare tale disposizione nel senso di prevedere che i prestatori di servizi di pagamento e gli emittenti di moneta elettronica sono tenuti a rispettare gli obblighi di adeguata verifica e conservazione per le operazioni occasionali con importo sotto le soglie previste dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo solo per le operazioni effettuate per il tramite di agenti in attività finanziaria o soggetti rientranti nella categoria «soggetti convenzionati e agenti»;

7) sempre con riferimento all'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo n. 231, provveda il Governo ad aggiungere i seguenti commi:

«9. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano all'attività di incasso di fondi svolta su incarico di prestatori di servizi di pagamento, sulla base di un contratto di esternalizzazione che ne predetermini le modalità di svolgimento, purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni:

a) il bollettino riporti i dati necessari al pagamento impressi a stampa in modo da consentirne la gestione in via automatizzata dal terminale utilizzato dal soggetto incaricato della riscossione o direttamente dall'utente;

b) il terminale dell'operatore incaricato non consenta in alcun modo di effettuare interventi manuali in grado di alterare le attività gestite in modo automatico.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano all'attività di pagamento di tributi, beni e servizi di interesse generale, né ai pagamenti dovuti a pubbliche amministrazioni.», al fine evitare l'applicazione di obblighi antiriciclaggio ad attività a basso rischio, corrispondenti al mero incasso di fondi da parte di soggetti cui non sono attribuiti poteri dispositivi o al pagamento di tributi, beni o servizi di interesse generale, così come nel caso di pagamenti dovuti a pubbliche amministrazioni, nonché in considerazione del fatto che il beneficiario dei fondi trasferiti nelle ipotesi di cui ai predetti nuovi commi 9 e 10 dovrebbe comunque essere titolare di un rapporto oggetto di adeguata verifica e controllo ai fini dell'individuazione di eventuali elementi di sospetto.»;

8) in conseguenza delle modifiche richieste dalla precedente osservazione, provveda il Governo a sopprimere il comma 3 dell'articolo 44 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 2 dello schema di decreto, il quale contempla a sua volta esclusioni di taluni obblighi per il servizio di pagamento di bollettini;

9) con riferimento all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 231, relativo al contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela, provveda il Governo a modificare la formulazione della lettera *d*), nel senso di sopprimere, dopo le parole: « lettera *a*), *b*) e *c*) », le seguenti: « , ivi compresa, se necessaria, in funzione del rischio, la verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente », al fine di evitare che il professionista sia costretto a compiere indagini particolarmente complesse e onerose, che sembrano eccedere le ordinarie possibilità dello stesso professionista;

10) con riferimento all'articolo 35 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 2 dello schema di decreto, relativo agli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette, provveda il Governo a modificare la formulazione del comma 1, il quale indica i casi in cui scatta il predetto obbligo di segnalazione, nel senso di sopprimere le parole: « , prima di compiere l'operazione, », nonché di inserire, dopo le parole: « tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo », le seguenti: « ovvero riconducibili a reati presupposto associati », in linea con il dettato dell'articolo 32 della direttiva (UE) 2015/849 e con le indicazioni del GAFI;

11) ancora con riferimento all'articolo 35 del decreto legislativo n. 231 del 2007, provveda il Governo a modificare la formulazione del comma 2, concernente l'obbligo di astensione dal compimento dell'operazione sospetta, la segnalazione all'UIF dell'operazione e la tardività della segnalazione medesima, nel senso di:

a) sopprimere le parole da: « In presenza degli elementi di sospetto » fino a: « fatti salvi i » e prima della parola: « casi », inserire la seguente: « Nei »;

b) sopprimere le parole: « In dette ipotesi »;

c) sostituire la parola: « tempestivamente » con la seguente: « immediatamente »;

d) sopprimere le parole: « La segnalazione si considera tardiva » fino alla fine del comma;

tali richieste di modifica sono principalmente motivate, da un lato, dall'esigenza di evitare un'eccessiva enfasi sull'obbligo di astensione dall'effettuare l'operazione e, dall'altro, dal fatto che non appare corretto considerare automaticamente tardiva la segnalazione di un'operazione per il solo fatto che essa sia stata effettuata successivamente all'avvio di un'ispezione da parte delle autorità competenti, ovvero, in ogni caso, quando siano decorsi 30 giorni dal compimento dell'operazione, non essendo infatti possibile regolare in modo rigido la materia della rilevazione del sospetto, che richiede, da parte dei segnalanti, valutazioni circostanziate e complesse, le quali spesso tengono conto dell'evoluzione dell'operatività complessiva e del profilo soggettivo del cliente, nonché in quanto le nuove regole sulla tardività della segnalazione avrebbero effetti dirompenti, inducendo in alcuni casi gli operatori ad aumentare in modo esponenziale la quantità delle segnalazioni, effettuandole con approccio cautelativo sulla base di valutazioni poco ponderate, ovvero inducendo in altri casi gli operatori stessi a non trasmettere alla UIF segnalazioni anche di notevole rilievo quando sia decorso il termine di 30 giorni fissato dalla legge, per non incorrere in una sicura sanzione, determinando in entrambi i casi un grave depauperamento della qualità del sistema di segnalazione;

12) con riferimento all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2007, provveda il Governo ad aggiungere un comma 4, al fine di specificare che l'UIF comunichi all'Autorità giudiziaria competente, ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale, le informazioni e i risultati delle analisi svolte, nei casi in cui da questi si possano desumere elementi relativi a reati diversi dal riciclaggio, dai reati presupposto associati e dal finanziamento del terrorismo: ciò al fine di dare piena attuazione alla specifica raccomandazione sul punto del GAFI, re-

lativa al sistema antiriciclaggio italiano nel 2016;

13) con riferimento all'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2007, provveda il Governo ad aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , fatte salve le norme sul segreto di indagine »;

14) con riferimento all'articolo 43 del decreto legislativo n. 231 del 2007, provveda il Governo a integrare il comma 3, relativo all'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale in altro Stato membro, di designare un punto di contatto centrale in Italia, nel senso di prevedere, nel caso di violazione di tale obbligo, l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo;

15) con riferimento all'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2007, provveda il Governo a integrare la fattispecie penale punendo anche la violazione degli obblighi di adeguata verifica e di conservazione dei documenti perpetrata attraverso attività fraudolente;

16) ancora con riferimento all'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2007 provveda il Governo a integrare la fattispecie sanzionatoria prevedendo la punizione anche della condotta di colui che utilizza i dati falsi o le informazioni non veritiere relativi al cliente;

17) sempre con riferimento all'articolo 55 del decreto legislativo n. 231 del 2007, il quale, al comma 2, stabilisce le sanzioni penali per l'acquisizione di dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo o sullo scopo e natura del rapporto continuativo, della prestazione professionale e sull'operazione, provveda il Governo a integrare la fattispecie sanzionatoria inserendo, dopo la parola: « acquisisce » la seguente: « o conserva »;

18) con riferimento all'articolo 56 del decreto legislativo n. 231 del 2007, provveda il Governo ad apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sia specificato che i soggetti obbligati sono quelli diversi da quelli di cui all'articolo 62 (cioè intermediari bancari e finanziari e dei revisori);

b) il comma 3 sia sostituito dal seguente: « 3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime »;

19) con riferimento all'articolo 57 del decreto legislativo n. 231 del 2007, provveda il Governo ad apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sia specificato che i soggetti obbligati sono quelli diversi da quelli di cui all'articolo 62;

b) il comma 2 sia sostituito dal seguente: « 2. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime »;

20) con riferimento all'articolo 58 del decreto legislativo n. 231 del 2007, provveda il Governo ad apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

« 1. Ai soggetti obbligati diversi da quelli di cui all'articolo 62 che omettono di effettuare la segnalazione di operazione sospetta ai sensi dell'articolo 35, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 1 milione di euro; l'importo della sanzione non può comunque superare il quaranta per cento del valore dell'operazione sospetta non segnalata.

2. La sanzione di cui al comma 1 si applica nel caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime. »;

b) ai commi 3 e 5 sia specificato che i soggetti obbligati sono quelli diversi da quelli di cui all'articolo 62;

c) sia soppresso il comma 4;

21) ancora con riferimento all'articolo 58, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2007, provveda il Governo a

modificare la fattispecie premettendo le seguenti parole: « Salvo che il fatto costituisca reato, »;

22) con riferimento all'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2007, provveda il Governo a modificare la disposizione premettendo i seguenti commi:

« 01. Il Ministero dell'economia e delle finanze e le Autorità di vigilanza di settore, per i profili di rispettiva competenza, definiscono con provvedimento di carattere generale, secondo i principi di cui al comma 0.2, i criteri per stabilire quando le violazioni sono gravi o ripetute o sistematiche, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sull'esposizione al rischio di utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e sulla complessiva organizzazione del soggetto obbligato.

0.2. Nell'adozione del provvedimento di cui al comma 01, il Ministero dell'economia e delle finanze e le Autorità di vigilanza di settore devono tenere conto che il carattere grave o ripetuto o sistematico delle violazioni accertate ai sensi del presente decreto può essere desunto: a) dalla circostanza che esse denotano scarsa consapevolezza degli obblighi in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo da parte dei soggetti obbligati e sono sintomatiche di disfunzioni organizzative e nelle procedure di controllo interno; b) dagli effetti pregiudizievoli sulla effettività della collaborazione e sul funzionamento complessivo del sistema di prevenzione; c) dalla rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto derivanti dall'anomalia delle operazioni o dal profilo dei soggetti coinvolti, tenuto conto anche del valore delle operazioni e della loro incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto; d) dalla reiterazione e diffusione dei comportamenti anche in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa e all'operatività del soggetto obbligato; e) dalla mancata ottemperanza a richiami o indicazioni delle Autorità; f) da ulteriori criteri dai quali sia comunque desumibile il

carattere grave o ripetuto o sistematico delle violazioni. »;

23) con riferimento alla disciplina transitoria delle disposizioni sanzionatorie, dettata dall'articolo 69 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 5 dello schema di decreto legislativo, appare opportuno coordinare tale disciplina con l'articolo 23-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, recante il testo unico delle norme di legge in materia valutaria, in base al quale nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione e, nel caso in cui un fatto non costituisca secondo una legge posteriore una violazione punibile, nessuno può essere punito per quel fatto, salvo che la sanzione sia già stata irrogata con provvedimento definitivo: provveda, pertanto, il Governo a sostituire il comma 1 del medesimo articolo 69 con il seguente:

« 1. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative per un fatto che, secondo il presente decreto, non costituisce violazione punibile, salvo che la sanzione sia già stata irrogata con provvedimento definitivo. In tale caso, il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato. Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, ivi compresa l'applicabilità dell'istituto del pagamento in misura ridotta, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo. »;

24) con riferimento all'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 109 del 2007, come sostituito dall'articolo 6 dello schema di decreto, provveda il Governo a sostituire le parole: « sostituto procuratore » con la seguente: « magistrato »;

25) con riferimento all'articolo 8 dello schema di decreto legislativo, recante modifiche a diversi atti normativi, provveda il Governo a sopprimere i commi 3, 5 e 6 del medesimo articolo 8, recanti ulteriori modifiche al TUB relativamente alla disciplina degli agenti in attività finanziaria che prestano servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o di prestatori di servizi di pagamento aventi sede in altro Stato comunitario, in quanto le modifiche al TUB sulla materia dei servizi di pagamento dovranno essere effettuate, in termini organici, in occasione della prossima attuazione della Direttiva « PSD2 »;

26) con riferimento all'articolo 9 dello schema di decreto legislativo, relativo alle disposizioni transitorie e attuative, provveda il Governo a rivedere la formulazione del comma 1, nel senso di prevedere che le disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto dello schema di decreto, continuano a trovare applicazione fino all'entrata in vigore delle relative nuove disposizioni attuative;

con le seguenti osservazioni:

1) con riferimento all'articolo 1, comma 2, lettera *nn*), del decreto legislativo n. 231 del 2007, recante la definizione dei « soggetti convenzionati e agenti », come sostituito dall'articolo 1 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di precisare che rientrano in tale categoria esclusivamente gli agenti comunitari, i soggetti convenzionati distributori di moneta elettronica e gli altri soggetti eventualmente abilitati a promuovere, collocare o concludere contratti relativi a servizi di pagamento o moneta elettronica in Italia (diversi dagli agenti in attività finanziaria); valuti inoltre il Governo l'opportunità di apportare allo schema di decreto legislativo tutte le modifiche necessarie a eliminare la disparità di trattamento a svantaggio degli agenti in attività finanziaria italiani derivante dalla scelta di includerli tra i « soggetti obbli-

gati » di cui all'articolo 3, comma 3, invece che tra i soggetti cui si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 43 a 45 del novellato decreto legislativo n. 231;

2) con riferimento all'articolo 3 del decreto legislativo n. 231 del 2007, recante l'elenco dei soggetti obbligati, come sostituito dall'articolo 1 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di inserire in tale ambito il seguente comma:

« 4-bis. I soggetti di cui al comma 4 sono esonerati dagli obblighi di cui al presente decreto quando rivestono la carica di componente di un organo di controllo comunque denominato, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 46. », in considerazione del fatto che i componenti degli organi di controllo non svolgono una prestazione professionale per conto della società, ma sono inquadrabili nell'ambito di un rapporto organico con la società stessa;

3) con riferimento all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2007, recante le competenze attribuite al Ministro dell'economia e delle finanze, valuti il Governo l'opportunità di inserire, alla fine del comma, i seguenti periodi: « In tali materie promuove la collaborazione tra la UIF, le Autorità di vigilanza di settore, gli ordini professionali, la DIA e la Guardia di finanza, secondo quanto disposto dalle norme vigenti e dal presente decreto. Per l'esercizio delle predette funzioni, il Ministro dell'economia e delle finanze si avvale della collaborazione del Comitato di sicurezza finanziaria di cui all'articolo 5. »; conseguentemente, valuti il Governo l'opportunità di riformulare il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 231, recante le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, nei seguenti termini: « 1. Al fine di dare attuazione alle politiche di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e economico per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, il Ministero dell'economia e delle finanze tiene conto della regolamentazione internazionale, dell'analisi na-

zionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria, delle azioni condotte dalle altre Autorità competenti, nonché della valutazione effettuata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 6 della direttiva », espungendo da tale ultima disposizione le previsioni in materia di promozione della collaborazione tra le Autorità, che debbono essere invece essere riferite al Ministro dell'economia e delle finanze;

4) valuti il Governo l'opportunità di riformulare il comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 1 dello schema di decreto, nei seguenti termini: « 5. Il Comitato di sicurezza finanziaria esercita i poteri e le funzioni previsti dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, elabora le strategie di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e definisce gli indirizzi strategici per il contenimento del relativo rischio da parte delle autorità competenti. Il decreto 22 giugno 2007, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, disciplina il funzionamento del Comitato di sicurezza finanziaria nello svolgimento dei propri compiti e delle proprie funzioni. », al fine di assicurare una maggiore aderenza della previsione al criterio di delega di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), n. 3), della legge n. 170 del 2016, laddove si fa riferimento agli indirizzi strategici definiti del Comitato di sicurezza finanziaria, di cui occorre tenere conto per la mitigazione del rischio;

5) all'articolo 6, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 1 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di inserire dopo la parola: « indipendente » le seguenti: « , ha struttura nazionale cui è attribuita la funzione di ricevere e analizzare le segnalazioni di

operazioni sospette e altre informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio, di reati presupposto associati o di finanziamento del terrorismo, nonché di comunicare, nei casi e nei modi previsti dal presente decreto, i risultati delle analisi e qualsiasi altra informazione pertinente qualora vi siano motivi di sospettare attività di riciclaggio, di reati presupposto associati o di finanziamento del terrorismo, »;

6) con riferimento all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 1 dello schema di decreto, recante le norme relative al Direttore dell'UIF, valuti il Governo l'opportunità di inserire, dopo le parole: « Il Direttore della UIF, al quale compete » le seguenti: « in autonomia », ripristinando al riguardo la previsione vigente;

7) con riferimento all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 1 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di modificare la disposizione nel senso di prevedere che il Direttore dell'UIF trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze, per il tramite del Comitato di sicurezza finanziaria, ai fini della presentazione al Parlamento della relazione sullo stato dell'azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, il rapporto sull'attività svolta dall'UIF stessa e la relazione della Banca d'Italia, in considerazione del fatto che il rapporto dell'UIF è un documento distinto e autonomo con il quale l'Unità rende conto al Parlamento del proprio operato a garanzia della correttezza della propria attività; valuti inoltre il Governo l'opportunità di eliminare invece, in tale ambito, il riferimento agli « allegati alla medesima relazione »;

8) con riferimento all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 1 dello schema di decreto, relativo ai controlli del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, valuti il Governo l'op-

portunità di integrare l'elenco dei soggetti sottoposti al controllo del Nucleo, inserendo a questo fine in tale ambito la seguente lettera:

« *h*) gli operatori non finanziari che esercitano le attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'articolo 134 del TULPS »;

9) con riferimento all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 1 dello schema di decreto, relativo all'applicazione del decreto legislativo n. 231 alle pubbliche amministrazioni, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere le parole da: « competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione » fino alla fine del comma, in quanto l'attuale formulazione della disposizione rischia di essere viziata da un eccesso di delega e in considerazione del fatto che il Comitato di sicurezza finanziaria ha la facoltà di enucleare le attività delle pubbliche amministrazioni che presentano bassi rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e che per questo sono esentate dagli obblighi stabiliti dal decreto legislativo;

10) in conseguenza delle modifiche richieste dalla precedente osservazione, valuti il Governo l'opportunità di apportare le seguenti ulteriori modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 231:

a) al comma 2, sostituire le parole: « funzione del » con le seguenti: « presenza di un basso », sopprimere le parole: « responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, » e sopprimere le parole da: « Con le medesime modalità » fino alla fine periodo;

b) al comma 3, sopprimere le parole: « responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, »;

c) al comma 4, dopo le parole: « informazioni concernenti » inserire le seguenti: « la propria attività, incluse », nonché sopprimere le parole: « nell'esercizio della propria attività istituzionale »;

d) al comma 5, sopprimere le parole: « responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, »;

11) con riferimento all'articolo 11 del decreto legislativo n. 231, relativo agli organismi di autoregolamentazione, valuti il Governo l'opportunità di inserire in tale ambito il seguente comma: « 1-*bis*. I liberi professionisti adeguano il proprio comportamento alle linee guida, riferite alle singole attività professionali, proposte dai rispettivi organismi di autoregolamentazione entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, che acquistano efficacia con l'approvazione da parte del Comitato di sicurezza finanziaria. »; conseguentemente, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere, al comma 2 del medesimo articolo 11, le parole: « previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, »;

12) con riferimento al comma 4 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 231, relativo al ruolo degli organismi di autoregolamentazione nella ricezione delle segnalazioni di operazioni sospette, valuti il Governo l'opportunità di riformulare la disposizione nei seguenti termini: « 4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia, sono individuati gli organismi di autoregolamentazione abilitati a ricevere le segnalazioni di operazioni sospette da parte dei propri iscritti, per il successivo inoltrare alla UIF, e sono specificate le modalità e garanzie di tutela della riservatezza dell'identità del segnalante. I predetti organismi informano prontamente la UIF di situazioni, ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività. », in quanto l'individuazione con decreto ministeriale degli organismi di autoregolamentazione abilitati a ricevere le segnalazioni di operazioni sospette evita il rischio che per una stessa figura professionale possano sussistere più ordini competenti operanti a diverso livello territoriale, privi di adeguati requisiti di rappresentatività, scongiurandosi quindi pro-

blemi di qualificazione, affidabilità e riservatezza;

13) ancora con riferimento all'articolo 11 del decreto legislativo n. 231, valutati il Governo l'opportunità di inserire, alla fine dell'articolo, il seguente comma:

« 4-bis. Fermo quanto stabilito dal presente decreto circa la titolarità e le modalità di esercizio dei poteri di controllo da parte delle autorità competenti, le amministrazioni e gli organismi interessati, qualora nell'esercizio delle proprie attribuzioni rilevino l'inosservanza delle norme di cui al presente decreto, accertano e contestano la violazione con le modalità e nei termini di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere dettate modalità e procedure per la contestazione della violazione e il successivo inoltro all'autorità competente all'irrogazione della sanzione. Le medesime amministrazioni e i medesimi organismi informano prontamente la UIF di situazioni, ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale. », trasferendo in tale ambito il contenuto del comma 2 dell'articolo 12, che non appare correttamente collocato nel medesimo articolo 12, e sopprimendo conseguentemente il predetto comma 2;

14) con riferimento al comma 6 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 231, valutati il Governo l'opportunità di sostituirlo nei seguenti termini:

« 6. La UIF scambia con le amministrazioni e gli organismi interessati, nonché con gli organismi di autoregolamentazione, le informazioni relative alle analisi strategiche, volte a individuare tendenze evolutive dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. La UIF informa tempestivamente il Comitato di sicurezza finanziaria di tali scambi e fornisce al medesimo, con cadenza semestrale, una relazione sintetica che riferisce in ordine al numero e alla tipologia delle informazioni disseminate e dà riscontro in

ordine alle attività intraprese a seguito del loro utilizzo. », al fine di chiarire meglio quali siano i soggetti a cui la UIF deve fornire informazioni strategiche;

15) sempre con riferimento all'articolo 12 del decreto legislativo n. 231, valutati il Governo l'opportunità di inserire, alla fine dell'articolo, il seguente comma:

« 9-bis La UIF può scambiare con l'Autorità nazionale anticorruzione, le agenzie fiscali, l'OAM, l'OCF e l'organismo di cui all'articolo 112-bis del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, informazioni sui fenomeni rilevanti, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali. I medesimi soggetti informano prontamente la UIF di situazioni, ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale. », recependo in tal modo un'indicazione in materia del GAFI;

16) ancora con riferimento all'articolo 12 del decreto legislativo n. 231, valutati altresì il Governo l'opportunità di inserire, alla fine dell'articolo, il seguente comma:

« 9-ter. In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, le autorità competenti, quelle di vigilanza di settore, l'OAM e l'Organismo dei confidi minori collaborano tra loro e con la UIF, la Guardia di Finanza, la DIA, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. », in tal modo rafforzando ulteriormente la collaborazione tra le predette autorità;

17) con riferimento all'articolo 13, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo n. 231, relativo alla cooperazione internazionale, valutati il Governo l'opportunità di modificare la formulazione del comma 1, nel senso di inserire, dopo le parole: « Al di fuori dei casi di cui al presente comma » le seguenti: « e all'articolo 12, comma 4, », nonché di modificare l'ultimo periodo nei termini seguenti: « Le

informazioni ricevute dalle autorità estere possono essere trasmesse dalla UIF alle autorità italiane competenti, previo consenso dell'autorità dello Stato che ha fornito le informazioni.», in quanto il richiamo all'«esplicito e motivato diniego» contenuto nell'attuale formulazione appare in contrasto con le regole europee e internazionali in merito;

18) valuti il Governo l'opportunità di riformulare il comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 231, relativo ai protocolli di intesa tra la UIF e altre autorità, nei seguenti termini:

«2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, al fine di facilitare le attività comunque connesse all'approfondimento investigativo delle operazioni sospette, la Guardia di finanza e la DIA possono scambiare direttamente dati ed informazioni di polizia con omologhi organismi esteri ed internazionali, a condizioni di reciprocità ed in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio.», al fine di chiarire meglio l'ambito della cooperazione tra la Guardia di Finanza la DIA e gli omologhi organismi esteri e internazionali relativa alle operazioni sospette;

19) con riferimento al comma 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 231, relativo al concorso delle autorità competenti all'analisi nazionale del rischio, valuti il Governo l'opportunità di sostituire la lettera a) con la seguente: «a) concorrono all'analisi di cui al comma 1, fornendo al Comitato di sicurezza finanziaria ogni informazione utile, anche in deroga al segreto d'ufficio, fermi restando la riservatezza delle informazioni relative a specifiche operazioni sospette o indagini e quanto disposto dall'articolo 7 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dall'articolo 4 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dall'articolo 10 del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto 7 settembre 2005, n. 209;», al fine di precisare che lo

scambio di informazioni nell'ambito del Comitato di sicurezza finanziaria deve avvenire nel rispetto dell'obbligo di segreto d'ufficio previsto dal TUB, dal TUF e dal CAP;

20) con riferimento all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 2 dello schema di decreto, recante l'indicazione dei rapporti e delle operazioni in relazione alle quali i soggetti obbligati devono procedere all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo, valuti il Governo l'opportunità di integrare la formulazione della lettera a), nel senso di inserire dopo le parole: «prestazione professionale» le seguenti: «avente ad oggetto operazioni di cui al comma 4, lettera c), numeri da 1) a 5), dell'articolo 3;»;

21) con riferimento all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 231, relativo al contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela, valuti il Governo l'opportunità di modificare la formulazione della lettera c), nel senso di sopprimere, dopo le parole: «ulteriori informazioni», le seguenti: «, ivi comprese quelle relative alla situazione economico-patrimoniale del cliente», al fine di evitare che il professionista sia costretto a compiere un'attività di indagine patrimoniale sul cliente particolarmente complessa e onerosa;

22) con riferimento al comma 4 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 231 del 2007, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere le parole: «fermi gli obblighi di identificazione» e di inserire, dopo le parole: «autorità giudiziaria», le seguenti: «ovvero in una negoziazione assistita», al fine di escludere gli obblighi di identificazione e di adeguata verifica da parte del professionista anche nel caso di giudizio o negoziazione assistita;

23) con riferimento all'articolo 19 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 2 dello schema di decreto, il quale indica le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, valuti il Governo

l'opportunità, al comma 3, lettera a), relativa all'acquisizione del nome o della denominazione del soggetto beneficiario di assicurazioni vita o di altre forme di assicurazione legate a investimento, di sostituire la parola: « identificato » con le seguenti: « individuato o designato », al fine di assicurare omogeneità nella formulazione della lettera rispetto all'alinea del medesimo comma 3;

24) ancora con riferimento all'articolo 19 del decreto legislativo n. 231 del 2007, valuti il Governo l'opportunità di inserire, dopo il comma 3, il seguente:

« 3-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettera a), quando il cliente non è fisicamente presente i soggetti obbligati ne accertano e verificano l'identità tramite documenti, dati o informazioni supplementari. »; conseguentemente valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il numero 5) della lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 19;

25) con riferimento all'articolo 20 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 2 dello schema di decreto, recante i criteri per la determinazione della titolarità di clienti diversi dalle persone fisiche, valuti il Governo l'opportunità di modificare la formulazione delle lettere a) e b) del comma 2, relative al caso in cui il cliente sia una società di capitali, nel senso di sostituire le parole: « superiore al 25 per cento », con le seguenti: « pari o superiore al 10 per cento »;

26) ancora con riferimento all'articolo 20 del decreto legislativo n. 231 del 2007, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. Indipendentemente dalle ipotesi di cui al comma 2, sono individuati come titolari effettivi la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza: a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in as-

semblea ordinaria; c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante. »;

27) sempre con riferimento all'articolo 20 del decreto legislativo n. 231 del 2007, il quale, al comma 4, prevede che, qualora non sia possibile individuare univocamente i titolari effettivi applicando i criteri indicati dai commi da 1 a 3 del medesimo articolo 20, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari dei poteri di amministrazione o direzione della società, valuti il Governo l'opportunità di integrare la previsione nel senso di specificare che occorre dare evidenza, nelle apposite sezioni del Registro delle imprese previste dall'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 231, del fatto che è stato utilizzato il criterio di identificazione indicato dal predetto comma 4;

28) ancora con riferimento all'articolo 20 del decreto legislativo n. 231 del 2007, valuti il Governo l'opportunità di modificare la formulazione del comma 4, nel senso di inserire, dopo le parole: « o più titolari effettivi », le seguenti: « e nel caso di società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti », al fine di stabilire anche per le società quotate la coincidenza tra il titolare effettivo e la persona fisica titolare di poteri di amministrazione o direzione della società;

29) con riferimento all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 2 dello schema di decreto, recante l'indicazione dei soggetti che possono accedere alla sezioni del Registro delle imprese contenenti le informazioni relative ai titolari effettivi, valuti il Governo l'opportunità di sostituire la lettera b) con le seguenti:

« b) alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;

b-bis) all'autorità giudiziaria, che provvede alla richiesta con decreto motivato, conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali; »;

30) all'articolo 21, comma 4, lettera *a*), del decreto legislativo n. 231 del 2007, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che anche all'autorità giudiziaria, conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali, è consentito l'accesso, con decreto motivato, alle sezioni del Registro delle imprese di cui al comma 3;

31) ancora con riferimento all'articolo 21 del decreto legislativo n. 231 del 2007, valuti il Governo l'opportunità di rivedere la formulazione della disposizione nel senso di prevedere la gratuità dell'accesso al Registro delle imprese ai fini della consultazione delle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e *trust*, ovvero di riformulare il comma 5, lettera *f*), il quale rinvia a un decreto ministeriale la definizione dei diritti di segreteria per l'accesso al Registro delle imprese, nel senso di specificare che i predetti diritti di segreteria devono essere fissati « comunque nei limiti di costi standard », valutando altresì l'opportunità di prevedere la definizione dei predetti diritti di segreteria anche attraverso la fissazione di un canone forfetario annuo da applicarsi nel caso di accessi ripetuti che il soggetto obbligato effettui a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica;

32) agli articoli 22, comma 5, e 32, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituiti dall'articolo 2 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di sostituire le parole: « autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera *a*) » con le seguenti: « autorità di cui all'articolo 21, comma 4, lettera *a*) »;

33) con riferimento all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 2 dello schema di decreto, che definisce gli indici di basso rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo ai fini dell'applicazione delle misure semplificate di adeguata verifica della clientela, valuti il Governo l'opportunità di inserire, alla lettera *b*), numero 1), il quale richiama a tal fine i contratti di assicu-

razione vita il cui premio annuale non sia superiore a 1.000 euro o il cui premio unico non sia superiore a 2.500 euro, il seguente periodo: « Per i contratti stipulati in forma collettiva, i suddetti importi vanno applicati alla quota del premio annuale, ovvero del premio unico, riferita o riferibile a ciascun assicurato », al fine di tener conto della realtà delle polizze assicurative vita previste da contratti o accordi collettivi di lavoro o da regolamenti aziendali, la cui rischiosità agli effetti del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo risulta davvero bassa e che pertanto dovrebbero essere considerate a priori come prodotti a basso rischio;

34) ancora con riferimento all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2007, valuti il Governo l'opportunità, di inserire, alla lettera *b*), il seguente numero: « 1-*bis*) contratti di assicurazione sulla vita rientranti nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del CAP, che garantiscano in via esclusiva il rischio morte, il rischio di malattie gravi o il rischio di non autosufficienza per invalidità grave dovuta a malattia, infortunio o longevità; », trattandosi di tipologie contrattuali che ben difficilmente si prestano a essere utilizzate a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, in quanto l'eventuale prestazione dell'impresa assicuratrice è del tutto aleatoria (ad esempio, l'impresa assicuratrice si impegna a corrispondere un capitale agli eredi in caso di decesso dell'assicurato entro dieci anni), esattamente alla stessa stregua di quanto accade per le assicurazioni contro i danni, che proprio per tale motivo sono giustamente escluse dall'ambito di applicazione della specifica normativa;

35) sempre con riferimento all'articolo 23 del decreto legislativo n. 231 del 2007, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il comma 3, relativo alla possibilità per le autorità di vigilanza di integrare o modificare le fattispecie di applicazione delle misure semplificate di adeguata verifica della clientela, con il seguente:

« 3. Le autorità di vigilanza di settore, nell'esercizio delle attribuzioni di cui al-

l'articolo 7, comma 1, lettera c), possono individuare ulteriori fattori di rischio da prendere in considerazione al fine di integrare o modificare l'elenco di cui al precedente comma e stabiliscono le misure semplificate di adeguata verifica della clientela da adottare in situazioni di basso rischio. Nell'esercizio delle medesime attribuzioni, la Banca d'Italia individua forme di identificazione semplificate per i casi di cui al comma 5. »;

36) ancora con riferimento all'articolo 23 del decreto legislativo n. 231 del 2007, conseguentemente alle modifiche proposte dalla precedente osservazione, valuti il Governo l'opportunità di inserire il seguente comma, concernente specificamente la riduzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela per le banche e gli istituti di moneta elettronica in riferimento a prodotti di moneta elettronica:

« 5. Le banche e gli istituti di moneta elettronica sono autorizzati a non applicare gli obblighi di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a), limitatamente al solo obbligo di verifica dell'identità, b) e c) in relazione a prodotti di moneta elettronica, ricorrendo, cumulativamente, le seguenti condizioni:

a) lo strumento di pagamento non è ricaricabile ovvero è previsto un limite mensile massimo di utilizzo di 250 euro che può essere utilizzato solo nel territorio della Repubblica;

b) l'importo massimo memorizzato sul dispositivo non supera i 250 euro;

c) lo strumento di pagamento è utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni o servizi;

d) lo strumento di pagamento non è alimentato con moneta elettronica anonima;

e) l'emittente effettua un controllo sulle operazioni effettuate idoneo a consentire la rilevazione di operazioni anomale o sospette;

f) qualora l'importo memorizzato sul dispositivo sia superiore a 100 euro, tale importo non sia rimborsato o ritirato in contanti. »;

37) con riferimento all'articolo 24 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 2 dello schema di decreto, riguardante gli obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela, valuti il Governo l'opportunità di integrare la formulazione del comma 2, lettera a), la quale elenca i fattori di rischio di cui occorre tener conto ai fini dell'applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica, nel senso di specificare, al numero 4), che sono escluse le società fiduciarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 del TUB;

38) ancora con riferimento all'articolo 24 del decreto legislativo n. 231 del 2007, valuti il Governo l'opportunità di modificare la formulazione del comma 4, relativo alla possibilità per le autorità di vigilanza di integrare o modificare le fattispecie di applicazione delle misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, nel senso di sostituire le parole: « regole tecniche » con le seguenti: « linee guida »;

39) con riferimento all'articolo 27 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 2 dello schema di decreto, riguardante le modalità di adeguata verifica della clientela da parte di terzi, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Nei limiti di cui all'articolo 26, gli obblighi di adeguata verifica della clientela si considerano assolti, previo rilascio di idonea attestazione da parte del terzo che abbia provveduto ad adempiervi direttamente, nell'ambito di un rapporto continuativo o dell'esecuzione di una prestazione professionale ovvero in occasione del compimento di un'operazione occasionale. », al fine di specificare che comunque il terzo deve provvedere direttamente alla predetta adeguata verifica della clientela;

40) con riferimento all'articolo 31 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come

sostituito dall'articolo 2 dello schema di decreto, il quale concerne gli obblighi di conservazione dei documenti, dati e informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, valuti il Governo l'opportunità di fare espressamente riferimento all'Archivio Unico Informatico, al fine di escludere dubbi interpretativi sulla sua permanenza come mezzo di conservazione di dati ed informazioni, nonché di sostituire, al comma 1, le parole: « utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e a consentire lo svolgimento delle analisi effettuate, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dalla UIF o da altra autorità competente » con le seguenti: « espressamente previsti dal presente decreto per l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela », al fine di assicurare un più corretto recepimento dell'articolo 40 della direttiva (UE) 2015/849;

41) con riferimento all'articolo 33 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 2 dello schema di decreto, il quale riguarda l'obbligo di invio alla UIF dei dati aggregati concernenti l'operatività degli intermediari bancari e finanziari, valuti il Governo l'opportunità di stabilire l'esclusione da tale obbligo, oltre che per gli agenti di cambio e gli intermediari assicurativi (di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *i*) ed *o*), del decreto legislativo n. 231), anche per gli operatori di microcredito, i confidi e i consulenti finanziari (di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *p*) *q*) e *v*), del medesimo decreto legislativo n. 231);

42) con riferimento all'articolo 34 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 2 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di modificare la formulazione del comma 2, relativo alle idonee modalità di conservazione dei dati e delle informazioni, nel senso di sostituire le parole: « , e la custodia » con le seguenti: « , oppure la custodia » e di inserire, dopo le parole: « e successive modificazioni, », le seguenti: « il

registro delle girate per i trasferimenti di titoli azionari, di cui all'articolo 28 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239 », al fine di distinguere in tale ambito tra fascicolo del cliente e custodia dei documenti, attestazioni e atti presso il notaio, nonché di introdurre il riferimento al registro delle girate azionarie;

43) ancora con riferimento all'articolo 34 del decreto legislativo n. 231 del 2007, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il comma 3, relativo alle disposizioni specifiche che le autorità di vigilanza di settore possono adottare per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni relative ai clienti, con il seguente:

« 3. Nel rispetto dei principi di semplificazione, economicità ed efficienza, le Autorità di vigilanza di settore, sentita la UIF, possono adottare disposizioni specifiche per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni relativi ai clienti, contenuti in archivi informatizzati, ivi compresi quelli già istituiti presso i soggetti rispettivamente vigilati, alla data di entrata in vigore del presente articolo. »;

44) con riferimento all'articolo 36 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 2 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità, al comma 2, il quale stabilisce che il responsabile della dipendenza, ufficio, punto operativo, unità organizzativa o struttura dell'intermediario bancario o finanziario o di altro operatore finanziario, comunica le operazioni sospette al titolare della competente funzione o al legale rappresentante dell'ente, di sostituire le parole: « ha l'obbligo di segnalare » con le seguenti: « comunica »;

45) con riferimento all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 2 dello schema di decreto, il quale definisce le attività di approfondimento che la UIF deve compiere sulle operazioni sospette, valuti il Governo l'opportunità di sostituire, alla lettera *a*), le parole: « UIF estere » con la seguente: « FIU »;

46) ancora con riferimento all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2007, valuti il Governo l'opportunità di sostituire la lettera *c*), relativa alla trasmissione alla DIA e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza delle segnalazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, con la seguente:

« *c*) fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera *a*), e dall'articolo 331 del codice di procedura penale, trasmette, senza indugio, anche sulla base di protocolli d'intesa, le segnalazioni che presentano un rischio di riciclaggio, di reati presupposto associati o di finanziamento del terrorismo e i risultati delle analisi svolte, incluse le informazioni ad esse pertinenti relative ai reati presupposto associati, alla Direzione investigativa antimafia e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, che a loro volta le inviano tempestivamente al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, qualora siano attinenti alla criminalità organizzata o al terrorismo; », al fine di eliminare dalla disposizione il riferimento alla « relazione tecnica » che non appare necessario in quanto alcune segnalazioni non ne richiedono la stesura, di stabilire un raccordo con quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 231, nonché di richiamare anche i reati presupposto associati al riciclaggio, in linea con la direttiva (UE) 2015/849, con i criteri di delega e con i rilievi del GAFI;

47) sempre con riferimento all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2007, valuti il Governo l'opportunità di modificare la formulazione della lettera *d*), la quale prevede il mantenimento da parte della UIF delle segnalazioni che ritiene infondate, sostituendo le parole: « che ritiene infondate » con le seguenti: « non trasmesse ai sensi della lettera *c*) »;

48) con riferimento all'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 2 dello schema di decreto, il quale prevede che i

prestatori di servizi di pagamento, gli istituti di moneta elettronica e i punti di contatto centrale adottano procedure e sistemi di controllo atti a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il comma con il seguente:

« 1. I prestatori di servizi di pagamento, gli emittenti di moneta elettronica, le succursali stabilite nel territorio della Repubblica di prestatori di servizi di pagamento ed emittenti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato estero e i punti di contatto centrale di cui al comma 3 adottano procedure e sistemi di controllo idonei a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti i soggetti convenzionati e gli agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *nn*). »;

49) ancora con riferimento all'articolo 43 del decreto legislativo n. 231 del 2007, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il comma 4, relativo alla potestà della Banca d'Italia di emanare disposizioni attuative su requisiti, procedure, sistemi di controllo e funzioni del punto di contatto centrale, con il seguente:

« 4. La Banca d'Italia, in linea con le norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea, emana disposizioni attuative sulle procedure, i sistemi di controllo e sulle funzioni del punto di contatto centrale e vigila sulla loro osservanza. »;

50) con riferimento all'articolo 45 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 2 dello schema di decreto, relativo al registro dei soggetti convenzionati e degli agenti di prestatori di servizi di pagamento e di istituti emittenti moneta elettronica, valuti il Governo l'opportunità di sostituire l'alinea del comma 1 con la seguente:

« 1. I prestatori di servizi di pagamento, gli emittenti di moneta elettronica, le succursali stabilite nel territorio della Repubblica di prestatori di servizi di pagamento

ed emittenti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato estero e i punti di contatto centrale comunicano all'OAM, con cadenza trimestrale, per l'annotazione in apposito registro pubblico informatizzato, i seguenti dati relativi ai soggetti convenzionati e agli agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *nn*): »;

51) ancora con riferimento all'articolo 45 del decreto legislativo n. 231 del 2007, valuti il Governo l'opportunità di rivedere la formulazione del comma 2, nel senso di prevedere che l'accesso alla sottosezione del registro in cui sono annotate le cessazioni per motivi non commerciali da rapporti di convenzionamento e di mandato tra soggetti convenzionati o agenti e prestatori di servizi di pagamento o istituti di moneta elettronica aventi sede legale in altro Stato membro, è consentito, senza restrizioni, alla Guardia di Finanza, alla Banca d'Italia e alla UIF;

52) con riferimento all'articolo 61 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 5 dello schema di decreto, il quale, al comma 2, stabilisce la sanzione amministrativa per l'inosservanza, da parte dei prestatori dei servizi di pagamento e degli istituti di moneta elettronica, degli obblighi di comunicazione al relativo registro, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il primo periodo del predetto comma 2 con il seguente:

« Ai prestatori di servizi di pagamento e agli emittenti di moneta elettronica, alle succursali stabilite nel territorio della Repubblica di prestatori di servizi di pagamento ed emittenti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro e ai punti di contatto centrale che non ottemperano agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 45, si applica la sanzione pecuniaria di 4.500 euro. »;

53) con riferimento all'articolo 61, comma 2, ultimo periodo, che attribuisce all'OAM il potere di irrogare sanzioni pecuniarie nei confronti di prestatori di servizi di pagamento, IMEL, relative suc-

cursali e punti di contatto centrale, valuti il Governo l'opportunità di riformulare la disposizione nel senso di prevedere che lo stesso Organismo possa irrogare, conformemente ai parametri stabiliti in sede europea, sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionali nei confronti di tutti i soggetti iscritti ai propri elenchi;

54) ancora con riferimento all'articolo 61 del decreto legislativo n. 231 del 2007, il quale, al comma 4, disciplina la notifica del verbale contenente l'accertamento delle violazioni agli obblighi di comunicazione al registro dei soggetti convenzionati e degli agenti da parte dei prestatori dei servizi di pagamento e degli istituti di moneta elettronica, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il comma medesimo con il seguente:

« 4. Il verbale, contenente l'accertamento e la contestazione delle violazioni di cui al comma 1, è notificato contestualmente, a cura della Guardia di Finanza, anche al prestatore di servizi di pagamento ovvero all'emittente di moneta elettronica ovvero alla succursale stabilita nel territorio della Repubblica del prestatore di servizi di pagamento o dell'emittente di moneta elettronica avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro ovvero al punto di contatto centrale per conto del quale il soggetto convenzionato o l'agente ha operato, affinché questi soggetti adottino ogni iniziativa utile a prevenire la reiterazione delle violazioni. »;

55) con riferimento al comma 5 dell'articolo 61 del decreto legislativo n. 231 del 2007, il quale prevede, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sanzione accessoria della sospensione temporanea dell'esercizio del servizio, nel caso di gravi violazioni degli obblighi di cui all'articolo 44 del decreto legislativo e di sussistenza di due annotazioni non consecutive nella sottosezione del registro dei soggetti convenzionati e degli agenti di prestatori di servizi di pagamento e di emittenti di moneta elettronica relativa alle cessazioni del rapporto di convenzio-

namento o mandato per motivi non commerciali, valuti il Governo l'opportunità di specificare che la sanzione della sospensione si applica in presenza di entrambi i predetti presupposti;

56) con riferimento al comma 6 dell'articolo 61 del decreto legislativo n. 231 del 2007, il quale stabilisce la responsabilità in solido rispetto alla sanzione amministrativa pecuniaria richiamata dal comma 5 del medesimo articolo 61, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il predetto comma 6 con il seguente:

« 6. Nell'ipotesi di cui al comma 5, il prestatore di servizi di pagamento ovvero l'emittente di moneta elettronica ovvero la succursale stabilita nel territorio della Repubblica del prestatore di servizi di pagamento o dell'emittente di moneta elettronica avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro ovvero il punto di contatto centrale, è tenuto, in solido con il soggetto convenzionato o l'agente, al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria. »;

57) con riferimento al comma 7 dell'articolo 61 del decreto legislativo n. 231 del 2007, il quale regola l'adozione e la notifica della sanzione accessoria della sospensione temporanea dell'esercizio del servizio prevista dal comma 5 del medesimo articolo 61, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il predetto comma 7 con il seguente:

« 7. Il provvedimento di sospensione di cui al comma 5 è adottato dagli uffici centrali del Ministero dell'economia e delle finanze e notificato all'interessato, nonché al prestatore di servizi di pagamento ovvero all'emittente di moneta elettronica ovvero alla succursale stabilita nel territorio della Repubblica del prestatore di servizi di pagamento o dell'emittente di moneta elettronica avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro ovvero al punto di contatto centrale per conto del quale opera il soggetto convenzionato o l'agente. Il provvedimento di sospensione è altresì comunicato all'OAM, per l'annotazione nella sottose-

zione del registro di cui all'articolo 45, comma 2, e per l'attivazione delle procedure di comunicazione e informativa previste dall'articolo 128-*duodecies*, comma 1-*bis*, del TUB. »;

58) con riferimento al comma 3 dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 5 dello schema di decreto, il quale prevede, a carico dei titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'intermediario che abbiano favorito o reso possibili violazioni agli obblighi di adeguata verifica, la sanzione dell'interdizione temporanea a rivestire incarichi nell'intermediario presso il quale è stata commessa la violazione, valuti il Governo l'opportunità di riformulare la disposizione nel senso di prevedere che l'interdizione impedisca al soggetto sanzionato di ricoprire incarichi presso tutti i soggetti obbligati;

59) con riferimento al comma 7 dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 231 del 2007, valuti il Governo l'opportunità di riformulare la disposizione nel senso di attribuire in maniera esplicita alla Banca d'Italia e all'IVASS, secondo le rispettive attribuzioni, la competenza a sanzionare le persone fisiche che si rendano responsabili delle violazioni degli obblighi di adeguata verifica, conservazione dei dati e controlli interni;

60) con riferimento al comma 9 dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 231 del 2007, valuti il Governo l'opportunità di riformulare la disposizione nel senso di attribuire al Ministero dell'Economia e delle Finanze il potere di adottare le sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazioni dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette nei confronti tanto delle persone fisiche titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo, quanto delle persone giuridiche;

61) con riferimento al comma 11 dell'articolo 65 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 5 dello schema di decreto, il quale, tra l'altro, attribuisce alla Banca d'Italia la competenza a irrogare le sanzioni ammi-

nistrative pecuniarie di cui agli articoli 56 e 57 del decreto legislativo n. 231 nei confronti degli agenti in affari che svolgono attività in mediazione immobiliare, valuti il Governo l'opportunità di correggere la formulazione della disposizione nel senso di fare riferimento alle società che effettuano il servizio di trasporto di banconote in euro;

62) con riferimento all'articolo 3 del decreto legislativo n. 109 del 2007, come sostituito dall'articolo 6 dello schema di decreto legislativo, recante la disciplina del Comitato di sicurezza finanziaria, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il comma 7, relativo alle comunicazioni e agli accertamenti da parte degli enti rappresentati nel Comitato, con il seguente:

« 7. Gli enti rappresentati nel Comitato comunicano allo stesso, in deroga, ove necessario, alle disposizioni vigenti in materia di segreto di ufficio, le informazioni riconducibili alle materie di competenza del Comitato medesimo, fermi restando la riservatezza delle informazioni relative a specifiche operazioni sospette o indagini e quanto disposto dall'articolo 7 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dall'articolo 4 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dall'articolo 10 del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto 7 settembre 2005, n. 209. Per le finalità di cui al presente decreto il Comitato può richiedere accertamenti agli enti in esso rappresentati, tenuto conto delle rispettive attribuzioni e, con propria delibera, può altresì individuare ulteriori dati ed informazioni riconducibili alle materie di competenza del Comitato, che le pubbliche amministrazioni sono obbligate a trasmettergli. Il Comitato chiede, altresì, all'Agenzia del demanio ogni informazione necessaria o utile sull'attività dalla stessa svolta ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto. »;

63) con riferimento all'articolo 12 del decreto legislativo n. 109 del 2007, come

sostituito dall'articolo 6 dello schema di decreto, relativo ai compiti dell'Agenzia del demanio in materia di custodia, amministrazione e gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento o confisca, valuti il Governo l'opportunità di integrare la disposizione inserendo il seguente comma:

« 19. Nel caso in cui i soggetti designati siano sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia si applicano, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, gli articoli 70 e seguenti, 98 e 100 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o l'articolo 56 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il comitato di sorveglianza può essere composto da un numero di componenti inferiore a tre. L'amministrazione straordinaria dura per il periodo del congelamento e il tempo necessario al compimento degli adempimenti successivi alla cessazione degli effetti dello stesso, salvo che la Banca d'Italia, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, ne autorizzi la chiusura anticipata. Resta ferma la possibilità di adottare in ogni momento i provvedimenti previsti nei medesimi decreti legislativi. Si applicano, in quanto compatibili, le seguenti disposizioni del presente articolo, intendendosi comunque esclusa ogni competenza dell'Agenzia del demanio: comma 2, ultimo periodo, comma 7, commi da 11 a 17, ad eccezione del comma 13 lettera a). Quanto precede si applica anche agli intermediari sottoposti alla vigilanza di altre Autorità, secondo la rispettiva disciplina di settore. »;

64) con riferimento all'articolo 8 dello schema di decreto legislativo, che modifica diversi atti normativi, valuti il Governo l'opportunità di trasfondere il contenuto del comma 4, che inserisce un nuovo comma 7-bis nell'articolo 128-quarter del TUB, recante disposizioni concernenti il punto di contatto tramite il quale i prestatori di servizi di pagamento o gli istituti di moneta elettronica aventi sede in

altro Stato comunitario operano nel territorio italiano, nell'ambito dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 2 dello schema di decreto (che già reca disposizioni relative ai predetti prestatori di servizi di pagamento o istituti di moneta elettronica di altro Stato membro), prevedendo al contempo che i dati identificativi del punto di contatto siano comunicati, oltre che all'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM), anche alla Banca d'Italia;

65) ancora con riferimento all'articolo 8 dello schema di decreto legislativo, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il comma 14, volto ad abrogare il comma 4 dell'articolo 26-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dalla legge di bilancio 2017 al fine di facilitare, tramite la modifica del testo unico sull'immigrazione, l'ingresso in Italia di potenziali investitori, che affida all'UIF il compito di effettuare un vaglio preventivo di patrimoni detenuti da stranieri che beneficiano della particolare procedura di visto agevolata, per finalità di incentivazione degli investimenti stranieri in Italia, in quanto tale controllo anticipato e rafforzato appare necessario a mitigare l'elevato rischio associato a tali operazioni di investimento, sia per il rilevante importo richiesto per l'accesso al beneficio sia per il fatto che la procedura di visto agevolata si fonda sostanzialmente sulla produzione di meri documenti autocertificati da parte del potenziale investitore;

66) con riferimento all'articolo 9 dello schema di decreto legislativo, valuti il Governo l'opportunità di integrare la disposizione inserendo, dopo il comma 1, il seguente:

« 1-*bis*. I soggetti obbligati si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro sei mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione e dei provvedimenti di cui al comma 1. »;

67) valuti il Governo l'opportunità di ricollocare le disposizioni contenute nello

schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'esercizio delle attività di compro oro in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera *l*), della legge 12 agosto 2016, n. 170 (Atto n. 390), nell'ambito del decreto legislativo n. 231 del 2007, come novellato dallo schema di decreto legislativo in esame, al fine di assicurare la massima organicità e la migliore intelligibilità alla disciplina in materia di contrasto al riciclaggio;

e con le seguenti ulteriori osservazioni, attinenti alla formulazione tecnica del testo:

a) con riferimento all'articolo 44 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 3 dello schema di decreto, il quale disciplina gli adempimenti antiriciclaggio a carico dei soggetti convenzionati e degli agenti dei prestatori di servizi di pagamento e degli istituti di moneta elettronica (IMEL), stabilendo, al comma 1, lettera *a*), che i soggetti operanti per conto di IMEL aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, devono acquisire i dati identificativi del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo e trasmettere la comunicazione con i dati acquisiti al punto di contatto centrale entro 20 giorni dall'operazione, valuti il Governo l'opportunità di correggere la formulazione della medesima lettera *a*) del comma 1, eliminando la parola « li », che non appare congruente nel contesto della disposizione;

b) con riferimento all'articolo 53 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 4 dello schema di decreto, il quale introduce specifici obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione per gli operatori del gioco (*online*, su rete fisica, case da gioco), prevedendo in particolare, al comma 4, che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli riscontra l'autenticità dei dati contenuti nei documenti presentati dai richiedenti l'apertura dei conti di gioco anche attraverso la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità « di cui al decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 64 », valuti il Governo l'op-

portunità di far riferimento al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, che ha istituito, al Titolo V-*bis*, un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità, e che è stato successivamente integrato dal decreto legislativo n. 64 del 2011;

c) ancora con riferimento al predetto articolo 53 del decreto legislativo n. 231 del 2007, il quale, al comma 5, prevede che le attività di identificazione del cliente, ferme restando le responsabilità del concessionario, sono effettuate dai distributori e dagli esercenti per quanto riguarda il settore dei servizi di gioco pubblico su rete fisica a diretto contratto con la clientela « ovvero attraverso apparecchi videoterminali », valuti il Governo l'opportunità di chiarire meglio la portata della disposizione, definendo di quali apparecchi si tratta – VLT o AWP – anche tenendo conto di quanto stabilito nei commi seguenti del medesimo articolo 53, che riguardano le sole VLT;

d) con riferimento all'articolo 14 del decreto legislativo n. 109 del 2007 (recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale), come sostituito dalla lettera q) del comma 1 dell'articolo 6 dello schema di decreto, il quale reca la disciplina per il ricorso in sede giurisdizionale avverso i decreti sanzionatori, prevedendo, tra l'altro, al comma 1, l'applicazione, in quanto compatibile, del-

l'articolo 152-*bis* (concernente la liquidazione dei compensi spettanti agli avvocati) « del codice di procedura civile », valuti il Governo l'opportunità di correggere la formulazione della norma richiamando l'articolo 152-*bis* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile;

e) con riferimento all'articolo 9, comma 4, dello schema di decreto, il quale, ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nel Titolo IV (relativo alla vigilanza e ai controlli) del decreto legislativo n. 231 del 2007, stabilisce che i concessionari di gioco adottano gli adeguamenti tecnologici dei propri processi necessari a dare attuazione alle disposizioni contenute nel medesimo decreto n. 231 entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame, valuti il Governo l'esigenza di correggere la formulazione della norma, la quale, per un refuso, non contiene la parola « decreto »;

f) con riferimento al comma 6 dell'articolo 9 dello schema di decreto, il quale stabilisce che l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM) avvia la gestione del registro dei soggetti convenzionati ed agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica entro tre mesi « dall'entrata in vigore del decreto di cui al presente comma », valuti il Governo l'opportunità di correggere la formulazione della disposizione, chiarendo il riferimento al « decreto di cui al presente comma ».

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (Atto n. 389).

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE
PRESENTATA DAL GRUPPO M5S**

Le Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze) della Camera dei deputati,

premesso che:

lo schema di decreto legislativo in esame è preposto al recepimento della Direttiva UE 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del Regolamento UE n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento CE n. 1781/2006;

la soglia minima del 25 per cento ai fini dell'individuazione del titolare effettivo della titolarità di una partecipazione come indicazione di proprietà, diretta o indiretta, prevista dall'articolo 20, comma 2, lettere a) e b), risulta essere poco adeguata, in quanto per gli intermediari che non svolgono attività economiche e sono utilizzati solo per creare una distanza tra i titolari effettivi ed i beni, la soglia del 25 per cento risulta facilmente eludibile: sarebbe quindi opportuno, così come sottolineato dalla Commissione europea, ridurre la soglia di partecipazione al 10 per cento, soprattutto se i soggetti interessati siano connessi a concrete ipotesi di riciclaggio di denaro e di evasione

fiscale e se i soggetti giuridici siano qualificabili, ai sensi della direttiva 2011/16/UE, entità non finanziarie passive;

in sede di identificazione del titolare effettivo, qualora non dovesse risultare possibile procedere all'identificazione, così come previsto dall'articolo 21, si attribuisce la titolarità effettiva a una o più persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società; rispetto alle previsioni del testo sembrerebbe altresì opportuno annotare nel registro delle imprese una comunicazione circa l'impossibilità nell'individuazione del titolare effettivo, le azioni poste in essere per procedere all'identificazione ed ogni ulteriore comunicazione annessa;

le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 2, non garantiscono l'accesso del pubblico indifferenziato al registro dei titolari effettivi, limitando la realizzazione degli stessi obiettivi di lotta al riciclaggio e di promozione della trasparenza nel settore privato prefissati dalla IV Direttiva AML; sia persone giuridiche sia persone fisiche, grazie ad un registro pubblico, potrebbero avere importanti informazioni sulle aziende con cui collaborano ed evitare di stringere accordi con aziende dalla dubbia titolarità; al riguardo la Gran Bretagna, l'Ucraina, la Slovenia, e l'Olanda

hanno introdotto ovvero sono in fase di introduzione di un registro pubblico dei titolari effettivi;

l'articolo 10 dello schema di decreto legislativo in esame disciplina le modalità di segnalazione a carico della Pubblica Amministrazione; in realtà, da un'attenta disamina tra i soggetti obbligati disciplinati dall'articolo 3 sono stati esclusi gli «uffici della pubblica amministrazione»: l'assenza di tale previsione potrebbe indurre a ritenere la Pubblica Amministrazione esclusa dall'obbligo delle segnalazioni previste dalla Direttiva e per tale motivo si reputa necessaria la dovuta integrazione del citato articolo 3;

così come rilevato dalle analisi delle organizzazioni internazionali, uno dei maggiori punti deboli nell'identificazione del beneficiario effettivo è l'utilizzo di false dichiarazioni in sede di autocertificazione; la previsione di sanzioni quali la reclusione da 3 mesi ad 1 anno e la multa da 1.550 euro a 10.000 euro risulta non sufficientemente adeguata per disincentivare la falsa dichiarazione;

considerato che:

l'Unità di informazione finanziaria (UIF) non è più qualificata «struttura centrale nazionale con autonomi poteri di ispezione, analisi e comunicazione delle informazioni riguardanti ipotesi di riciclaggio, di reati presupposto associati o di finanziamento del terrorismo», facendo risultare quindi necessario porre rimedio a questa ingiustificata lacuna definitoria ripristinando nello schema di decreto quanto già indicato dal decreto legislativo n. 231 del 2007 in merito alla precisa descrizione dell'Unità di informazione finanziaria, dei suoi compiti, poteri e responsabilità anche nel rispetto della direttiva di riferimento e al fine di evitare ambiguità o incomprensioni normative;

relativamente all'articolo 4, in materia di prerogative del Ministro dell'economia e delle finanze, sembra opportuno mantenere in capo al medesimo Ministro dell'economia e delle finanze – avvalen-

dosi del Comitato di sicurezza finanziaria – il compito di promuovere la collaborazione tra le Autorità preposte all'esercizio delle funzioni di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo; il trasferimento di tale competenza al Ministero non solo non trova corrispondenza nei criteri della delega legislativa, ma altresì risulta più coerente da un punto di vista sistematico, considerata la sua posizione di responsabile delle politiche di prevenzione;

relativamente all'articolo 5, in materia di competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e del Comitato di sicurezza finanziaria, la concessione della facoltà al Ministro dell'economia e delle finanze di prevedere deroghe all'applicazione della normativa in oggetto potrebbe ridurre gli effetti, nonché il raggiungimento degli obiettivi ambiti;

relativamente all'articolo 6, in materia di competenze dell'Unità d'informazione finanziaria, l'attribuzione di poteri di indirizzo strategico al Comitato di sicurezza finanziaria, in coerenza con quanto previsto nelle legge delega, potrebbe condurre ad una maggiore e più efficiente mitigazione del rischio;

relativamente all'articolo 8, in materia di competenze della Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo, al fine di garantire che tutte le categorie di soggetti obbligati ricevano istruzioni per gli adempimenti degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati, colmando gli attuali vuoti normativi e superando gli effetti negativi che ne derivano, sarebbe opportuno che l'UIF adotti, previa valutazione del Comitato di sicurezza finanziaria, specifiche istruzioni nei confronti dei soggetti non sottoposti alle Autorità di vigilanza di settore;

relativamente all'articolo 10, in materia di disposizioni per la Pubblica Amministrazione, al fine di rendere più efficiente la collaborazione della Pubblica Amministrazione risulterebbe opportuno ampliare le attività delle pubbliche amministrazioni annoverabili tra le attività sog-

gette ad obbligo delle segnalazioni utili ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo;

relativamente all'articolo 11 gli organismi di autoregolamentazione abilitati a ricevere le segnalazioni di operazioni sospette da parte di propri iscritti dovrebbero essere individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della Giustizia al fine di evitare che per una stessa figura professionale possano esserci più ordini competenti operanti a diversi livelli territoriali;

relativamente all'articolo 12, in tema di collaborazione e scambio di informazioni, l'ambito della collaborazione che l'autorità giudiziaria può chiedere all'UIF non andrebbe limitata alla richiesta di informazioni e risultati delle analisi concernenti le segnalazioni di operazioni sospette, ma andrebbe estesa ad ogni altra informazione strettamente connessa; altresì, in materia di scambio di informazioni da parte dell'UIF, sarebbe opportuno non limitare la comunicazione delle informazioni relative alle analisi strategiche volte a individuare tendenze evolutive dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo al Comitato di sicurezza finanziaria, ma estenderla a tutte le amministrazioni ed agli organismi interessati; infine si ritiene necessario, anche in linea con le indicazioni GAFI, prevedere lo scambio di informazioni tra l'UIF e l'Autorità nazionale anticorruzione, le agenzie fiscali, l'Organismo di vigilanza degli agenti e mediatori, dei consulenti finanziari e dei Confidi ex articolo 112-bis del Testo unico bancario, sulla base di quanto già previsto con le Autorità di vigilanza di settore;

relativamente all'articolo 12, comma 7, sarebbe opportuno riconoscere all'Autorità giudiziaria la facoltà di accesso diretto alle informazioni per consentire una più efficiente verifica delle attività finalizzate al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo;

l'articolo 8, comma 14, dispone l'abrogazione del comma 4 dell'articolo

26-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, articolo introdotto dalla legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 148, della legge 11 dicembre 2016, n. 232) al fine di facilitare l'ingresso in Italia di potenziali investitori, tramite la modifica del testo unico immigrazione; il comma 4, di cui si prevede l'abrogazione, affida all'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia (UIF) il compito di effettuare un vaglio preventivo della liceità della provenienza dei patrimoni detenuti da stranieri che beneficiano della particolare procedura di visto agevolata, per finalità di incentivazione degli investimenti stranieri in Italia; il controllo anticipato e rafforzato previsto dal citato comma 4 dell'articolo 26-bis è da ritenersi necessario e indispensabile al fine di mitigare l'elevato rischio associato a tali operazioni di investimento, sia per il rilevante importo richiesto per l'accesso al beneficio della norma, sia per il fatto che la procedura di visto agevolata si fonda sostanzialmente sulla produzione di meri documenti autocertificativi da parte del potenziale investitore;

relativamente all'articolo 34, nel rispetto dei principi di semplificazione, economicità ed efficienza sarebbe opportuno prevedere il parere preventivo dell'UIF sulle disposizioni della Autorità di vigilanza di settore in materia di conservazione ed utilizzo dei dati e delle informazioni dei clienti, in quanto le medesime Autorità di vigilanza di settore risultano essere strettamente funzionali all'adempimento degli obblighi di conservazione per le finalità di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

ritenuto che:

l'articolo 44, comma 3, introduce l'esenzione dall'obbligo di identificazione per il servizio di pagamento di bollettini premarcati; si tratta di una disposizione apparentemente positiva ma che in realtà non lo è del tutto per i seguenti motivi:

a) la prima criticità risiede nel fatto che l'esenzione è stata introdotta solo con riferimento agli obblighi identificativi

della clientela di cui all'articolo 44 e non con riferimento agli obblighi di adeguata verifica imposti dall'articolo 17, comma 6: ne consegue che la disposizione, all'effetto pratico, risulta sterile e priva di effetti; l'identificazione, infatti, rappresenta il primo *step* dell'adeguata verifica; laddove si applicasse il disposto dell'articolo 44, quindi, i PdV potrebbero non procedere alla identificazione nel caso di operazioni di pagamento di bollettini premarcati, ma così facendo l'Istituto di Pagamento verrebbe privato dei dati e dei documenti necessari per effettuare l'adeguata verifica: ne consegue che, per consentire l'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 17, comma 6, comunque, si dovrebbe procedere all'identificazione della clientela presso la rete di vendita anche per questa tipologia di pagamenti;

b) l'esenzione copre i servizi di pagamento di bollettini premarcati che possano essere condotte in modo completamente automatizzato attraverso il terminale, senza quindi alcuna possibilità di intervento manuale da parte dell'operatore; resterebbero escluse determinate operazioni, quali il pagamento del bollo auto e dei RAV, che non sono leggibili con procedura completamente automatizzata insieme ad altri tipi di pagamento, come gli avvisi di pagamento inviati da molte *Utility* o i servizi di pagamento relativi alle prenotazioni di biglietti di viaggio o eventi e spettacoli;

ritenuto, altresì, che:

le modifiche apportate al « decreto antiriciclaggio » in sede di recepimento della IV Direttiva UE conducono a una connessione delle attività di monitoraggio di tutte le autorità coinvolte (Banca d'Italia, Polizia valutaria, Guardia di Finanza, Agenzia delle entrate, Direzione investigativa antimafia, Comitato per la sicurezza finanziaria, ecc.) e a un coinvolgimento di tutte le tipologie di intermediari finanziari (Banche, Società finanziarie, SIM, SGR, Fondi ecc.) e professionisti (Revisori, Commercialisti, Avvocati e Consulenti del Lavoro); l'obiettivo è quindi

realizzare un sistema di monitoraggio completo ed efficiente, ma soprattutto interconnesso, che consenta di evitare ogni genere di vuoto normativo ed operativo nelle operazioni di contrasto alle attività criminali ed al finanziamento del terrorismo: per tale motivo si conclude con il ritenere che l'esclusione degli operatori compra oro dal corpo generale della disciplina antiriciclaggio rappresenti un possibile pregiudizio per un efficiente controllo del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo;

in termini di collaborazione tra l'UIF e l'Autorità giudiziaria le disposizioni introdotte si limitano a prevedere la possibilità per l'Autorità Giudiziaria di chiedere all'UIF i risultati delle analisi ed i dati concernenti le segnalazioni di operazioni sospette; sarebbe invece necessario confermare la più ampia area di operatività e scambio prevista dalle attuali disposizioni, precisando che l'Autorità Giudiziaria possa chiedere all'UIF specifiche collaborazioni e le informazioni pertinenti, attività quest'ultime risultate fondamentali per l'azione di contrasto; risulterebbe altresì utile che gli organi inquirenti informino l'UIF delle analisi e delle informazioni ricevute per consentire una maggiore efficienza dell'azione di prevenzione in conformità ai principi sanciti dagli accordi internazionali; pur confermando il coordinamento delle attività tra l'UIF ed il Nucleo speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza e la Direzione Investigativa Antimafia sarebbe opportuno consentire all'UIF di ampliare in casi di specifico interesse — come ad esempio il contrasto finanziario del terrorismo — lo scambio di informazioni ed il coordinamento con le altre forze di polizia; infine sarebbe opportuno garantire uno scambio di informazioni e il coordinamento con altre autorità che abbiano compiti di controllo su settori di rilievo anche ai fini antiriciclaggio, come ad esempio l'ANAC, le Agenzie fiscali e gli Organismi degli agenti, dei mediatori e dei consulenti finanziari;

in materia di collaborazioni nazionali, lo schema di decreto prevede che la UIF fornisca flussi informativi di tipo strategico alle autorità preposte alla tutela di interessi correlati o strumentali alla prevenzione del finanziamento del terrorismo; di tali « autorità » non è fornita una definizione e sarebbe opportuno provvedere in tal senso, prevedendo una definizione di autorità che faccia esplicito riferimento alle amministrazioni e agli organismi interessati, nonché agli organismi di autoregolamentazione;

in termini di collaborazione internazionale lo schema di decreto legislativo non contempla i principi della delega disciplinando compiutamente lo scambio di informazioni con le autorità internazionali preposte alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in particolar modo prevedendo che l'UIF possa rendere noto alle altre autorità italiane le informazioni acquisite dalle omologhe autorità estere qualora quest'ultime abbiano espresso il loro previo consenso al riguardo;

in materia di segnalazione delle operazioni sospette lo schema di decreto legislativo qualifica tardiva la segnalazione effettuata decorsi 30 giorni dal compimento dell'operazione sospetta con conseguente irrogazione di una sanzione amministrativa; tale previsione potrebbe indurre gli operatori ad aumentare in modo esponenziale la quantità delle segnalazioni, effettuandole con un approccio cautelativo sulla base di valutazioni poco ponderate, ovvero il caso, perfettamente antipodico, di non procedere alla segnalazione decorsi i 30 giorni per evitare l'irrogazione delle sanzioni: sarebbe quindi opportuno procedere alla soppressione del limite temporale delle segnalazioni;

in termini di conservazione dei dati sarebbe opportuno superare alcune ambiguità testuali della norma, che attribuisce alle autorità di vigilanza il compito di adottare disposizioni di attuazione nei

confronti degli intermediari per chiarire che tali disposizioni siano strettamente funzionali all'adempimento degli obblighi di conservazione dei dati ai fini antiriciclaggio, e coerentemente introdurre la previsione del parere dell'UIF, in linea con quanto stabilito dall'attuale disciplina preservando altresì uno strumento utile e indispensabile quale l'Archivio Unico Informatico (AUI) efficacemente utilizzato dalle autorità sia per la conservazione sia per l'analisi delle operazioni sospette;

in materia di sanzioni sarebbe opportuno escludere l'applicazione di sanzioni ai singoli dipendenti, valutando la rilevanza delle relative condotte solo ed esclusivamente nell'ipotesi di comportamenti di carattere doloso o colposo particolarmente gravi e reiterati nel tempo;

ritenuto, altresì, che:

l'Atto di Governo in esame ha operato una profonda revisione dell'impianto sanzionatorio delineato dal decreto legislativo n. 231 del 2007;

sulla base dei criteri espressi dalla legge delega n. 170 del 2016, lo schema di decreto di recepimento della IV direttiva comunitaria antiriciclaggio dovrebbe essere assistito da misure efficaci, proporzionate, dissuasive e rispettose del principio del *ne bis in idem*, ma lo stesso non sembra, però, realizzare tali obiettivi: infatti, il quadro normativo che emerge dall'insieme delle disposizioni sanzionatorie appare complesso e di incerta interpretazione, oltre a recare diverse previsioni di dubbia compatibilità con le indicazioni espresse dalla legge delega;

quanto osservato è confermato dai seguenti elementi: intricato appare il complesso di norme riguardanti i soggetti obbligati in generale e delle norme speciali dedicate ai soggetti vigilati (intermediari bancari e finanziari, revisori); confusa sembra la serie di disposizioni relative alle fattispecie di responsabilità in capo alle persone giuridiche, agli esponenti aziendali e al personale addetto; le fattispecie concernenti le violazioni gravi, ripetute,

sistematiche o plurime e violazioni semplici appaiono prive di dette qualificazioni, carenti di tassatività, e non rispondenti al principio di offensività; infine, appaiono poco convincenti le parallele competenze sanzionatorie delle autorità di vigilanza e del Ministero dell'economia, a seconda che le violazioni vengano effettuate dalle persone giuridiche o dalle persone fisiche;

a tal proposito si osserva altresì, con riferimento alle sanzioni penali (di cui all'articolo 55 dello schema di decreto), come sia stata prevista la limitazione delle fattispecie incriminatrici alle sole condotte riconducibili a comportamenti dolosi di particolare gravità (quali la falsificazione dei dati e delle informazioni raccolti ai fini dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela); sul punto, però, bisogna rilevare alcune criticità: innanzitutto, il reato di cui all'articolo 55 parrebbe individuato in modo generico, per questo sarebbe opportuno che la previsione di sanzioni penali in relazione alle condotte di violazione degli obblighi di conservazione fosse limitata a quelle fattispecie connotate, sul piano soggettivo, dalla « consapevolezza » dell'azione illecita da parte del trasgressore; inoltre, per coerenza con il comma 2 del suddetto articolo (che precisa che la condotta deve essere tenuta « al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti atti e informazioni »), si dovrebbe aggiungere il dolo specifico anche alla disposizione di cui al comma 1, attraverso l'inserimento della stessa espressione « al fine di pregiudicare gli adempimenti di adeguata verifica »; infine, non appare del tutto chiaro che il dolo specifico del comma 2 del suddetto articolo riguardi anche la prima condotta menzionata (acquisizione dei dati falsi), e non soltanto l'utilizzo dei mezzi fraudolenti;

relativamente, invece, alle sanzioni amministrative (di cui agli articoli 56 e seguenti), il nuovo testo del decreto legislativo amplia sensibilmente lo spettro delle suddette sanzioni che possono essere adottate in caso di violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela, di

conservazione dei documenti, di segnalazione di operazioni sospette e di controlli interni;

sul punto precedentemente considerato, pare opportuno soffermarsi sulla norma che ha comportato maggiori rilievi critici, quella di cui all'articolo 58: quest'ultima disposizione stabilisce le sanzioni per la violazione dell'articolo 35, relativo alla segnalazione tardiva; in primo luogo occorre ribadire l'opportunità di stralciare dal novero delle violazioni la segnalazione tardiva; l'introduzione, al comma 1 dell'articolo 58, del concetto di tardività della segnalazione come fattispecie punibile si pone non solo in netta discontinuità rispetto al quadro normativo di cui al decreto legislativo n. 231 del 2007, ma anche riguardo allo spirito e agli intendimenti del legislatore comunitario: tale riferimento infatti è assente nella IV direttiva antiriciclaggio che deve essere recepita dal legislatore nazionale; occorre, altresì, evidenziare con riguardo alla misura sanzionatoria (fissata dall'1 al 40 per cento del valore dell'operazione, applicata, in virtù del secondo comma, anche al personale degli enti), che tale criterio percentuale non risponderebbe alle esigenze di un corretto ed equilibrato bilanciamento tra le singole condotte sanzionate (di gravità diversa) e sanzione irrogata (la medesima per entrambe); la sanzione pecuniaria, pertanto, andrebbe determinata in misura fissa (con un minimo e un massimo edittale) limitandola, tra l'altro, alla sola persona giuridica, in quanto non appare corretto e proporzionato sanzionare con la stessa sanzione, prevista per i soggetti obbligati, anche il personale dei soggetti obbligati medesimi, qualora il dipendente o il collaboratore si rendano responsabili in via concorrente con il soggetto obbligato presso cui operano; infine, l'articolo 58, al comma 2, prevede, per l'appunto, la punibilità del personale che si renda responsabile dell'omessa (o tardiva) segnalazione, in via esclusiva o concorrente con l'ente presso cui detto personale opera; nel premettere che la legge delega non contempla la punibilità del personale *tout court*, definizioni molto

generali come « personale » e « responsabili » non aiutano a individuare in modo chiaro quali siano le figure aziendali alle quali ci si riferisca, e a delineare, nello specifico, il contenuto della responsabilità rilevante ai fini sanzionatori;

relativamente alle altre disposizioni sanzionatorie si osserva, nel complesso, che: l'introduzione di disposizioni volte a definire i criteri di cui il Ministero dell'Economia e le Autorità di vigilanza devono tener conto nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni accessorie, appare non essere sufficiente a garantire un'effettiva graduazione delle sanzioni né a dare piena attuazione ai principi di effettività e proporzionalità sanciti dalla legge delega: le condotte illecite che possono dar luogo all'applicazione di una sanzione amministrativa, infatti, sono estremamente variegata e caratterizzate da diversi livelli di gravità e differenti profili di responsabilità attribuibili ai soggetti coinvolti; tutto ciò in spregio di quanto stabilito dall'articolo 15, comma 2, lettera h), della legge delega, per cui « è necessario graduare l'entità e la tipologia delle sanzioni amministrative, tenuto conto della natura di persona fisica o giuridica del soggetto cui è ascrivibile la violazione »; appare altrettanto incerta la legittimità della disposizione che prevede la sanzionabilità del personale dei soli intermediari bancari e finanziari nel caso di omessa segnalazione delle operazioni sospette: ciò comporterebbe problemi di proporzionalità ed equità, (particolarmente evidenti nei confronti delle persone fisiche, data l'entità elevata delle sanzioni), e di contrasto con il principio di *ne bis in idem*, visto che per lo stesso fatto la persona giuridica potrebbe rispondere sia in proprio sia come responsabile solidale dell'inosservanza del dipendente;

altresì, l'impostazione dello schema di decreto appare disallineata sia per quanto riguarda l'entità delle misure sanzionatorie sia per quel che riguarda la logica utilizzata dalla direttiva; in questo

senso, ad esempio, lo schema di decreto prevede delle sanzioni amministrative applicabili alla generalità dei destinatari della normativa antiriciclaggio sia nel citato caso di inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette (di cui all'articolo 58), sia nel caso di inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell'obbligo di astensione (di cui all'articolo 56), e nel caso di inosservanza degli obblighi di conservazione (di cui all'articolo 57); in tali articoli vengono disciplinati anche le fattispecie in cui le violazioni siano gravi, ripetute e sistematiche o plurime, con un relativo aggravamento della sanzione; inoltre, coerentemente con il principio di tassatività, sarebbe opportuno definire meglio la portata significativa della generica espressione « violazioni gravi, ripetute e sistematiche o plurime »;

infine, come si è già anticipato, la questione più rilevante riguarda la previsione di competenze sanzionatorie parallele del Ministero dell'Economia e delle Autorità di vigilanza a seconda che le violazioni si riferiscano alle persone fisiche o alle persone giuridiche; si tratta di un'impostazione che determinerebbe problemi di sovrapposizione di poteri, di efficienza delle procedure, di coerenza delle decisioni: tale previsione andrebbe quindi modificata, per concentrare su un'unica autorità la predetta competenza sanzionatoria nei confronti tanto delle persone fisiche che di quelle giuridiche;

alla luce di quanto osservato, pertanto andrebbero effettuate delle modifiche atte a superare i predetti problemi di chiarezza e coerenza con i criteri della legge delega, e a rendere più proporzionato, equo, efficace e dissuasivo l'intero impianto sanzionatorio predisposto dallo schema di decreto antiriciclaggio; sempre con riferimento all'impianto sanzionatorio, l'atto del governo appare discostarsi dai parametri forniti dalla legge delega, pertanto, la normativa in commento presenterebbe, così, seri rischi di incorrere nel vizio di eccesso di delega con conseguente violazione del-

l'articolo 76 della Costituzione: senza i doveri correttivi indicati, si rischia di dar vita ad una legislazione disancorata dal principio di proporzionalità ed intrinsecamente fragile, con gravi conseguenze in ordine alla certezza del diritto e alla tutela del principio di affidamento degli operatori del sistema nel quale vi è l'esigenza di avere regole chiare, stabili ed equilibrate,

in relazione alle osservazioni ed alle lacune evidenziate esprimono

PARERE CONTRARIO

Pesco, Sibilia, Alberti, Villarosa, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (Atto n. 389).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DALLA COMPONENTE ALTERNATIVA LIBERA-TUTTI INSIEME PER L'ITALIA

Le Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze) della Camera dei deputati,

considerato che lo schema di decreto legislativo contenente l'attuazione della direttiva comunitaria (2015/849) in materia di lotta al riciclaggio, all'articolo 35, prevede che la segnalazione di operazioni sospette sia considerata sempre tardiva se avviene dopo 30 giorni dal compimento dell'operazione (articolo 35, comma 2) rischiando di rendere completamente inefficace lo strumento della segnalazione suddetta;

ritenuto che la disciplina vigente del decreto legislativo n. 231 del 2007, all'articolo 41, dispone invece che l'invio della segnalazione avvenga appena l'intermediario si accorge di un'anomalia, cosa che può emergere anche molti mesi dopo grazie al raffronto ex post con altre operazioni o in seguito allo svolgimento di indagini e senza che tale tipo di segnalazione sia considerata tardiva e dunque sanzionata;

considerato che l'articolo 58, comma 1, dello schema di decreto legislativo in oggetto dispone che le segnalazioni tardive, ai sensi dell'articolo 35, siano sempre punite con la sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 al 40 per cento del valore dell'operazione non segnalata o tardivamente segnalata con l'inevitabile conse-

guenza che, una volta scoperta l'operazione sospetta, il soggetto obbligato non provvederà alla segnalazione per evitare la sanzione pecuniaria;

ritenuto che il provvedimento in esame esclude dagli obblighi di segnalazione alcune categorie di attività amministrative svolte da pubbliche amministrazioni che tuttavia dispongono di informazioni utili ai fini del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo che permettono alle pubbliche amministrazioni di identificare attività e soggetti con i quali le stesse vengono in contatto;

considerato che nel provvedimento in esame non è chiaro il mantenimento del legame di funzionalità tra le disposizioni emanate dalle Autorità di vigilanza di settore e l'adempimento degli obblighi di conservazione dei dati contenuti negli archivi informatizzati già istituiti presso i soggetti vigilati (AUD);

ritenuto che il provvedimento dispone che l'irrogazione delle sanzioni promana dall'autorità di vigilanza di settore senza specificare il soggetto irrogante;

considerato che non è specificato in cosa consista la vigilanza rafforzata sull'adempimento dell'obbligo di segnalazione e non è estesa ad alcuni soggetti che sarebbe necessario comprendere, quali i pubblici ufficiali;

ritenuto che, nel caso degli istituti di credito e degli intermediari finanziari il provvedimento dispone che le sanzioni per omessa segnalazione vengano irrogate ai dipendenti autori dell'omissione e non dell'istituto in cui prestano servizio,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) sia previsto che la tardività delle segnalazioni sia determinata a partire dal momento in cui emergono gli elementi di sospetto;

b) sia previsto un meccanismo sanzionatorio per i soggetti obbligati che non effettuano la segnalazione entro il termine di 15 giorni, a partire dal momento in cui emergono gli elementi di sospetto;

c) l'articolo 10 sia sostituito dal seguente:

« ART. 10.

(Pubbliche amministrazioni).

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli uffici delle Pubbliche Amministrazioni.

2. In presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il Comitato di sicurezza, anche sulla base dell'analisi nazionale del rischio di cui all'articolo 14, individua categorie di attività amministrative svolte dalle pubbliche amministrazioni.

3. Il Comitato di sicurezza finanziaria elabora linee guida per la mappatura e la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui gli uffici delle Pubbliche Amministrazioni sono esposti nell'esercizio della propria attività istituzionale. Sulla base delle predette linee guida, le medesime Pubbliche amministrazioni adottano procedure interne, proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio e indicano le misure necessarie a mitigarlo.

4. Al fine di consentire analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le Pubbliche amministrazioni comunicano alla UIF dati e informazioni concernenti la propria attività, incluse le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza. La UIF in apposite istruzioni adottate sentito il Comitato di sicurezza finanziaria individua i dati e le informazioni da trasmettere le modalità e i termini della relativa comunicazione nonché gli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette.

5. Le Pubbliche amministrazioni nel quadro dei programmi di formazione continua del personale realizzati in attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 178, adottano misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti delle fattispecie meritevoli di essere comunicate al senso del presente articolo.

6. L'inosservanza delle norme di cui alla presente disposizione assume rilievo ai fini dell'articolo 21, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 »

d) il comma 4 dell'articolo 11 sia sostituito dal seguente:

« 4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia, sono individuati gli organismi di autoregolamentazione abilitati a ricevere le segnalazioni di operazioni sospette da parte dei propri iscritti, per il successivo inoltro alla UIF, e sono specificate le modalità e garanzie di tutela della riservatezza dell'identità del segnalante. I predetti organismi informano prontamente la UIF di situazioni, ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività. ».

e) il comma 9 dell'articolo 62 sia sostituito dal seguente:

« 9. È fatta salva la competenza del Ministero dell'economia e delle finanze all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per l'inosservanza delle

disposizioni relative all'obbligo di segnalazione di operazione sospetta e di esecuzione del provvedimento di sospensione di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c). »;

f) il comma 1 dell'articolo 65 sia sostituito dal seguente:

« 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 61, comma 2, e dall'articolo 62, e dal comma 10 del presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di cui al presente decreto »

g) sia eliminato il comma 10 dell'articolo 65

h) l'articolo 58 sia sostituito dal seguente:

« ART. 58.

(Inosservanza degli obblighi di segnalazione).

1. Ai soggetti obbligati diversi da quelli di cui all'articolo 62 che omettono di effettuare la segnalazione di operazione sospetta ai sensi dell'articolo 35 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3000 euro fino a un milione di euro ovvero, se inferiore, fino al 40 per cento del valore dell'operazione sospetta non segnalata.

2. La sanzione di cui al comma 1 si applica nel caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime.

3. Ai soggetti obbligati diversi da quelli di cui all'articolo 62 che, con una o più azioni od omissioni, commettono, anche in tempi diversi, una o più violazioni della stessa o di diverse norme previste dal presente decreto in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione

da cui derivi, come conseguenza immediata e diretta, l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, si applica la sanzione prevista per la violazione più grave.

4. Ai soggetti obbligati diversi da quelli di cui all'articolo 62 che omettono di dare esecuzione al provvedimento di sospensione dell'operazione sospetta, disposto dalla UIF ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera c), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5000 euro a 200.000 euro ».

i) il comma 3 dell'articolo 34 sia sostituito dal seguente:

« 3. Nel rispetto dei principi di semplificazione ed efficienza, le Autorità di vigilanza di settore, sentita la UIF possono adottare disposizioni specifiche per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni relativi ai clienti, contenuti in archivi informatizzati, ivi compresi quelli già istituiti presso i soggetti rispettivamente vigilati, alla data di entrata in vigore del presente articolo »;

l) all'articolo 1, comma 2, lettera dd), numero 1), capoverso 1.1, siano soppresse le parole: « di capoluogo di provincia » e siano aggiunti i seguenti punti:

« 1.9 pubblici ufficiali;

1.10 amministratori delle società municipalizzate;

1.11 Dirigenti delle aziende sanitarie locali. »;

m) all'articolo 35, comma 1, primo periodo, dopo le parole: « finanziamento del terrorismo » siano aggiunte le seguenti: « ovvero che i fondi siano i proventi di attività criminali ».

Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (Atto n. 389).

**PROPOSTE DI MODIFICA PRESENTATE DAL GRUPPO SI-SEL-POS
ALLA PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI**

1) all'articolo 20 del decreto legislativo n. 231 del 2007, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, alle lettere *a)* e *b)*, le parole: « superiore al 25 per cento », sono sostituite dalle seguenti: « pari o superiore al 10 per cento »;

b) al comma 4, le parole: « il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di ammi-

nistrazione o direzione della società. », sono sostituite dalle seguenti: « tale condizione dev'essere esplicitata. »

2) all'articolo 21 del decreto legislativo n. 231 del 2007, sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Le informazioni relative ai titolari effettivi sono riportate all'interno della visura camerale sulla società. »

Paglia.

ALLEGATO 6

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (Atto n. 389).

**PROPOSTE DI MODIFICA PRESENTATE DAL GRUPPO M5S ALLA
PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI**

1) la condizione n. 9) chiede di provvedere alla soppressione della seguente parte dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 231, così come definito dallo schema di decreto: « , ivi compresa, se necessaria, in funzione del rischio, la verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente », prevedendo quindi l'esenzione per i professionisti di indagare, se necessario, la provenienza dei capitali di cui sopra, non rispettando il dettato della direttiva europea 2015/849, di riferimento, che all'articolo 13, comma 1, a proposito degli obblighi per i professionisti soggetti obbligati recita:

« svolgere un controllo costante del rapporto d'affari, anche esercitando una verifica sulle operazioni concluse per tutta la durata di tale rapporto, in modo da assicurare che esse siano coerenti con la conoscenza che il soggetto obbligato ha del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, anche riguardo, se necessario, all'origine dei fondi, e assicurarsi che siano tenuti aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute. »

Si propone quindi la sostituzione delle parole oggetto di richiesta di soppressione con le seguenti: « ivi compresa, se necessaria in funzione del rischio, lo verifica dell'origine dei fondi. » in modo da

evitare il rischio di infrazione visto che al comma 2 del medesimo articolo la stessa direttiva recita: « Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti obbligati applichino ciascuna misura di adeguata verifica della clientela prevista al paragrafo 1. Tuttavia, i soggetti obbligati possono calibrare la portata di dette misure in funzione del rischio. », senza prevedere quindi alcuna netta esenzione per i soggetti obbligati.

2) alla condizione n. 14) dopo la parola « condotta » si richiede l'inserimento della seguente parola: « dolosa ».

3) in relazione alla condizione n. 15) si osserva che, con riferimento alle sanzioni penali (di cui all'articolo 55 del presente schema di decreto), è stata prevista la limitazione delle fattispecie incriminatrici alle sole condotte riconducibili a comportamenti dolosi di particolare gravità (quali la falsificazione dei dati e delle informazioni raccolti ai fini dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela): sul punto, però, bisogna rilevare alcune criticità; innanzitutto, il reato di cui all'articolo 55 parrebbe individuato in modo generico, per questo sarebbe opportuno che la previsione di sanzioni penali in relazione alle condotte di violazione degli obblighi di conservazione fosse limitata a quelle fattispecie connotate, sul piano soggettivo, dalla « consapevolezza » dell'azione

illecita da parte del trasgressore; inoltre, per coerenza con il comma 2 del suddetto articolo (il quale precisa che la condotta deve essere tenuta « al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti atti e informazioni »), si dovrebbe aggiungere il dolo specifico anche alla disposizione di cui al comma 1, attraverso l'inserimento della stessa espressione « al fine di pregiudicare gli adempimenti di adeguata verifica »; infine, non appare del tutto chiaro che il dolo specifico del comma 2 del suddetto articolo riguardi anche la prima condotta menzionata (acquisizione dei dati falsi), e non soltanto l'utilizzo dei mezzi fraudolenti;

4) sopprimere l'osservazione n. 24), ripristinando la formulazione originaria dello schema di decreto, in ordine all'acquisizione dell'identità del cliente, in quanto risulta più esaustiva e precisa rispetto le istruzioni previste dall'osservazione 24 che lascia dubbi interpretativi.

5) sopprimere l'osservazione n. 31), ripristinando la formulazione originaria dello schema di decreto legislativo.

6) sopprimere l'osservazione n. 34), ripristinando la formulazione originaria dello schema di decreto legislativo evitando particolari esenzioni in riferimento alle misure rafforzate di adeguata verifica per le società fiduciarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 del TUB;

7) sopprimere l'osservazione n. 38), ripristinando la formulazione originaria dello schema di decreto legislativo mantenendo l'obbligo di invio alla UIF dei dati aggregati concernenti l'operatività degli intermediari bancari e finanziari, per gli operatori di microcredito, i confidi e i consulenti finanziari (di cui all'articolo 3, comma 2, lettere p) q) e v), del medesimo decreto legislativo n. 231) e valutare l'opportunità di ripristinarla anche per gli agenti di cambio e gli intermediari assicurativi

8) sopprimere la lettera c) delle osservazioni attinenti alla formulazione tecnica

del testo, ripristinando la formulazione originaria dello schema di decreto legislativo.

Sempre in relazione alle condizioni e osservazioni rappresentate nella proposta di parere dei relatori si osserva altresì quanto segue:

a) sarebbe opportuno richiedere di colmare la lacuna riferita al fatto che l'Unità di informazione finanziaria (UIF) non è più qualificata « struttura centrale nazionale con autonomi poteri di ispezione, analisi e comunicazione delle informazioni riguardanti ipotesi di riciclaggio, di reati presupposto associati o di finanziamento del terrorismo » facendo risultare quindi necessario porre rimedio a questa ingiustificata lacuna definitoria ripristinando nello schema di decreto quanto già indicato dal d. lgs. n.231 del 2007 in merito alla precisa descrizione dell'Unità di informazione finanziaria, dei suoi compiti, poteri e responsabilità anche nel rispetto della direttiva di riferimento ed al fine di evitare ambiguità o incomprensioni normative;

b) andrebbe rimarcata l'opportunità di prevedere l'annotazione nel registro delle imprese di una comunicazione circa l'impossibilità nell'individuazione del titolare effettivo, oltre alle azioni poste in essere per la stessa identificazione ed ogni ulteriore comunicazione annessa visto che, in sede di identificazione del titolare effettivo, qualora la stessa non risultasse possibile, così come previsto dall'articolo 21, viene attribuita la titolarità effettiva ad una o più persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società. Le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 2, non garantiscono l'accesso del pubblico indifferenziato al registro dei titolari effettivi limitato la realizzazione degli stessi obiettivi di lotta al riciclaggio e di promozione della trasparenza nel settore privato prefissati dalla IV Direttiva AML; sia le persone giuridiche sia le persone fisiche, grazie ad un registro pubblico, potrebbero avere importanti informazioni sulle aziende con cui collaborano ed evitare di stringere accordi con aziende

dalla dubbia titolarità; la Gran Bretagna, l'Ucraina, la Slovenia, e l'Olanda hanno introdotto ovvero sono in fase di introduzione di un registro pubblico dei titolari effettivi;

c) si fa presente che l'articolo 10 dello schema di decreto legislativo disciplina le modalità di segnalazione a carico della Pubblica Amministrazione; in realtà da un'attenta disamina tra i soggetti obbligati di cui disciplinati dall'articolo 3 sono stati esclusi gli «uffici della pubblica amministrazione»; l'assenza di tale previsione potrebbe indurre a ritenere la Pubblica Amministrazione esclusa dall'obbligo delle segnalazioni previste dalla Direttiva, e per tal motivo si reputa necessaria la dovuta integrazione del citato articolo 3;

d) dall'intero schema di decreto appare poco chiara la figura del responsabile

dell'invio di segnalazioni di operazioni sospette che concretamente dovrebbe essere la persona nominata dal titolare del «soggetto obbligato» effettivamente investita dell'onere dell'invio delle segnalazioni e a rischio di sanzioni amministrative e penali in caso di mancato assolvimento degli obblighi previsti dallo schema di decreto; allo stesso tempo sono state previste sanzioni per i dipendenti del soggetto obbligato senza che per gli stessi sia stata definita un'opportuna procedura di nomina di responsabile dell'invio di operazioni sospette; il tutto appare poco chiaro e contraddittorio se non appositamente ideato e realizzato al fine di rendere appositamente inefficiente l'intero sistema normativo sull'antiriciclaggio; si fa presente che sarebbe opportuno darne rilievo nel parere che verrà approvato dalle Commissioni.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

- 7-01170 Fragomeli: Interventi per lo sviluppo di un sistema di comunicazione dei dati relativi alle utenze domestiche.
- 7-01188 Crippa: Iniziative in merito ai sistemi di comunicazione dei dati relativi alle utenze domestiche (*Seguito della discussione congiunta e rinvio*) 71

RISOLUZIONI

Giovedì 4 maggio 2017. — Presidenza del presidente della VI Commissione Maurizio BERNARDO. — Interviene il sottosegretario per lo sviluppo economico Antonio Gentile.

La seduta comincia alle 14.25.

7-01170 Fragomeli: Interventi per lo sviluppo di un sistema di comunicazione dei dati relativi alle utenze domestiche.

7-01188 Crippa: Iniziative in merito ai sistemi di comunicazione dei dati relativi alle utenze domestiche.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

Le Commissioni proseguono la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata, da ultimo, nella seduta del 3 maggio scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che nel corso di una precedente seduta di discussione il Governo si è

riservato di approfondire il contenuto del testo riformulato delle risoluzioni, al fine di acquisire elementi per l'espressione delle proprie valutazioni.

Il Sottosegretario Antonio GENTILE osserva preliminarmente come l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) abbia avviato sperimentazioni di telegestione multiservizio che sono in corso in alcune città tra cui Bari, Genova, Modena, Reggio Emilia, Salerno e Verona, oltre che in un comune di piccole dimensioni in provincia di Trento. Tali sperimentazioni sono basate sull'idea di condividere l'infrastruttura di comunicazione (radiofrequenza 169 megahertz) tra diversi servizi pubblici per sfruttare le possibili sinergie e ridurre il costo relativo a ciascun servizio. Nelle sperimentazioni sono coinvolti i settori gas e acqua, nonché alcuni servizi pubblici locali (come illuminazione pubblica, raccolta rifiuti, sensori di rumore) in un approccio « *smart city* ».

Con riferimento al testo riformulato della risoluzione Fragomeli 7-01170, accetta l'impegno di cui al numero 1) del dispositivo, ad eccezione della parte che prevede incentivi pubblici per garantire l'invarianza dei costi in bolletta per gli

utenti. Osservato che per accogliere un'indicazione in tal senso, sarebbe necessario valutarne con precisione i costi e individuare le necessarie coperture, rappresenta comunque che per il settore elettrico sono stati già avviati programmi di sostituzione dei vecchi contatori con quelli di seconda generazione. Propone quindi di riformulare l'impegno di cui al numero 1) nei seguenti termini: « a valutare la promozione e lo sviluppo di sistemi informativi scalabili e interoperabili relativi alla telelettura delle utenze in modalità *multiutility* favorendo l'implementazione di una tecnologia che eviti la duplicazione degli apparecchi di acquisizione ed elaborazione dei dati, anche attivando, se necessario, tavoli di confronto presso il Ministero dello sviluppo economico. In questa sede sarà valutata anche la necessità di eventuali forme di copertura finanziaria agli investimenti che non ricadano, anche solo in parte, sugli utenti in termini di maggiori oneri.

Non accoglie l'impegno di cui al numero 2) in quanto prevede impiego di risorse pubbliche non quantificate e, al momento, prive di copertura, così come riferito dalle amministrazioni competenti.

Propone di riformulare l'impegno di cui al numero 3) nei seguenti termini: « a valutare l'opportunità di un intervento normativo atto a permettere al Sistema Informativo Integrato (SII) di acquisire le informazioni sui mercati relativi al sistema idrico al fine di completare la banca dati relative alle utenze domestiche; ».

Sottolinea come il quarto impegno possa essere accolto con una riformulazione volta ad espungere le parti sull'invarianza dei costi per gli utenti – di difficile realizzazione – e sulle misure agevolative, le quali saranno definite una volta chiarito il modello realizzativo. Propone pertanto la seguente riformulazione dell'impegno di cui al numero 4) della parte dispositiva: « a farsi promotore di una iniziativa che preveda la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico, dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, di Acquirente Unico Spa e dell'Agenzia per

l'Italia digitale, al fine di sviluppare una piattaforma telematica gestita dalla medesima Autorità, sulla base dei dati forniti dal Sistema Informativo Integrato per consentire agli utenti, attraverso un portale *web*, accessibile tramite il sistema pubblico di identità digitale (SPID) di conoscere i consumi giornalieri e in termini di frazione di ora, il consumo medio mensile, quello medio annuale e gli eventuali scostamenti dalla media di periodo, anche al fine di ricevere la segnalazione di guasto dovuto a perdite dell'impianto o malfunzionamento della rete, entro 24 ore dall'avvenuto scostamento. Al fine di sostenere l'implementazione della suddetta piattaforma telematica, sarà possibile individuare forme di agevolazione o incentivazione che non comportino nuovi e ulteriori impegni a carico del bilancio statale, da definire una volta delineato il modello realizzativo.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) accoglie, per la gran parte, con favore, le proposte di riformulazione degli impegni contenuti nella sua risoluzione illustrate dal Sottosegretario.

Con riferimento all'impegno di cui al numero 3) della risoluzione, con cui si chiede al Governo di prevedere un intervento normativo atto a permettere al Sistema Informativo Integrato (SII) di acquisire le informazioni sui mercati relativi al sistema idrico al fine di completare la banca dati delle utenze domestiche, rileva come la proposta di riformulazione sia tuttavia insoddisfacente rispetto agli obiettivi di sviluppo della piattaforma informatica in relazione al sistema idrico, analogamente a quanto previsto per il sistema elettrico ed energetico. Riguardo a tali aspetti, chiede quindi al Governo di effettuare un'ulteriore valutazione, dichiarandosi comunque disposto ad accettare le riformulazioni richieste qualora, all'esito di tale valutazione, l'Esecutivo non ritenesse di mutare la sua posizione.

Ignazio ABRIGNANI (SC-ALA CLP-MAIE) concorda con il collega Fragomeli

sull'opportunità di un approfondimento delle rilevanti riformulazioni proposte agli impegni recati dal testo riformulato della risoluzione Fragameli.

Davide CRIPPA (M5S) sottolinea come la riformulazione proposta all'impegno di cui al numero 4) del testo riformulato della risoluzione Fragameli, espungendo le parti relative all'invarianza dei costi per gli utenti e le previste misure agevolative, appaia particolarmente penalizzante per i consumatori.

Michele PELILLO (PD), in considerazione della lunga discussione svolta dalle Commissioni riunite sulla risoluzione 7-01170, ritiene debba procedersi al voto sulla risoluzione stessa nella seduta odierna, dichiarando che il gruppo del PD accoglie tutte le proposte di riformulazione avanzate dal Governo sul medesimo atto di indirizzo.

Il Sottosegretario Antonio GENTILE, con riferimento al testo riformulato della risoluzione Crippa n. 7-01188 non accoglie l'impegno di cui al numero 1), in quanto il sistema costituito da un « sistema di misura e da un *network* di comunicazione bidirezionale » non può essere considerato un sistema di misurazione dal punto di vista della metrologia legale.

Non accoglie l'impegno di cui al numero 2), sottolineando come il principio per cui i dati di misura sono di proprietà del cliente finale sia già statuito dal decreto legislativo n. 102 del 2014 (articolo 9, comma 3, lettera *b*), ultimo periodo). Ciò premesso, osserva che la separazione delle attività di telelettura e telegestione non è connessa alla proprietà dei dati e dovrebbe essere sottoposta a una preventiva analisi costi-benefici per valutare se non sia sproporzionata la previsione di requisiti di terzietà, ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla regolazione attuale (*delibera 296/2015 dell'AEEGSI*) in attuazione di quanto previsto dalla disciplina europea in materia.

Non accoglie altresì l'impegno di cui al numero 3), ricordando che l'Autorità ha

previsto in dettaglio i contenuti minimi del piano di messa in servizio dei nuovi sistemi di *smart metering* (ossia gli elementi essenziali che devono essere riportati), le modalità di avanzamento del processo di sostituzione e della successiva fase di « gestione utenza » e la spesa prevista. Osserva inoltre come l'approvazione dei piani tenga conto dell'impatto tariffario derivante dalla spesa e come, ove tale impatto sia significativo, sia già prevista un'analisi costi/benefici, secondo una metodologia che è stata oggetto di consultazione da parte dell'Autorità. Segnala peraltro come la verifica dei contatori di energia elettrica esistenti sia fissata al termine dei 15 anni per i contatori certificati MID (DM n. 60/2015 del Ministero dello sviluppo economico) e la sostituzione dei contatori esistenti con nuovi contatori 2G alla fine della vita utile è meno onerosa della loro verifica.

Non accoglie inoltre l'impegno di cui al numero 4), in quanto il quadro normativo e regolatorio è stato compiutamente definito (decreto legislativo n. 102/2014, deliberazioni 87/2016/R/eel e 646/2016/R/eel dell'Autorità per l'energia). Sottolinea come la società E-distribuzione abbia presentato il proprio piano, lo abbia sottoposto a consultazione pubblica come previsto dalla regolazione dell'Autorità e il procedimento di approvazione sia in fase avanzata di completamento. Aggiunge che anche il protocollo standard di comunicazione tra contatore e dispositivo di utenza, richiamato dal deputato Crippa, è in fase avanzata di realizzazione da parte del Comitato Elettrotecnico Italiano. Ricorda che nello scorso mese di marzo è stata avviata l'inchiesta pubblica dello standard aperto che garantisce la piena interoperabilità dei misuratori 2G di energia elettrica in bassa tensione con i dispositivi dei clienti. Dopo aver sottolineato che l'Autorità ha già previsto la possibilità di rivedere i piani di messa in servizio alla luce delle nuove funzionalità evolutive attualmente soggette a verifica, ritiene pertanto che non vi siano i presupposti per un

rinvio del processo di sostituzione dei contatori esistenti con quelli di nuova generazione.

Non accoglie quindi l'impegno di cui al numero 5) e richiama la direttiva 2014/32/UE (recepita in Italia con il decreto legislativo n. 22 del 20017) in base alla quale gli strumenti statici, tra i quali rientrano i contatori di energia elettrica attiva in bassa tensione, devono essere sottoposti a verifica periodica ogni 15 anni. Osserva pertanto come, al termine della vita tecnico-economica dei contatori, sia ragionevole procedere direttamente alla loro sostituzione, utilizzando apparati tecnologicamente più aggiornati. L'installazione dei primi *smart meter* in Italia è avvenuta nel 2001, pertanto nel 2017, trascorsi 15 anni, viene avviata l'installazione dei contatori elettronici di seconda generazione. L'Autorità per l'energia, con propri provvedimenti, ha individuato le caratteristiche tecniche e funzionali che devono possedere i nuovi contatori ai fini del perseguimento degli obiettivi di legge. Per quanto concerne i meccanismi di riconoscimento dei costi, in linea con le migliori pratiche internazionali, l'Autorità fisserà un costo standard che sarà utilizzato per definire le previsioni di spesa per investimento, anno per anno, su un orizzonte quindicennale. Sono previsti meccanismi incentivanti orientati a premiare (o penalizzare) l'impresa nel caso di spesa effettiva inferiore (o superiore) rispetto a quella prevista nonché un meccanismo orientato a indurre l'impresa a fornire una previsione veritiera di spesa nella fase di predisposizione del piano. Sottolinea che questo sistema è finalizzato a evitare sprechi ed è altresì orientato a favorire modalità efficienti di sostituzione del misuratore, con conseguenti minori costi, e un'adeguata comunicazione al cliente per la migliore accessibilità dei misuratori non immediatamente raggiungibili dall'impresa. Aggiunge che il meccanismo di « piano convenzionale » introdotto dall'Autorità fa sì che non vengano riconosciuti costi per un contatore di nuova genera-

zione fino a che non sia esaurito l'ammortamento del contatore preesistente.

Non accoglie l'impegno di cui al numero 6) per ragioni analoghe a quelle testé espresse con riferimento all'impegno di cui al numero 4).

Non accoglie infine l'impegno di cui al numero 7). Dopo aver premesso che tutti gli interventi da remoto sono registrati nel server centrale del distributore, sottolinea infatti come i contatori di energia elettrica attiva di ultima generazione (2G) consentano all'utente di verificare tra l'altro i consumi almeno degli ultimi cinque periodi di fatturazione (il contatore 1G prevedeva un solo periodo precedente), la potenza istantanea prelevata, insieme alla potenza contrattualmente impegnata (funzionalità che sarà disponibile dopo il primo aggiornamento software a cura di e-distribuzione) e la fascia oraria in atto. Ribadisce, da ultimo, che i dati metrologici interessati non sono assolutamente modificabili da remoto in conformità alla direttiva sugli strumenti di misura.

Davide CRIPPA (M5S), dopo aver sottolineato che è necessario approfondire le motivazioni della posizione contraria del Governo su tutti gli impegni recati dal testo riformulato della risoluzione a sua prima firma, chiede di sospendere immediatamente la seduta, essendo iniziata in Assemblea la chiama dei deputati per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale.

Sottolinea quindi come l'impegno di cui al numero 7) del testo riformulato della sua risoluzione rappresenti un elemento di trasparenza e di accessibilità perfettamente in linea con la normativa europea in materia che prevede di rendere il consumatore quale soggetto attivo nei rapporti con le società di distribuzione.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta delle risoluzioni ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 75

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 4 maggio 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
13.55 alle 14.25.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Modifica all'articolo 59 del codice penale in materia di legittima difesa. Esame emendamenti C. 3785-2892-3380-3384-3419-3424-3427-3434-3774-3777 A/R 76

SEDE REFERENTE:

Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi. C. 4439 approvata dalla 2^a Commissione permanente del Senato (*Esame e rinvio*) 76

Modifica all'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, concernente la rateizzazione del debito per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura. C. 4073 Vecchio (*Esame e rinvio*) 82

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge C. 4220 Governo, recante Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale.

Audizione di Stefano Manacorda, Professore di diritto penale presso la Seconda Università degli Studi di Napoli e di Fabrizio Parrulli, Generale di Brigata dell'Arma dei Carabinieri (*Svolgimento e conclusione*) 83

COMITATO DEI NOVE

Giovedì 4 maggio 2017.

Modifica all'articolo 59 del codice penale in materia di legittima difesa.

Esame emendamenti C. 3785-2892-3380-3384-3419-3424-3427-3434-3774-3777 A/R.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 9.20 alle 9.25.

SEDE REFERENTE

Giovedì 4 maggio 2017. — Presidenza della Presidente Donatella FERRANTI. —

Interviene il Sottosegretario di Stato per la Giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi.

C. 4439 approvata dalla 2^a Commissione permanente del Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Anna ROSSOMANDO (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, la proposta di legge e A.C. 4439, approvata in

sede deliberante dalla Commissione Giustizia dal Senato lo scorso 12 aprile 2017, disciplina l'elezione dei consigli degli ordini circondariali forensi, abrogando espressamente l'attuale disciplina contenuta nella legge professionale forense (legge n. 247 del 2012, articolo 28, commi da 2 a 6) e il regolamento attuativo di cui al decreto ministeriale 10 novembre 2014, n. 170. Come precisato dalla relazione illustrativa dell'originario disegno di legge presentato al Senato (A.S. 2473), segnala che obiettivo del legislatore è « intervenire con norma primaria al fine di fornire un quadro normativo stabile alla elezione dei consigli degli ordini forensi » alla luce di alcune sentenze del Tar Lazio – confermate dal Consiglio di Stato – che hanno dichiarato l'illegittimità di specifiche disposizioni del regolamento del 2014, segnatamente quelle relative alla formazione delle liste, alle schede elettorali ed all'espressione del voto, alla proclamazione degli eletti.

In particolare, rammenta che con le sentenze nn. 8332/2015, 8333/2015 e 8334/2015, depositate tutte il 13 giugno 2015, il TAR Lazio ha censurato le modalità attraverso le quali il regolamento n. 170 del 2014 ha attuato la legge professionale sul punto del riequilibrio di genere. Confermando le sentenze di primo grado, il Consiglio di Stato (Quarta sezione, sentenza n. 3414/2016) ha dichiarato illegittimi gli articoli 7 e 9 del regolamento in quanto in contrasto con l'articolo 28, comma 2, della legge n. 247/2012, nella parte in cui consentono all'elettore di esprimere una quantità di preferenze pari al numero di consiglieri da eleggere, a condizione che il voto sia indirizzato a rappresentanti di entrambi i generi. Infine, con la sentenza n. 08333/2015 (n.15617/2014 Reg. Ric.), il TAR Lazio ha dichiarato l'illegittimità del comma 7 dell'articolo 14 del regolamento elettorale forense, nella parte in cui prevede che, qualora non risulti rispettata la quota di un terzo per il genere meno rappresentato nella formazione della graduatoria degli eletti, si debba formare una seconda graduatoria per consentire la

composizione del consiglio nel rispetto della parità di genere. Secondo il Collegio, infatti, emerge come la norma, « prevenendo un intervento correttivo a valle del procedimento elettorale, si ponga in contrasto con i principi costituzionali in materia di tutela di genere, per come costantemente interpretati nella giurisprudenza della Corte costituzionale », giacché l'obiettivo della tutela di genere può essere legittimamente perseguito solo incidendo sulle modalità di formazione delle liste o sulle modalità di espressione delle preferenze, non potendo, invece, comportare modifiche ex post della volontà espressa dal corpo elettorale, proprio contrariamente a quanto disposto dal citato comma 7 dell'articolo 14 del regolamento impugnato. A seguito delle sentenze del Tar Lazio, alcuni ordini forensi avevano preferito rinviare le elezioni in attesa di chiarire il quadro normativo, mentre altri avevano comunque proceduto al rinnovo dei consigli in base alle norme poi dichiarate illegittime.

Nel passare all'esame del contenuto del provvedimento, rileva che la proposta di legge all'esame della Commissione, abroga i commi da 2 a 6 dell'articolo 28 della legge professionale e introduce una autonoma disciplina legislativa delle modalità di elezione dei consigli dell'ordine, che si caratterizza rispetto alla disciplina vigente per il superamento delle criticità evidenziate dalla magistratura amministrativa e per l'attribuzione del rango legislativo al restante contenuto del decreto ministeriale 170 del 2014, la cui struttura viene così fatta salva. Inoltre, rispetto alla disciplina vigente, la proposta di legge: ribadisce che ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere (così riaffermando quanto già previsto dalla legge n. 247/2012 e poi negato dal regolamento attuativo); persegue il rispetto dell'articolo 51 della Costituzione, intervenendo esclusivamente sul sistema elettorale di attribuzione delle preferenze; elimina ogni riferimento alle liste, consentendo esclusivamente candidature individuali; introduce un regime di nullità del voto espresso mediante l'indi-

cazione di un numero di preferenze superiore a quello consentito, nonché un regime di nullità del voto espresso in violazione della regola della tutela del genere meno rappresentato.

Evidenza che, in particolare, il provvedimento precisa il proprio oggetto, consistente nella disciplina dell'elettorato attivo e passivo, nonché delle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi (articolo 1) costituiti presso ciascun tribunale, rinviando per le definizioni (« ordine », « consiglio », « presidente ») al contenuto della legge n. 247 del 2012 (articolo 2). Gli articoli 3 e 4 disciplinano l'elettorato attivo e passivo e il sistema elettorale, sostanzialmente sostituendosi ai commi da 2 a 6 dell'articolo 28 della legge, che vengono abrogati. L'articolo 3 disciplina i seguenti aspetti: *elettorato attivo*: possono votare tutti gli avvocati che, il giorno antecedente il voto, risultano iscritti nell'albo, nell'elenco dei dipendenti degli enti pubblici, nell'elenco dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti. Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione (comma 2). La riforma non innova rispetto alla disciplina vigente; *elettorato passivo*: possono essere eletti tutti coloro che hanno l'elettorato attivo e che, nei 5 anni precedenti, non hanno riportato una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento. Il mandato può essere svolto al massimo per due volte consecutive (comma 3). Per ripresentare la propria candidatura l'avvocato dovrà attendere che sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali ha già svolto il mandato. Al fine del rispetto del divieto di svolgere più di due mandati consecutivi, non si tiene conto dei mandati di durata inferiore ai due anni (comma 4). Sul punto la p.d.l. si distingue dalla normativa vigente, in base alla quale sono vietati più di due mandati ma non è specificato che questi debbano essere consecutivi; inoltre, attualmente la durata del mandato espletato non rileva ai fini dell'ineleggibilità.

Fa presente che l'articolo 4 chiarisce quale sia il numero massimo di voti esprimibili, a garanzia del pluralismo dell'organo, riprendendo l'attuale formulazione dell'articolo 28, comma 3, in base al quale ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere. La disposizione rinvia ad una apposita tabella allegata che, in ragione del numero dei consiglieri eleggibili (calcolato sulla base degli avvocati iscritti all'ordine circondariale), determina il numero massimo di voti (*rectius*: preferenze) esprimibili dal singolo elettore e specifica le preferenze di genere che questi dovrà esprimere per garantire l'attuazione dell'articolo 51 Cost. anche nell'elezione del consiglio dell'ordine. Escludendo quindi che la quota di genere possa essere affermata ex post, dopo lo svolgimento dell'elezione, il legislatore costruisce un sistema elettorale che tuteli il genere meno rappresentato, partendo dalla predeterminazione delle preferenze esprimibili in numero inferiore a quello dei consiglieri da eleggere. La proposta di legge, come già evidenziato, introduce una tabella in cui sono indicati direttamente i numeri delle preferenze esprimibili; pertanto non riproduce la clausola concernente l'arrotondamento per difetto del numero dei voti esprimibili da ciascun elettore. L'articolo 5, riprendendo il contenuto dell'articolo 3 del regolamento n. 170 del 2014, disciplina il procedimento elettorale per quanto riguarda le sue scansioni temporali e la determinazione dei seggi. Il procedimento elettorale comporta, in primo luogo, la determinazione del numero dei consiglieri dell'ordine da eleggere che, come previsto dall'articolo 28 della legge, è condizionato dal numero degli avvocati iscritti all'albo e agli elenchi del circondario. Tale compito è affidato al presidente del consiglio uscente che, in base alla riforma, deve però acquisire previamente la delibera del consiglio. Spetta al binomio consiglio/presidente uscenti anche fissare le date di svolgimento delle elezioni, rispettando i seguenti parametri: minimo 2 giorni consecutivi; massimo 6 giorni consecutivi, escludendo la dome-

nica, ovvero dal lunedì al sabato; in ogni giorno fissato per l'elezione, minimo di 4 ore di apertura del seggio. Delle suddette determinazioni – che diverranno pubbliche attraverso il sito internet dell'ordine circondariale – il presidente dovrà informare il Consiglio nazionale forense.

Osserva che l'articolo 6, che sostituisce la disciplina dettata dall'articolo 4 del DM del 2014, riguarda la convocazione elettorale. Una volta determinate le date di svolgimento delle elezioni, il presidente fissa la data di inizio del procedimento elettorale, garantendo che tra l'avvio del procedimento e le elezioni intercorrano almeno 30 giorni. Tutte le suddette determinazioni – in parte già anticipate sul sito internet – sono contenute nell'avviso di convocazione delle elezioni, attraverso il quale il presidente invita anche gli iscritti a presentare – almeno 14 giorni prima delle elezioni (sono 10 giorni nella disciplina attuale) – le proprie candidature. L'avviso è soggetto a plurime forme di pubblicità: posta elettronica certificata; qualsiasi altro mezzo idoneo a comprovare la spedizione; pubblicazione sul sito internet; affissione – per tutta la durata del periodo elettorale – negli uffici dell'ordine e in un luogo del tribunale accessibile al pubblico.

Rispetto all'articolo 4 del regolamento, rileva che la proposta di legge non prevede che la spedizione dell'avviso possa avvenire con raccomandata con ricevuta di ritorno a tutti gli iscritti e con fax; entrambe le modalità sono invece previste dalla normativa vigente. In aggiunta a queste modalità di comunicazione, la proposta di legge consente a tutti i consigli dell'ordine – e non solo dunque a quelli con più di 500 iscritti, come attualmente previsto – di pubblicare un estratto dell'avviso di convocazione elettorale in almeno un quotidiano locale, per due giorni lavorativi di settimane diverse.

Rammenta, altresì, che l'articolo 7 disciplina la propaganda elettorale che, vietata durante le operazioni di voto, dovrà negli altri momenti comunque svolgersi nel rispetto delle regole deontologiche, senza ledere il prestigio della categoria

professionale o di singoli colleghi. Rispetto alla disciplina vigente (articolo 5 del DM 270/2014), la proposta di legge, avendo eliminato le candidature per lista, consente comunque la propaganda di un'aggregazione di più candidati, consentendo loro di distinguersi attraverso un simbolo o un motto. L'articolo 8 disciplina la presentazione delle candidature, che sono esclusivamente individuali. Le candidature devono essere presentate entro le ore 12 del quattordicesimo giorno antecedente le elezioni (decimo giorno in base alla normativa vigente) ed al candidato è richiesto di autocertificare il possesso di alcuni requisiti. L'articolo 9 della proposta di legge – che ricalca il contenuto dell'articolo 8 del regolamento – disciplina la commissione elettorale. Dopo la presentazione delle candidature, il consiglio dell'ordine uscente provvede alla costituzione della commissione elettorale composta, oltre che dal presidente del consiglio dell'ordine e dal segretario, da altri 6 o più iscritti che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo di almeno 5 anni. Se il consiglio dell'ordine delibera di ricorrere al voto con sistema elettronico, deve anche nominare un responsabile informatico. La riforma prevede poi che la designazione dei componenti la commissione debba essere effettuata con sorteggio tra gli iscritti disponibili; in assenza di interessati, provvede alla designazione il consiglio, senza ricorrere al sorteggio. Spetta alla commissione elettorale: verificare le candidature e il rispetto della disciplina sull'elettorato attivo e passivo; numerare le candidature secondo l'ordine di presentazione; sovrintendere alle operazioni elettorali; procedere allo spoglio delle schede, con l'ausilio di un minimo di 4 scrutatori, nominati al di fuori dei componenti del consiglio tra coloro che non si sono candidati.

Fa presente che l'articolo 10 disciplina le schede elettorali e le modalità di espressione del voto, tenendo conto della possibilità di candidature solo individuali (pertanto non è più prevista la possibilità del voto con indicazione della lista) e superando le censure di illegittimità rilevate dai giudici amministrativi. In particolare,

la disposizione prevede che ogni scheda debba avere un numero di righe pari al numero massimo di voti esprimibili, e non ai componenti complessivi del consiglio da eleggere (voto limitato). L'elettore dovrà, nell'espressione del voto, attenersi a quanto previsto dalla tabella circa il numero delle preferenze e la loro ripartizione tra i due generi, assicurandosi di non esprimere per avvocati di un solo genere un numero di voti superiore ai due terzi dei voti esprimibili. La sanzione nullità per il caso di mancato rispetto delle disposizioni sull'espressione del voto è prevista dall'articolo 14. Gli articoli 11 e 12, che disciplinano le caratteristiche del seggio elettorale e delle operazioni di voto, non contengono disposizioni innovative. Rispetto alla normativa in vigore (articoli 10 e 11 del regolamento), le differenze attengono alla eliminazione delle liste di candidati e alla possibilità per l'elettore di portare all'interno del seggio propri materiali elettorali, ad uso personale. Durante le operazioni di voto, inoltre, è previsto che allo scadere dell'orario il presidente possa ammettere al voto solo coloro che sono già presenti nel seggio o nelle immediate vicinanze (se la sala è incapiente), procedendo all'identificazione degli elettori.

Rammenta che l'articolo 13 disciplina il possibile ricorso alla votazione con sistema elettronico, ricalcando il contenuto dell'attuale articolo 12 del regolamento. In estrema sintesi, il provvedimento prefigura un sistema – che il consiglio dell'ordine può deliberare di adottare in alternativa al sistema tradizionale – che presenta le seguenti caratteristiche: predeterminazione di un archivio digitale degli aventi diritto al voto e dei candidati; accesso al sistema consentito esclusivamente previo utilizzo simultaneo di tre *password* combinate, assegnate al presidente, al segretario e al responsabile informatico; previsione di modalità che consentano di identificare con certezza il votante; rilascio al votante di una scheda (ricevuta) di voto, da inserire nell'urna. Il sistema delineato non consente dunque all'elettore di esprimere il proprio voto a distanza (da re-

moto), utilizzando il mezzo telematico, ma ne richiede la presenza fisica all'interno del seggio.

Segnala che l'articolo 14 riguarda lo scrutinio delle schede e si caratterizza per l'innovativa previsione di un regime di nullità dei voti che non rispettino il limite delle preferenze, sia rispetto al loro numero sia rispetto al genere dei votati. In particolare, se si esprime un numero di preferenze superiore a quello consentito, il voto espresso in eccedenza sarà nullo (a partire da quello indicato per ultimo sulla scheda). Se invece il numero dei voti espressi in favore di un genere superano il limite dei due terzi, sarà nullo il voto espresso in eccedenza (a partire da quello indicato per ultimo sulla scheda).

L'articolo 15, relativo alla proclamazione degli eletti, riproduce il contenuto dell'articolo 14 del regolamento, sopprimendo la disposizione – censurata dai giudici amministrativi – che consentiva di « correggere » la graduatoria degli eletti secondo il numero dei voti conseguiti, quando gli esiti elettorali non garantivano al genere meno rappresentato di ricoprire almeno 1/3 dei seggi. L'articolo 16 disciplina l'ipotesi in cui, nel corso del mandato del consiglio dell'ordine, un componente cessa dalla carica e si renda necessaria una sostituzione. In merito, attualmente, la legge n. 247 richiede che nell'effettuare la sostituzione si proceda nel rispetto dell'equilibrio di genere; il regolamento aggiunge che, se il rispetto dell'equilibrio di genere non è possibile, si dà luogo a nuove elezioni. La proposta, che abroga il comma 6 dell'articolo 28 della legge, elimina in caso di sostituzione l'esigenza di rispettare le quote di genere: subentrerà il primo dei non eletti.

Fa presente, infine, che gli articoli da 17 a 20 dettano le disposizioni finali e transitorie.

In particolare, l'articolo 17 introduce un regime transitorio per consentire il celere rinnovo dei consigli dell'ordine in base alle nuove regole, prevedendo: – che i consigli che non hanno proceduto al rinnovo secondo le modalità previste dal regolamento del 2014, deliberino nuove

elezioni entro 45 giorni dall'entrata in vigore della riforma (comma 1); che i consigli che hanno provveduto al rinnovo a scadenza in applicazione delle disposizioni regolamentari poi dichiarate illegittime, e che si siano visti dunque annullare l'elezione, deliberino nuove elezioni entro 45 giorni dall'entrata in vigore della riforma o dal passaggio in giudicato della sentenza che annulla l'elezione (se successiva all'entrata in vigore della riforma) (comma 2). La proposta di legge fa espressamente salvi (comma 4) gli effetti degli atti compiuti sia dai consigli che non si sono rinnovati a scadenza nel 2015 per il mancato svolgimento delle operazioni elettorali, sia dai consigli eletti in base al regolamento del 2014. Tra questi ultimi sono compresi i consigli insediati in presenza di impugnativa elettorale, fermi restando gli effetti del giudicato. La proposta di legge stabilisce comunque che, in sede di prima applicazione della riforma, i consigli (compresi quelli rinnovati in base ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 17) restino in carica fino al 31 dicembre 2018, con l'evidente finalità di riallineare la scadenza del mandato dei diversi consigli dell'ordine. Sono comunque fatte salve le disposizioni sull'elettorato attivo e passivo previste dall'articolo 3 della proposta di legge. I consigli eletti nel 2019 rimarranno in carica per 4 anni e scadranno nel dicembre 2022, in applicazione dell'articolo 28, comma 7, della legge n. 247, non modificato dalla riforma. L'articolo 18 della proposta di legge abroga i commi da 2 a 6 dell'articolo 28 della legge professionale. Gli articoli 19 e 20 della proposta di legge prevedono, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel ricordare che il provvedimento, in ragione della esigenza di definire uno stabile e chiaro quadro normativo riferito alla elezione dei consiglio degli ordini forensi, è particolarmente atteso dall'avvocatura, ritiene che lo stesso, ove concordino i gruppi

parlamentari, potrebbe essere esaminato dalla Commissione in sede legislativa.

Anna ROSSOMANDO (PD), *relatrice*, concorda con la presidente.

Vittorio FERRARESI (M5S), nel far presente che il suo gruppo parlamentare è stato sempre disponibile ad esaminare proposte di legge, presentate da qualsivoglia schieramento politico, in sede legislativa, stigmatizza, tuttavia, la circostanza che non siano stati ancora posti all'ordine del giorno della Commissione, come già richiesto dal suo gruppo, di alcuni provvedimenti del Movimento Cinque Stelle. In particolare, rammenta di aver sollecitato, nella seduta del 19 aprile scorso, la calendarizzazione della risoluzione, di cui è prima firmataria la collega Businarolo, n. 7-00257, relativa al ruolo degli esperti di psicologia e criminologia clinica nell'ambito delle strutture penitenziarie, nonché, nella seduta del 20 aprile scorso, delle proposte di legge Scagliusi C. 3761, recante « Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni internazionali », Colletti C. 2658, recante « Soppressione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche » e Agostinelli C. 4299, recante « Modifica dell'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori ». In particolare, in relazione a tale ultimo provvedimento, inoltre, ribadisce che, a suo avviso, il suo esame potrebbe proseguire in sede legislativa.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel replicare al collega Ferraresi, rammenta, preliminarmente, come diversi provvedimenti presentati dai parlamentari del gruppo Movimento Cinque Stelle siano stati, recentemente, posti all'ordine del giorno sia della Commissione, sia dell'Assemblea. Evidenziando, quindi, come la proposta di legge in discussione, il cui primo firmatario è il senatore Falanga, non sia certo d'iniziativa del Partito democratico, fa notare come l'opportunità di avviarne l'esame in sede legislativa sia

strettamente connessa all'esigenza di risolvere, come già sottolineando dall'onorevole Rossomando, una questione che, di fatto, paralizza l'attività dei Consigli degli ordini forensi. Per quanto concerne la calendarizzazione dei provvedimenti cui il collega Ferraresi ha fatto testé riferimento, avverte che nel corso della prossima settimana sarà posta all'ordine del giorno della Commissione la proposta di legge Agostinelli C. 4299. Assicura, inoltre, che saranno in seguito calendarizzate anche le proposte di legge Colletti C. 2658 e Scagliusi C. 3761. Quanto alla risoluzione Businarolo, n. 7-00257, ricorda che la stessa è assegnata alle Commissioni riunite II e XII e che dovrà, pertanto, essere calendarizzata d'intesa con la Commissione Affari Sociali.

Vittorio FERRARESI (M5S), nel precisare che i provvedimenti di iniziativa del Movimento Cinque Stelle, cui ha testé fatto riferimento la presidente, sono stati calendarizzati in Assemblea in virtù di una specifica disposizione del Regolamento, e non certo per « concessione » del Partito democratico e della maggioranza, ribadisce la richiesta di calendarizzare quanto prima le richiamate proposte di legge. Ribadisce, altresì, in ogni caso, la disponibilità del suo gruppo parlamentare ad avviare l'iter relativo al trasferimento della proposta di legge in titolo in sede legislativa.

Donatella FERRANTI, *presidente*, replicando al collega Ferraresi, precisa come non intendesse certo fare riferimento ad una pretesa « concessione » da parte della maggioranza nei confronti del gruppo Movimento Cinque Stelle, quanto, piuttosto, ad alcuni provvedimenti di iniziativa di tale gruppo che, proprio in virtù del Regolamento, sono stati esaminati dalla Commissione e dall'Assemblea. Ciò premesso, in assenza di obiezioni da parte dei gruppi parlamentari, ritiene che potrebbe essere fissato, sin da ora, il termine per la presentazione di proposte emendative al provvedimento in discussione.

Antonio MAROTTA (AP) concorda con la proposta della presidente, purché sia fissato un termine ampio per la presentazione degli emendamenti alla proposta di legge in titolo.

Franco VAZIO (PD), sottolineando come il provvedimento in discussione sia largamente atteso dalla classe forense, ne auspica l'approvazione in tempi rapidi. Concorda, quindi, con la proposta della presidente.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza di obiezioni da parte dei gruppi parlamentari, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti per le ore 14 di lunedì 22 maggio prossimo. Avverte, quindi, che, nelle more dello svolgimento della sede referente, sarà avviato l'iter per il trasferimento della proposta di legge in titolo in sede legislativa. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, concernente la rateizzazione del debito per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura.
C. 4073 Vecchio.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide MATTIELLO (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare nella seduta odierna la proposta di legge C. 4073, recante « Modifica all'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, concernente la rateizzazione del debito per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura ».

Segnala che la proposta all'esame della Commissione modifica il citato articolo 20, con l'obiettivo di ampliare le tutele per gli imprenditori che denunciano intimidazioni del racket, in particolare consentendogli, quando siano vittime di più eventi estorsivi nell'arco di 5 anni, di rateizzare il debito con il fisco e con gli enti previ-

denziali e assistenziali, che si sia accumulato nel corso della sospensione dei pagamenti già prevista dall'ordinamento.

Rammenta che, con la legge 23 febbraio 1999, n. 44, sono state disposte, nei confronti delle vittime di richieste estorsive e dell'usura, alcune agevolazioni, quali l'elargizione di somme tratte da uno specifico Fondo di solidarietà e la proroga di termini sostanziali e procedurali. In particolare, l'articolo 20 della citata legge n. 44 – con riguardo ai termini di scadenza ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo – prevede, a favore di tali soggetti, le seguenti agevolazioni: la sospensione di 300 giorni delle scadenze dei mutui bancari e ipotecari nonché dei termini di prescrizione, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari (commi 1, 3 e 4); la proroga di tre anni degli adempimenti fiscali (comma 2). La proposta di legge intende sostenere le vittime delle estorsioni e dell'usura anche al termine del periodo di sospensione o di proroga dei pagamenti; l'obiettivo è evitare che, magari dopo plurimi eventi lesivi e conseguentemente plurime proroghe, questi si trovino ad aver accumulato comunque un debito ingente con il fisco o con gli enti di previdenza.

Fa presente, infine, che altro obiettivo della proposta è quello di preservare l'accesso al credito dell'impresa colpita dal racket. Accade, infatti, che gli ingenti debiti maturati con il fisco e con gli enti di previdenza e assistenza debbano essere comunque iscritti in bilancio e che dalla lettura del bilancio gli istituti di credito traggano elementi per concedere, o più spesso negare, l'accesso al credito. A tal fine, la proposta di legge, all'articolo 1, inserisce due ulteriori commi all'articolo 20, mediante i quali: prevede una rateizzazione del debito contratto con l'erario o con gli enti previdenziali o assistenziali per effetto della proroga di 3 anni o di 300 giorni. La rateizzazione del debito fino a 120 rate mensili, senza interessi e oneri, dovrà essere concessa a colui che abbia subito e denunciato almeno 2 eventi lesivi nell'arco di 5 anni

(comma 7-*quater*); costituisce un fondo di garanzia per assicurare i crediti concessi dagli istituti di credito e sterilizzare gli effetti negativi sul merito creditizio del debito accumulato dalla vittima dell'estorsione durante la sospensione e la proroga (comma 7-*quinquies*). Il fondo è istituito presso il MedioCredito Centrale S.p.A., banca controllata al 100 per cento da Poste Italiane S.p.A.

Ciò premesso, chiede che sul provvedimento in titolo si possa avviare un rapido ma approfondito ciclo di audizioni.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel concordare con il relatore, onorevole Mattiello, circa la possibilità di avviare un ciclo di audizioni sulla proposta di legge in discussione, invita i gruppi a far pervenire le eventuali richieste in merito. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 4 maggio 2017. — Presidenza del Presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la Giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.25.

Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge C. 4220 Governo, recante Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale.

Audizione di Stefano Manacorda, Professore di diritto penale presso la Seconda Università degli Studi di Napoli e di Fabrizio Parrulli, Generale di Brigata dell'Arma dei Carabinieri.

(Svolgimento e conclusione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei de-

putati. Ne dispone, pertanto, l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Stefano MANACORDA, *Professore di diritto penale presso la Seconda Università degli Studi di Napoli* e Fabrizio PARRULLI, *Generale di Brigata dell'Arma dei Carabinieri*.

Interviene per porre quesiti e formulare osservazioni la deputata Donatella FERRANTI, *presidente*.

Rispondono ai quesiti posti Fabrizio PARRULLI, *Generale di Brigata dell'Arma*

dei Carabinieri, e Stefano MANACORDA, *Professore di diritto penale presso la Seconda Università degli Studi di Napoli*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	85
DL 54/2017: Disposizioni urgenti per rafforzare i dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del Vertice dei Paesi del G7. C. 4451 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	85

SEDE REFERENTE

Giovedì 4 maggio 2017. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 13.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 54/2017: Disposizioni urgenti per rafforzare i dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del Vertice dei Paesi del G7.

C. 4451 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Antonino MOSCATT (PD), *relatore*, riferisce che il provvedimento in esame dispone la conversione in legge del decre-

to-legge n. 54 del 2017, che reca disposizioni urgenti per incrementare i dispositivi di sicurezza interna connessi al vertice dei capi di Stato e di Governo dei Paesi del G7, in programma – come noto – a Taormina per il 26 e il 27 maggio prossimi, sotto la presidenza italiana.

Ricorda brevemente che il vertice dei Paesi del G7 svolge un ruolo importante, integrando il coordinamento economico globale di cui si occupa il G20. In dettaglio, il G7 riunisce i *leader* di Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito, Stati Uniti e Unione europea. Il vertice di Taormina segue quello riunitosi in Giappone nel 2016 e quello organizzato eccezionalmente dall'Unione europea a Bruxelles nel 2014. Per il consesso di Taormina, il tema scelto dalla presidenza italiana è « Costruire le basi di una fiducia rinnovata ». Il Programma di lavoro si articola intorno a tre pilastri: tutela dei cittadini; sostenibilità economica, ambientale e sociale e riduzione delle disuguaglianze; innovazione, competenze e lavoro nell'era della nuova rivoluzione della produzione. Per inciso, ricorda che in occasione delle passate presidenze italiane il vertice si è tenuto a Venezia nel 1980 e nel 1987; a Napoli nel 1994; a Genova nel 2001 in formato G8 e così pure all'Aquila nel 2009.

Ciò premesso, riporta che l'articolo 1 del decreto-legge integra di 2.900 unità il contingente di personale delle Forze armate utilizzato per il piano di impiego relativo alla cosiddetta operazione «Strade sicure», che — come ben noto alla Commissione — consiste nell'impiego di militari per il presidio del territorio in concorso con le Forze di polizia. In particolare, secondo quanto precisato dal Governo nella relazione tecnica allegata al provvedimento in esame, 1.923 militari si occuperanno della vigilanza di siti e obiettivi sensibili a Taormina; 432 serviranno al rafforzamento dei dispositivi di vigilanza delle frontiere marittime e aeree della Sicilia e della Calabria, nonché di altre aree a rischio; e i rimanenti 545 saranno destinati alla sicurezza degli assetti militari di difesa dello spazio aereo e navale.

Per quanto concerne gli aspetti ordinamentali, il decreto-legge rinvia alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge n. 92 del 2008 in base alle quali il personale militare di Strade sicure è posto a disposizione dei prefetti interessati; i militari agiscono con funzioni di agenti di pubblica sicurezza; il piano di impiego è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri; il Ministro dell'interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari. In relazione al piano di impiego di cui si è detto, va ricordato che il decreto-legge n. 92 del 2008 ha autorizzato il ricorso alle Forze armate per lo svolgimento di compiti di sorveglianza e vigilanza del territorio. In particolare, è stato previsto che, in relazione a specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, al fine di assicurare un maggiore controllo del territorio in talune zone del Paese, è consentito impiegare personale militare delle

Forze armate utilizzando preferibilmente i carabinieri impegnati in compiti militari o volontari specificamente addestrati.

Il piano per l'impiego delle Forze armate nel controllo del territorio è stato adottato il 29 luglio 2008 con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, ed è operativo dal 4 agosto 2008. Esso riguardava inizialmente un contingente massimo di 3.000 unità con una durata massima di sei mesi, rinnovabile per una sola volta. Il decreto-legge n. 151 del 2008 ha successivamente autorizzato fino al 31 dicembre 2008 l'impiego di un ulteriore contingente massimo di 500 militari da destinare alle aree del Paese in cui, in relazione a specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, risultava necessario un più efficace controllo del territorio. Il piano è stato più volte prorogato e integrato negli anni; e da ultimo per tutto il 2017 con la legge di bilancio per l'anno in corso.

Per la copertura finanziaria dell'intervento, l'articolo 2 autorizza la spesa per 5.360.019 euro a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili in corso di gestione, del cui impiego rende conto in dettaglio la relazione tecnica allegata al disegno di legge.

L'articolo 3 reca la consueta disposizione concernente l'entrata in vigore del decreto-legge nel giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Donatella DURANTI (MDP) chiede al Governo di chiarire quali novità siano intervenute negli ultimi mesi, dall'ultima proroga del piano di impiego dei militari di Strade sicure, che giustifichino quest'improvviso accrescimento del contingente per ben 2.900 unità di personale, che, soprattutto a confronto con la popolazione di Taormina, che è di circa 11 mila abitanti, appaiono un numero esorbitante. Ricorda poi che l'impiego di militari delle Forze armate per il presidio del territorio è iniziato nel 2008 e doveva durare per non più di sei mesi, prorogabili per una sola volta; è diventato invece ordinario, essendo stato continua-

mente prorogato, con numeri variabili ma complessivamente sempre rilevanti. Ribadisce al Governo la richiesta di chiarire quali ragioni lo inducano a ritenere necessario un dislocamento di così consistenti forze a Taormina.

Il sottosegretario Domenico ROSSI osserva che la minaccia alla sicurezza dei cittadini è considerevolmente cresciuta rispetto al 2008 per l'emergere di fenomeni, segnatamente il terrorismo di matrice jihadista, allora non preventivati. Di fronte a una minaccia così ampia e transnazionale, lo Stato ha il dovere di utilizzare tutti gli assetti istituzionali di cui dispone per garantire l'ordine pubblico. Tra questi assetti sono senza dubbio compresi i militari delle Forze armate, che, grazie agli impieghi in missioni di pace all'estero, hanno acquisito una specifica professionalità anche in teatri operativi diversi dalla guerra. A buona ragione, a suo avviso, i Governi succedutisi negli ultimi anni hanno perseguito il progressivo affina-

mento della sinergia tra Forze armate e Forze di polizia per il controllo del territorio. Rimarca che si tratta in ogni caso di un impiego molto circoscritto nel tempo e nello spazio e che non tutti i militari saranno dispiegati sul territorio in quanto molti, come spiega la relazione di accompagnamento, serviranno per il presidio dello spazio aereo e di quello marino. Resta inoltre ferma la dipendenza funzionale del personale dai prefetti e quindi dall'amministrazione dell'interno. Quanto alle ragioni che hanno indotto il Governo a questa scelta, esse sono state vagliate dai competenti organi, che hanno ravvisato l'esigenza di garantire il rafforzamento del presidio di sicurezza.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. C. 4144 e abb.-A, approvato in un testo unificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	89
<i>ALLEGATO 1 (Relazione tecnica)</i>	100
Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista. C. 3558-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	89
Istituzione della giornata in memoria dei Giusti dell'umanità. C. 2019 (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	89
Modifiche al codice penale, codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti. C. 3891, approvato dal Senato e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	90
Modifiche alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz. C. 4102 (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	91
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Atto n. 409 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	92
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia. Atto n. 395 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	95
<i>ALLEGATO 2 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo)</i>	129
Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Atto n. 394 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	95
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate. Atto n. 396 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	97
<i>ALLEGATO 3 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo)</i>	144
Schema di decreto legislativo recante ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici. Atto n. 407 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	98

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 4 maggio 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.15.

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. C. 4144 e abb.-A, approvato in un testo unificato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo nella seduta del 26 aprile 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che la Commissione è tuttora in attesa della relazione tecnica riferita all'intero articolato del testo all'esame dell'Assemblea.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento (*vedi allegato 1*).

Nazzareno PILOZZI (PD), *relatore*, si riserva di formulare una proposta di parere sulla base della documentazione depositata dalla rappresentante del Governo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista.

C. 3558-A.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo nella seduta del 26 aprile 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che non è stata ancora trasmessa la relazione richiesta nella seduta del 14 marzo 2017.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI comunica che il Ministero dell'interno non ha ancora provveduto all'invio della relazione tecnica richiesta.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, segnalando che l'esame in Assemblea del provvedimento è previsto a partire dalla prossima settimana, invita la rappresentante del Governo a sollecitare il Dicastero competente.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione della giornata in memoria dei Giusti dell'umanità.

C. 2019.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nazzareno PILOZZI (PD), *relatore*, fa presente che il progetto di legge reca disposizioni per l'istituzione della « Giornata in memoria dei Giusti dell'umanità » e che il testo, che consta di un articolo unico, non è corredato di relazione tecnica.

Evidenzia quindi che l'istituzione della Giornata dei Giusti dell'umanità, per espressa previsione normativa, non determina effetti sull'orario di lavoro degli uffici pubblici né sull'orario scolastico. Per quanto concerne le iniziative promosse dagli istituti scolastici, di cui all'articolo 1, comma 3, rileva che le stesse non sono

configurate come facoltative dal testo, né sono ricondotte entro specifici limiti di spesa. Per le iniziative demandate ad altre amministrazioni ed enti pubblici, di cui all'articolo 1, comma 4, si prevede invece che le stesse siano realizzate nell'ambito delle disponibilità di bilancio. Pertanto, pur tenendo conto della clausola di non onerosità inserita nel testo, andrebbe confermato che le iniziative rimesse agli istituti scolastici possano effettivamente essere realizzate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche in considerazione del rinvio, contenuto al comma 3, ad un apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il quale dovranno essere stabilite le modalità di attuazione della presente legge.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice penale, codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti.

C. 3891, approvato dal Senato e abb.

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nazzareno PILOZZI (PD), *relatore*, fa presente che il progetto di legge in esame reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti. Fa presente, altresì, che il testo del provvedimento, già approvato dal

Senato, non è corredato di relazione tecnica.

Con riferimento all'articolo 6, recante disposizioni sull'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, evidenzia che la disposizione demanda ad un decreto ministeriale la definizione della composizione dell'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali e ne individua talune funzioni che solo in parte sono coincidenti con quelle già attribuite, a legislazione vigente, dal decreto ministeriale istitutivo. Pur tenendo conto della clausola di invarianza di cui al comma 2, andrebbe confermato che le funzioni dell'Osservatorio possano essere svolte in condizioni di neutralità finanziaria mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente. Tale conferma appare opportuna con particolare riguardo alle attività di monitoraggio dei fenomeni intimidatori, da svolgere anche mediante l'utilizzo di apposita banca dati, di cui al comma 1, lettera a), e alle attività di formazione e promozione di cui al comma 1, lettera c), rivolte anche alle giovani generazioni. Per quanto attiene alla composizione dell'Osservatorio – demandata ad un decreto interministeriale – andrebbero fornite indicazioni volte ad escludere un incremento dei costi, anche di natura organizzativa, per effetto di modifiche rispetto all'attuale composizione. Sotto questo profilo, ritiene che andrebbe altresì esclusa la corresponsione di qualunque emolumento, anche di natura non retributiva, come gettoni di presenza e eventuali rimborsi spese, ai componenti dell'Osservatorio in ragione della loro partecipazione ai lavori dello stesso, tenuto conto che il decreto ministeriale 2 luglio 2015 prevede che la partecipazione all'Osservatorio sia a titolo gratuito.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore, con particolare riferimento alla neutralità delle disposizioni relative all'Osservatorio di cui all'articolo 6, le cui

funzioni sembrerebbero ampliate dal provvedimento in esame.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz.

C. 4102.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, fa presente che il progetto di legge in esame reca modifiche alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz e che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

Con riferimento all'articolo 1, recante modifiche alla legge n. 238 del 2012 per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz, in merito ai profili di quantificazione, osserva che le norme, per un verso, riconoscendo un contributo a favore della Fondazione di partecipazione Umbria Jazz, determinano un onere di 1 milione di euro a decorrere dal 2017 (comma 1, lettera *a*)), per altro verso, nell'individuare i mezzi di copertura – probabilmente a causa di un refuso nella formulazione della novella legislativa – prevedono una maggiore spesa di 5 milioni a decorrere dal 2017, posta a carico del FUS (comma 1, lettera *b*)). In proposito andrebbero acquisiti elementi volti a chiarire l'effettiva portata applicativa delle disposizioni.

In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che il comma 1, lettera *b*), dell'articolo unico della proposta di legge in esame provvede agli oneri derivanti dalla assegnazione di un contributo pari ad un milione di euro a decorrere dal 2017 in favore della Fondazione di parte-

cipazione Umbria Jazz mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34. Al riguardo, rammenta che tale ultima disposizione ha incrementato la dotazione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, in misura pari a 149 milioni di euro annui a decorrere dal 2011. In tale quadro, appare opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla effettiva disponibilità delle risorse di cui si prevede l'utilizzo e alla possibilità di destinarle alle finalità del presente provvedimento senza pregiudicare gli interventi previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime. Rileva, inoltre, che le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del citato decreto-legge n. 34 del 2011 sono destinate ad integrare il Fondo unico per lo spettacolo con riferimento ai relativi capitoli sia di parte corrente che di conto capitale. Ciò premesso, non ha in proposito osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale appare comunque necessario acquisire una conferma da parte del Governo – che le risorse del Fondo unico per lo spettacolo utilizzate a copertura degli oneri derivanti dal provvedimento in esame siano esclusivamente quelle di parte corrente.

Con riferimento alla lettera *b*) dell'articolo 1, comma 1, del presente provvedimento, ravvisa inoltre l'opportunità di meglio precisare l'intervento recato dalla novella legislativa ivi contenuta, al fine di chiarire l'effettiva entità del nuovo maggior onere da imputare, con decorrenza dell'anno 2017, alla citata autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 34 del 2011. In tale quadro, potrebbe pertanto valutarsi l'opportunità di sostituire la lettera *b*) dell'articolo 1, comma 1, del presente provvedimento, con la seguente: « *b*) all'articolo 3, comma 1, le parole: « pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 ». Tale modi-

fica consentirebbe di assicurare il dovuto parallelismo tra il maggior onere determinato dalla presente proposta di legge – come detto pari ad un milione di euro annui a decorrere dal 2017 – e la copertura dello stesso effettuata mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa richiamata all'articolo 3, comma 1, della legge n. 238 del 2012. Sul punto ritiene comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Rocco PALESE (Misto-CR) esprime perplessità sul provvedimento in esame, ritenendo eccessive le risorse stanziare per il festival Umbria Jazz.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 4 maggio 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Atto n. 409.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, fa presente che lo schema in esame è emanato in attuazione del comma 140

dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), che ha previsto l'istituzione di un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7555), con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, 3.150 milioni per l'anno 2018, 3.500 milioni per l'anno 2019 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nei settori di spesa relativi a: *a)* trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie; *b)* infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; *c)* ricerca; *d)* difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; *e)* edilizia pubblica, compresa quella scolastica; *f)* attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; *g)* informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; *h)* prevenzione del rischio sismico; *i)* investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia; *l)* eliminazione delle barriere architettoniche.

Per quanto concerne le modalità di utilizzo del Fondo, rileva che il citato comma 140 ne prevede il riparto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato. Si prevede inoltre che con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio

dell'attività bancaria e creditizia, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

Osserva che la stessa norma prevede la trasmissione degli schemi di decreto alle Commissioni parlamentari competenti per materia e fissa un termine di 30 giorni (dalla data dell'assegnazione) per l'espressione del parere. Tale parere è tuttavia considerato non obbligatorio in quanto, decorso il citato termine, i decreti possono essere comunque adottati.

Evidenzia che di tale Fondo, lo schema in esame predispone una prima ripartizione, con riferimento alle finalità di cui alla lettera *i*) del comma 140, relative alla riqualificazione urbana e alla sicurezza delle periferie, rilevando che, con riferimento specifico al programma di riqualificazione delle periferie, la stessa legge n. 232 del 2016 prevede, al successivo comma 141, che – in aggiunta alle risorse già stanziare sull'apposito capitolo di spesa e di quelle assegnate in sede di riparto del Fondo di cui al comma 140 – con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) vengano destinati ulteriori finanziamenti, a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2014-2020, al fine di garantire il completo finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all'articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016).

Rileva che in attuazione di ciò, il CIPE, con delibera 3 marzo 2017, ha deliberato l'assegnazione di 798,17 milioni di euro di risorse FSC 2014-2020 al « Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie », ripartite per 603,90 milioni di euro in favore delle città e dei comuni del Mezzogiorno e per 194,27 milioni di euro in favore delle città e dei comuni del Centro Nord.

Segnala che, in particolare, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame provvede, al comma 1, ad una prima ripartizione del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, destinando complessivamente 800 milioni di euro per il triennio 2017-2019 (270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e 260 milioni di euro per l'anno 2019) in relazione alla necessità ed urgenza di assicurare il finanziamento dei progetti compresi nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, istituito dai commi da 974 a 978 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. Ricorda che, per il finanziamento del predetto Programma, dalle medesime disposizioni della legge di stabilità per il 2016 viene prevista l'istituzione di un apposito Fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2016, allocata sul capitolo 2097 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Osserva che il comma 2 dispone che le suddette risorse autorizzate dallo schema in esame (800 milioni) sono portate in aumento delle disponibilità di bilancio del Fondo sviluppo e coesione (iscritto sul cap. 8000 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) e gestite secondo le procedure previste dall'articolo 1, comma 703, della legge n. 190 del 2014, relative alla programmazione e all'utilizzo delle risorse assegnate al Fondo sviluppo e coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 e ai relativi piani operativi e piani stralcio.

Al riguardo, fa presente che va considerato che mentre la prima *tranche* di risorse stanziare in favore del Programma straordinario per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie (vale a dire, i 500 milioni autorizzati dalla legge n. 208 del 2015) è stata iscritta sull'apposito capitolo 2097 del Ministero dell'economia e delle finanze (ora soppresso, in quanto lo stanziamento era annuale e riferito solo al 2016), le successive due

tranche vengono a far capo al capitolo 8000 del Ministero dell'economia e delle finanze, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione (i 798,17 milioni deliberati dal CIPE per appostazione diretta e gli 800 milioni di cui allo schema in esame per successivo trasferimento).

In proposito, tenuto anche conto che il successivo comma 3 dello schema in esame detta specifiche regole che presiedono all'erogazione delle risorse in questione, ritiene che sarebbe opportuno un chiarimento circa le ragioni del richiamo alle procedure previste dal comma 703 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 – relative alla programmazione, utilizzo ed erogazione del FSC 2014-2020 – per quanto riguarda la gestione delle risorse destinate al finanziamento del Programma straordinario di riqualificazione delle periferie.

Evidenzia che il comma 3 prevede che le erogazioni in favore delle Amministrazioni e degli altri soggetti aventi diritto siano effettuate dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle richieste inoltrate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri secondo le indicazioni contenute nell'articolo 5, commi 3, 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2017. Segnala che le norme dei decreti citati indicano i tempi e le modalità di erogazione dei finanziamenti in favore dei progetti e le condizioni necessarie per l'erogazione delle diverse quote di finanziamento.

Fa presente che, ai sensi del comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri saranno individuati i progetti, secondo l'ordine di priorità definito ai sensi del già citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016, con il quale è stata approvata la graduatoria del Programma straordinario, per la stipulazione di convenzioni con gli enti promotori dei progetti medesimi.

Rileva poi che il comma 5 prevede, in linea con quanto previsto nel comma 142 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il

2017, che i progetti ricompresi nel citato Programma straordinario sono monitorati ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011, nell'ambito della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), ai fini dell'erogazione del finanziamento. Conseguentemente, tali progetti devono essere corredati del codice unico di progetto (CUP), individuabili come facenti parte del citato Programma straordinario, e del codice identificativo della gara (CIG) anche se non perfezionato ai sensi della delibera n. 1 del 2017 dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione). I soggetti attuatori degli interventi relativi al citato Programma sono tenuti al costante aggiornamento dei dati.

Segnala infine che l'articolo 25 del decreto-legge n. 50 del 2017 (C. 4444), recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, è intervenuto sulla normativa prevista dalla legge di bilancio 2017 in relazione al Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese con due nuovi commi, operando le seguenti destinazioni di risorse del Fondo: il comma 140-*bis*, che attribuisce alle regioni a statuto ordinario una quota del Fondo pari a 400 milioni per il 2017, ripartiti secondo una tabella di ripartizione allegata, per investimenti per le medesime finalità; il comma 140-*ter*, che attribuisce al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca una quota del Fondo (pari a 64 milioni per il 2017, 118 milioni per il 2018, 80 milioni per il 2019 e 44,1 milioni per il 2020) per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di intervenire nel corso di una prossima seduta.

Rocco PALESE (Misto-CR) chiede che venga presentato il più rapidamente possibile alle competenti Commissioni parlamentari lo schema di DPCM, che dovrebbe provvedere a ripartire la parte residua del Fondo in esame e che era stato preannunciato dal Ministro dell'economia e delle finanze durante la sua audizione

svoltasi innanzi alle Commissioni bilancio di Camera e Senato lo scorso 19 aprile, nell'ambito dell'esame preliminare del DEF 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia. Atto n. 395.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 12 aprile 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, ricorda che, nella seduta del 12 aprile 2017 la rappresentante del Governo si era riservata di fornire i chiarimenti richiesti.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI deposita agli atti della Commissione una nota tecnica della Ragioneria generale dello Stato, nonché le schede di quantificazione degli oneri relative al Corpo della Guardia di finanza, nelle quali sono indicate, per ogni singolo intervento, le componenti di spesa, quali, ad esempio, l'indennità mensile pensionabile e la tredicesima mensilità, nonché l'evoluzione degli oneri nel decennio considerato (*vedi allegato 2*).

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, riservandosi di valutare la documentazione depositata dalla rappresentante del Governo, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del

personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Atto n. 394.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 4 aprile 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 4 aprile 2017 il rappresentante del Governo aveva fornito alcuni dei chiarimenti richiesti dal relatore.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, richiamando e integrando i chiarimenti già forniti nella precedente seduta, fa presente che si esclude l'eventualità di costi aggiuntivi per spese di funzionamento dei Comitati di livello interregionale, di cui all'articolo 3, atteso che nell'unica direzione interregionale allo stato esistente (Veneto-Trentino Alto Adige) opera un Comitato tecnico regionale (CTR) con competenza solo sulla regione Veneto, mentre le competenze di prevenzione incendi in Trentino Alto Adige sono esercitate dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

In merito alle tariffe da applicare ai beneficiari dei servizi di prevenzione incendi, di cui ai commi 6 e 12 dell'articolo 3, precisa che l'effettiva idoneità delle risorse derivanti dal gettito tariffario a garantire l'integrale copertura dei costi del servizio è assicurata direttamente dalla preordinata disciplina regolamentare che prevede, tra l'altro, la possibilità di un aggiornamento delle suddette tariffe sempre con ricorso allo strumento del decreto interministeriale (decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze); in tale sede si terrà conto dell'idoneità dei corrispettivi volti a garantire gli attuali livelli di gettito.

I corrispettivi percepiti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco (CNVF) a fronte dello svolgimento dei servizi effettuati nel caso in cui non sussista un imminente

pericolo di danno persone o cose, di cui all'articolo 4, comma 2, sono idonei a garantire l'integrale copertura dei costi sostenuti. Tale garanzia è assicurata dalla estensione della previsione delle tariffe di cui al sopra citato decreto interministeriale anche per i servizi in argomento; in tale sede si terrà conto dell'idoneità dei corrispettivi atti a garantire gli attuali livelli di gettito.

Conferma che il riconoscimento al Corpo nazionale dei vigili del fuoco del ruolo di Autorità competente per gli aspetti di certificazione e sorveglianza del servizio di salvataggio ed antincendio, di cui alla nuova formulazione dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 139 del 2006, introdotta dal comma 3 dell'articolo 4 del provvedimento in oggetto, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché le sopraindicate attività costituiscono funzioni tipiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e pertanto potranno essere svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Rileva che i corrispettivi richiesti per lo svolgimento dell'attività di formazione e diffusione della cultura sulla sicurezza presso strutture scolastiche e universitarie e la comunità scientifica, di cui all'articolo 5, sono in grado di garantire la copertura integrale dei costi di tali servizi, in quanto il provvedimento non innova il precedente regime. Inoltre, analogamente alle tariffe previste per i servizi di prevenzione incendi, l'effettiva idoneità delle risorse derivanti dal gettito tariffario a garantire l'integrale copertura dei costi delle attività di formazione è assicurata direttamente dalla preordinata disciplina regolamentare che prevede, tra l'altro, la possibilità di un aggiornamento delle suddette tariffe sempre con ricorso allo strumento del decreto interministeriale.

Osserva inoltre che le modalità di assegnazione delle risorse derivanti dall'espletamento dei servizi a pagamento, da convenzioni e dall'attività di vigilanza, di cui alla nuova formulazione dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 139 del 2006, introdotta dall'articolo 6 del provvedi-

mento in oggetto, non modificano in alcun modo il quadro legislativo previgente.

Assicura che le attività in materia di mezzi, materiali, attrezzature, caserme e servizi tecnici e logistici, di cui all'articolo 7, possono essere svolte in condizioni di neutralità finanziaria.

All'articolo 8, come indicato nella relazione tecnica, la dinamica delle progressioni di carriera del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste a legislazione vigente non subisce alcuna sostanziale modifica e, pertanto, la predetta disposizione non determina alcun costo aggiuntivo di natura retributiva, poiché le promozioni sono strettamente commisurate alla presenza di corrispondenti vacanze e non vi sono – in nessun caso – sovrapposizioni determinate da decorrenze economiche retroattive; conseguentemente, la decorrenza giuridica resta sempre fissata al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono determinate le vacanze d'organico della qualifica interessata e la decorrenza economica viene confermata il giorno successivo alla conclusione del previsto corso di formazione.

Fa presente inoltre che all'articolo 11, commi 1 e 2, la possibilità di accesso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riconosciuta, attraverso il meccanismo della mobilità, al personale dei Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e Bolzano e della regione Valle d'Aosta, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto il relativo trasferimento può essere disposto nei limiti dei posti vacanti e con inquadramento nella qualifica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza, assicurando la necessaria neutralità finanziaria.

Osserva che la disposizione relativa al transito, a domanda, del personale riconosciuto totalmente inabile al servizio operativo nei ruoli tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è già in vigore e la modifica apportata dall'articolo 11, comma 3, del provvedimento in esame all'articolo 134, comma 3, del decreto legislativo n. 217 del 2005, relativa alla sede di servizio presso cui il personale

inabile può transitare, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Rileva che la disposizione di cui all'articolo 12 è unicamente ricognitiva degli incrementi degli organici ascrivibili a recenti interventi normativi nel cui contesto viene individuata idonea copertura finanziaria, per cui non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare l'incremento numerico complessivo (790 unità) della dotazione organica di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo n. 217 del 2005 è determinato dall'assorbimento di 390 figure provenienti dal Corpo forestale dello Stato, ai sensi degli articoli 12, comma 1, e 15, comma 1, del decreto legislativo n. 177 del 2016, e dall'aumento di 400 unità nella qualifica di vigile del fuoco disposto dall'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge n. 113 del 2016.

Conferma che l'articolo 14 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che i passaggi di qualifica sono finanziati a legislazione vigente mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio.

Osserva che l'articolo 15 non precisa gli interventi che il Fondo, istituito dal comma 1 del medesimo articolo per valorizzare le condizioni di impiego professionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, andrà a finanziare e, in particolare, sia la definizione di tali interventi sia la stima del relativo impegno finanziario sono demandati a fonti subordinate a quella legislativa e sottratti, quindi, all'ordinario procedimento di quantificazione degli effetti finanziari e verifica degli stessi in sede parlamentare, previsto dalla vigente normativa contabile.

Fa presente che l'articolo 16, che introduce un meccanismo di anticipazione dei compensi per lavoro straordinario entro i limiti massimi previsti dal DPCM autorizzativo relativo all'anno precedente, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Difatti dall'esercizio 2011 non vi sono state riduzioni agli stanziamenti annuali del capitolo di spesa afferenti i compensi per lavoro stra-

ordinario al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e la limitazione al solo primo semestre di ciascun anno del pagamento delle spettanze al personale in relazione all'autorizzazione disposta nell'esercizio precedente, consente di assicurare ampi margini di copertura finanziaria, non essendo ipotizzabile un dimezzamento dello stanziamento della spesa in questione da un anno all'altro.

Gianfranco LIBRANDI (CI), preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, si riserva di formulare una proposta di parere, da sottoporre alla Commissione in una prossima seduta.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate.

Atto n. 396.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 12 aprile 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta del 12 aprile 2017 la rappresentante del Governo si era riservata di fornire i chiarimenti richiesti.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato 3*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici.

Atto n. 407.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 3 maggio 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo nella seduta di ieri, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici (atto n. 407),

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la regola del tetto di spesa per i contributi diretti – ed il conseguente riparto proporzionale tra le imprese in caso di insufficienza delle risorse – è ampiamente sperimentata poiché è vigente già da alcuni anni, essendo stata introdotta dall'articolo 2, comma 62, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ed essendo divenuta operativa a partire dai contributi relativi all'annualità 2010;

si tratta di un meccanismo che ha consentito negli ultimi anni la sostenibilità finanziaria delle misure di sostegno pubblico all'editoria e di concedere un adeguato aiuto alle piccole imprese editoriali, pur in una fase di recessione del mercato editoriale e di indispensabile contenimento della spesa pubblica;

in particolare, la nuova disciplina è stata elaborata – in coerenza con i principi e criteri della delega – nell'intento di

razionalizzare le regole di funzionamento dei contributi e di rendere più efficace ed efficiente l'impiego delle risorse assegnate, anche sulla base dell'esperienza maturata nell'applicazione della precedente normativa;

anche se alcune nuove disposizioni (come l'articolo 14 sulle minoranze linguistiche), ridefinendo l'area dei possibili destinatari, potrebbero far ipotizzare un effetto di allargamento della platea dei potenziali beneficiari del contributo, in realtà questi aspetti sono controbilanciati da interventi che, per la generalità delle imprese, rendono invece più stringenti i requisiti di accesso rispetto alla disciplina vigente, particolarmente in termini di personale impiegato, di rispetto degli obblighi contrattuali, di soglie minime di sbarramento sul venduto, e così via;

pertanto la nuova normativa introdotta dal provvedimento in oggetto, anche laddove estensiva dell'ambito di applicazione del beneficio, non è di per sé suscettibile di determinare un incremento degli stanziamenti a carico del bilancio dello Stato, in quanto la previsione di un limite di spesa e del connesso meccanismo del riparto proporzionale, prevista in linea generale all'articolo 1 e ribadita per ciascun tipo di contributo, esclude l'insorgere di diritti soggettivi e conseguentemente di qualsivoglia pretesa derogatoria da parte dei soggetti beneficiari;

le attività demandate alle amministrazioni pubbliche interessate dal provvedimento in esame possono essere espletate sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente;

le disposizioni secondo le quali, in caso di mancata adozione dei provvedimenti nei termini stabiliti per la conclusione del procedimento, il provvedimento è comunque adottato fermo restando il potere dell'amministrazione, all'esito dei controlli successivi, di procedere al recupero delle somme che risultino indebitamente percepite, ricalcano quelle già vigenti ed introdotte dal decreto-legge n. 63 del 2012;

con tali disposizioni risulta soddisfatta sia la necessità di concludere i procedimenti amministrativi di concessione dei contributi « allo stato degli atti » e nel rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti stessi, e ciò a garanzia degli interessati, in coerenza con i più generali principi vigenti, nel nostro ordinamento, sul procedimento amministrativo, sia la necessità di effettuare i controlli a campione volti a verificare la veridicità delle attestazioni e della documentazione prodotte dalle imprese;

la disciplina dei controlli a campione, cui si fa richiamo nel testo del provvedimento, prevede una serie di conseguenze, non soltanto sul piano amministrativo – con la revoca automatica delle provvidenze erogate in virtù della documentazione non veritiera – ma anche sul piano penale, posto che gli articoli 75 e 76 del testo unico sulla documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, prevedono sia la decadenza dai benefici ottenuti, sia la responsabilità penale in

conseguenza delle false dichiarazioni ovvero della falsità nei documenti prodotti all'Amministrazione;

tale sistema di controlli rientra già nella prassi dell'Amministrazione, ma proprio per rafforzare l'aspetto delle garanzie per l'erario è stata anche inserita la disposizione – peraltro non presente nel decreto-legge n. 63 del 2012 – che prevede esplicitamente il potere dell'Amministrazione, nel caso debba recuperare un contributo precedente non dovuto, di rivalersi attuando una compensazione diretta sull'eventuale contributo che spetti alla stessa impresa per un anno successivo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.35.

ALLEGATO 1

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. C. 4144 e abb.-A, approvato in un testo unificato dal Senato.

RELAZIONE TECNICA

16479



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO VII

Roma, 29 APR. 2017

Prot. n. 78611/2017
Entrata prot. n. 76593/2017
Allegati: 1
Riferimento a nota n.

e p.c.

All'Ufficio legislativo
Economia
Sede

All'Ufficio del
coordinamento legislativo
Sede

All'Ufficio legislativo
Finanze
Sede

OGGETTO: A.C. 4144A – Relazione tecnica.

È pervenuta, per le valutazioni di competenza, la relazione tecnica predisposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al testo elaborato dalla Commissione di merito della Camera.

Al riguardo, si osserva quanto segue:

Articolo 1-bis: il comma 6 dispone che per il finanziamento del Piano di sistema 2018-2020 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio; alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento del medesimo ministero. La relazione tecnica non è coerente con il testo per i seguenti motivi:

- rinvia per l'attuazione del piano, "alle risorse che saranno rese di volta in volta disponibili", in contrasto con quanto invece riportato dal comma 6, nel quale viene puntualmente quantificato l'onere in 10 milioni di euro, per ciascun anno del triennio 2018-2020;
- trattandosi di un piano triennale, così come indicato dalla disposizione in esame, non è chiaro la ragione per il quale la relazione tecnica rinvia al reperimento di specifici

finanziamenti al fine di dare attuazione al predetto piano per gli anni successivi al triennio;

- la relazione tecnica fa riferimento ad una copertura alternativa, rispetto a quella riportata dal testo del comma 7, relativa ai proventi derivanti dalle vendite all'asta delle quote CO₂, di cui all'articolo 19, comma 6, del d.lgs. n. 30 del 2013 per la quale si esprime parere contrario in quanto non è possibile coprire un onere certo pluriennale con entrate che vengono quantificate anno per anno e che sono in parte già finalizzate.

Premesso quanto sopra esposto, in merito alla copertura finanziaria recata dalla disposizione normativa, si ribadisce quanto già rappresentato da questo Dipartimento con le precedenti note nn. 44501 e 55717, rispettivamente del 27 marzo e dell'11 aprile u.s, in quanto il fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze, accantonamento di pertinenza del medesimo Ministero, che si intende utilizzare a copertura non reca una specifica finalizzazione atta a fronteggiare gli oneri recati dalle disposizioni in parola. Pertanto, andrebbe corrispondentemente ridotta la finalizzazione concernente "*Interventi diversi*", destinata ad interventi di competenza del medesimo Ministero. Al riguardo, si ribadisce il parere contrario già espresso con le sopraccitate note.

Art. 2-bis: la disposizione introduce la facoltà di prevedere, con decreto interministeriale, misure di incentivazione fiscale allo scopo di sostenere iniziative compatibili con le finalità del parco e dirette a favorire lo sviluppo economico e sociale. Al riguardo, il fatto che si tratti di una mera facoltà non esclude, come affermato in relazione tecnica, l'assenza di oneri. Si esprime pertanto parere contrario. Sussistono, oltretutto, fondati dubbi, alla luce del principio di riserva di legge in materia fiscale, circa la legittimità di misure fiscali che sembrano interamente rimesse, quanto agli stessi presupposti essenziali (es. criteri di concessione, soggetti beneficiari), a un provvedimento amministrativo.

Articolo 4: al comma 1, lettera a), capoverso 7, si introduce, per i Presidenti e i membri del Consiglio direttivo degli Enti parco, nonché per i Presidenti delle Aree marine protette, una deroga al divieto posto dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95/2012 che vieta di conferire incarichi dirigenziali o direttivi o cariche di governo ai soggetti in quiescenza. Al riguardo, si esprime parere contrario, in quanto tale previsione è suscettibile di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica e, inoltre, potrebbe avere effetti emulativi da parte di altre amministrazioni, andando a vanificare l'intento della norma volto ad agevolare il ricambio nelle pubbliche amministrazioni e ad evitare, altresì, che le medesime possano eludere di fatto lo stesso istituto della quiescenza.

Il comma 1, lettera *d*), capoverso 11 introduce la commissione tecnica incaricata di scegliere i componenti della rosa dei candidati al ruolo di direttore dell'ente parco. La disposizione appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri; pertanto, appare necessario che nell'articolato venga specificato che agli oneri derivanti dall'istituzione della commissione tecnica, gli Enti parco provvedano nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al comma 1, lettera *g*), capoverso 14-*bis* viene introdotto il seguente periodo "avvalendosi del supporto dell'ISPRA". Al riguardo, si segnala la necessità che il testo sia integrato con la clausola di neutralità finanziaria, prevedendo che l'ISPRA provveda allo svolgimento delle attività ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 5: la disposizione interviene sul regolamento del parco, incrementando l'elenco delle attività vietate di cui all'art. 11, comma 3, L. 06/12/1991, n. 394. Al riguardo, anche in considerazioni di quanto segnalato dal Ministero dello sviluppo economico (MISE) con nota 8996 del 10 aprile u.s., si esprime parere contrario all'ulteriore corso della previsione di cui al comma 1, lettera *a*), numero 3.2, capoverso *b-bis*), il quale prevede il divieto di svolgimento, nel territorio dei parchi e nelle aree contigue, delle attività di prospezione, ricerca, estrazione e sfruttamento di idrocarburi liquidi e gassosi. La disposizione, infatti, determina minori entrate derivanti dalle aliquote delle produzioni di idrocarburi. In merito alla riformulazione proposta dal MISE con la nota sopra-citata, si segnala l'esigenza che sia predisposta apposita relazione tecnica al testo riformulato al fine di escludere riflessi negativi per la finanza pubblica.

Per quanto attiene alle disposizioni introdotte al comma 1, lettera *b*) numero 2-*bis*), capoverso 1-*bis* appare necessario che nell'articolato sia specificato che gli enti territoriali coinvolti provvedano alle attività di promozione e valorizzazione nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10: è necessario integrare il testo con la clausola finanziaria.

Art. 12: preliminarmente si segnala che non appare chiaro quanto riportato nella relazione tecnica in merito alla coerenza tra quanto disposto al comma 4, recante l'abrogazione dei commi da 1 a 5 dell'articolo 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179, e l'introduzione di un'autorizzazione di spesa pari a 3 milioni prevista dal successivo comma 5.

In merito alla copertura finanziaria indicata si ribadisce quanto già rappresentato con le note di questo Dipartimento, nn. 44501 e 55717, rispettivamente del 27 marzo e dell'11 aprile u.s., in quanto il fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze, accantonamento del medesimo Ministero, che si intende utilizzare a copertura non reca una specifica finalizzazione per fronteggiare gli oneri recati dalle disposizioni. Pertanto, andrebbe

corrispondentemente ridotta la finalizzazione concernente “*Interventi diversi*” che è destinata ad interventi di competenza del medesimo Ministero. Al riguardo, si ribadisce il parere contrario già espresso con le sopraccitate note.

Art. 17-bis: l'attività di gestione delle riserve statali sono affidate agli enti gestori dei parchi nazionali o regionali in presenza di determinate condizioni. Al riguardo, l'Arma dei Carabinieri, con la nota 78270/2017, ha evidenziato che l'adozione della norma in discorso potrebbe comportare maggiori oneri riconducibili alla rimodulazione delle competenze tra la stessa Arma e gli Enti parco. Appare perciò necessario che la relazione tecnica sia integrata con elementi atti ad escludere i riflessi negativi evidenziati dall'Arma.

Articolo 19-bis: al riguardo, si deve integrare l'articolato con la previsione che l'attuazione della Convenzione degli Appennini verrà finanziata con risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Art. 25: si ritiene opportuno allineare il testo alla relazione tecnica aggiungendo il seguente periodo: “*Alle attività di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.*”, come già segnalato nella nota n. 64841 dell'11 aprile u.s.

Art. 25-bis: con riferimento alle attività di cui ai commi 1 e 2, è prevista la convocazione, da parte del MATTM, della Conferenza nazionale “*La Natura dell'Italia*” per promuovere e divulgare le attività effettuate dai Comitati coinvolti. Al riguardo, si ritiene che gli elementi recati in relazione tecnica non diano un'esauritiva dimostrazione dell'asserita invarianza finanziaria di cui al comma 3 e, pertanto, si fa richiesta di acquisire ulteriori dettagli.

A margine, comunicato quanto sopra in merito alle questioni di carattere finanziario, si ribadiscono le perplessità espresse con la nota n. 44501 del 27 marzo u.s. per quanto concerne le modifiche apportate al testo all'articolo 4, comma 2, lettera c) e all'articolo 9-bis.

Per quanto sopra esposto si restituisce la relazione tecnica negativamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato



Prot: RGS 0076593/2017

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1

I capoversi da 1 a 5 intervengono sulla classificazione delle aree naturali protette, senza determinare effetti finanziari in ragione del loro carattere definitorio.

In particolare, il capoverso 5 prevede al primo periodo la possibilità di istituire aree protette transfrontaliere disciplinando gli aspetti procedurali per darvi corso. La norma pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri di spesa in quanto rappresenta una facoltà di cui le aree naturali protette prossime al confine di Stato possono avvalersi, senza vincolare il relativo bilancio. Al tempo stesso, al secondo e terzo periodo si prevedono norme a carattere ordinamentale, prive di effetti sulla finanza pubblica.

Il successivo capoverso 5-bis stabilisce che le aree marine protette contigue ai parchi nazionali terrestri sono ricomprese integralmente negli stessi parchi nazionali previa istruttoria tecnica dell'ISPRA secondo la procedura di cui all'art. 18, comma 1. Tale attività sarà svolta dall'ISPRA nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente; peraltro la norma prevede espressamente che dalla sua attuazione non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il capoverso 5 ter contiene norme a carattere prettamente ordinamentale, prive di effetti finanziari.

Il capoverso 5 quater attribuisce la gestione dei siti di importanza comunitaria e le previste zone speciali di conservazione all'ente di gestione corrispondente. L'ente di gestione interessato provvederà a tali funzioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Con specifico riferimento al supporto tecnico-scientifico dell'ISPRA e, ove necessario, al concorso delle altre componenti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, si tratta di attività che rientrano nei compiti istituzionali di tali soggetti; in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera e) della legge n. 132 del 2016, in base al quale il Sistema nazionale svolge, tra l'altro, la funzione di "supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni competenti per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale espressamente previste dalla normativa vigente". Pertanto, si tratta di attività che saranno svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il capoverso 5 quinquies prevede una mera facoltà in relazione all'affidamento in gestione delle aree esterne ai parchi agli enti gestori delle aree protette, pertanto non determina effetti vincolanti sul bilancio degli enti stessi i quali potranno procedere in tal senso compatibilmente con le risorse effettivamente disponibili a legislazione vigente.

Prot: RGS 0076593/2017

Il capoverso 5-sexies prevede l'affidamento ai parchi regionali della gestione delle aree marine protette contigue ai parchi regionali stessi; si tratta di una norma ordinamentale volta a razionalizzare l'impiego delle risorse per la gestione delle citate aree, ricondotte in modo unitario ai parchi regionali in presenza del requisito della contiguità territoriale. Pertanto, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anzi la disposizione in esame è foriera di determinare una gestione maggiormente efficiente rispetto al passato, con la possibilità di ridurre gli oneri di gestione per un valore determinabile solo a consuntivo.

Il capoverso 9 ter^{***} contiene disposizioni a carattere ordinamentale, prive di effetti diretti sulla finanza pubblica.

Al capoverso 9 quater si attribuiscono all'ISPRA funzioni di controllo tecnico scientifico, nonché di monitoraggio e controllo ambientali e di ricerca in materia di aree protette; la norma prevede espressamente che non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Si precisa, inoltre, che le suddette attività sono attribuite ad ISPRA nell'ambito della Convenzione quadro stipulata ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del Decreto Ministeriale 21 maggio 2010, n. 123, che definisce e regola le attività che l'Istituto già svolge per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, secondo le risorse disponibili a bilancio. Tale convenzione quadro è già in vigore, essendo stata stipulata ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del Decreto Ministeriale 21 maggio 2010, n. 123. Pertanto, trattandosi di attività già attribuite all'ISPRA in forza della predetta convenzione, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In ogni caso, il comma 2 introduce espressamente una clausola di invarianza finanziaria per le attività previste nell'articolo in esame.

Articolo 1-bis

Il comma 1 abroga l'articolo 3 della legge n. 394 del 1991, che disciplina il Comitato per le aree naturali protette e la Consulta tecnica per le aree naturali protette; la norma non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2 sostituisce l'articolo 4 della legge n. 394 del 1991 sul programma triennale per le aree naturali protette con un nuovo articolo concernente il Piano nazionale triennale di sistema per le aree naturali protette.

Con riferimento al capoverso "art. 4", il comma 1 presenta natura ordinamentale, individuando i componenti del sistema nazionale delle aree protette, pertanto non configura ricadute sulla finanza pubblica.

Prot: RGS 0076593/2017

Il comma 2 individua i contenuti e le finalità del Piano, in relazione ai quali nella medesima disposizione si fa riferimento alle disponibilità finanziarie disponibili a legislazione vigente, riprendendo quanto precisato nell'articolo 4, comma 1, della legge n. 394/1991. Pertanto, non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto peraltro conto che alla materiale predisposizione del Piano provvederà il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, proponendolo al Comitato nazionale per le aree protette, ai sensi del successivo comma 5; trattandosi di attività che rientrano nei compiti istituzionali dei citati soggetti, questi ultimi vi provvederanno con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento al comma 3, si rappresenta che il cofinanziamento delle regioni verrà stabilito in base ad accordi e intese con il Ministero dell'ambiente, pertanto non si determina un vincolo a carico dei bilanci regionali e, conseguentemente, non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In relazione al comma 4, si tratta di una norma ordinamentale priva di effetti finanziari.

Il comma 5, come sopra precisato, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di compiti riconducibili a quelli già oggi previsti a legislazione vigente per il Ministro dell'ambiente e il Comitato nazionale per le aree protette.

Con riferimento al comma 6, l'importo ivi individuato per il finanziamento del Piano di sistema 2018-2020 rappresenta un plafond di risorse che sarà impiegato per le finalità indicate al comma 2 della medesima disposizione. Pertanto, la quantificazione di tale importo non deriva dalla predeterminazione di parametri, ma individua una "massa di manovra finanziaria" che può essere impiegata per l'attuazione del Piano triennale; in altri termini, le risorse così previste individuano il limite massimo di spesa in base al quale verranno realizzate le relative attività, in aggiunta alle risorse già disponibili a legislazione vigente.

Poiché il Piano assume valore programmatico, non vincola il bilancio e pertanto le finalità ivi previste saranno realizzate compatibilmente con le risorse pubbliche che saranno rese di volta in volta disponibili; pertanto, per gli anni successivi al triennio 2018-2020, dovranno essere reperiti specifici finanziamenti per dare attuazione al Piano; in ogni caso, atteso altresì il carattere programmatico del Piano in esame, si tratterà di fondi previsti a legislazione vigente in base ai quali verranno assunte le relative decisioni di spesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Peraltro, tenuto conto che le finalità indicate nella disposizione in esame rientrano tra quelle previste per l'impiego dei proventi delle quote CO2 ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del d.lgs. n. 30/2013, pertanto la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 potrà

Prot: RGS 0076593/2017

essere soddisfatta a valere sui citati proventi, specificamente sulle risorse destinate al Mattin, in alternativa alla copertura prevista sulla quota del Ministero dell'economia e delle finanze sul fondo speciale di parte corrente iscritto sul bilancio del medesimo Dicastero.

Articolo 2

Il comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto viene prevista una mera facoltà in capo ai Comuni individuati nell'emendamento in esame di prevedere un ulteriore, diverso utilizzo del gettito proveniente dal contributo di sbarco già previsto dalla legislazione vigente (art. 4, comma 3-bis del decreto legislativo n. 23/2011) e, pertanto, si riferisce a risorse che sono già introitate dai Comuni delle isole minori.

Al comma 2 viene prevista la facoltà per i Comuni interessati di operare una maggiorazione fino a un massimo di 2 euro, **esclusivamente per le finalità indicate al comma 1 della medesima disposizione**; fermo restando che si tratta anche in questo caso di una possibilità demandata agli enti locali e non un obbligo cogente, si tratta di una disposizione che comporta un incremento del gettito tributario a favore del Comune che provvede alla maggiorazione stessa, con oneri a carico delle compagnie di navigazione e sui passeggeri e non sulla finanza pubblica.

Infine il comma 3 prevede la facoltà in capo ai Comuni facenti parte di un'area marina protetta di richiedere un contributo di sbarco, estendendo così a tali enti la previsione di cui all'articolo 4, comma 3 bis, del decreto legislativo n. 23 del 2011 che riguarda solo i Comuni con sede giuridica nelle isole minori, ovvero i Comuni nel cui territorio insistono isole minori. Si tratta di una possibilità demandata ai Comuni, volta a incrementare il gettito di tali enti qualora venga effettivamente prevista, pertanto non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e, anzi, genererà potenzialmente nuove entrate, quantificabili a consuntivo, con effetto positivo sui saldi di bilancio.

Art. 2-bis

La norma prevede la possibilità di prevedere agevolazioni fiscali nelle aree protette, mediante apposito decreto. Anche in ragione del carattere meramente facoltizzante della disposizione, tali agevolazioni verranno definite compatibilmente con le risorse che saranno rese effettivamente disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Prot: RGS 0076593/2017

Articolo 3

La norma interviene sulla disciplina di istituzione delle aree naturali protette nazionali; avendo carattere ordinamentale, non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 4

La disposizione disciplina la governance degli enti parco.

La norma riprende la governance della legge n. 394/1991, peraltro eliminando la Giunta esecutiva che era prevista dalla legge n. 394/1991, mentre il Collegio dei revisori è sostituito dal revisore unico; pertanto le unità complessive di personale risultano inferiori a quelle previste a legislazione vigente.

I capoversi da 1 a 6 sono di natura ordinamentale, pertanto non determinano effetti sulla finanza pubblica; con riferimento alla previsione del Revisore unico dei conti in luogo del Collegio, attualmente previsto ai sensi della legge n. 394/1991, si rappresenta che tale disposizione consentirà una razionalizzazione delle risorse pubbliche impiegate per tale attività di revisione dei conti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il capoverso 7 estende al Presidente e ai componenti del Consiglio direttivo le norme in materia di permessi e licenze previste all'articolo 79 del decreto legislativo n. 267 del 2000; la norma presenta carattere ordinamentale ed è pertanto priva di effetti finanziari. Inoltre, viene previsto per il Presidente e i membri del Consiglio direttivo degli enti parco, nonché per i Presidenti delle aree marine protette, una deroga al divieto di conferimento di incarichi dirigenziali o direttivi o cariche di governo ai soggetti in quiescenza previsto dall'articolo 5, comma 9, del decreto legge n. 95 del 2012; si tratta di una norma ordinamentale, priva di effetti sulla finanza pubblica.

Il capoverso 8 prevede che al Presidente spetti una indennità onnicomprensiva, fissata con decreto del Mattrn, di concerto con il Mef; i relativi oneri finanziari sono a carico del bilancio degli enti parco. Non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che l'indennità non è prefissata dalla norma in esame ma la sua quantificazione è demandata ad un apposito decreto, che provvederà ad individuare il relativo importo compatibilmente con le risorse disponibili per gli enti parco ai sensi della legislazione vigente.

Prot: RGS 0076593/2017

Peraltro, l'indennità prevista riguarda solo ed esclusivamente il Presidente ed è a carattere omnicomprensivo, a carico del bilancio dell'Ente Parco; non sono previsti oneri aggiuntivi a carico del bilancio MATTM.

Si precisa altresì che, ai sensi dell'articolo 9, comma 12-bis della legge n. 394 del 1991, ai Presidenti, ai Vice Presidenti e ai componenti del Consiglio direttivi, nonché ai componenti del Collegi dei revisori dei conti, spetta una indennità di carica articolata in un compenso annuo fisso e in gettoni di presenza. A seguito della nuova formulazione della disposizione introdotta dall'articolo 4 dell'AC 4144-A, l'indennità di carica resta per il solo Presidente mentre per i Vice Presidenti e gli altri componenti del Consiglio direttivo sono corrisposti unicamente gettoni di presenza.

Pertanto, non si determinano effetti obbligatori sul bilancio che potrebbero determinare nuovi o maggiori oneri, anzi si prevede una riduzione della spesa per il venir meno dell'indennità di carica per i soggetti sopra indicati; in ogni caso, l'importo degli emolumenti ora previsti verrà fissato con decreto ministeriale, comunque tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili a bilancio.

Con riferimento ai direttori, già oggi i relativi contratti che vengono stipulati sono equiparati, per quanto riguarda il trattamento economico, a quelli dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici; pertanto, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli già sostenuti a legislazione vigente e trova copertura nell'attuale stanziamento nello stato di previsione del MATTM.

I capoversi 8 bis, 8 ter, 8 quater, 8 quinquies, 8 sexies, 8 septies, 8 octies, 9, 10, 10 bis, 11 sono di natura ordinamentale pertanto non determinano effetti sulla finanza pubblica.

Con specifico riferimento al rilievo sul numero dei componenti di cui al capoverso 8 bis, si conferma il numero di otto unità già previsto all'articolo 9, comma 4, della legge n. 394 del 1991, pertanto non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento ai capoversi 11 e 11-bis concernenti la designazione del direttore, deve essere notato innanzi tutto che in tali disposizioni è prevista una procedura di selezione pubblica. In particolare, si prevede che il direttore viene nominato secondo procedure selettive di evidenza pubblica attraverso bandi, precisando altresì che ciò deve avvenire in coerenza con la normativa per la dirigenza per la pubblica amministrazione. Al riguardo si noti che la disciplina vigente consiste anch'essa in una procedura, qualificata dal Consiglio di Stato

Prot: RGS 0076593/2017

nel parere n. 1944/2015, «selezione» pubblica, da svolgersi per titoli, in vista dell'accesso all'albo. La riforma, pur prevedendo l'abolizione dell'albo, sottopone ad analoga selezione pubblica gli interessati.

Ciò premesso, la norma in esame innova la procedura per la selezione e l'individuazione del Direttore del Parco mentre non modifica quanto già vigente in merito al tipo di contratto, alla sua durata e al trattamento economico, e al caso in cui il Direttore stesso sia dipendente pubblico (da porre obbligatoriamente in comando o fuori ruolo); è altresì richiamata l'applicazione del d.lgs. 165/2001. Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari.

Per quanto riguarda la procedura di nomina dei direttori, si specifica che ai sensi del paragrafo 11-bis della disposizione in esame è previsto che il bando di selezione è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente, a garanzia del buon andamento e imparzialità della p.a.; peraltro, il Presidente della Commissione tecnica che interviene sulla composizione della rosa di tre candidati è nominato dal Ministro dell'ambiente, ai sensi del capoverso 11, lettera c), ad ulteriore garanzia della correttezza della procedura.

Per gli oneri derivanti dall'istituzione della commissione tecnica l'ente parco provvederà con le risorse disponibili in bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il capoverso 12 bis non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che i gettoni di presenza non sono prefissati nell'importo dalla norma in esame ma la loro quantificazione è demandata ad un apposito decreto, che provvederà ad individuare il relativo importo compatibilmente con le risorse disponibili per gli enti parco ai sensi della legislazione vigente.

Il capoverso 14 interviene in materia di dotazione organica degli enti parco, per il quale è prevista l'approvazione del Mattm, previo parere del Dip. Funzione Pubblica e del Mef, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica come espressamente previsto nella norma in argomento.

Il comma 14 bis prevede in capo al Mattm l'adozione di una specifica direttiva rivolta agli enti parco per le finalità ivi indicate; trattandosi di un'attività che rientra nei compiti istituzionali del citato Dicastero, non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Inoltre, viene consentita la mobilità volontaria del personale tra gli enti parco; si tratta di una norma ordinamentale (peraltro già prevista, in generale, dalla normativa in

Prot: RGS 0076593/2017

materia) che non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 14 ter prevede per gli enti parco la possibilità di stipulare convenzioni per le attività ivi indicate; si tratta di una norma procedimentale e facultizzante, che pertanto non determina ricadute sul bilancio dello Stato e, peraltro, è volta espressamente a ridurre le spese ordinarie derivanti dai costi fissi di struttura e migliorare l'esercizio dei servizi di competenza. Tali risparmi non sono comunque quantificabili a priori ma solo a consuntivo e, in ogni caso, dipende dall'effettivo ricorso da parte degli enti parco di tale facoltà.

Inoltre, si conferma che l'attività di supporto dell'ISPRA nei confronti del Ministro dell'ambiente all'atto dell'adozione di una specifica direttiva rivolta agli enti parco per le finalità indicate nella medesima disposizione rientra nelle attribuzioni istituzionali dell'ISPRA, nel quadro del rapporto di strumentalità rispetto al Mattm, pertanto saranno realizzate con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 5

La disposizione interviene sul regolamento del parco, sul piano per il parco, sugli strumenti di attuazione delle iniziative volte a favorire la promozione economica e sociale delle comunità eventualmente residenti all'interno del parco e sulla pianificazione e regolamentazione delle aree contigue.

La norma non determina effetti negativi per la finanza pubblica.

Con riferimento al capoverso 1-bis, si rappresenta che in tale disposizione vengono indicate ulteriori strategie che il piano del parco, già previsto all'articolo 12 della legge n. 394 del 1991, può promuovere. Si tratta di una disposizione a carattere programmatico, priva di effetti vincolanti sul bilancio pubblico. Il secondo periodo del medesimo capoverso presenta carattere procedimentale, a valere sulle risorse messe a disposizione dagli enti territoriali; pertanto, i programmi e i progetti di valorizzazione saranno definiti con specifiche convenzioni tra l'ente parco e gli enti territoriali nei limiti delle disponibilità rese disponibili, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Inoltre, il capoverso 2-ter riguarda le previsioni del piano del parco, in particolare accordi, agevolazioni, promozioni tese a favorire e sviluppare attività coerenti con le finalità istitutive del parco stesso. Tali previsioni riprendono e aggiornano i contenuti del Piano pluriennale economico e sociale

Prot: RGS 0076593/2017

di cui all'art. 14 della legge n. 394/1991 vigente che, nel testo di revisione in esame, viene appunto assorbito nel piano del parco.

La previsione rende espresse attività che già sono svolte ordinariamente dagli enti parco in merito alla promozione e valorizzazione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della vigente legge n. 394/1991 e che, in ogni caso, verranno puntualmente poste in essere compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili con riferimento ai bilanci degli enti parco, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 6

La norma interviene sulla disciplina del nulla osta dell'ente parco a cui è sottoposto il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative a interventi, impianti ed opere all'interno del parco; avendo carattere ordinamentale, non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con specifico riferimento al capoverso 3-bis, si precisa che la norma è tesa alla semplificazione dell'azione autorizzatoria, appostandone in capo ai Comuni il provvedimento di rilascio nella specifica fattispecie di interventi in zona D coerenti con piano e regolamento vigenti, in tal modo "sollevando" gli enti parco da tale adempimento al contempo razionalizzando le attività con invarianza delle competenze che i Comuni già svolgono.

Si conferma pertanto che gli enti parco e gli enti locali procederanno allo svolgimento delle funzioni autorizzatorie ivi indicate con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 7

La disposizione interviene sulla disciplina degli acquisti, delle espropriazioni e degli acquisti effettuati dall'ente parco. La norma non comporta aggravii per la finanza pubblica in quanto l'ente parco provvede ad istituire un apposito capitolo nel proprio bilancio all'uopo destinato.

Inoltre, viene limitata la corresponsione di indennizzi per danni causati da fauna presente "nel" parco e non di quella "del" parco, che presupponeva invece una sfera più ampia di soggetti titolati a richiedere gli indennizzi in quanto riguardava anche i danni prodotti dalla fauna all'esterno della stessa area protetta.

Prot: RGS 0076593/2017

Articolo 8

I capoversi da 1-bis a 1-octies, concernenti le royalties per attività produttive nelle aree protette, prevedono il riconoscimento di contributi a favore degli enti di gestione delle aree protette da parte dei soggetti titolari di impianti e attività produttive che hanno impatto ambientale sul territorio tutelato quale partecipazione alle spese per il recupero ambientale e naturalistico. Trattandosi di nuove entrate, aventi natura ulteriore ed aggiuntiva rispetto ai canoni e contributi già previsti a legislazione vigente, con conseguente carattere di novità, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, si precisa che le misure di compensazione sono cosa diversa dalle royalties perché afferiscono a logiche diverse. Le compensazioni sono solitamente inserite nelle procedure di valutazione di impatto ambientale e nelle valutazioni di incidenza e servono a garantire una serie di interventi che hanno la finalità di compensare le comunità insediate nei territori impattati da opere di un certo rilievo; di contro, la logica delle royalties è quella, invece, di canoni che hanno non una finalità compensativa, ma che servono ad assicurare una entrata di scopo, assicurando così interventi di ripristino degli habitat impattati dalla presenza di impianti esistenti (per questo motivo vengono riconosciute a favore dell'ente parco e non dei comuni, a diretto vantaggio del capitale naturale che viene così salvaguardato mediante l'ente parco).

Pertanto si conferma che si tratta di contributi ulteriori rispetto ai canoni di concessione già previsti a legislazione vigente, i quali fungono unicamente quale parametro di riferimento per il calcolo dei contributi ora previsti nei citati commi del disegno di legge; in ragione del loro carattere aggiuntivo, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ma solamente effetti sugli operatori economici del settore.

Per quanto riguarda l'effetto delle royalties sul reddito dei soggetti tenuti al versamento dal punto di vista del gettito, si rappresenta che l'effetto netto sarà positivo per la finanza pubblica, in quanto la quota di risorse introitata dallo Stato sarà inevitabilmente superiore al gettito che sarebbe derivato dall'aliquota fiscale applicata sulle medesime risorse qualora ricomprese nel reddito d'esercizio. Del pari, si evidenzia che le risorse in argomento non determinano l'emergere di nuove spese ma, come sopra precisato, consentiranno di alleviare il bilancio pubblico degli oneri correlati ai necessari interventi per l'ambiente.

Con riferimento al capoverso 1-octies, concernente le royalties a carico dei titolari di concessioni per pontile per ormeggio imbarcazioni, per

Prot: RGS 0076593/2017

punto ormeggio in campo boa e per posto barca presenti nell'area protetta e nelle aree contigue, si rappresenta che dalla disposizione non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per gli anni successivi il meccanismo di finanziamento rimanda alla legge delega per il pagamento dei servizi ecosistemici (vedasi art. 28 dell'AC 4144-A).

Le risorse risultanti dai proventi in argomento rientrano nell'ordinaria gestione delle risorse pubbliche mediante il meccanismo della riassegnazione a bilancio, pertanto non si determinano effetti negativi sui saldi.

Al capoverso 1-novies si prevede la possibilità del pagamento di un corrispettivo per i servizi offerti al visitatore; pertanto, fermo restando che si tratta di una mera facoltà in capo agli enti gestori dell'area protetta, la norma non ha conseguenze negative sulla finanza pubblica e potrebbe piuttosto determinare un incremento dei finanziamenti a favore dei citati enti per l'esercizio delle funzioni istituzionalmente loro devolute.

Ai sensi del capoverso 1-decies, i proventi derivanti dalla vendita della fauna selvatica costituiscono entrate per gli enti parco, pertanto non solo non si determinano nuovi o maggiori oneri finanziari ma si prevedono nuovi introiti per gli enti parco, fermo restando che ai sensi dell'articolo 11.1 introdotto dall'articolo 9 del ddl. in esame una quota pari al 30 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di controllo dovrà essere versata in un apposito capitolo di entrata del bilancio dell'ISPRA per finanziare ricerche su metodi di controllo non cruenti.

Il capoverso 1-undecies contiene disposizioni a carattere ordinamentale, prevedendo che i beni demaniali ivi indicati che non sono già stati affidati in concessione a terzi possano essere dati in concessione gratuita all'area protetta su specifica richiesta di quest'ultima, nel qual caso possono essere a loro volta concessi a terzi dietro pagamento di un canone; pertanto, trattandosi di una norma ordinamentale peraltro meramente facultizzante, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fermo restando che, in caso di concessione da parte dell'area protetta di detti beni demaniali, il conseguente obbligo di prevedere un canone consentirà di incrementare le risorse disponibili dell'ente parco interessato.

Con riferimento al capoverso 1-duodecies, la previsione di cui al primo periodo prevede una facoltà in capo all'ente gestore dell'area protetta di concedere il proprio marchio di qualità, eventualmente anche a titolo gratuito; pertanto la norma, oltre a non comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

Prot: RGS 0076593/2017

potrebbe determinare nuovi introiti a favore dell'ente interessato. Con riferimento al secondo capoverso, si precisa che la predisposizione dei regolamenti ivi indicati sarà realizzata con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, rientrando tali attività nelle competenze istituzionali degli enti parco, mentre l'attività di controllo, essendo collegata alla facoltà di concedere il marchio di qualità, non vincola direttamente il bilancio ma dipenderà dalla scelta degli enti parco di procedere in tal senso, valutando preventivamente gli eventuali oneri anche in funzione dei proventi che ne potrebbero derivare.

Ai sensi del capoverso 1-terdecies, si prevede la possibilità per l'ente di gestione dell'area protetta di stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con i soggetti e per le finalità indicati nella medesima norma; trattandosi di una mera facoltà in capo al citato ente, la disposizione non vincola l'utilizzo delle risorse previste nel proprio bilancio e, pertanto, tale attività potrà essere posta in essere compatibilmente con le disponibilità finanziarie previste a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il capoverso 1-quaterdecies prevede l'inclusione degli enti di gestione delle aree protette nell'elenco dei soggetti beneficiari del "5 per mille", a partire dal 2017; si tratta di una eventuale entrata aggiuntiva per gli enti parco, quantificabile nell'ammontare solo a consuntivo. Si conferma che l'inclusione degli enti gestori delle aree protette tra i soggetti beneficiari del riparto della quota del 5 per mille IRPEF degli enti gestori non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di una ulteriore finalizzazione nell'ambito delle risorse già stanziata.

Il capoverso 1-quinquiesdecies, oltre a precisare l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1-bis a 1-quaterdecies, precisa che il 70% delle entrate relative alle aree protette nazionali derivanti dall'attuazione dei commi da 1-bis a 1-otties è versato ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad un apposito Fondo per le aree protette da istituire presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da ripartire con decreto del Ministro dell'Ambiente, destinato esclusivamente al finanziamento del Piano nazionale triennale di sistema per le aree naturali protette. Poiché la disposizione prevede *sic et simpliciter* una finalizzazione delle maggiori entrate già previste ai sensi delle citate disposizioni a favore degli enti gestori delle aree protette, non vi sono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Inoltre, la norma prevede pertanto una finalizzazione delle risorse provenienti dai proventi di cui all'articolo 8 del disegno di legge in esame, che rimangono agli enti parco (nella misura del 30% del totale), conferendo priorità al

Prot: RGS 0076593/2017

finanziamento di politiche e piani per la conservazione e la tutela della biodiversità nell'area parco. Viene pertanto indicata una destinazione prioritaria per le risorse già previste dagli altri commi del citato articolo 8, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; il finanziamento delle politiche e dei piani ivi indicati, infatti, avverrà nei limiti delle effettive risorse che si renderanno disponibili a seguito della riscossione dei proventi da parte degli enti parco.

Il capoverso 1-sexiesdecies ha carattere ordinamentale, concernendo le attribuzioni della regione per l'organizzazione del fondo di rotazione ivi indicato con riferimento ai parchi regionali e alle riserve naturali terrestri, pertanto non determina effetti finanziari.

Il capoverso 1-septiesdecies è di natura ordinamentale e non presenta profili finanziari.

Il comma 2 prevede che i beni immobili sequestrati o confiscati ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011 sono mantenuti nel patrimonio dello Stato anche per lo svolgimento, ove idonei, delle attività istituzionali degli enti parco. La norma pertanto non determina nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 9

La norma disciplina gli interventi di gestione della fauna selvatica nelle aree protette e nelle aree contigue. In particolare, si prevede che una quota del 30% del ricavato dalla vendita dei capi abbattuti o catturati in operazioni di gestione della fauna selvatica sia versato in un apposito capitolo di entrata del bilancio dell'ISPRA. Trattandosi di norma ordinamentale non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 9-bis

Si conferma che le disposizioni di cui al capoverso "art. 16-bis", commi 1 e 2, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, perché rimane invariato l'importo versato annualmente al Mef, come precisato nel successivo comma 4; si creano piuttosto per gli enti parco margini di flessibilità maggiori per l'impiego delle medesime risorse per i settori di spesa sottoposti ai vincoli per i quali gli enti parco beneficiano dell'esonero. Il comma 2 del medesimo capoverso, inoltre, prevede una mera finalizzazione delle risorse già previste a legislazione

Prot: RGS 0076593/2017

vigente, senza pertanto determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 3 del capoverso "art. 16-bis" presenta natura procedurale, pertanto è priva di effetti sulla finanza pubblica.

Il comma 5 del medesimo capoverso, avendo carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 9-ter

La disposizione presenta carattere ordinamentale, pertanto non determina effetti sul bilancio pubblico. Con specifico riferimento all'adozione del regolamento da parte dei Ministeri ivi individuati, si precisa che si tratta di attività che rientrano nelle attribuzioni istituzionali dei medesimi Dicasteri, senza pertanto determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 10

La disposizione interviene sull'istituzione delle aree marine protette. Avendo carattere ordinamentale, non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Inoltre, l'istruttoria tecnica sarà svolta dagli uffici della Direzione generale della protezione e della natura e del mare con il supporto tecnico-scientifico di ISPRA, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In particolare, la disposizione in esame, nel disciplinare l'attività istruttoria dell'ISPRA, ove necessario con il concorso delle altre componenti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, richiama la legge di riforma delle agenzie (legge n. 132 del 2016), che disciplina compiti e attività del citato Sistema nazionale, oltre che dell'ISPRA. Ciò premesso, si conferma che i compiti previsti ai sensi della disposizione in esame potranno essere svolti dai soggetti interessati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, tenuto conto che si tratta di compiti che rientrano nelle attribuzioni istituzionali dei soggetti coinvolti, ai sensi della citata legge n. 132 del 2016.

Per quanto riguarda il capoverso "art. 18", comma 4, si tratta di una disposizione meramente facultizzante che pertanto, non vincolando il bilancio, non comporta effetti sugli equilibri di finanza pubblica.

Prot: RGS 0076593/2017

Articolo 11

L'articolo riguarda, in generale, la gestione delle aree marine protette. Al comma 11 del capoverso "art. 19" si prevede espressamente una clausola di invarianza finanziaria.

Con riferimento al comma 1, le attribuzioni riconosciute all'ente gestore rientrano tra i propri compiti pertanto non determinano nuovi o maggiori oneri; l'attività di indirizzo del Mattm sarà svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Le aree marine protette sono sottoposte al controllo da parte del Ministero in merito alla gestione svolta e all'utilizzo delle risorse trasferite: sulla base della programmazione delle attività, proposta annualmente, le risorse per ogni area marina protetta vengono assegnate tenendo conto di criteri obiettivi di riparto.

Le attribuzioni riconosciute all'ente gestore rientrano tra i propri compiti, pertanto non determinano nuovi o maggiori oneri; l'attività di indirizzo del Mattm sarà svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con specifico riferimento al comma 2 del capoverso "art. 19", si precisa che la previsione di cui al secondo periodo non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; peraltro, la riconduzione della gestione dell'area marina protetta all'area protetta terrestre qualora situate in acque confinanti consente di addivenire ad una gestione unitaria e di razionalizzare così l'impiego delle relative risorse.

Articolo 12

La disposizione disciplina l'introduzione del programma triennale delle aree marine protette.

Preliminarmente, si precisa che, mentre il Piano nazionale triennale per le aree protette individua il sistema nazionale anche delle aree marine (lettera a), comma 2, dell'articolo 4 dell'AC 4144-A), il Programma triennale per le aree protette marine di cui all'articolo 12 ha finalità conseguenti, relative all'indicazione degli indirizzi generali, delle linee programmatiche, ecc., del sistema delle aree marine individuato dalla citata lettera a) del comma 2.

Prot: RG/S 0076593/2017

In particolare, il comma 6 del capoverso "art. 19-bis" prevede che i proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni relative alle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento delle riserve marine e dei parchi nazionali con estensione al mare sono riscossi e gestiti dagli enti gestori.

Il decreto istitutivo delle aree marine protette ne individua la perimetrazione e le attività non consentite, prevedendo espliciti divieti. In detto decreto, inoltre, è usualmente contenuta una disposizione concernente le sanzioni, in cui si prevede che per la violazione delle disposizioni dello stesso decreto e del regolamento di disciplina si applica la normativa vigente. Le prescrizioni di disciplina delle attività consentite sono contenute nel regolamento nel quale sono stabilite le zone sottoposte a differente regime di tutela e, appunto, le attività consentite in ognuna di esse, anche in deroga ai divieti previsti dal decreto istitutivo.

La citata previsione del comma 6, concernente i proventi derivanti dalle sanzioni comminate per la violazione dei menzionati precetti posti dal decreto istitutivo e dal regolamento, si limita ad esplicitare, in forma più analitica, quanto già previsto dal vigente art. 16, comma 1, lett. h), della legge n. 394 del 1991, ai sensi del quale costituiscono entrate dell'ente parco anche "i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari". Risulta infatti del tutto evidente che le disposizioni di divieto reperibili nei decreti istitutivi delle aree marine protette, in quanto contenute in atti di rango sub legislativo, sono norme regolamentari. Pertanto, la formulazione del vigente art. 16, comma 1, lett. h), sopra citato, già ad oggi comprende sia il riferimento alle norme contenute nell'atto qualificato come "regolamento", che quello alle norme contenute nel "decreto istitutivo".

Quanto appena osservato, del resto, è inequivocabilmente confermato dalla prassi fin qui costantemente seguita. Già ad oggi e sin dal momento della loro istituzione, infatti, in tutte le aree marine protette i proventi derivanti dalle sanzioni per violazione delle previsioni contenute nei decreti istitutivi e nei regolamenti sono senz'altro incamerati dal soggetto gestore dell'area protetta.

La previsione dunque non comporta nessuna minore entrata per il bilancio statale.

Con riferimento al capoverso "art. 19-bis", comma 9, si conferma che gli oneri connessi al funzionamento della Consulta saranno fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 11 concerne la dotazione di personale delle riserve marine e delle aree marine protette prevedendo che i relativi oneri possono gravare, oltre che

Prot: RGS 0076593/2017

sulle dotazioni finanziarie proprie dell'ente gestore, anche sui trasferimenti destinati dal medesimo Ministero, entro le soglie stabilite dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Pertanto, tali oneri saranno modulati sulla base delle effettive disponibilità di bilancio.

Il comma 12 del capoverso "art. 19-bis" presenta carattere ordinamentale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento ai commi 4 e 5 dell'articolo 12 dell'AC 4144-A, si evidenzia che le abrogazioni dei commi da 1 a 5 della legge 179/2002 sono coerenti con l'introduzione di una autorizzazione pari a 3 milioni di euro che è stata parametrata sulla base dell'attuale stanziamento per le spese delle aree marine protette che ammonta a poco più di 3 milioni di euro come dichiarato dal successivo comma 5 dell'articolo in esame.

Già attualmente i costi sono coperti con le attuali previsioni di bilancio ed in ogni caso saranno a valere sulla legge di autorizzazione alla spesa richiamata. Quanto all'aspetto formale della copertura essa è fissata a decorrere dall'anno 2018 e quindi ha carattere annuale.

Articolo 13

La norma in argomento limita le attività di vigilanza alle attività "fondamentali" di gestione, mentre a legislazione vigente le stesse vengono svolte anche su atti di minore rilevanza e di gestione ordinaria. Pertanto tali attività potranno essere realizzate dal Ministero dell'ambiente con le risorse disponibili a legislazione vigente, che potranno essere altresì razionalizzate nell'impiego essendo focalizzate su talune, principali attività.

Articolo 14

La norma prevede i principi fondamentali per la disciplina delle aree protette regionali. Avendo carattere ordinamentale, non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 15

Prot: RGS 0076593/2017

La disposizione interviene sull'organizzazione amministrativa del parco naturale regionale. In particolare, viene ad essere razionalizzata la composizione dell'organo deputato ai compiti di revisione dei conti, portandolo da collegiale a monocratico, senza inficiarne l'azione di controllo. Avendo la norma carattere ordinamentale, non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 16

La norma disciplina, in generale, i poteri dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta. La norma non presenta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 17

La norma disciplina il trattamento sanzionatorio in caso di violazione delle disposizioni. La norma non determina effetti negativi per la finanza pubblica.

Articolo 17-bis

L'attività di gestione delle riserve statali che, ai sensi della disposizione in esame, saranno affidate agli enti gestori dei parchi nazionali o regionali in presenza delle condizioni ivi indicate, sarà svolta da tali enti con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 18

La norma prevede l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del Comitato nazionale per le aree protette senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, non sono previsti compensi, gettoni di presenza, emolumenti né rimborsi spese per i componenti. Inoltre, le eventuali spese di funzionamento del Comitato attengono alle sole esigenze correnti di quest'ultimo. In particolare, le spese in argomento trovano copertura sul capitolo di spesa 1381-spese per acquisto di beni e servizi - dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che presenta una dotazione finanziaria pari a € 522.610 per il 2017, € 521.414 per il 2018 e € 522.410 per il 2019. Le attività previste in forza della disposizione in esame saranno finanziate

Prot: RGS 0076593/2017

previa riprogrammazione delle spese effettuate con le risorse dello stesso capitolo, al fine di individuare i risparmi necessari per finanziare le nuove attività.

Con riferimento a quanto previsto nei commi 4 e 5 del capoverso "art. 33", si tratta di disposizioni di natura ordinamentale prive di effetti sulla finanza pubblica.

Articolo 19

La norma prevede l'istituzione dei parchi di Matese e Portofino.

Gli oneri per le attività relative al primo avviamento sono state stimate in un importo massimo di 300.000 euro per ciascun Parco nazionale e trovano copertura sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'esercizio finanziario 2017. In particolare, nella ripartizione dei fondi previsti da tale legge, attuata con decreto interministeriale MATTM/MEF, è prevista la voce "Azioni di rilevanza nazionale" nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente (capitolo 1551 del bilancio Mattm).

Per quanto riguarda la quantificazione delle spese per il funzionamento ordinario dell'istituendo Parco Nazionale di Portofino sono state prese in considerazione le valutazioni effettuate per il Parco Nazionale di Pantelleria, considerata l'estensione, per una spesa prevista 1 milione di euro.

Per il Parco nazionale del Matese, considerata, invece, l'estensione della superficie di 33.300 ettari, è stato preso come parametro di riferimento l'Ente parco nazionale delle Foreste Casentinesi che presenta una superficie 31.000 ettari; trattandosi di un parco di prima istituzione, la spesa prevista è stata stimata in 2.000.000,00.

Pertanto, il totale da finanziare ammonta a regime a euro 3.000.000,00 a partire dal 2018, di cui 1.000.000,00 euro per il parco di Portofino e 2.000.000,00 euro per il parco del Matese; per la copertura di tali oneri si provvede con le risorse disponibili sul pertinente capitolo ove trovano imputazione le spese di natura obbligatoria per gli Enti Parco (capitolo 1551 del bilancio Mattm), previa rimodulazione delle risorse già destinate agli altri Enti Parco per le esigenze di funzionamento.

In ogni caso, si conferma che le spese previste dalla norma in argomento saranno coperte con le risorse tratte dal pertinente capitolo di bilancio del Mattm mediante rimodulazione delle risorse già assegnate, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (al riguardo, si rimanda a quanto precisato in sede di relazione tecnica dell'AS 119).

Prot: RGS 0076593/2017

Articolo 19-bis

Si tratta di una norma programmatica volta a promuovere la Convenzione ivi indicata, pertanto non vincola il bilancio e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Peraltro, le relative attività rientrano nei compiti istituzionali del Mattm e potranno essere conseguentemente svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 20

Si tratta di un richiamo ad una intesa già sottoscritta dalle Province autonome di Trento e Bolzano, la Regione Lombardia, il MATTM ed il MEI, in base all'articolo 1, comma 515 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 11, comma 8, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, in ordine alla copertura totale degli oneri per la gestione del Parco, a carico delle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi della normativa in vigore ivi richiamata, pertanto non innova la legislazione esistente e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Articolo 21

Per quanto riguarda la lettera b), non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto non si tratta della previsione ex novo di una nuova area marina di reperimento (le aree marine di reperimento sono le aree individuate per la successiva istituzione di un'area marina protetta) bensì di una riduzione territoriale con conseguente ridenominazione dell'area già prevista; per questo motivo, per l'istituzione e primo funzionamento, nell'esercizio 2016, sono già state impegnate le risorse disponibili sul capitolo 1646 - pg 4 iscritto nello stato di previsione del Mattm.

Peraltro, alla previsione attualmente vigente dell'area marina di reperimento della Penisola salentina non si è ancora dato corso; pertanto la norma interviene in modo da prevedere la realizzazione, nel concreto, dell'area marina protetta di Capo d'Otranto in luogo di quella della Penisola salentina, senza alcun aumento dei costi e, anzi, determinando in prospettiva un minor fabbisogno di risorse finanziarie per le attività di gestione, atteso che l'ampiezza dell'area marina di Capo d'Otranto risulta inferiore a quella della Penisola salentina. Si evidenzia, al riguardo, che uno dei criteri per l'assegnazione delle risorse agli enti parco da parte del Mattm è quello dell'estensione territoriale,

Prot: RGS 0076593/2017

talché la quota destinata all'area marina che verrebbe istituita in forza della presente disposizione sarebbe inferiore a quella di cui potenzialmente beneficerebbe l'area marina della Penisola salentina.

Con riferimento alla lettera c), non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto non si tratta della previsione ex novo di una nuova area di reperimento (le aree marine di reperimento sono le aree individuate per la successiva istituzione di un'area marina protetta) bensì di una riduzione territoriale con conseguente rideterminazione dell'area già prevista; per questo motivo, per l'istituzione e primo funzionamento, nell'esercizio 2016, sono già state impegnate le risorse disponibili sul capitolo 1646 - pg 4 iscritto nello stato di previsione del Mamm.

Peraltro, alla previsione attualmente vigente dell'area marina di reperimento di Capo Spartivento - Capo Teulada non si è ancora dato corso; pertanto la norma interviene in modo da prevedere la realizzazione, nel concreto, dell'area marina protetta di Capo Spartivento in luogo di quella di Capo Spartivento - Capo Teulada, senza alcun aumento dei costi e, anzi, determinando in prospettiva un minor fabbisogno di risorse finanziarie per le attività di gestione, atteso che l'ampiezza dell'area marina di Capo Spartivento risulta inferiore a quella di Capo Spartivento - Capo Teulada. Si evidenzia, al riguardo, che uno dei criteri per l'assegnazione delle risorse agli enti parco da parte del Mamm è quello dell'estensione territoriale, talché la quota destinata all'area marina che verrebbe istituita in forza della presente disposizione sarebbe inferiore a quella cui potenzialmente beneficerebbe l'area marina di Capo Spartivento - Capo Teulada.

Articolo 22

La modifica di cui al comma 1 è necessaria per rettificare un rinvio a norme non più vigenti. Ai sensi del comma 2 della norma, il comma 3 dell'articolo 10 della legge n. 394 del 1991 deve essere abrogato perché richiama disposizioni dell'articolo 14 abrogate dal testo unificato. La norma di cui al comma 3 si limita a richiamare disposizioni di cui all'articolo 14 abrogate dal disegno di legge, nonché dell'articolo 12 con semplice norma di rinvio. Il suo contenuto risulta quindi in parte errato e in parte ultroneo, e di conseguenza si rende necessario abrogare l'articolo. Con riferimento al comma 4, a seguito delle modifiche disposte dal disegno di legge, resta in vigore solo il comma 5.

La modifica di cui al comma 5 della disposizione in esame appare necessaria per esigenze di coordinamento con il nuovo testo dell'articolo 19, di cui all'articolo 13 del disegno di legge.

Prot: RGS 0076593/2017

Il comma 6 opera un mero aggiornamento dei riferimenti normativi previsti all'articolo 29 della legge n. 394 del 1991.

In generale, le modifiche introdotte con il presente articolo sono di mero coordinamento tecnico, perciò non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 23

La norma si limita a indicare le regioni della sede legale e della sede amministrativa del parco nazionale Gran Paradiso, in luogo del testo vigente (articolo 80, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289) che identifica le città ove tali sedi vengono ubicate, comunque nell'ambito delle medesime regioni. Pertanto, trattandosi di una modifica che non incide sull'attuale collocazione geografica delle due sedi in argomento, in quanto il parco nazionale Gran Paradiso ha già una sede legale distinta dalla sede amministrativa (rispettivamente in Piemonte e in Valle D'Aosta), non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Qualora si dovesse provvedere allo spostamento della sede, i relativi costi saranno sostenuti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento al comma 3, si precisa che si tratta di una norma ordinamentale che non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 24

La disposizione interviene in materia di autorizzazione paesaggistica, considerato che attribuisce la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio per gli interventi da realizzarsi nei parchi nazionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 agli enti parco. Ciò determina un potenziale aggravio del procedimento. Infatti, salvo i casi di elettrodotti da realizzare interamente all'interno di parchi nazionali (caso alquanto raro statisticamente), l'approvazione dell'emendamento porterebbe alla necessità di acquisire l'autorizzazione paesaggistica, per la medesima linea elettrica, da parte di due Enti diversi, ossia l'Ente Parco per la porzione di opera ricadente all'interno del perimetro del Parco e la Soprintendenza per la porzione di opera ricadente all'esterno del perimetro del Parco.

Ciò premesso, alla lettera a) si introduce un obbligo procedimentale che non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Prot: RGS 0076593/2017

Alla lettera b) si pone a capo degli enti parco una funzione autorizzatoria, che sarà svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 25

La norma specifica i compiti del Comitato paritetico per la biodiversità istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 6 giugno 2011. Le spese di funzionamento del suddetto Comitato sono già a carico della competente Direzione Generale Protezione Natura e del Mare del Ministero dell'ambiente, e trovano copertura sul capitolo di spesa 1381 - *spese per acquisto di beni e servizi*.

Articolo 25-bis

L'attività ivi prevista rientra nelle competenze istituzionali del Mattm, pertanto verrà svolta con le risorse disponibili senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si rappresenta, al riguardo, che il Comitato nazionale per le aree protette, il Comitato paritetico per la biodiversità e il Comitato per il capitale naturale sono state istituite presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e operano in stretta sinergia con la competente Direzione generale del medesimo Dicastero, a conferma che l'attività promozionale di cui al comma 1 e l'organizzazione della Conferenza nazionale "La natura dell'Italia" potranno essere svolte in ottemperanza alla clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 3 della disposizione in esame.

Articolo 26

La norma presenta carattere ordinamentale, priva di effetti finanziari. Le attività poste in capo al Mattm rientrano nelle attribuzioni istituzionali del Dicastero, pertanto verranno realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 27

Prot: RGS 0076593/2017

L'art. 1, comma 2, lettera f) prevede l'adozione di misure idonee affinché sia assicurata la continuità occupazionale, presso il nuovo Ente Parco del Delta del Po, dei dipendenti a tempo indeterminato degli Enti parco regionali che prestano servizio alla data di entrata in vigore della legge, nonché la copertura delle spese obbligatorie a valere sulle corrispondenti risorse rese disponibili a legislazione vigente dalle Regioni e dagli Enti locali territorialmente interessati. Le risorse per il personale e le spese obbligatorie restano pertanto a carico delle Regioni e degli altri Enti locali co-finanziatori, non essendo previsto dalla norma il finanziamento con risorse statali, nemmeno pro quota.

La delega in argomento verrà attuata con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 28

L'articolo prevede disposizioni di carattere ordinamentale, introducendo mere modifiche destinate ad orientare l'esercizio della delega non esercitata dal Governo di cui all'art. 70 della legge n. 221 del 2015, ad estendere il termine per l'attuazione della delega (dai 6 mesi previsti in quella sede a 12 mesi), nonché a consentire, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al citato articolo, l'emanazione di uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi; pertanto l'intero dispositivo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si precisa che il meccanismo è basato su accordi di tipo volontario, tali da non vincolare il bilancio pubblico qualora la pubblica amministrazione sia parte dell'accordo di remunerazione di uno specifico servizio ecosistemico. Al riguardo, si evidenzia che al comma 1 è stato esplicitato il carattere "volontario" del sistema di pagamento dei servizi ecosistemici, diversamente da quanto previsto al comma 1 del citato articolo 70 della legge n. 221 del 2015.

Ciò rafforza il sistema che, sulla base di accordi volontari, definisce un sistema di entrate per i predetti soggetti beneficiari con riduzione delle spese a carico dei bilanci dei richiamati beneficiari e senza aggravii per il bilancio dello Stato, prevedendo altresì una specifica finalizzazione delle relative risorse all'adeguata manutenzione del capitale naturale.

Con riferimento alla lettera b) del comma 2, si evidenzia che il sistema di PSE deve essere attivato in presenza di un intervento pubblico di assegnazione in concessione di un bene naturalistico di interesse comune; in tal caso la volontarietà si pone "a monte", all'atto in cui il

Prot: RGS 0076593/2017

soggetto intende richiedere all'autorità pubblica la concessione di un bene naturalistico, ragion per cui non emergono effetti negativi per la finanza pubblica. Al riguardo, si evidenzia che la disposizione ripropone i contenuti dell'articolo 70, comma 2, lettera b), della legge n. 221 del 2015, fatto salvo l'inciso riferito alle fattispecie di cui ai commi dell'articolo 16 della legge n. 394 del 1991 che sono state introdotte dall'articolo 8 dell'AC 4144-A e, pertanto, costituiscono un mero rimando alla previsione contenuta nel citato articolo 8 (in forza della quale, oltre all'una tantum, le royalties ivi previste devono essere quantificate "a regime" mediante il meccanismo dei PSE), senza determinare ricadute negative sulla finanza pubblica.

Per quanto riguarda la lettera n) del comma 2, si tratta di una disposizione volta a precisare la possibilità per gli istituti di credito, nonché per le fondazioni bancarie, di natura pubblica o privata, di partecipare alla realizzazione di sistemi di PSE, al fine di consentire la partecipazione di soggetti finanziatori che possano svolgere anche il ruolo di intermediari, come peraltro previsto in altri Paesi che adottano analoghi sistemi di pagamento dei servizi ecosistemici. Pertanto, la norma presenta carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si soggiunge, altresì, che la previsione di cui al comma 2, let. h), prevede un vincolo di destinazione delle risorse provenienti dal sistema di PSN, destinandole anche per l'adeguata manutenzione del capitale naturale che, pertanto, verranno realizzate nei limiti delle risorse finanziarie che saranno rese effettivamente disponibili dai sistemi di PSE.

Articolo 28-bis

La norma prevede una disciplina transitoria, volta ad allineare le scadenze degli incarichi dei Presidenti e dei membri del Consiglio direttivo degli enti parco nazionali; si tratta di una norma a carattere ordinamentale che non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 29

La norma prevede una clausola di salvaguardia per le autonomie speciali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

28 APR. 2017

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di
revisione dei ruoli delle Forze di polizia. Atto n. 395.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE
DEL GOVERNO

14407



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l'Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico

Roma, 28 APR, 2017

UFFICIO VIII

Prot. Nr. 72964/2017

Rif. Prot. Entrata Nr. 68166/2017

Allegati:

Risposta a Nota del:

All' Ufficio Legislativo Economia

SEDE

All' Ufficio del Coordinamento

Legislativo

SEDE

OGGETTO: Verifica delle quantificazioni della Revisione dei ruoli delle Forze di Polizia. Scheda Servizio Bilancio Camera dei Deputati n. 525 del 12 aprile 2017. (Schema di decreto legislativo n. 395).

Il Servizio Bilancio della Camera ha chiesto chiarimenti sul provvedimento indicato in oggetto, posto all'esame della V Commissione. Le richieste del Servizio hanno riguardato questioni riferite spesso genericamente a tutti i Corpi di Polizia oggetto di riordino.

Con specifico riferimento alle disposizioni sulla Guardia di finanza, il Servizio Bilancio rileva che alcune tabelle, riportate in Relazione Tecnica, non indicano dettagliatamente le componenti di spesa. In merito alle indicazioni di dettaglio si rinvia al Comando Generale della Guardia di finanza.

Riduzione dei tempi di permanenza nelle qualifiche o gradi (riferita a tutte le Forze di polizia). Il Servizio Bilancio chiede se la riduzione dei tempi di permanenza possa determinare un'accelerazione dei passaggi di carriera che, unitamente all'eliminazione del criterio della scelta per il conseguimento di alcune promozioni, possa determinare un onere superiore a quello stimato nella proiezione decennale contenuto nella Relazione Tecnica.

Al riguardo, si evidenzia che la proiezione finanziaria decennale, operata ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge n. 196/2009 e riportata nella Relazione Tecnica tiene conto dei possibili picchi e delle conseguenti variazioni di onere, in quanto il periodo di permanenza nei singoli gradi/qualifiche, richiesto per progredire, è inferiore ai 10 anni.

In merito ai possibili maggiori oneri di natura previdenziale (riferito a tutte le Forze di polizia) che potrebbero scaturire dal raggiungimento dell'età di congedo in una posizione più elevata a seguito di un percorso di carriera più celere, si evidenzia che gli incrementi retributivi soggiacciono alla stessa normativa previdenziale valida per tutto il pubblico impiego.

Con riferimento alla sostenibilità delle riduzioni organiche nei ruoli di base effettuate con il riordino (per tutte le Forze di Polizia) e all'eventualità che le stesse possano determinare criticità sul piano operativo, si rinvia alle Amministrazioni competenti.

Art. 45, comma 1. Il servizio Bilancio chiede un chiarimento in merito alla destinazione dei risparmi derivanti dal venir meno del contributo straordinario, di cui all'articolo 1, comma 972, legge 28/12/2015, n. 208, (c.d. "bonus 80 euro") per l'ultimo trimestre 2017.

Al riguardo si precisa che le risorse di cui all'art. 1, comma 365 lettera c, della legge di bilancio 2017 sono destinate all'incremento delle risorse per il riordino delle carriere e, per il solo 2017, alla proroga del contributo straordinario citato. Il provvedimento in esame, nel rispetto di quanto previsto dalla citata legge di bilancio e dal DPCM 27 febbraio 2017, ripartisce le risorse disponibili tra riordino delle carriere e proroga del contributo, scegliendo di cessare tale beneficio al 30 settembre 2017, ferme restando le risorse complessivamente disponibili.

Art. 48, comma 2: il Servizio Bilancio chiede di conoscere i criteri di stima degli oneri indiretti.

Al riguardo si precisa che la relativa quantificazione (45 milioni di euro) è stata effettuata sulla base dei seguenti parametri:

- spesa per redditi del personale in regime di diritto pubblico (non contrattualizzato o destinatario di concertazione) come da Conto Annuale 2015, ammontante a circa 8,3 miliardi;
- incremento medio pro-capite delle retribuzioni del personale di tutto il pubblico impiego, a seguito dei miglioramenti retributivi riconosciuti dal riordino in esame pari allo 0,54%;

I suddetti parametri forniscono una stima di onere indotto pari a circa 45 milioni (8,3 miliardi * 0,54%), suddiviso tra Corpi di polizia, Forze Armate e Vigili del fuoco in relazione alle rispettive unità di personale. Nel caso dei Corpi di Polizia (280 mila unità circa) la stima degli oneri indotti corrisponde a circa 25,2 milioni.

Con riferimento alla RT dell'articolo 48 il Servizio Bilancio chiede in che misura concorrono i risparmi di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 177/2016, alle esigenze finanziarie connesse al riordino.

Al riguardo, si evidenzia che i risparmi concorrono nella misura del 50% dell'importo di 58.375.240, ossia euro 29.187.620. L'importo riportato in Relazione tecnica per l'anno 2017, di euro 33.172.620 comprende i residui dell'anno 2016.

Il Servizio Bilancio chiede un quadro di raffronto tra le fonti di finanziamento e gli oneri specificamente imputati ai singoli provvedimenti di riordino.

Al riguardo, si precisa che la quasi totalità delle risorse finanziarie è stata attribuita dalla legge e dal DPCM 27 febbraio 2017 indistintamente per le esigenze di riordino dei Corpi e delle Forze. Le risorse che la legislazione vigente attribuisce esplicitamente al riordino di ciascun comparto sono di modesta entità e sono state impiegate nel rispetto della destinazione attribuita loro dalla legge.

Il Servizio Bilancio, con riferimento alle disponibilità finanziarie per il 2020, evidenzia una differenza tra i dati indicati nelle tabelle 1 e 2 del provvedimento e quelli riportati nella tabella di sintesi (593.604.969,50 nelle prime e 588.483.969,50 nella tabella di sintesi). Al riguardo si precisa che trattasi di un mero refuso e che il valore da prendere a riferimento è quello evidenziato nella tabella di sintesi.

Articolo 45, comma 26, concernente il monitoraggio delle spese di personale dell'amministrazione interessata dal riordino, previsto dal provvedimento in esame, e alla necessità di chiarire se gli oneri oggetto di monitoraggio coincidano integralmente con quelli nel complesso derivanti dal provvedimento. Al riguardo, si rappresenta preliminarmente che, nonostante il provvedimento in esame tratti esclusivamente spese di personale, di regola puntualmente quantificabili, l'ampiezza degli interventi posti in essere dal presente provvedimento, che coinvolgono circa cinquecentomila unità di personale, con effetti su un ampio arco temporale e per un rilevante ammontare di spesa, ha reso necessario prevedere uno specifico sistema di

monitoraggio e di correzione della spesa. In particolare la quantificazione degli oneri contenuta nel presente decreto, fermo restando l'ammontare delle retribuzioni, si basa essenzialmente su previsioni di sviluppi di carriera, le cui modalità sono state largamente rivisitate. Pertanto, non è da escludere che possano verificarsi disallineamenti tra le stime e le promozioni; che verranno effettivamente disposte, con effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, che la disposizione in esame mira ad evitare, mediante la previsione di una correzione delle spese di personale riducendo anche le facoltà assunzionali. Tanto rappresentato, e in considerazione anche della pluralità delle amministrazioni coinvolte dal provvedimento, si è ritenuto necessario prevedere una specifica procedura di compensazione degli oneri eccedenti le previsioni di spesa a carattere permanente, differente da quella generale prevista dall'articolo 17, commi da 12 a 12-quater della legge n. 196 del 2009.

Con riferimento alle richieste di carattere generale concernenti gli aspetti di copertura riguardanti il provvedimento, si rappresenta quanto segue:


- i risparmi di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 177 del 2016 destinati, in misura non superiore al 50%, all'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge n. 350 del 2003 (capitolo 3027-01/MBF) ai fini della revisione dei ruoli delle Forze di polizia, sono pari a 3.985.000 nel 2016, 29.187.620 nel 2017 e 28.131.297 a decorrere dall'anno 2018;
- si conferma la congruità delle risorse poste a copertura a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge n. 350 del 2003, anche con riferimento alle disponibilità in conto residui. In particolare, la disposizione legislativa di cui all'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2012, sono abrogate tutte le norme che dispongono la conservazione nel conto dei residui, per essere utilizzate nell'esercizio successivo, di somme iscritte negli stati di previsione dei Ministeri, non impegnate ai sensi dell'articolo 34, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al termine dell'esercizio precedente, con l'esclusione delle norme relative ai fondi del personale, al fondo occupazione, al fondo opere strategiche e al fondo per le aree sottoutilizzate. In base a detta norma, sono state conservate le somme sul capitolo 3027-01, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge n. 350 del 2003, pari a complessivi euro 192.685.338, di cui euro 58.700.338 di provenienza di precedenti esercizi finanziari.

Articolo 48, comma 1 lettera c). In merito alla copertura prevista mediante "corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232", si

concorda con il Servizio Bilancio della Camera dei Deputati circa la necessità di riformulare la copertura di cui all'articolo 48, comma 1, lettera c) del provvedimento in esame, stante l'avvenuta emanazione del DPCM del 27 febbraio 2017, attuativo del menzionato comma 365. Si rappresenta, tuttavia, che la proposta del Servizio Bilancio di imputazione degli oneri, a valere sulle risorse di cui alla richiamata autorizzazione di spesa, risulta non assentibile in quanto la stessa non consentirebbe di effettuare le necessarie variazioni di bilancio a favore dei pertinenti capitoli dei diversi stati di previsione interessati dal provvedimento in esame. Pertanto, si indica una riformulazione alternativa che consente l'effettuazione delle predette variazioni di bilancio. Più precisamente, si propone di sostituire al predetto art. 48, comma 1, lettera c) le parole "*mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa*", con le parole: "*mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle risorse*"

Art. 48, comma 2: Con riferimento agli oneri indiretti il Servizio Bilancio segnala l'opportunità di inserire la decorrenza dei medesimi dal 2018. Si condivide l'avviso del Servizio Bilancio.

Il Ragioniere Generale dello Stato



SCHEDE DI QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI RELATIVE AL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

TAB A. - capo III punto 3.c.(1)

	unità	vecchio grado/qlf	nuovo grado/qlf	costo annuo vecchio grado/qlf	costo annuo nuovo grado/qlf	differenza costo qualifica	onere complessivo
2017	783	Appuntato	Appuntato Scelto	38.911,54	40.757,60	1.846,06	1.445.464,98
2018	580	Appuntato	Appuntato Scelto	38.911,54	40.757,60	1.846,06	1.070.714,80
2019	306	Appuntato	Appuntato Scelto	38.911,54	40.757,60	1.846,06	564.894,36
2020	174	Appuntato	Appuntato Scelto	38.911,54	40.757,60	1.846,06	321.214,44
2021	17	Appuntato	Appuntato Scelto	38.911,54	40.757,60	1.846,06	31.383,02
2022	268	Appuntato	Appuntato Scelto	38.911,54	40.757,60	1.846,06	494.744,08
2023	615	Appuntato	Appuntato Scelto	38.911,54	40.757,60	1.846,06	1.135.326,90
2024	462	Appuntato	Appuntato Scelto	38.911,54	40.757,60	1.846,06	852.879,72
2025	717	Appuntato	Appuntato Scelto	38.911,54	40.757,60	1.846,06	1.323.625,02
2026	905	Appuntato	Appuntato Scelto	38.911,54	40.757,60	1.846,06	1.670.684,30

	unità	vecchio grado/qlf	nuovo grado/qlf	costo annuo vecchio grado/qlf	costo annuo nuovo grado/qlf	differenza costo qualifica	onere complessivo
2017	-	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 8	40.757,60	41.292,85	535,25	-
2018	-	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 8	40.757,60	41.292,85	535,25	-
2019	-	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 8	40.757,60	41.292,85	535,25	-
2020	-	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 8	40.757,60	41.292,85	535,25	-
2021	-	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 8	40.757,60	41.292,85	535,25	-
2022	-	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 8	40.757,60	41.292,85	535,25	-
2023	-	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 8	40.757,60	41.292,85	535,25	-
2024	-	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 8	40.757,60	41.292,85	535,25	-
2025	783	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 8	40.757,60	41.292,85	535,25	419.100,75
2026	580	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 8	40.757,60	41.292,85	535,25	310.445,00

	unità	vecchio grado/qlf	nuovo grado/qlf	costo annuo vecchio grado/qlf	costo annuo nuovo grado/qlf	differenza costo qualifica	2017 (Anticipo in mesi)	Onere 2017
	261	Appuntato	Appuntato Scelto	38.911,54	40.757,60	1.846,06	1	40.152
	14	Appuntato	Appuntato Scelto	38.911,54	40.757,60	1.846,06	2	4.308
	27	Appuntato	Appuntato Scelto	38.911,54	40.757,60	1.846,06	3	12.461
	2	Appuntato	Appuntato Scelto	38.911,54	40.757,60	1.846,06	4	1.231
	2	Appuntato	Appuntato Scelto	38.911,54	40.757,60	1.846,06	5	1.538
	1	Appuntato	Appuntato Scelto	38.911,54	40.757,60	1.846,06	6	923
	2	Appuntato	Appuntato Scelto	38.911,54	40.757,60	1.846,06	7	2.154
	3	Appuntato	Appuntato Scelto	38.911,54	40.757,60	1.846,06	8	3.692
	73	Appuntato	Appuntato Scelto	38.911,54	40.757,60	1.846,06	9	101.072
	13	Appuntato	Appuntato Scelto	38.911,54	40.757,60	1.846,06	10	19.999
	2	Appuntato	Appuntato Scelto	38.911,54	40.757,60	1.846,06	11	3.384
								190.914

	unità	vecchio grado/qlf	nuovo grado/qlf	costo annuo vecchio grado/qlf	costo annuo nuovo grado/qlf	differenza costo qualifica	2025 (Anticipo in mesi)	Onere 2025
	261	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 8	40.757,60	41.292,85	535,25	1	11.641
	14	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 8	40.757,60	41.292,85	535,25	2	1.249
	27	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 8	40.757,60	41.292,85	535,25	3	3.613
	2	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 8	40.757,60	41.292,85	535,25	4	357
	2	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 8	40.757,60	41.292,85	535,25	5	446
	1	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 8	40.757,60	41.292,85	535,25	6	268
	2	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 8	40.757,60	41.292,85	535,25	7	624
	3	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 8	40.757,60	41.292,85	535,25	8	1.070
	73	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 8	40.757,60	41.292,85	535,25	9	29.305
	13	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 8	40.757,60	41.292,85	535,25	10	5.799
	2	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto + 8	40.757,60	41.292,85	535,25	11	981
								55.353

	onere complessivo
2017	1.636.379,02
2018	1.070.714,80
2019	564.894,36
2020	321.214,44
2021	31.383,02
2022	494.744,08
2023	1.135.326,90
2024	852.879,72
2025	1.798.078,58
2026	1.981.129,30

TAB B - capo III_punto 3.c.(2)(a)

	unità	vecchio grado/qif	nuovo grado/qif	costo annuo vecchio grado/qif	costo annuo nuovo grado/qif	differenza costo qualifica	onere complessivo
2017	802	VICE BRIGADIERE	BRIGADIERE	42.271,00	43.400,35	1.129,35	905.738,70
2018	1.621	VICE BRIGADIERE	BRIGADIERE	42.271,00	43.400,35	1.129,35	1.830.676,35
2019	1.683	VICE BRIGADIERE	BRIGADIERE	42.271,00	43.400,35	1.129,35	1.900.696,05
2020	1.756	VICE BRIGADIERE	BRIGADIERE	42.271,00	43.400,35	1.129,35	1.983.138,60
2021	1.692	VICE BRIGADIERE	BRIGADIERE	42.271,00	43.400,35	1.129,35	1.910.860,20
2022	1.600	VICE BRIGADIERE	BRIGADIERE	42.271,00	43.400,35	1.129,35	1.806.960,00
2023	1.600	VICE BRIGADIERE	BRIGADIERE	42.271,00	43.400,35	1.129,35	1.806.960,00
2024	1.600	VICE BRIGADIERE	BRIGADIERE	42.271,00	43.400,35	1.129,35	1.806.960,00
2025	1.600	VICE BRIGADIERE	BRIGADIERE	42.271,00	43.400,35	1.129,35	1.806.960,00
2026	1.600	VICE BRIGADIERE	BRIGADIERE	42.271,00	43.400,35	1.129,35	1.806.960,00

unità	vecchio grado/qif	nuovo grado/qif	costo annuo vecchio grado/qif	costo annuo nuovo grado/qif	differenza costo qualifica	2017 (Anticipo in mesi)	Onere 2017
188	VICE BRIGADIERE	BRIGADIERE	42.271,00	43.400,35	1.129,35	2	35.387
55	VICE BRIGADIERE	BRIGADIERE	42.271,00	43.400,35	1.129,35	3	15.529
1	VICE BRIGADIERE	BRIGADIERE	42.271,00	43.400,35	1.129,35	4	376
							51.292

unità	vecchio grado/qif	nuovo grado/qif	costo annuo vecchio grado/qif	costo annuo nuovo grado/qif	differenza costo qualifica	2017 (Anticipo in mesi)	Onere 2017	2018 (Anticipo in mesi)	Onere 2018
253	VICE BRIGADIERE	BRIGADIERE	42.271,00	43.400,35	1.129,35	12	285.726	2	47.622
56	VICE BRIGADIERE	BRIGADIERE	42.271,00	43.400,35	1.129,35	12	63.244	3	15.811
1	VICE BRIGADIERE	BRIGADIERE	42.271,00	43.400,35	1.129,35	12	1.129	4	376
3	VICE BRIGADIERE	BRIGADIERE	42.271,00	43.400,35	1.129,35	12	3.388	7	1.976
							353.487		65.786

	onere complessivo
2017	1.310.517,64
2018	1.896.462,40
2019	1.900.696,05
2020	1.983.138,60
2021	1.910.860,20
2022	1.806.960,00
2023	1.806.960,00
2024	1.806.960,00
2025	1.806.960,00
2026	1.806.960,00

TAB B - capo III_punto 3.c.(2)(b)

	unità	vecchio grado/qlf	nuovo grado/qlf	costo annuo vecchio grado/qlf	costo annuo nuovo grado/qlf	differenza costo qualifica	onere complessivo
2017	1.389	BRIGADIERE CAPO	BRIGADIERE CAPO	43.522,07	45.331,11	1.809,04	2.512.756,56
2018	1.139	BRIGADIERE CAPO	BRIGADIERE CAPO	43.522,07	45.331,11	1.809,04	2.060.496,56
2019	910	BRIGADIERE CAPO	BRIGADIERE CAPO	43.522,07	45.331,11	1.809,04	1.646.226,40
2020	702	BRIGADIERE CAPO	BRIGADIERE CAPO	43.522,07	45.331,11	1.809,04	1.269.946,08
2021	464	BRIGADIERE CAPO	BRIGADIERE CAPO	43.522,07	45.331,11	1.809,04	839.394,56
2022	1.589	BRIGADIERE CAPO	BRIGADIERE CAPO	43.522,07	45.331,11	1.809,04	2.874.564,56
2023	2.242	BRIGADIERE CAPO	BRIGADIERE CAPO	43.522,07	45.331,11	1.809,04	4.055.867,68
2024	2.961	BRIGADIERE CAPO	BRIGADIERE CAPO	43.522,07	45.331,11	1.809,04	5.356.567,44
2025	3.668	BRIGADIERE CAPO	BRIGADIERE CAPO	43.522,07	45.331,11	1.809,04	6.635.558,72
2026	4.016	BRIGADIERE CAPO	BRIGADIERE CAPO	43.522,07	45.331,11	1.809,04	7.265.104,64

	unità	vecchio grado/qlf	nuovo grado/qlf	costo annuo vecchio grado/qlf	costo annuo nuovo grado/qlf	differenza costo qualifica	onere complessivo
2017	-	BRIGADIERE CAPO + 8	BRIGADIERE CAPO + 8	45.933,33	45.933,33	602,22	-
2018	-	BRIGADIERE CAPO + 8	BRIGADIERE CAPO + 8	45.933,33	45.933,33	602,22	-
2019	-	BRIGADIERE CAPO + 8	BRIGADIERE CAPO + 8	45.933,33	45.933,33	602,22	-
2020	-	BRIGADIERE CAPO + 8	BRIGADIERE CAPO + 8	45.933,33	45.933,33	602,22	-
2021	273	BRIGADIERE CAPO + 8	BRIGADIERE CAPO + 8	45.933,33	45.933,33	602,22	164.406,06
2022	486	BRIGADIERE CAPO + 8	BRIGADIERE CAPO + 8	45.933,33	45.933,33	602,22	292.678,92
2023	417	BRIGADIERE CAPO + 8	BRIGADIERE CAPO + 8	45.933,33	45.933,33	602,22	251.125,74
2024	411	BRIGADIERE CAPO + 8	BRIGADIERE CAPO + 8	45.933,33	45.933,33	602,22	247.512,42
2025	1.287	BRIGADIERE CAPO + 8	BRIGADIERE CAPO + 8	45.933,33	45.933,33	602,22	775.057,14
2026	1.139	BRIGADIERE CAPO + 8	BRIGADIERE CAPO + 8	45.933,33	45.933,33	602,22	685.928,58

	onere complessivo
2017	2.512.756,56
2018	2.060.496,56
2019	1.646.226,40
2020	1.269.946,08
2021	1.003.800,62
2022	3.167.243,48
2023	4.306.993,42
2024	5.604.079,86
2025	7.410.615,86
2026	7.951.033,22

TAB C - capo III_punto 3.c.(3)(a)

unità	vecchio grado/qif	nuovo grado/qif	costo annuo vecchio grado/qif	costo annuo nuovo grado/qif	differenza costo qualifica	2025	2026
693 Maresciallo Capo +10	Maresciallo aiutante + 8	Maresciallo aiutante + 8	49.853,00	50.522,11	669,11	463.693,23	463.693,23
692 Maresciallo Capo +10	Maresciallo aiutante + 8	Maresciallo aiutante + 8	49.853,00	50.522,11	669,11	231.846,62*	463.024,12
1.154 Maresciallo Capo +10	Maresciallo aiutante + 8	Maresciallo aiutante + 8	49.853,00	50.522,11	669,11		772.152,94

* Nel 2025 le 692 unità generano onere per 6 mesi

unità	vecchio grado/qif	nuovo grado/qif	costo annuo vecchio grado/qif	costo annuo nuovo grado/qif	differenza costo qualifica	2017	2018
192 Maresciallo Capo	Maresciallo capo +10	Maresciallo capo +10	47.900,00	49.852,55	1.952,55	374.889,60	187.444,8*
192 Maresciallo Capo +10	Maresciallo aiutante + 8	Maresciallo aiutante + 8	49.853,00	50.522,11	1.952,55	187.444,8*	187.444,8*
191 Maresciallo Capo +10	Maresciallo aiutante + 8	Maresciallo aiutante + 8	49.853,00	50.522,11	1.952,55		186.468,53*

* Generano oneri per 6 mesi

	onere complessivo
2017	562.334,40
2018	561.358,13
2019	
2020	
2021	
2022	
2023	
2024	
2025	695.539,85
2026	1.698.870,29

TAB D - capo III_punto 3.c.(3)(b)

	unità	vecchio grado/qlf	nuovo grado/qlf	costo annuo vecchio grado/qlf	costo annuo nuovo grado/qlf	differenza costo qualifica	onere complessivo
2017	2.498	Maresciallo aiutante + 8	Luogotenente	50.792,84	51.729,58	936,74	2.339.976,52
2018	1.899	Maresciallo aiutante + 8	Luogotenente	50.792,84	51.729,58	936,74	1.778.869,26
2019	2.292	Maresciallo aiutante + 8	Luogotenente	50.792,84	51.729,58	936,74	2.147.008,08
2020	1.604	Maresciallo aiutante + 8	Luogotenente	50.792,84	51.729,58	936,74	1.502.530,96
2021	1.982	Maresciallo aiutante + 8	Luogotenente	50.792,84	51.729,58	936,74	1.856.618,68
2022	1.279	Maresciallo aiutante + 8	Luogotenente	50.792,84	51.729,58	936,74	1.198.090,46
2023	1.279	Maresciallo aiutante + 8	Luogotenente	50.792,84	51.729,58	936,74	1.198.090,46
2024	771	Maresciallo aiutante + 8	Luogotenente	50.792,84	51.729,58	936,74	722.226,54
2025	2.400	Maresciallo aiutante + 8	Luogotenente	50.792,84	51.729,58	936,74	2.248.176,00
2026	3.726	Maresciallo aiutante + 8	Luogotenente	50.792,84	51.729,58	936,74	3.490.293,24

TAB E - capo III_punto 3.c.(3)(c)

GRADO	IMPORTO UNITARIO	anno	UNITA'	onere complessivo
Luogotenente	160,43	2017	8.886	1.425.580,98
		2018	8.456	1.356.596,08
		2019	8.449	1.355.473,07
		2020	8.344	1.338.627,92
		2021	8.400	1.347.612,00
		2022	8.340	1.337.986,20
		2023	8.185	1.313.119,55
		2024	8.060	1.293.065,80
		2025	9.668	1.551.037,24
		2026	11.276	1.809.008,68

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate.
Atto n. 396.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE
DEL GOVERNO

14406



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPettorato GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO

Roma, 28 APR. 2017

UFFICIO VIII

Prot. Nr. 73049/2017

Rif. Prot. Entrata Nr. 68135/2017

Allegati:

Risposta a Nota del:

All' Ufficio Legislativo Economia

SEDE
All' Ufficio del Coordinamento
Legislativo
SEDE

OGGETTO: Verifica delle quantificazioni della Revisione dei ruoli delle Forze Armate. Scheda Servizio Bilancio della Camera n. 526 del 12 aprile 2017 (atto del Governo n. 396).

Con riferimento ai chiarimenti richiesti dal Servizio Bilancio della Camera, in ordine al provvedimento indicato in oggetto, si rappresenta quanto segue:

Articolo 1, comma 1, lettera d), il Servizio Bilancio rileva che la possibilità di incrementare i volumi dei reclutamenti annuali dei militari di truppa in ferma prefissata, senza indicare le relative fonti di finanziamento, possa prefigurare un onere potenziale per il quale non sembra essere definita la modalità di copertura.

Al riguardo si fa presente che la relativa copertura è assicurata dalla legge di bilancio che fisserà anche l'entità numerica del personale da assumere.

Articolo 1, comma 1, lettera f) il Servizio Bilancio evidenzia che la possibilità di computare i periodi di congedo straordinario nell'anzianità giuridica ai fini della progressione di carriera appare suscettibile di determinare un'accelerazione di tale progressione e un presumibile aumento nel ricorso a tale istituto del quale non sembrano essere valutati i relativi effetti finanziari.

Al riguardo, si fa presente che la disposizione si riferisce al congedo parentale, c.d. per maternità, ed ha natura strettamente perequativa per il personale militare rispetto alle altre categorie del pubblico impiego e ciò anche al fine di evitare possibili contenziosi. Si rinvia anche all'Amministrazione della Difesa;

Articolo 10, comma 1, lett. f), g), h), i) il Servizio Bilancio chiede se l'estensione ai maggiori e ai tenenti colonnelli degli istituti degli scatti per invalidità di servizio e degli scatti demografici nonché l'estensione degli incentivi riservati agli ufficiali piloti in servizio permanente effettivo e quelli previsti in favore degli addetti al controllo del traffico aereo comportino maggiori oneri.

Al riguardo, si fa presente che tale estensione è conseguente al superamento del sistema della cosiddetta omogeneizzazione stipendiale. Infatti, tali ufficiali (e gradi e qualifiche equivalenti), nel precedente ordinamento non ricoprivano posizioni dirigenziali ma usufruivano del relativo trattamento economico con le modalità del cd. sistema di omogeneizzazione;

Articolo 10, comma 2, il Servizio Bilancio chiede se l'applicazione dell'istituto del c.d. moltiplicatore in materia pensionistica, già previsto per le forze di polizia ad ordinamento militare in alternativa al collocamento in ausiliaria, possa comportare per il personale delle forze armate un meccanismo in grado di determinare una rivalutazione del montante retributivo.

Al riguardo, si rappresenta che i benefici derivanti dalla normativa in materia di ausiliaria sono più elevati rispetto a quelli previsti dal cd. moltiplicatore. Pertanto, dalla disposizione in esame, che uniforma la normativa di riferimento per il personale militare, non derivano nuovi e maggiori oneri;

Articolo 10, comma 16, il Servizio Bilancio chiede un chiarimento in merito alla destinazione dei risparmi derivanti dal venir meno del contributo straordinario, di cui all'articolo 1, comma 972, l. 28/12/2015, n. 208, (c.d. "bonus 80 euro") per l'ultimo trimestre 2017.

Al riguardo, si precisa che le risorse di cui all'art. 1, comma 365 lettera c, della legge di bilancio 2017 sono destinate all'incremento delle risorse per il riordino delle carriere e, per il solo 2017, alla proroga del contributo straordinario citato. Il provvedimento in esame, nel rispetto di quanto previsto dalla citata legge di

bilancio e dal DPCM 27 febbraio 2017, ripartisce le risorse disponibili tra riordino delle carriere e proroga del contributo, scegliendo di cessare tale beneficio al 30 settembre 2017, ferme restando le risorse complessivamente disponibili.

Articolo 11, comma 5, il Servizio Bilancio chiede se, in ragione della consistenza organica dei singoli gradi, possa determinarsi un onere superiore a quello stimato con riferimento alla proiezione decennale contenuta nella RT.

Al riguardo, si evidenzia che la proiezione finanziaria decennale, operata ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge n. 196/2009 e riportata nella Relazione Tecnica tiene conto dei possibili picchi e delle conseguenti variazioni di onere, in quanto il periodo di permanenza nei singoli gradi/qualifiche, richiesto per progredire, è inferiore ai 10 anni.

Articolo 12, comma 2 il Servizio Bilancio chiede di conoscere i criteri di stima degli oneri indiretti.

Al riguardo si precisa che la relativa quantificazione (45 milioni di euro) è stata effettuata sulla base dei seguenti parametri:

- spesa per redditi del personale in regime di diritto pubblico (non contrattualizzato o destinatario di concertazione) come da Conto Annuale 2015, ammontante a circa 8,3 miliardi;
- incremento medio pro-capite delle retribuzioni del personale di tutto il pubblico impiego, a seguito dei miglioramenti retributivi riconosciuti dal riordino in esame pari allo 0,54%;

I suddetti parametri forniscono una stima di onere indotto pari a circa 45 milioni (8,3 miliardi * 0,54%), suddiviso tra Corpi di polizia, Forze Armate e Vigili del fuoco in relazione alle rispettive unità di personale.

RT dell'articolo 12 il Servizio Bilancio chiede in che misura concorrono i risparmi di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 177/2016, alle esigenze finanziarie connesse al riordino.

Al riguardo, si evidenzia che i risparmi concorrono nella misura del 50% dell'importo di 58.375.240, ossia euro 29.187.620. L'importo riportato in Relazione tecnica per l'anno 2017, di euro 33.172.620 comprende i residui dell'anno 2016.

Il Servizio Bilancio chiede un quadro di raffronto tra le fonti di finanziamento e gli oneri specificamente imputati ai singoli provvedimenti di riordino.

Al riguardo, si precisa che la quasi totalità delle risorse finanziarie è stata attribuita dalla legge e dal DPCM 27 febbraio 2017 indistintamente per le esigenze di riordino dei Corpi e delle Forze. Le risorse che la legislazione vigente attribuisce esplicitamente al riordino di ciascun comparto sono di modesta entità e sono state impiegate nel rispetto della destinazione attribuita loro dalla legge.

Il Servizio Bilancio, chiede chiarimenti con riferimento all'articolo 10, comma 1, lettera t) concernente l'istituzione del fondo introdotto con l'art. 1826-bis del Codice dell'ordinamento militare.


In via preliminare si evidenzia che il fondo è volto ad attribuire misure alternative al compenso per lavoro straordinario, nonché integrazioni al trattamento economico accessorio agli ufficiali superiori e ufficiali generali. Al riguardo, si rappresenta che tali misure alternative andranno definite in sede regolamentare con apposito decreto interministeriale Difesa-MEF, al pari di quanto previsto per il personale contrattualizzato, per il quale analogo fondo è stato istituito non dalla legge 86/2001, come correttamente evidenziato nel Dossier, ma con il successivo documento di concertazione.

Articolo 11, comma 11, concernente il monitoraggio delle spese di personale dell'amministrazione interessata dal riordino, previsto dal provvedimento in esame, e alla necessità di chiarire se gli oneri oggetto di monitoraggio coincidano integralmente con quelli nel complesso derivanti dal provvedimento. Al riguardo, si rappresenta preliminarmente che, nonostante il provvedimento in esame tratti esclusivamente spese di personale, di regola puntualmente quantificabili, l'ampiezza degli interventi posti in essere dal presente provvedimento, che coinvolgono circa cinquecentomila unità di personale, con effetti su un ampio arco temporale e per un rilevante ammontare di spesa, ha reso necessario prevedere uno specifico sistema di monitoraggio e di correzione della spesa. In particolare la quantificazione degli oneri contenuta nel presente decreto, fermo restando l'ammontare delle retribuzioni, si basa essenzialmente su previsioni di sviluppi di carriera, le cui modalità sono state largamente rivisitate. Pertanto, non è da escludere che possano verificarsi disallineamenti tra le stime e le promozioni, che verranno effettivamente disposte, con effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, che la disposizione in esame mira ad evitare, mediante la previsione di una correzione delle spese di personale riducendo anche le facoltà assunzionali. Tanto rappresentato, e in considerazione anche della pluralità delle amministrazioni coinvolte dal provvedimento, si è ritenuto necessario prevedere una specifica procedura di compensazione degli oneri eccedenti le previsioni di spesa a carattere permanente, differente da quella generale prevista dall'articolo 17, commi da 12 a 12-quater della legge n. 196 del 2009.

Con riferimento alle richieste di carattere generale concernenti gli aspetti di copertura riguardanti il provvedimento, si rappresenta quanto segue:

- i risparmi di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 177 del 2016 destinati, in misura non superiore al 50%, all'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge n. 350 del 2003 (capitolo 3027-01/MEF) ai fini della revisione dei ruoli delle Forze di polizia, sono pari a 3.985.000 nel 2016, 29.187.620 nel 2017 e 28.131.297 a decorrere dall'anno 2018 – vd. anche quanto precisato in ordine all'articolo 12;
- si conferma la congruità delle risorse poste a copertura a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge n. 350 del 2003, anche con riferimento alle disponibilità in conto residui. In particolare, la disposizione legislativa di cui all'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2012, sono abrogate tutte le norme che dispongono la conservazione nel conto dei residui, per essere utilizzate nell'esercizio successivo, di somme iscritte negli stati di previsione dei Ministeri, non impegnate ai sensi dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al termine dell'esercizio precedente, con l'esclusione delle norme relative ai fondi del personale, al fondo occupazione, al fondo opere strategiche e al fondo per le aree sottoutilizzate. In base a detta norma, sono state conservate le somme sul capitolo 3027-01, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge n. 350 del 2003.

Il Ragioniere Generale dello Stato



VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori	149
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'esercizio delle attività di compro oro in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170. Atto n. 390 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	150
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	154
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dal Gruppo M5S</i>)	157

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario. C. 4410, approvata dal Senato, C. 1123 Artini, C. 3339 Nesci, C. 3485 Monchiero, C. 3486 Gianluca Pini, C. 3499, Brunetta, C. 3508 Paglia, C. 3616 Prataviera, C. 3799 Artini, C. 3882 Artini, C. 4053 Cariello, C. 4217 Civati, C. 4428 Sibilìa e C. 4429 Villarosa (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	150
---	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-11274 Gebhard: Questioni concernenti l'applicazione del beneficio fiscale per il rientro dei lavoratori in Italia a cittadini italiani studenti all'estero	151
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	160
5-11275 Sottanelli: Problematiche relative alle modalità di trasmissione telematica delle liquidazioni periodiche IVA	151
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	161
5-11276 Paglia: Dati relativi alla raccolta monetaria dei giochi pubblici e al numero di punti di offerta di gioco, raggruppati per provincia e per comune	152
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	163
5-11277 Villarosa: Volumi annuali complessivi della moneta creata dalla banca centrale e della moneta creata dal sistema bancario	152
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	172
5-11278 Sanga: Problematiche concernenti l'imposizione doganale sui granuli di PET	152
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	175

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 4 maggio 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.

Sull'ordine dei lavori.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione nell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di passare, prima, all'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'eser-

cizio delle attività di compro oro in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170 (Atto n. 390), quindi all'esame, in sede referente, della proposta C. 4410, approvata dal Senato, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, e delle abbinata proposte di legge C. 1123 Artini, C. 3339 Nesci, C. 3485 Monchiero, C. 3486 Gianluca Pini, C. 3499, C Brunetta, C. 3508 Paglia, C. 3616 Pratavia, C. 3799 Artini, C. 3882 Artini, C. 4053 Cariello, C. 4217 Civati, C. 4428 Sibilìa e C. 4429 Villarosa, poi allo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata, per passare infine alla discussione, in congiunta con la X Commissione, delle risoluzioni 7-01170 Fragonelli e 7-01188 Crippa.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'esercizio delle attività di compro oro in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170.

Atto n. 390.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 maggio scorso.

Sara MORETTO (PD), *relatrice*, avverte di aver riformulato la propria proposta di parere (*vedi allegato 1*), presentata nella seduta di ieri.

In primo luogo è stata trasformata in condizione l'osservazione di cui alla lettera b); inoltre, accogliendo un rilievo in merito avanzato dal deputato Villarosa, la lettera d) delle osservazioni, ora indicata come lettera c) a seguito della trasformazione in condizione della predetta lettera b), è stata integrata nel senso di prevedere la piena collaborazione di tutte le autorità competenti con l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM), ai fini dello

svolgimento, da parte dello stesso OAM, dei compiti relativi alla gestione degli operatori di compro oro.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che il gruppo M5S ha presentato una proposta di parere alternativa a quella della relatrice (*vedi allegato 2*), che sarebbe posta in votazione solo qualora fosse respinta la proposta di parere della relatrice.

Dino ALBERTI (M5S) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere, come riformulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE REFERENTE

Giovedì 4 maggio 2017. – Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.05.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario.

C. 4410, approvata dal Senato, C. 1123 Artini, C. 3339 Nesci, C. 3485 Monchiero, C. 3486 Gianluca Pini, C. 3499, Brunetta, C. 3508 Paglia, C. 3616 Pratavia, C. 3799 Artini, C. 3882 Artini, C. 4053 Cariello, C. 4217 Civati, C. 4428 Sibilìa e C. 4429 Villarosa.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 maggio scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente e relatore*, informa che, dopo le Commissioni Giustizia e Bilancio, hanno espresso parere favorevole sul provvedimento anche le Commissioni Affari costituzionali e Politiche dell'Unione europea: pertanto sono

pervenuti tutti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva.

Propone quindi di conferire al relatore il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento, nel testo trasmesso dal Senato.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL-POS) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sul provvedimento in esame.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sulla proposta di legge C. 4410, approvata dal Senato, e sulle abbinate proposte di legge in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Come convenuto in seno all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, si riserva quindi di chiedere alla Presidente della Camera di anticipare l'avvio della discussione in Assemblea sul provvedimento, ora previsto per la seduta di lunedì 22 maggio prossimo.

La seduta termina alle 14.10.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 4 maggio 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.10.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito

chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-11274 Gebhard: Questioni concernenti l'applicazione del beneficio fiscale per il rientro dei lavoratori in Italia a cittadini italiani studenti all'estero.

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Viceministro Luigi CASERO, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) prende atto della risposta fornita dal Viceministro.

5-11275 Sottanelli: Problematiche relative alle modalità di trasmissione telematica delle liquidazioni periodiche IVA.

Enrico ZANETTI (SC-ALA CLP-MAIE) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

In tale contesto preannuncia l'intenzione del Governo di disporre nelle prossime ore una breve proroga del termine di trasmissione delle liquidazioni periodiche IVA relativamente alla scadenza di maggio, in considerazione del fatto che non è ancora disponibile il programma informativo necessario per comunicare tali liquidazioni.

Enrico ZANETTI (SC-ALA CLP-MAIE), nel ringraziare il Viceministro per la risposta fornita, la quale evidenzia l'attenzione del Governo nei confronti delle preoccupazioni espresse dall'associazione dei commercialisti, evidenzia come, pur tenendo conto della proroga che verrà concessa per la trasmissione delle liquidazioni periodiche IVA, i tempi per adempiere i

relativi oneri di trasmissione siano comunque ristretti.

Rileva inoltre come le difficoltà di realizzazione e distribuzione del nuovo sistema di trasmissione, la cui introduzione era stata sponsorizzata con enfasi dall'Agenzia delle entrate, abbia causato grave insoddisfazione tra i professionisti coinvolti e renda altresì evidente come la qualità tecnica del supporto fornito dall'Agenzia delle entrate, ai fini dell'introduzione di tali misure innovative, sia stata del tutto scadente.

5-11276 Paglia: Dati relativi alla raccolta monetaria dei giochi pubblici e al numero di punti di offerta di gioco, raggruppati per provincia e per comune.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL-POS) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Giovanni PAGLIA (SI-SEL-POS) si dichiara soddisfatto dell'impegno, assunto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, a integrare la risposta dal Governo con ulteriori dati, i quali saranno elaborati *ad hoc*. Ritiene infatti chiaro che quelli forniti nella risposta odierna non sono quelli richiesti dalla propria interrogazione e si dichiara stupito che i predetti dati non siano ancora disponibili.

Rimane quindi in attesa di un aggiornamento in merito.

5-11277 Villarosa: Volumi annuali complessivi della moneta creata dalla banca centrale e della moneta creata dal sistema bancario.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Viceministro Luigi CASERO, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta fornita, la quale contiene i dati richiesti dalla propria interrogazione, si riserva di svolgere su di essi una più compiuta valutazione.

5-11278 Sanga: Problematiche concernenti l'imposizione doganale sui granuli di PET.

Simonetta RUBINATO (PD) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmataria.

Il Viceministro Luigi CASERO, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Simonetta RUBINATO (PD) ringrazia il Viceministro per la risposta, molto tecnica, da lui fornita, rilevando peraltro come la questione principale in discussione emerga nell'ultima parte della risposta medesima, laddove si afferma che l'Agenzia delle dogane non è in possesso di alcuna informazione in merito alle metodologie applicate dalle autorità doganali di altri Stati membri dell'Unione europea per l'analisi di granuli di PET.

A tale proposito, pur senza voler contestare la metodologia utilizzata dalla stessa Agenzia delle dogane per l'analisi dei predetti granuli, sottolinea come le imprese italiane operanti in tale settore possano risultare svantaggiate fiscalmente rispetto alle concorrenti imprese di altri Stati membri. Evidenzia, infatti, come, mentre la metodologia applicata dall'Agenzia delle dogane renda sostanzialmente impossibile, per le imprese nazionali, godere dell'esenzione di imposta su tale prodotto, le metodologie utilizzate dalle competenti autorità di altri Stati membri, se dissimili, possano invece consentire l'esenzione da un carico impositivo che risulta rilevante anche per le ricadute in termini di competitività delle aziende.

Nel dichiararsi quindi soddisfatta per i profili tecnici della risposta, sollecita

tuttavia il Governo a verificare in quali Paesi dell'Unione europea si applichi l'esenzione d'imposta sui granuli di PET, se la metodologia corretta per analizzare i predetti granuli sia quella utilizzata dall'Agenzia delle dogane, ovvero quella in uso presso altri Stati membri, e in ogni caso ad attivarsi affinché in sede europea venga stabilita normativamente quale metodologia comune debba essere adottata,

al fine di evitare alterazioni delle dinamiche concorrenziali a sfavore delle aziende nazionali.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.25.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'esercizio delle attività di compro oro in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170. (Atto n. 390).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'esercizio delle attività di compro oro in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170 (Atto n. 390);

rilevato come lo schema di decreto legislativo si inserisca nel quadro dell'attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (oggetto dell'Atto del Governo n. 389), definendo una disciplina specifica sulle attività di compravendita di oro e oggetti preziosi usati, svolte da operatori non soggetti alla disciplina generale prevista dalla legge n. 7 del 2000;

evidenziata l'importanza del provvedimento, il quale risponde alla considerazione, contenuta nella relazione illustrativa dello schema di decreto, secondo cui il settore dei « compro oro », che ha conosciuto una rapida diffusione su tutto il territorio nazionale, alimentato dall'impennata dei prezzi dell'oro e dalla congiuntura economica negativa, appare significativamente esposto al rischio di riciclaggio di denaro e di reimpiego di beni di provenienza illecita;

sottolineato come, anche in tale settore, il fenomeno del riciclaggio di denaro derivante da attività illecite risulti strettamente connesso all'evasione fiscale e all'azione della criminalità organizzata, che spesso utilizza le attività di « compro oro »

come copertura per riciclare proventi illeciti, associandosi inoltre a fenomeni criminali che spaziano dal falso, alla truffa, alla contraffazione, all'usura, alla ricettazione e alla violazione delle leggi di pubblica sicurezza;

segnalato a tale proposito come lo schema di decreto legislativo si connetta in particolare alla previsione dell'articolo 2, paragrafo 7, della già richiamata direttiva (UE) 2015/849, che vincola gli Stati membri, nel valutare il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ai fini del presente articolo, a prestare particolare attenzione alle attività finanziarie considerate particolarmente suscettibili, per loro natura, di uso o abuso a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

evidenziato positivamente come lo schema di decreto legislativo persegua gli obiettivi, pienamente condivisibili, di assicurare la piena tracciabilità delle operazioni di compravendita dell'oro e la rapida acquisizione dei relativi dati da parte delle forze di polizia, prevedendo a tal fine l'obbligo di procedere alle segnalazioni di operazioni sospette, adempimenti in materia di identificazione della clientela e di conservazione di dati, nonché l'integrità e la non alterabilità dei dati medesimi, stabilendo altresì uno specifico apparato sanzionatorio in merito;

segnalata l'esigenza di tutelare il settore interessato dall'intervento legislativo e gli operatori economici che operano legalmente dai tentativi di infiltrazione della

criminalità organizzata, attraverso una maggiore tracciabilità e trasparenza delle operazioni svolte nello specifico settore,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provveda il Governo a definire, nel quadro dell'intervento legislativo in esame, meccanismi atti a distinguere efficacemente i soggetti che svolgono prevalentemente attività di compro oro, per i quali sussistono più rilevanti profili di delicatezza ai fini del rischio di riciclaggio, provvedendo a tal fine a sostituire la disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *n*), recante la definizione di operatore compro oro, nei seguenti termini: «*n*) operatore compro oro: il soggetto, diverso dall'operatore professionale in oro di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, che, in possesso del codice ATECO di cui all'articolo 14, comma 2, del presente decreto e previa iscrizione nel registro degli operatori compro oro, esercita l'attività di compravendita o permuta di oggetti preziosi usati »;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di ricollocare le disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo nell'ambito del decreto legislativo n. 231 del 2007, come novellato dallo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione delle regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (Atto n. 389), al fine di assicurare la massima organicità e la migliore intelligibilità della disciplina in materia di contrasto al riciclaggio;

b) valuti il Governo l'opportunità di omogeneizzare il regime degli obblighi e dei controlli applicabile agli operatori professionali in oro e ai compro oro, cogliendo l'opportunità fornita dallo schema di decreto legislativo per definire una normativa organica per il settore oro, in particolare rendendo applicabile agli obblighi di dichiarazione delle operazioni in oro la disciplina dettata per le comunicazioni oggettive previste dall'articolo 47 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come novellato dal citato schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 (Atto n. 389);

c) con riferimento all'articolo 3 dello schema di decreto legislativo, il quale prevede l'istituzione, presso l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM), del registro degli operatori di compro oro (che non è assistito da alcuna previsione in materia di controlli o sanzioni), valuti il Governo l'opportunità di far confluire in tale ambito il registro degli operatori professionali in oro istituito presso la Banca d'Italia, al fine di assoggettare entrambe tali figure professionali a un regime omogeneo, razionalizzando e rendendo più efficace l'assetto dei controlli e semplificando le procedure a carico degli operatori interessati; in tale contesto valuti altresì il Governo l'opportunità di prevedere la piena collaborazione di tutte le autorità competenti con l'OAM, ai fini dello svolgimento, da parte di quest'ultimo, dei compiti relativi alla gestione dei predetti registri;

d) con riferimento all'articolo 6 dello schema di decreto, relativo agli obblighi di conservazione dei dati acquisiti a fini antiriciclaggio dagli operatori compro oro, valuti il Governo l'opportunità di specificare che le informazioni conservate sono utilizzabili ai fini fiscali in base alle disposizioni vigenti, in modo da rafforzare l'azione di contrasto dell'evasione fiscale nel settore;

e) con riferimento all'articolo 11, comma 3, dello schema di decreto, relativo

ai compiti di vigilanza della Guardia di finanza sull'osservanza delle disposizioni del decreto da parte degli operatori compro oro, valuti il Governo l'opportunità di inserire, dopo il primo periodo, i seguenti: « A tal fine, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza agisce anche con i poteri attribuiti al Corpo dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148. I medesimi poteri sono attribuiti ai militari appartenenti alla Guardia di Finanza ai quali il nucleo speciale di

polizia valutaria delega le operazioni di controllo di cui al presente decreto. », al fine di consentire alla stessa Guardia di finanza di continuare a utilizzare, nell'ambito di tale attività di controllo, anche i poteri di polizia valutaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 148 del 1988, recante il Testo unico delle norme di legge in materia valutaria, in linea con quanto previsto dalla legislazione vigente ed evitando complicazioni operative ed aggravati procedurali.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'esercizio delle attività di compro oro in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170. (Atto n. 390).

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE
PRESENTATA DAL GRUPPO M5S**

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'esercizio delle attività di compro oro in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170 (Atto n. 390);

premesso che:

in base alle stime desumibili dalle operazioni della Polizia Giudiziaria il 60 per cento dei compro oro è soggetto ad infiltrazione di organizzazioni criminali che utilizzano tale attività come copertura per riciclare proventi illeciti; i principali reati commessi risultano essere il falso, la truffa, la contraffazione, l'usura, la ricettazione e la violazione delle leggi di pubblica sicurezza; le circostanze di fatto pongono quindi la necessità di controllare maggiormente l'esercizio dell'attività di compro oro, introducendo una regolamentazione specifica, visto che ad oggi l'esercizio dell'attività è subordinata solo alla licenza del commercio in oggetti preziosi di cui all'articolo 127 del TULPS: in particolar modo, il principale problema che ha ridotto la portata dei controlli si riscontrava nelle vigenti disposizioni antiriciclaggio, che consentivano al privato di vendere oggetti preziosi esibendo un documento d'identità senza alcun tipo di certificazione della provenienza dei medesimi oggetti preziosi;

l'articolo 4 dello schema di decreto legislativo dispone che l'identificazione del

cliente debba seguire le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto antiriciclaggio; il successivo articolo 7, invece, prevede l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette ai sensi della procedura e nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto antiriciclaggio; il medesimo articolo dispone l'applicazione del Titolo II, Capo III, del decreto antiriciclaggio (in materia di obblighi e modalità di segnalazione delle operazioni sospette) anche agli operatori compro oro;

le due disposizioni richiamate rappresentano di certo un passo in avanti nell'attività di vigilanza, ma resta esclusa l'applicazione della restante disciplina antiriciclaggio agli operatori compro oro; da un raffronto con la normativa di cui al decreto antiriciclaggio, così come modificato dalla IV Direttiva UE, con la disciplina di settore inserita dall'Atto Governo 390, si può ritenere che il sistema sanzionatorio, nel suo complesso, risulti meno rigido del regime sanzionatorio del decreto antiriciclaggio; altresì le modifiche apportate al medesimo decreto antiriciclaggio in sede di recepimento della IV Direttiva UE conducono a una connessione delle attività di monitoraggio di tutte le autorità coinvolte (Banca d'Italia, Polizia valutaria, Guardia di Finanza, Agenzia delle entrate, Direzione investigativa antimafia, Comitato per la sicurezza finanziaria, ecc.) e a un coinvolgimento di tutte le tipologie di intermediari finanziari (banche, società finanziarie, SIM, SGR, Fondi ecc.) e professionisti (revisori, commercialisti, avvo-

cati e consulenti del lavoro); l'obiettivo è quindi realizzare un sistema di monitoraggio completo ed efficiente, ma soprattutto interconnesso, che consenta di evitare ogni genere di vuoto normativo ed operativo nelle operazioni di contrasto alle attività criminali ed al finanziamento del terrorismo: per tale motivo si conclude con il ritenere che l'esclusione degli operatori compro oro dal corpo generale della disciplina antiriciclaggio rappresenti un possibile pregiudizio per un efficiente controllo del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo, soprattutto in considerazione di due circostanze: *a)* il metallo prezioso « oro » – così come rilevato dalle Banche centrali mondiali – rappresenta la principale moneta di scambio accettata dalle economie internazionali; *b)* la soluzione normativa adottata dal Governo per gli operatori compro oro non rientrerebbe automaticamente nell'ambito dell'innovazione e dell'evoluzione della normativa antiriciclaggio anche in sede di recepimento delle future direttive europee, presupponendo invece uno specifico intervento sulle disposizioni dello schema di decreto legislativo in esame;

ritenuto che:

è indiscutibile la funzione economica svolta dai compro oro: in tempo di crisi perdurante è praticamente « normale » che le persone in difficoltà cedano, per prima cosa, i preziosi in quanto beni facilmente commerciabili e privi di utilità diretta per la sopravvivenza materiale; se non vi fossero i compro oro, o se *ex abrupto* se ne dichiarasse l'illegalità, il relativo mercato diventerebbe totalmente sommerso e soggetto alle peggiori spire della criminalità « a strozzo », senza peraltro sparire; se, per un verso, il commercio di oro e preziosi è da sempre stato un retaggio parzialmente controllato da consorzierie di varia natura, il nuovo modello di distribuzione, caratterizzato da piccoli punti di vendita capillarmente sparsi sul territorio, ha raccolto negli ultimi anni l'attenzione di numerosi clienti, con un giro d'affari di oltre 3 miliardi all'anno;

la diffusione di tale attività è stata favorita anche dalle agevolate condizioni di accesso al settore: per l'avvio dell'attività è sufficiente la detenzione di un negozio e la titolarità della licenza per l'attività in materia di oggetti preziosi di cui all'articolo 127 del regio decreto n. 773 del 1931 (TULPS); con la stessa facilità può procedersi alla dismissione dell'attività: si dà disdetta della locazione e si comunica la cessazione della partita IVA;

un tale contesto rappresenta terreno fertile per evasori e criminalità organizzata; quest'ultima, facilitata anche dall'elevata disponibilità di denaro contante (semmai da riciclare proprio per il tramite dei compro oro) opera agevolmente, anche attraverso il ricorrente impiego di « teste di legno » nullatenenti, come accertato nel corso delle numerose indagini di polizia giudiziaria e tributaria degli ultimi anni (che hanno condotto alla scoperta di giri d'affari milionari in totale evasione d'imposta);

lo schema di decreto legislativo interviene apportando misure certamente positive: l'istituzione dell'apposito registro presso l'OAM; gli obblighi di identificazione ai fini anti riciclaggio della clientela a carico dei compro oro; la tracciabilità delle transazioni effettuate nell'esercizio dell'attività di compro oro e gli obblighi di conservazione dei dati acquisiti nell'esercizio dell'attività, nonché di segnalazione di operazioni sospette secondo la procedura e nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto antiriciclaggio;

tuttavia, le disposizioni ivi contenute non possono ritenersi sufficienti per scongiurare i rischi di infiltrazioni criminali, mafiose e terroristiche, tantomeno per contrastare frodi fiscali;

si dispone l'obbligo di utilizzo di strumenti di pagamento, diversi dal denaro contante, per operazioni di compro oro eccedenti la soglia dei mille euro, dimenticando che somme del genere sono fin troppo ampie per le caratteristiche del comparto, che si presta benissimo al frazionamento degli acquisti (ad esempio,

una catena d'oro di valore superiore alla soglia può benissimo essere divisa in più segmenti ciascuno di importo inferiore ai mille euro cedibili singolarmente: non dimentichiamo che si tratta di oro e non di un qualsiasi bene);

sempre in merito alla tracciabilità bancaria delle operazioni di compro oro, l'obbligo viene limitato, così come si desume dal testo della norma, alle sole operazioni di acquisto da privati e non anche alle successive operazioni di vendita: la previsione dell'obbligo specificazione degli estremi della transazione effettuata con mezzi diversi dal denaro contante per le operazioni di acquisto (previsto espressamente dall'articolo 5, comma 2, lettera *a*), non la si rinviene tra le informazioni richieste per documentare la destinazione data all'oggetto, limitate all'indicazione del soggetto terzo acquirente;

viene previsto anche l'obbligo di compilare e numerare progressivamente le schede relative a ciascuna operazione con specifici elementi che descrivano l'oggetto della transazione, corredandole persino della fotografia digitale dell'oggetto e dell'indicazione della specifica destinazione dell'oggetto prezioso; si dispone anche di rilasciare al cliente, a conclusione dell'operazione, una ricevuta riepilogativa delle informazioni acquisite: tuttavia sia per le schede sia per le ricevute non è previsto alcun obbligo di trasmissione telematica e neppure la registrazione su supporti vidimati; è appena il caso di notare, infatti, che una simile libertà di azione lascia ampio margine all'operatore « in mala fede » di compilare tutti i dati durante la giornata di apertura del negozio e di cestinarli alla chiusura;

nonostante la previsione di una più intensa regolamentazione, dunque, lo schema di decreto non prevede un più ampio ricorso a misure di tracciabilità finanziaria e di inalterabilità dei dati, in un settore, come quello dei « compro oro », in cui la velocità di costituzione e cessazione dei punti vendita è rapidissima e quindi, anche il controllo deve esserlo altrettanto;

manca del tutto, invece, l'individuazione di una adeguata disciplina fiscale che tenga conto delle peculiarità del fenomeno compro oro, ben diverso da negozi di anticaglie e cimeli storici ai quali viene equiparato; il settore compro oro può avvantaggiarsi di una serie di misure di favore che favoriscono frodi, evasione e riciclaggio; il regime del margine, in particolare, consente di applicare l'IVA sulla differenza tra il prezzo di acquisto e quello di cessione, come avviene per i venditori di rottami, mobili usati, ecc., mentre il diverso regime del *reverse charge*, anch'esso fraudolentemente applicato, agevola l'evasione dell'IVA anche attraverso la composizione di strutture societarie complesse composte da società cartiere; il paradosso, dunque, sta nel fatto che proprio strumenti che dovrebbe fungere da misure di contrasto all'evasione fiscale, vengono artatamente utilizzati per evadere;

la disciplina predisposta con lo schema di decreto legislativo in esame, dunque, se, da un lato, si caratterizza per l'introduzione di elementi positivi volti alla disciplina del settore (soprattutto con riferimento alla definizione delle caratteristiche del comparto), dall'altro apporta misure di contrasto al riciclaggio e frodi fiscali non adeguate alle caratteristiche del settore;

come emerso nel corso del ciclo di audizioni svolto sullo schema di decreto, le misure previste potrebbero addirittura aggravare le attività di controllo e di contrasto da parte delle autorità preposte, non distinguendosi adeguatamente tra le diverse tipologie di soggetti che oggi pongono in essere l'attività in esame; con l'unico effetto di contribuire alla proliferazione di adempimenti e segnalazioni a discapito della qualità dell'attività di verifica;

esprime

PARERE CONTRARIO

Ruocco, Sibilia, Alberti, Pesco, Pisano, Villarosa.

ALLEGATO 3

5-11274 Gebhard: Questioni concernenti l'applicazione del beneficio fiscale per il rientro dei lavoratori in Italia a cittadini italiani studenti all'estero.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'atto di sindacato ispettivo in oggetto richiama la legge n. 238 del 2010, con cui sono stati introdotti degli incentivi fiscali volti al rientro dei lavoratori in Italia, che consistono in una parziale imponibilità del reddito derivante dalle attività di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa.

Tali incentivi, inizialmente previsti fino al 2013, sono stati da ultimo prorogati fino al 31 dicembre 2017 e possono essere fruiti solo dai soggetti rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2015.

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 giugno 2011, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 238 del 2010, ha individuato fra i soggetti beneficiari dell'incentivo i cittadini dell'Unione Europea che « negli ultimi due anni o più, hanno risieduto fuori dal proprio Paese d'origine e dall'Italia conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione *post lauream* ».

Sul punto, la circolare n. 14/E del 4 maggio 2012, richiamata dall'On. interrogante, ha chiarito che coloro che hanno svolto attività di studio all'estero conseguendo la laurea o altro titolo accademico *post lauream*, come, ad esempio, i corsi specializzazione *post lauream* aventi la durata di due anni accademici, soddisfano comunque il requisito dei due anni di studio continuativi all'estero.

Riguardo a tale ultimo requisito, l'On. interrogante osserva che la continuità dell'attività di studio all'estero non è desumibile dai calendari accademici uni-

versitari usuali, in quanto l'anno accademico subisce delle interruzioni per sessioni d'esame, nei periodi estivi, ecc.

Ciò rappresentato, l'Onorevole interrogante chiede al Ministro dell'Economia e delle Finanze se ritenga che un cittadino italiano che ha studiato all'estero, in possesso dei requisiti della legge n. 238 del 2010 e successive modificazioni e che, nei periodi di intervallo di studio nell'anno accademico universitario, ha svolto attività di lavoro dipendente sporadiche in Italia finalizzate al mantenimento delle spese universitarie, possa comunque fruire dell'incentivo fiscale previsto per il rientro dei lavoratori in Italia.

Al riguardo, sentita l'Agenzia delle entrate, si rappresenta che con la richiamata circolare n. 14/E del 2012 è stato precisato che ciò che rileva ai fini dell'agevolazione in esame è che il soggetto interessato abbia effettivamente svolto attività di studio all'estero e che sia in grado di dimostrare tale circostanza.

Pertanto, in presenza del suddetto requisito sostanziale, si ritiene che le fisiologiche interruzioni dell'anno accademico non precludano l'accesso all'incentivo.

Si fa presente, inoltre, che è in fase di predisposizione un documento di prassi sui regimi fiscali previsti in favore dei soggetti che rientrano in Italia, nel quale saranno forniti ulteriori chiarimenti anche sugli incentivi disciplinati dalla legge n. 238 del 2010.

ALLEGATO 4

5-11275 Sottanelli: Problematiche relative alle modalità di trasmissione telematica delle liquidazioni periodiche IVA.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti evidenziano talune criticità, espresse da parte dei commercialisti, inerenti alle nuove modalità di trasmissione telematica delle liquidazioni periodiche IVA, con particolare riferimento alla richiesta di apposizione della firma e all'invio telematico dei modelli.

Pertanto, gli Onorevoli chiedono di sapere per quale motivo la trasmissione telematica delle comunicazioni periodiche IVA non possa essere attuata attraverso modalità tradizionali già in uso per gli altri adempimenti.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate riferisce quanto segue.

La trasmissione telematica delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA è prevista ai sensi dell'articolo 4 comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, che ha introdotto l'articolo 21-*bis* del decreto-legge 78 del 2010, indicando esplicitamente l'adozione di scadenze temporali e modalità di trasmissione analoghe a quelle dell'articolo 21 del menzionato decreto-legge 78 del 2010, concernente la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute.

Tale misura è posta a garanzia dei contribuenti ed intermediari, che in tal modo sono abilitati ad effettuare, a regime con cadenza trimestrale, simultaneamente e con un unico adempimento la trasmissione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA e dei dati delle fatture.

Considerando che la stessa normativa prevede solo per il primo anno di applicazione la trasmissione dei dati fatture con cadenza semestrale, questo vantaggio sarà evidente già nel primo anno per le

trasmissioni di settembre 2017 e febbraio 2018, nonché per tutte le successive comunicazioni trimestrali.

Allo stesso tempo, l'Agenzia aveva già realizzato un meccanismo di trasmissione dei dati delle fatture per i soggetti passivi che avessero esercitato l'opzione dell'articolo 1 comma 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in contiguità con le modalità di colloquio con il Sistema di Interscambio per la fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione (come previsto dall'articolo 1, commi da 209 a 214 della legge n. 244 del 2007) estesa poi dal 1° gennaio 2017 anche alle operazioni tra privati (come previsto dall'articolo 1 comma 2 dello stesso decreto legislativo n. 127 del 2015).

È importante sottolineare come il tracciato dati fattura è infatti costituito da una porzione dei dati del tracciato della fattura elettronica stessa, come gestita dal Sistema di Interscambio.

Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 27 marzo 2017, previsto dal citato decreto-legge n. 193 del 2016, ha uniformato le modalità di trasmissione a quelle già previste in via opzionale ai sensi del decreto legislativo 127 del 2015.

Questa essendo la cornice normativa dell'adempimento in argomento, giova segnalare che appare evidente la necessità di realizzare la trasmissione dei dati su un solo canale trasmissivo per ovvi motivi di economicità e di sforzi di realizzazione; infatti, nell'ipotesi della disponibilità di due canali per l'adempimento unico, non potendo *a priori* stabilire su quale dei due sistemi gli utenti decideranno di operare,

sarebbe stato necessario un adeguamento di entrambe le infrastrutture di ricezione ai valori di picco delle comunicazioni congiunte dati fattura e comunicazione dati liquidazione, che avrebbe implicato eventuali ulteriori espansioni infrastrutturali con costi rilevanti a carico dello Stato e quindi dei contribuenti.

Inoltre, la soluzione delle due trasmissioni separate su due canali distinti, oltre a non essere in linea con il principio dettato dalla norma, non avrebbe comportato una reale semplificazione per i professionisti e per le imprese in quanto essi sarebbero stati costretti ad effettuare nella pratica due adempimenti distinti.

Premesso ciò, relativamente alle preoccupazioni manifestate dall'associazione dei commercialisti italiani e prospettate dagli Onorevoli interroganti, l'Agenzia delle entrate rappresenta che sono stati fatti tutti gli sforzi per consentire a professionisti e imprese l'esecuzione dell'adempimento in modalità digitali integrate con i propri sistemi gestionali e, laddove questi non siano disponibili, attraverso strumenti messi a disposizione dall'Agenzia.

Per quanto concerne la criticità connesse alla firma, giova evidenziare che l'apposizione della firma digitale, strumento ormai in uso diffuso tra i professionisti (come già nel caso della fatturazione elettronica verso la PA), garantisce l'autenticità dell'origine e l'integrità dei dati a prescindere dal canale trasmissivo utilizzato, abilitando diversi scenari in cui l'intermediario responsabile della trasmissione e il soggetto che detiene l'infrastruttura di trasmissione possono o meno coincidere in funzione delle esigenze specifiche degli intermediari stessi, creando le condizioni per la massima flessibilità di configurazione del servizio.

Inoltre, nel caso in cui l'intermediario non sia in possesso di firma digitale, l'Agenzia metterà a disposizione all'in-

terno dello strumento gratuito *Desktop* telematico, una funzione di firma sulla base dei certificati Entratel utilizzabile a questo scopo.

In relazione alla lamentata limitazione che impone l'invio di un distinto *file* per ciascun contribuente, si sottolinea che, come previsto dalle specifiche tecniche allegata al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 27 marzo 2017, le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA di più soggetti possono essere trasmesse con un unico *file* compresso, e la firma elettronica può essere apposta solo una volta al *file* compresso e non ai singoli *file* in essa contenuti.

Questa possibilità è valida nel caso di trasmissione attraverso il servizio *web* gratuito messo a disposizione dall'Agenzia per la trasmissione, ovvero attraverso attestazione diretta, anch'essa gratuita, al canale *web Service* in cooperazione applicativa per le soluzioni *software* più strutturate.

Il professionista potrà accedere al servizio *web* anche tramite le credenziali Entratel già in suo possesso.

Infine, come per tutti i documenti da inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate, sarà disponibile gratuitamente un *software* per la generazione del *file* di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.

In conclusione, l'Agenzia precisa che nonostante la trasmissione di questo adempimento segua modalità diverse da quelle tradizionali per le dichiarazioni, i professionisti saranno messi in condizione di effettuare gli adempimenti previsti con diverse modalità operative, interamente digitali, sia in maniera integrata con i propri *software* gestionali prodotti dal mercato, sia con i necessari strumenti software messi a disposizione dall'Agenzia, in linea con il principio di unificazione dell'adempimento previsto dalla normativa.

ALLEGATO 5

5-11276 Paglia: Dati relativi alla raccolta monetaria dei giochi pubblici e al numero di punti di offerta di gioco, raggruppati per provincia e per comune.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il *question time* in esame l'Onorevole Interrogante chiede di conoscere i dati relativi alla spesa degli italiani per il gioco, il numero dei punti di offerta sul territorio, raggruppati per provincia e per ciascuno dei comuni italiani.

Tale richiesta muove dall'esigenza « di fare chiarezza e comprendere la reale dimensione di un fenomeno sociale in continua espansione che riguarda i cittadini di ogni età e condizione economica ».

Al riguardo, sentita l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente, nel confermare i dati di cui al comunicato diffuso in data 13 febbraio dall'Agenzia delle Dogane, si ribadisce la distinzione tra il dato della Raccolta (sommatoria delle puntate annuali) e quello della Spesa (sommatoria delle perdite annuali, ottenute sottraendo dalla Raccolta annuale l'insieme delle vincite realizzate nell'anno).

Tra il 2006 e il 2016, la Raccolta è passata da circa 35 miliardi a circa 96 miliardi; la spesa è passata da 12 miliardi a 19,5 miliardi.

L'Agenzia precisa che tali dati riguardano il solo gioco legale, per cui la crescita si spiega negli anni anche con un effetto di legalizzazione del sommerso.

Ogni anno, l'Agenzia pubblica il Libro Blu con i principali dati riguardanti l'attività dell'amministrazione e i settori regolati.

L'ultima edizione, quella del 2016, riporta (vedi tabelle allegate):

la distribuzione territoriale della rete di vendita per tipologia di gioco (pagg. 76 e 77);

i volumi di gioco ripartiti per regione (pag. 79) e per tipologia di gioco (pagg. 80-84).

Sul sito istituzionale è stata inoltre pubblicata la serie storica 2006-2017 di raccolta, Vincite, Spesa Erario e Fatturato relativa al settore.

L'Agenzia fa osservare che, da qualche anno a questa parte, nell'ambito della doverosa collaborazione tra istituzioni pubbliche, fornisce agli enti territoriali (Regioni, Province e Comuni) i dati del gioco pubblico in Italia, posseduti per motivi istituzionali (ad esempio, Raccolta, Spesa delle famiglie, Gettito erariale numero ed ubicazione degli apparecchi da divertimento, e quant'altro), senza alcun onere.

Le richieste di dati non disponibili immediatamente, non sussistendo una reportistica già impostata per i fabbisogni dell'Agenzia, comportano una specifica attività di ricerca ed estrapolazione, rendendo quindi necessario un impegno finanziario aggiuntivo.

In particolare, non sono immediatamente disponibili i dati richiesti dall'Onorevole interpellante relativi a ciascun Comune e suddivisi per tipologia di gioco. Tali dati devono quindi essere elaborati e potranno essere presto messi a disposizione.

Area Monopoli

Rete di vendita Giochi

Distribuzione territoriale della rete di vendita per tipologia di gioco (escluso il settore apparecchi da intrattenimento)

UFFICIO DEI MONOPOLI	Bingo	CONCORSI PRONOSTICI	GIOCHI NUMERICI A TOTALIZZ	GIOCO IPPICO		GIOCO SPORTIVO			LOTTO E LOTTERIE	
	Numero Sale Bingo	N. Punti Vendita	N. Punti Vendita GNTN	N. Punti di Gioco Ippico	N. Negozi di Gioco Ippico	N. Punti di Gioco Sportivo	N. Negozi di Gioco Sportivo	N. Agenzie Sportive	N. Ricevitorie Lotto	N. Punti Vendita Lotterie
LIGURIA	6	168	796	69	4	89	16	1	1.010	1.476
LOMBARDIA	27	1.277	5.149	497	28	663	148	0	4.910	9.833
EMILIA ROMAGNA	20	448	2.477	133	12	234	76	0	2.419	4.549
FRIULI VENEZIA GIULIA	4	170	704	77	5	70	20	0	658	1.246
PIEMONTE, VALLE D'AOSTA	14	495	2.297	162	25	259	78	0	2.475	4.121
VENETO, TRENTINO ALTO ADIGE	14	605	2.795	255	24	306	77	0	3.023	5.631
LAZIO	28	940	3.753	295	25	444	142	0	3.324	6.913
ABRUZZO	6	254	852	116	4	101	21	0	996	1.853
MARCHE	3	193	924	67	4	122	29	0	1.086	1.970
TOSCANA	11	507	2.128	191	4	230	55	0	2.104	4.053
UMBRIA	2	128	572	24	2	82	18	0	570	1.250
CAMPANIA	28	1.551	3.640	350	49	804	347	0	3.415	5.958
CALABRIA	3	446	1.338	174	10	180	57	0	1.317	2.105
PUGLIA, BASILICATA, MOLISE	8	961	2.715	293	24	464	149	0	2.704	5.477
SICILIA	28	825	2.674	322	17	332	96	0	2.901	4.884
SARDEGNA	4	191	1.067	135	0	51	4	0	1.008	1.656
Totale	206	9.159	33.881	3.160	237	4.431	1.333	1	33.920	62.975



Area Monopoli

Distribuzione territoriale della rete di vendita per il settore apparecchi da intrattenimento

UFFICIO DEI MONOPOLI	Apparecchi Comma 6a (Newslot)		Apparecchi Comma 6b (VLT)		Apparecchi Comma 7
	N. Newslot (1)	N. Esercizi con Newslot (2)	N. VLT (3)	N. Sale VLT (4)	N. Apparecchi (5)
LIGURIA	10.702	2.600	1.310	107	2.337
LOMBARDIA	63.287	13.114	9.808	765	9.448
EMILIA ROMAGNA	35.530	6.623	5.318	421	14.382
LAZIO	41.765	7.879	6.960	559	6.622
CAMPANIA	41.876	8.649	4.669	555	9.667
SICILIA	21.544	5.164	2.168	248	9.187
SARDEGNA	15.084	3.538	494	45	5.034
ABRUZZO	10.917	2.439	1.641	152	4.518
CALABRIA	17.735	3.508	1.229	157	4.879
VENETO e TRENINO ALTO ADIGE	38.558	7.754	6.269	520	10.825
MARCHE	9.935	2.325	1.250	118	3.136
UMBRIA	5.911	1.357	772	80	876
PIEMONTE e VALLE D'AOSTA	29.544	6.323	4.108	390	4.815
FRIULI VENEZIA GIULIA	9.107	1.990	1.008	86	1.863
PUGLIA, BASILICATA e MOLISE	31.730	6.762	3.368	393	9.252
TOSCANA	24.098	4.980	3.894	338	8.045
TOTALE	407.323	85.025	54.266	4.934	104.886

I dati forniti sono relativi alla distribuzione geografica relativa al 31/12/2016 rispetto alle informazioni inviate dai concessionari al 8/2/2017

- (1) Si riferisce al numero di NewSlot attivi ed in esercizio
- (2) Si riferisce al numero di Esercizi contenenti apparecchi attivi
- (3) Si riferisce al numero di VLT presenti all'interno di sale collaudate e di magazzini
- (4) Si riferisce al numero di sale collaudate contenenti apparecchi VLT
- (5) Si riferisce al numero di apparecchi Comma7 presenti in esercizio e in luoghi di detenzione



Area Monopoli

Volumi di gioco ripartiti per regione (*) dati in milioni di Euro

REGIONE	Raccolta (**)			Vincite			Spesa (**)		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
ABRUZZO	1.869	1.875	1.978	1.442	1.452	1.508	421	416	470
BASILICATA	468	486	510	352	367	378	115	117	131
CALABRIA	1.590	1.651	1.820	1.198	1.254	1.513	388	390	307
CAMPANIA	6.611	6.821	7.291	5.006	5.231	5.512	1.693	1.576	1.779
EMILIA ROMAGNA	5.914	5.994	6.234	4.639	4.679	4.766	1.245	1.293	1.468
FRIULI VENEZIA GIULIA	1.302	1.348	1.392	992	1035	1.047	306	311	345
LAZIO	7.668	7.611	7.926	5.935	5.914	6.064	1.723	1.687	1.862
LIGURIA	1.867	1.880	1.933	1.437	1.455	1.450	428	422	483
LOMBARDIA	13.868	14.065	14.585	10.760	10.944	11.084	3.094	3.107	3.501
MARCHE	1.800	1.818	1.916	1.381	1.402	1.448	405	412	468
MOLISE	354	352	359	270	269	268	82	82	91
PIEMONTE	4.923	5.060	5.127	3.804	3.917	3.882	1.113	1.136	1.245
PUGLIA	3.969	4.074	4.398	3.037	3.122	3.308	922	941	1.089
SARDEGNA	1.504	1.542	1.663	1.133	1.149	1.196	366	385	467
SICILIA	3.836	3.890	4.263	2.859	2.934	3.124	969	941	1.138
TOSCANA	4.446	4.566	4.794	3.466	3.554	3.671	966	1.000	1.124
TRENTINO ALTO ADIGE	1.164	1.180	1.215	921	935	950	241	243	265
UMBRIA	1.031	1.029	1.099	796	792	832	233	235	267
VALLE D'AOSTA	127	132	133	95	99	98	32	32	35
VENETO	5.670	5.850	6.101	4.395	4.551	4.666	1.255	1.284	1.435
Totale	69.982	71.225	74.737	53.916	55.053	56.765	15.898	16.010	17.973

Totali	Raccolta			Vincite			Spesa Giocatore (***)		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Totale rete fisica	70.013	71.268	74.739	53.916	55.054	56.765	16.097	16.213	17.975
Comma 7 - Elettromeccanici	63	68	76	0	0	0	63	68	76
Totale gioco a distanza	14.384	16.913	21.154	13.656	16.093	20.136	728	821	1.018
Totale - Generale	84.460	88.249	95.969	67.572	71.147	76.900	16.888	17.102	19.069

(*) Il dato ripartito territorialmente riguarda solo i giochi distribuiti su rete fisica e, con riferimento alle Vincite e alla Spesa (ottenuta per differenza tra la Raccolta e le Vincite), è soggetto ad assestamento.

(**) I dati territoriali 2016, relativi agli apparecchi da intrattenimento, vengono rilevati provvisoriamente sulla base dei contatori di sala. Tale modalità di rilevazione differisce da quella utilizzata per i dati nazionali. Ciò comporta un temporaneo disallineamento, ma consente di disporre tempestivamente di un dato territoriale ancorché suscettibile di una successiva

(***) La spesa del giocatore non comprende il prelievo sui conti dormienti e l'imposta del 6% sulle vincite pari complessivamente a: 324 Mln per il 2014, 372 Mln per il 2015 e 397 Mln per il 2016.



Area Monopoli

Volumi di gioco ripartiti per regione (*) dati in milioni di Euro

Apparecchi (comprende Newslot, VLT e comma 7)



REGIONE	RACCOLTA			VINCITE			SPESA		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
ABRUZZO	1.206	1.231	1.271	977	996	1.010	223	228	261
BASILICATA	287	298	308	226	233	234	60	63	73
CALABRIA	951	997	1.081	748	783	831	196	206	250
CAMPANIA	3.531	3.679	3.883	2.831	2.940	3.038	688	725	844
EMILIA ROMAGNA	4.304	4.431	4.527	3.474	3.585	3.604	799	824	923
FRIULI VENEZIA GIULIA	979	1.020	1.035	778	811	811	198	206	224
LAZIO	4.962	5.005	5.128	4.061	4.070	4.099	901	925	1.029
LIGURIA	1.366	1.391	1.392	1.096	1.115	1.094	267	272	297
LOMBARDIA	10.089	10.260	10.376	8.157	8.295	8.255	1.917	1.950	2.122
MARCHE	1.188	1.211	1.244	944	967	977	231	239	266
MOLISE	246	244	245	196	193	189	49	49	56
PIEMONTE	3.608	3.770	3.709	2.898	3.026	2.932	704	736	777
PUGLIA	2.192	2.310	2.466	1.758	1.848	1.929	423	451	537
SARDEGNA	1.010	1.038	1.107	778	792	820	229	238	287
SICILIA	1.819	1.903	2.026	1.451	1.506	1.564	361	383	462
TOSCANA	3.136	3.274	3.381	2.525	2.640	2.691	595	622	691
TRENTINO ALTO ADIGE	886	898	916	725	736	744	158	160	172
UMBRIA	706	703	735	566	562	578	137	140	157
VALLE D'AOSTA	90	93	93	71	73	71	19	20	21
VENETO	4.326	4.525	4.666	3.473	3.641	3.706	835	870	960
Totale	46.881	48.260	49.588	37.722	38.811	39.178	8.991	9.306	10.410

(*) Il dato di raccolta e di vincita e di conseguenza la spesa sono provvisori e soggetti a minime variazioni dovute a consolidamento dei dati forniti dai concessionari

(**) Il dato di raccolta e vincite per le NewSlot e Vlt si riferiscono ai contatori inviati dai concessionari (dato differente dal dato di imponibile/saldo)

(***) Dal dato di raccolta degli apparecchi Comma 7 è esclusa la parte degli Elettromeccanici in quanto non ripartibili sul territorio

Bingo

REGIONE	RACCOLTA			VINCITE			SPESA		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
ABRUZZO	43	39	38	27	28	28	15	11	11
BASILICATA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CALABRIA	13	13	13	9	9	9	4	4	4
CAMPANIA	251	248	246	136	172	176	115	75	71
EMILIA ROMAGNA	134	131	131	91	92	92	43	39	39
FRIULI VENEZIA GIULIA	26	25	23	18	18	17	8	8	7
LAZIO	226	220	216	148	155	154	79	65	62
LIGURIA	40	39	38	28	27	27	12	11	12
LOMBARDIA	199	201	199	135	140	142	65	60	58
MARCHE	18	20	18	13	14	13	6	6	5
MOLISE	5	6	7	4	4	5	2	2	2
PIEMONTE	92	90	88	64	63	62	28	27	26
PUGLIA	59	52	56	39	39	40	20	13	16
SARDEGNA	29	27	29	22	22	21	6	5	8
SICILIA	231	238	241	157	166	170	75	72	72
TOSCANA	64	65	65	43	43	44	21	22	21
TRENTINO ALTO ADIGE	10	10	9	7	7	7	3	3	3
UMBRIA	7	6	5	4	4	4	3	2	2
VALLE D'AOSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VENETO	79	79	77	56	55	55	24	24	23
Totale	1.527	1.507	1.502	999	1.058	1.062	528	449	440

Area Monopoli

Giochi numerici a totalizzatore (comprende Eurojackpot, Superenalotto, Winforlife e PlaySix)



REGIONE	RACCOLTA			VINCITE			SPESA		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
ABRUZZO	25	22	33	8	7	14	17	15	19
BASILICATA	9	8	12	2	2	5	6	6	7
CALABRIA	34	31	47	11	16	185	23	15	-138
CAMPANIA	105	93	142	50	26	61	55	67	81
EMILIA ROMAGNA	84	75	107	67	23	45	17	51	61
FRIULI VENEZIA GIULIA	32	29	40	11	9	17	21	20	24
LAZIO	135	118	170	48	40	77	86	79	93
LIGURIA	30	27	38	10	10	18	20	18	23
LOMBARDIA	273	240	375	93	79	158	181	162	217
MARCHE	25	22	32	8	6	13	17	15	19
MOLISE	5	4	6	1	1	3	3	3	3
PIEMONTE	73	65	93	26	20	39	47	45	54
PUGLIA	66	59	90	49	18	39	17	41	52
SARDEGNA	36	34	51	33	22	23	3	11	28
SICILIA	67	59	92	20	41	44	46	18	48
TOSCANA	70	62	90	38	21	40	32	41	50
TRENTINO ALTO ADIGE	16	15	21	5	5	9	11	10	12
UMBRIA	15	13	19	5	4	9	10	9	11
VALLE D'AOSTA	2	2	3	1	1	1	2	1	2
VENETO	78	70	102	27	26	45	51	44	66
Totale	1.180	1.047	1.563	514	377	842	666	671	721

Giochi a base ippica (comprende Ippica internazionale, Ippica nazionale, Scommesse ippiche in agenzia e V7)



REGIONE	RACCOLTA			VINCITE			SPESA		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
ABRUZZO	13	12	11	9	8	8	4	4	3
BASILICATA	2	1	1	1	1	1	1	1	0
CALABRIA	9	8	7	5	5	4	3	3	3
CAMPANIA	83	74	70	61	55	53	22	19	17
EMILIA ROMAGNA	50	44	41	35	31	29	15	13	13
FRIULI VENEZIA GIULIA	7	6	6	5	4	4	2	2	2
LAZIO	81	73	68	58	52	49	24	21	19
LIGURIA	13	12	10	9	8	7	4	4	3
LOMBARDIA	113	103	99	80	72	70	34	31	30
MARCHE	21	21	19	15	15	14	6	6	5
MOLISE	1	1	1	1	1	0	0	0	0
PIEMONTE	34	30	25	24	21	18	10	9	8
PUGLIA	23	21	19	15	14	13	8	7	6
SARDEGNA	4	4	3	3	2	2	1	1	1
SICILIA	49	48	43	35	35	32	14	13	12
TOSCANA	81	81	79	58	59	58	23	22	21
TRENTINO ALTO ADIGE	7	6	7	5	4	5	2	2	2
UMBRIA	8	7	8	5	5	6	2	2	3
VALLE D'AOSTA	1	1	1	0	1	0	0	0	0
VENETO	25	21	19	17	14	13	8	7	6
Totale	625	572	538	441	406	384	184	166	154

Area Monopoli

Giochi a base sportiva (comprende Big, Concorsi pronostici sportivi e Scommesse sportive a quota fissa)



REGIONE	RACCOLTA			VINCITE			SPESA		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
ABRUZZO	55	51	72	42	40	60	13	10	13
BASILICATA	20	22	26	15	17	21	5	5	5
CALABRIA	70	75	108	51	59	88	19	16	20
CAMPANIA	645	714	853	506	590	709	139	123	144
EMILIA ROMAGNA	167	159	194	131	129	161	37	30	33
FRIULI VENEZIA GIULIA	31	35	42	23	28	34	8	8	8
LAZIO	285	268	357	224	219	300	61	49	57
LIGURIA	53	51	66	41	41	57	11	9	10
LOMBARDIA	360	355	422	277	282	348	83	72	74
MARCHE	73	72	97	58	60	83	15	13	14
MOLISE	11	13	14	9	10	11	3	2	2
PIEMONTE	139	138	171	106	110	140	33	28	31
PUGLIA	249	266	348	189	212	287	60	53	60
SARDEGNA	10	10	19	7	8	16	3	2	3
SICILIA	150	150	250	115	120	206	35	30	44
TOSCANA	157	160	200	126	131	188	31	28	32
TRENTINO ALTO ADIGE	30	33	35	23	26	28	7	7	7
UMBRIA	35	39	45	27	32	38	8	7	7
VALLE D'AOSTA	2	3	2	1	2	2	1	1	1
VENETO	115	112	128	87	88	104	28	24	24
Totale	2.657	2.724	3.451	2.058	2.206	2.863	600	518	589

Loterie

Loterie

REGIONE	RACCOLTA			VINCITE			SPESA		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
ABRUZZO	301	281	281	216	201	208	84	79	73
BASILICATA	76	71	71	54	52	50	22	19	21
CALABRIA	240	230	225	175	170	163	66	60	62
CAMPANIA	761	717	704	544	524	512	217	193	192
EMILIA ROMAGNA	740	713	716	542	519	522	199	194	194
FRIULI VENEZIA GIULIA	128	129	132	93	92	97	35	37	35
LAZIO	1.202	1.128	1.074	857	816	795	345	312	279
LIGURIA	187	182	179	133	133	132	54	49	48
LOMBARDIA	1.703	1.690	1.699	1.243	1.243	1.242	461	447	457
MARCHE	277	268	266	205	196	194	72	72	71
MOLISE	42	40	38	30	28	28	13	12	11
PIEMONTE	524	505	501	378	363	361	146	141	140
PUGLIA	717	670	657	517	496	477	200	173	180
SARDEGNA	259	261	266	186	190	195	73	71	72
SICILIA	688	631	607	499	461	437	189	169	170
TOSCANA	593	568	563	434	410	411	159	158	153
TRENTINO ALTO ADIGE	144	144	145	105	105	107	39	40	39
UMBRIA	173	164	171	126	117	125	46	47	46
VALLE D'AOSTA	20	19	19	14	14	13	6	6	6
VENETO	650	639	646	471	460	467	179	180	179
Totale	9.427	9.049	8.962	6.821	6.591	6.535	2.605	2.458	2.427

Area Monopoli

Lotto



REGIONE	RACCOLTA			VINCITE			SPESA		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
ABRUZZO	197	214	242	138	150	157	60	64	86
BASILICATA	66	76	85	46	54	61	20	22	24
CALABRIA	245	276	312	173	194	211	73	82	101
CAMPANIA	949	1.003	1.100	638	680	719	310	323	381
EMILIA ROMAGNA	373	390	459	248	257	262	125	133	197
FRIULI VENEZIA GIULIA	91	95	106	59	66	62	32	29	44
LAZIO	656	695	801	449	475	497	208	220	304
LIGURIA	160	163	193	104	106	105	56	56	88
LOMBARDIA	1.004	1.090	1.278	668	726	757	335	365	521
MARCHE	176	186	217	122	128	134	55	58	83
MOLISE	39	41	45	27	28	29	12	13	16
PIEMONTE	398	418	485	264	275	284	135	143	201
PUGLIA	556	604	662	379	417	441	177	187	221
SARDEGNA	151	163	180	101	108	112	50	54	68
SICILIA	746	793	896	511	547	581	235	245	315
TOSCANA	283	298	356	190	202	209	94	97	147
TRENTINO ALTO ADIGE	59	62	72	41	42	42	18	20	29
UMBRIA	78	85	101	53	59	62	25	26	39
VALLE D'AOSTA	11	12	14	7	8	9	4	4	6
VENETO	362	373	432	237	242	251	126	131	182
Totale	6.601	7.036	8.036	4.453	4.764	4.985	2.148	2.272	3.051

Scommesse Virtuali

REGIONE	RACCOLTA			VINCITE			SPESA		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
ABRUZZO	30	26	29	25	22	24	5	4	4
BASILICATA	8	9	7	6	8	6	1	2	1
CALABRIA	28	22	28	24	19	23	4	4	5
CAMPANIA	287	293	294	240	242	244	48	50	50
EMILIA ROMAGNA	62	52	60	52	43	50	10	9	10
FRIULI VENEZIA GIULIA	7	8	7	6	7	6	1	1	1
LAZIO	120	105	112	100	87	93	19	18	19
LIGURIA	18	17	15	16	14	13	3	3	3
LOMBARDIA	128	127	136	107	106	114	20	21	22
MARCHE	21	19	24	18	16	20	4	3	4
MOLISE	4	3	4	3	2	3	1	0	1
PIEMONTE	54	45	54	47	38	45	7	7	9
PUGLIA	106	92	99	88	76	83	18	16	17
SARDEGNA	5	6	7	4	5	6	1	1	1
SICILIA	86	70	107	71	58	90	15	12	16
TOSCANA	61	60	61	51	50	51	10	10	10
TRENTINO ALTO ADIGE	14	11	10	11	9	8	2	2	2
UMBRIA	11	13	13	9	11	11	2	2	2
VALLE D'AOSTA	1	1	1	1	1	1	0	0	0
VENETO	34	31	31	28	28	26	5	5	5
Totale	1.084	1.010	1.097	908	839	916	175	171	181

Area Monopoli

Giochi Riepilogo nazionale

Volumi di gioco (dati in milioni di Euro)

GIOCO	RACCOLTA			VINCITE			Spesa dei Giocatori (*)			ERARIO (**)		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Apparecchi	25.396	25.963	26.324	18.939	19.279	18.841	6.457	6.683	7.483	3.225	3.375	4.608
VLT	21.348	22.198	23.103	18.782	19.534	20.337	2.566	2.664	2.767	1.067	1.110	1.271
Comma 7 (***)	231	230	236	-	-	-	231	230	236	1	18	19
Bingo (****)	1.624	1.598	1.602	1.068	1.124	1.135	555	474	467	179	176	192
Gioco a base ippica (****)	682	636	608	484	455	437	198	181	171	32	30	28
Gioco a base sportiva (****)	4.250	5.592	7.505	3.437	4.807	6.566	814	785	939	170	203	189
Giochi numerici a totalizzatore (****)	1.188	1.055	1.580	517	380	849	671	676	731	549	487	468
Lotterie (****)	9.442	9.063	8.981	6.833	6.603	6.549	2.609	2.460	2.432	1.462	1.353	1.336
Lotto (****)	6.629	7.077	8.093	4.473	4.794	5.025	2.156	2.283	3.068	1.114	1.179	1.809
Giochi di abilità a distanza a torneo	734	727	755	655	656	685	79	71	70	22	22	14
Giochi di carte organizzata in forma diversa dal torneo e giochi di sorte a quota fissa	11.584	12.502	15.231	11.219	12.091	14.721	365	411	510	72	82	102
Scommesse Virtuali (****)	1.148	1.067	1.166	963	887	974	186	180	192	37	36	38
Betting Exchange	205	541	784	204	538	781	1	3	3	0,2	0,5	0,8
Totale	84.460	88.249	95.969	67.572	71.147	76.900	16.888	17.102	19.069	7.930	8.071	10.075

(*) E' data dalla differenza tra la raccolta e le vincite. La spesa del giocatore non comprende il prelievo sui conti dormienti e l'imposta del 6% sulle vincite pari complessivamente a circa: 324 Mln per il 2014, 372 Mln per il 2015 e 397 Mln per il 2016.

(**) Il dato relativo all'Erario non comprende il prelievo sui conti dormienti e l'imposta del 6% sulle vincite e della quota aggiuntiva prevista dall'art. 1, comma 649, legge 190/2014 pari complessivamente a: 324 Mln per il 2014, 372 Mln per il 2015 e 397 Mln per il 2016..

(***) Trattandosi di premi in natura, il dato delle vincite non è disponibile.

(****) Il dato di raccolta e di vincite è il risultato dalla somma della parte fisica e di quella telematica.

ALLEGATO 6

5-11277 Villarosa: Volumi annuali complessivi della moneta creata dalla banca centrale e della moneta creata dal sistema bancario.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione in esame si chiede di conoscere « il volume complessivo, disaggregato anno per anno, della moneta creata dalla banca centrale italiana ed europea (quantificata in lire ed in euro) dal 1981 ad oggi ed il volume complessivo disaggregato anno per anno della moneta creata dal sistema bancario mediante gli strumenti monetari e di pagamento, c.d. moneta bancaria (quantificata in lire ed in euro) dal 1981 ad oggi ».

Al riguardo, la Banca d'Italia, sentita in proposito, ha fornito le tabelle riportate in allegato alla presente risposta.

Nella tabella 1, per il periodo 1981-1998, si riportano i flussi cumulati annui,

espressi in lire, della base monetaria creata dalla Banca d'Italia e delle componenti della moneta bancaria (M1 e M2) creata dal settore bancario italiano (al netto del circolante).

Nella tabella 2, per il periodo 1998-2016, si riportano i flussi cumulati annui, espressi in euro, del contributo della Banca d'Italia alla Base monetaria dell'Eurosistema e le componenti della moneta bancaria (M1 e M2) creata dal settore bancario italiano (al netto del circolante).

Nella tabella 3, si riportano, inoltre, i medesimi dati per l'area dell'euro (Eurosistema e sistema bancario dell'area dell'euro).

Tabella 1. Dati annuali 1980-1998 Italia

	consistenze in lire				flussi cumulati dal 1981 (miliardi lire)		
	Base monetaria	netto del circolante M1	M2		Base monetaria	aggregato monetario M1	aggregato monetario M2
1980	64443.9	144500	264728	31/12/1980	0	0	0
1981	73084.1	159081	291815	31/12/1981	8640	14581	27087
1982	83419.7	188168	345249	31/12/1982	18976	43668	80521
1983	96023.1	212518	392499	31/12/1983	31579	68018	127771
1984	109869.4	239432	438647	31/12/1984	45426	94932	173919
1985	128945.1	265740	485741	31/12/1985	64501	121240	221013
1986	138144.3	296313	527755	31/12/1986	73700	151813	263027
1987	152091	319612	565995	31/12/1987	87647	175112	301267
1988	165137	344165	597324	31/12/1988	100693	199665	332596
1989	185622.7	384603	643994	31/12/1989	121179	240103	379266
1990	199387.4	413309	689970	31/12/1990	134944	268809	425242
1991	210458.4	461705	731591	31/12/1991	146015	317205	466863
1992	218880.3	460245	728660	31/12/1992	154436	315745	463932
1993	199401.7	489313	751551	31/12/1993	134958	344813	486823
1994	189490.4	502261	751312	31/12/1994	125047	357761	486584
1995	177562.3	507444	735943	31/12/1995	113118	362944	471215
1996	181713.9	526084	763143	31/12/1996	117270	381584	498415
1997	195217.1	558017	823456	31/12/1997	130773	413517	558728
1998	138855.1	601715	860248	31/12/1998	74411	457215	595520

Nota: M1, M2 e M3 al netto del circolante

Tabella 2. Dati annuali 1998-2016 Italia.

	Base monetaria		Stock		M3 (ITA)	1998	flussi cumulati dal 1998 (miliardi euro)					
	M1 (ITA)	M2 (ITA)	M1 (ITA)	M2 (ITA)			Base monetaria	aggregato monetario M1	aggregato monetario M2	aggregato monetario M3		
1998	70336.01	563762	358289	563762	645639	1998	0	0	0	0		
1999	79839.06	590007	395813	590007	663723	1999	9.5	37.5	26.2	18.1		
2000	82815.77	605400	419749	605400	694879	2000	12.5	61.5	41.6	49.2		
2001	72248.94	658296	467117	658296	770730	2001	1.9	108.8	94.5	125.1		
2002	73289.84	712495	510801	712495	853309	2002	3.0	152.5	148.7	207.7		
2003	84111.3	752811	542936	752811	933937	2003	13.8	184.6	189.0	288.3		
2004	97162.66	807785	577763	807785	981372	2004	26.8	219.5	244.0	335.7		
2005	106386.61	878165	625422	878165	1043488	2005	36.1	267.1	314.4	397.8		
2006	122678.11	940909	666805	940909	1124171	2006	52.3	308.5	377.1	478.5		
2007	147286.29	998213	684416	998213	1209588	2007	77.0	326.1	434.5	563.9		
2008	161560.01	1067240	731420	1067240	1292909	2008	91.2	373.1	503.5	647.3		
2009	167153.21	1164844	809839	1164844	1363467	2009	96.8	451.6	601.1	717.8		
2010	161064.53	1156524	797306	1156524	1280767	2010	90.7	439.0	592.8	635.1		
2011	178108.56	1163557	775956	1163557	1266715	2011	107.8	417.7	599.8	621.1		
2012	177580.55	1244309	774835	1244309	1315084	2012	107.2	416.5	680.5	669.4		
2013	178310.29	1279240	799282	1279240	1322064	2013	108.0	441.0	715.5	676.4		
2014	179962.87	1324012	868254	1324012	1350918	2014	109.6	510.0	760.3	705.3		
2015	198462.13	1375166	942976	1375166	1393923	2015	128.1	584.7	811.4	748.3		
2016	253161.67	1441199	1044360	1441199	1458593	2016	182.8	686.1	877.4	813.0		

Nota: M1, M2 e M3 al netto del circolante

Tabella 3. Dati annuali 1999-2016 area dell'euro.

Anno	Base monetaria			Stock			M3 (AREA EURO)	Base monetaria	aggregato monetario M1	flussi cumulati dal 1999 (miliardi EURO)	
	M1 (AREA EURO)	M2 (AREA EURO)	M3 (AREA EURO)	M1 (AREA EURO)	M2 (AREA EURO)	aggregato monetario M1				aggregato monetario M2	aggregato monetario M3
1999	460847	1621238	3791511	4356160	1999	0	0	0	0	0	0
2000	478001	1736231	3951261	4561959	2000	17.2	115.0	159.8	115.0	159.8	203.8
2001	426215	2039256	4444643	5207017	2001	-34.6	418.0	653.1	418.0	653.1	848.9
2002	480453	2158271	4640291	5466667	2002	19.6	537.0	848.8	537.0	848.8	1108.5
2003	548711	2329186	4900097	5783020	2003	87.9	707.9	1108.6	707.9	1108.6	1424.9
2004	614084	2480457	5163839	6099750	2004	153.2	859.2	1372.3	859.2	1372.3	1741.6
2005	692918	2949399	5639999	6597932	2005	232.1	1328.1	1844.5	1328.1	1844.5	2239.8
2006	771805	3166489	6151669	7209553	2006	311.0	1545.2	2360.2	1545.2	2360.2	2851.4
2007	841899	3262729	6798323	8052888	2007	381.1	1641.5	3066.8	1641.5	3066.8	3694.7
2008	1150668	3312996	7380311	8701034	2008	689.8	1691.7	3588.8	1691.7	3588.8	4342.9
2009	1052340	3786300	7505220	8612378	2009	591.5	2165.0	3713.7	2165.0	3713.7	4254.2
2010	1073068	3945828	7663733	8512210	2010	612.2	2324.6	3872.2	2324.6	3872.2	4154.1
2011	1333315	4009152	7813125	8677565	2011	874.5	2387.9	4021.6	2387.9	4021.6	4319.4
2012	1630969	4274604	8167853	8931181	2012	1170.1	2653.3	4376.3	2653.3	4376.3	4573.0
2013	1194684	4504705	8325390	8928252	2013	733.6	2883.4	4533.9	2883.4	4533.9	4570.1
2014	1192512	4987122	8714564	9540225	2014	731.7	3365.9	4923.1	3365.9	4923.1	4982.1
2015	1723357	5882550	9178177	9781766	2015	1262.5	3961.3	5387.7	3961.3	5387.7	5423.6
2016	2366303	6150941	9644913	10305029	2016	1905.5	4529.7	5853.4	4529.7	5853.4	5946.9

Nota: M1, M2 e M3 al netto del circolante

ALLEGATO 7

5-11278 Sanga: Problematiche concernenti l'imposizione doganale sui granuli di PET.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti evidenziano talune criticità in merito alla corretta tassazione o meno in sede di importazione dei granuli PET usati per la produzione di pellicole.

Gli Onorevoli evidenziano che la discriminante tra l'esenzione ed il pagamento dell'imposta con aliquota del 3 per cento è la densità dei granuli connessa alla possibilità di contenere additivi sino ad un massimo del 10 per cento, a tal riguardo detti granuli sono pertanto classificati con due diverse nomenclature dalla Tariffa doganale integrata (TARIC).

In particolare, gli Onorevoli fanno riferimento alla vicenda di una società produttrice di pellicole PET, a cui l'Ufficio delle Dogane di Venezia nel 2016 ha contestato l'utilizzo di un codice della nomenclatura combinata per l'importazione dall'India di granuli di polietilene tereftalato, e pertanto, gli interroganti chiedono di sapere « se nel periodo 2014-2016 sia stato usato in altri paesi europei per importare granuli di PET il codice TARIC 3907608040 (dal 1° gennaio 2017 cambiato in 3907690040), se la densità 1,23-1,27 esista solo in virtù di test specifici e se sia possibile conoscere tali test cosicché anche l'Agenzia delle Dogane Italiana possa adottarlo ».

Al riguardo, l'Agenzia delle dogane riferisce quanto segue.

La nomenclatura combinata classifica i granuli di polietilene tereftalato con un indice di viscosità uguale o superiore a 78 ml/g con il codice NC 3907 6100 00 (dal 1° gennaio 2017).

I granuli di polietilene tereftalato con un indice di viscosità inferiore a 78 ml/g

rientrano nel codice NC 3907 6900 (dal 1° gennaio 2017), a sua volta suddiviso in specifiche sotto-voci, tra le quali:

1) codice NC 3907 6900 40: --- Pellets o granuli di polietilene tereftalato con una densità uguale o superiore a 1,23 ma non superiore a 1,27 a 23° C e contenenti, in peso, non più di 10 per cento di altri agenti modificanti o additivi (dal 1° luglio 2002 al 31 dicembre 2016 codice 3907 6080 40);

2) altro (dal 1° luglio 2002 al 31 dicembre 2016 codice 3907 6080 90).

All'attuale codice NC 3907 6900 40 viene applicata, per l'anno 2017, una sospensione tariffaria autonoma generalizzata: (Regolamento UE 2390/16).

Per quanto concerne gli anni 2015-2016, il codice precedente dell'attuale NC 3907 6900 40 era il codice NC 3907 6080 40, a cui veniva applicata la medesima sospensione tariffaria (Regolamento UE 2449/15 per l'anno 2016 e Regolamento UE 1387/13 per l'anno 2015).

Alla misura di cui trattasi è, altresì, associata la nota TM861 che recita: « la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per i prodotti agricoli e industriali, elencati nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013, non si applica alle miscele, ai preparati o ai prodotti costituiti da diversi componenti contenenti i suddetti prodotti elencati. Articolo 1 paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1387/2013 ».

Ciò posto, si segnala che, dalla consultazione della Banca dati relativa alle Informazioni Tariffarie Vincolanti, non ri-

sultano informazioni tariffarie vincolanti in corso di validità rilasciate dall'Italia per i due codici di nomenclatura suddetti – codice NC 3907 6900 40 e codice NC 3907 6900 90.

L'Agenzia non dispone, invece, di notizie circa l'eventuale utilizzo in altri Paesi europei, nel periodo 2014-2016, del codice TARIC 3907608040 (dal 1° gennaio 2017 cambiato in 3907690040) per importare granuli di PET.

Per quanto concerne, inoltre, la richiesta degli Onorevoli interroganti se la den-

sità 1,23-1,27 esista solo in virtù di test specifici, si evidenzia che, a livello nazionale, la densità dei granuli di PET viene determinata applicando il metodo ASTM D792, specificando che tale metodo di prova descrive le procedure per la verifica delle densità di plastica solide in varie forme.

Infine, l'Agenzia precisa di non essere in possesso di alcuna informazione in merito alle metodologie applicate dalle autorità doganali di altri Stati Membri per l'analisi dei granuli di PET.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT)	177
5-11267 Vezzali: Sul premio letterario Strega	177
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	185
5-11268 Palmieri e 5-11269 Coscia: Sui decreti attuativi della legge n. 220 del 2016 sul cinema .	178
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	186
5-11270 Giordano Giancarlo: Sull'accesso delle grandi navi a Venezia	178
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	188
5-11271 Di Benedetto: Sulla ricostruzione degli edifici di interesse culturale nelle zone terremotate	178
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	189
5-11272 Nicchi: Sulla situazione di Cinecittà	179
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	191

SEDE CONSULTIVA:

Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	179
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	184

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 4 maggio 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.

La seduta comincia alle 13.30.

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garan-

tita anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e mediante la diretta *web-tv* della Camera dei Deputati.

5-11267 Vezzali: Sul premio letterario Strega.

Maria Valentina VEZZALI (SC-ALA CLP-MAIE) illustra la sua interrogazione.

Il sottosegretario Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 1*).

Maria Valentina VEZZALI (SC-ALA CLP-MAIE), replicando, si dichiara soddisfatta

alla luce dei chiarimenti forniti dalla sottosegretaria in merito alla trasparenza delle procedure e all'assenza di un ruolo ufficiale del Ministero nel concorso relativo al premio Strega. Rimarca che quanto visto e ascoltato nella trasmissione non è di aiuto alla promozione del libro e della lettura e non giova ad incentivare l'impegno dei giovani verso nuove sfide culturali. Sottolinea che certe denunce infondate discreditano la politica e spingono la gente ad allontanarsene.

5-11268 Palmieri e 5-11269 Coscia: Sui decreti attuativi della legge n. 220 del 2016 sul cinema.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che le interrogazioni saranno svolte congiuntamente.

Maria COSCIA (PD) e Antonio PALMIERI (FI-PdL) le illustrano.

Il sottosegretario Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 2*).

Lorenza BONACCORSI (PD), replicando in qualità di cofirmataria, sottolinea la necessità di maggiori raggugli in merito alla riforma della promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di *media* audiovisivi e alla definizione di produttore e distributore indipendente. Resta a suo avviso da chiarire se sia stata approfondita la questione inerente alla fisazione dei tetti al beneficio del *tax credit*.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), replicando, rileva che l'intervento della collega Bonaccorsi tradisce insoddisfazione per la risposta che egli, però, può permettersi di esplicitare. Ritiene, infatti, che il riscontro del Governo non sia affatto rassicurante in quanto non offre alcuna certezza sui tempi di emanazione dei decreti attuativi, il cui *iter* risulta solo cominciato. Lo stato dei lavori illustrato nella risposta non fa sperare in una loro approvazione in tempo utile e, soprattutto, non è indice di un lavoro che potrà definirsi ben fatto: teme

che ancora una volta tutto verrà terminato in modo sbrigativo, come già accaduto per i decreti attuativi della legge 107 sulla «buona scuola». Conclude invitando il Governo al rispetto dei termini e preannuncia che ripresenterà quanto prima un'interrogazione in materia, al fine di conoscere lo stato dell'arte.

5-11270 Giordano Giancarlo: Sull'accesso delle grandi navi a Venezia.

Giulio MARCON (SI-SEL-POS), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione.

Il sottosegretario Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 3*). Aggiunge che sul problema dell'accesso delle grandi navi ai canali di Venezia insistono le competenze non solo del Governo, ma anche del comune. Ribadisce, per quel che concerne il Ministero da lei rappresentato, che il livello di attenzione sul tema è assai alto e orientato nel senso auspicato dall'interrogante.

Giulio MARCON (SI-SEL-POS), replicando, si dichiarerebbe soddisfatto se a risolvere il problema bastasse solo l'impegno del Ministero dei beni culturali. Viceversa, deve constatare che i diversi dicasteri interessati non sono sulle medesime posizioni. I Ministri dell'Ambiente e delle Infrastrutture appaiono più sensibili alle sollecitazioni di quanti vogliono attenuare la regolazione del traffico, tanto che si è ipotizzato di consentire comunque l'arrivo a Porto Marghera. Ritiene che l'urgenza debba spingere il Governo ad azioni più incisive utili a scongiurare il declassamento della città di Venezia da parte dell'UNESCO.

5-11271 Di Benedetto: Sulla ricostruzione degli edifici di interesse culturale nelle zone terremotate.

Luigi GALLO (M5S), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione.

Il sottosegretario Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 4*).

Luigi GALLO (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta. Osserva che il monitoraggio è ancora in corso e che non si conoscono i dati relativi alle risorse umane che verranno utilizzate per la realizzazione del piano di interventi. Sottolinea che quelle attualmente in dotazione alle Soprintendenze non potranno mai essere sufficienti a fronteggiare un'emergenza come quella del «dopo-terremoto», considerato che le continue riduzioni di personale hanno già reso difficile lo svolgimento dell'attività ordinaria. Sollecita, infine, maggiori investimenti e una quantificazione esatta delle risorse da approntare che non dovranno essere sottratte ai capitoli della cultura.

5-11272 Nicchi: Sulla situazione di Cinecittà.

Marisa NICCHI (MDP) illustra la sua interrogazione.

Il sottosegretario Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 5*).

Marisa NICCHI (MDP), replicando, dichiara di comprendere la cautela della risposta, tenuto conto della delicatezza del patrimonio di Cinecittà. Tuttavia quanto affermato dal Governo le appare in contraddizione con le notizie apparse sugli organi di stampa, circa il passaggio degli stabilimenti in mano pubblica e con le disposizioni in materia previste dal decreto «mille proroghe». Sottolinea il proprio interessamento alla vicenda e invita il Governo ad una maggiore trasparenza nelle procedure in atto, nelle quali non si devono ripetere i macroscopici errori commessi all'atto della privatizzazione del 1997-98.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 4 maggio 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi.

La seduta comincia alle 14.20.

Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

C. 4444 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso.

Manuela GHIZZONI (PD), *relatrice*, illustra il provvedimento che opera un intervento correttivo sui conti pubblici per il 2017 pari, in termini di indebitamento netto, ad una correzione di circa euro 3,1 miliardi, effettuata in parte preponderante sul lato delle entrate, per circa euro 2,8 miliardi, ed in parte residuale, per poco meno di euro 0,3 miliardi, sul lato della spesa. L'effetto migliorativo sui conti pubblici è di circa 0,2 punti percentuali di Pil, con una conseguente riduzione, dal 2,3 al 2,1 per cento di Pil, dell'indebitamento netto atteso per il 2017. Si tratta di una correzione già prefigurata nel Documento di Economia e Finanza 2017, sulla base di un dialogo intercorso nei primi mesi del

2017 tra il Governo italiano e la Commissione europea. A tale intervento sono affiancati interventi di sostegno delle zone colpite dai recenti eventi sismici, disposizioni finalizzate a favorire gli investimenti e disposizioni concernenti gli enti territoriali.

Si sofferma poi sulle disposizioni di più diretto interesse della Commissione.

Una prima disposizione proviene dalla necessità di concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici indicati nel documento di economia e finanza 2017. A tal fine, l'articolo 13 dispone la riduzione, per l'anno 2017, delle dotazioni dei Ministeri, per un importo totale di euro 460 milioni. In particolare, la riduzione relativa al MIUR è pari a euro 38,8 milioni (di cui, predeterminati per legge euro 24,8 milioni), la cui gran parte riguarda le missioni Istruzione scolastica (euro 17 milioni, di cui euro 7,2 milioni afferenti il programma Istituzioni scolastiche non statali ed euro 3,3 milioni il programma Istruzione del primo ciclo) e Istruzione Universitaria e formazione post-universitaria (euro 15,6 milioni, di cui euro 8,4 milioni afferenti il programma Sistema universitario e formazione post universitaria ed euro 6 milioni il programma Diritto allo studio), seguite dalla missione Ricerca (euro 5,8 milioni). Per il Mibact, la riduzione è di euro 12,9 milioni (di cui predeterminati per legge euro 7,1 milioni), la cui gran parte riguarda la Missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (euro 9,6 milioni, di cui euro 5,5 milioni afferenti il programma Tutela del patrimonio culturale). Segnala che, al fine di assicurare alle amministrazioni la flessibilità gestionale nel corso dell'esercizio 2017, è comunque prevista, su proposta dei Ministri competenti, la rimodulazione delle riduzioni così disposte, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica e restando comunque precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. A tale proposito, dalla discussione potrebbero giungere indicazioni utili ai Ministeri di competenza sulle

rimodulazioni previste. Segnala, peraltro, che l'articolo 11 comma 13, che consente la definizione agevolata delle controversie tributarie, prevede che – qualora da tali previsioni dovessero risultare ulteriori introiti rispetto alle maggiori entrate previste – essi possono essere destinati in via residuale al reintegro – anche parziale – delle dotazioni finanziarie delle missioni e dei programmi di spesa dei Ministeri. Un gruppo di disposizioni attiene, poi, all'edilizia scolastica. In particolare, l'articolo 17 e la tabella 3 operano il riparto in favore di ciascun ente di area vasta, per gli anni a partire dal 2017, del finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative (alla viabilità e) all'edilizia scolastica spettanti ai medesimi enti, introdotto dall'articolo 1, comma 754, della legge di stabilità 2016. Ricorda che alle Province sono attribuiti euro 245 milioni per il 2016, euro 220 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 e euro 150 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, mentre alle Città metropolitane sono attribuiti euro 250 milioni annui. Da quanto risulta dalla tabella 3, a beneficiare maggiormente del contributo sono le città metropolitane di Napoli, Roma capitale, Bari e Torino e le province di Salerno, Brescia, Alessandria, Belluno, Pisa e Catanzaro. L'articolo 20 autorizza, fra l'altro, un contributo in favore delle province delle regioni a statuto ordinario, finalizzato all'esercizio delle funzioni fondamentali delle stesse – fra le quali quelle relative alla programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale, e alla gestione dell'edilizia scolastica – per l'importo di euro 110 milioni per l'anno 2017 e di euro 80 milioni a decorrere dal 2018, da ripartire – tenendo anche conto dell'esigenza di garantire il mantenimento della situazione finanziaria corrente – secondo criteri e importi da definire, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 maggio 2017. Sempre in materia di edilizia scolastica, l'articolo 25 comma 1 prevede, fra

l'altro, l'attribuzione da parte del MIUR alle province e alle città metropolitane di una quota del Fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito dalla legge di bilancio per il 2017 nello stato di previsione del MEF, per un importo di euro 64 milioni nel 2017, euro 118 milioni nel 2018, euro 80 milioni nel 2019 e euro 44,1 milioni nel 2020, per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica coerenti con la Programmazione triennale. La norma precisa che tali risorse possono essere destinate anche all'attuazione degli interventi di adeguamento alla normativa in materia di sicurezza antincendio. Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti entro il 31 marzo successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al MIUR e al MEF. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, le corrispondenti risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo. Infine, l'articolo 41, mediante l'istituzione nello stato di previsione del MEF del Fondo – la cui dotazione è pari a euro 491,5 milioni per il 2017, euro 717,3 milioni per il 2018 e euro 699,7 milioni per il 2019 – da ripartire, per accelerare le attività di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017, con uno o più decreti del Ministro dell'economia, su proposta del Commissario per la ricostruzione, ovvero del Dipartimento per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse al progetto « Casa Italia », destina le relative risorse, fra l'altro, al finanziamento delle verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici, di cui all'articolo 20-bis, comma 4, del decreto-legge n. 8 del 2017, e alla conseguente realizzazione di progetti di ripristino e adeguamento antisismico. Si tratta, dunque, di risorse che si aggiungono a quelle destinate, allo stesso fine, dal comma 1 dello stesso articolo 20-bis, derivanti da finanziamenti per interventi di edilizia scolastica non utilizzati. Inoltre, il Fondo è destinato a interventi nei Co-

muni delle zone a rischio sismico 1, per il finanziamento, fra l'altro, sempre per quanto di nostro maggiore interesse, delle verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici e per i relativi progetti di adeguamento. A tali attività provvede il citato Dipartimento, previa intesa con il MIUR per il coordinamento dei predetti interventi con quelli già previsti a legislazione vigente. Sempre in materia di scuole, al fine di consentire la regolare conclusione delle attività didattiche dell'a.s. 2016/2017 in ambienti in cui siano garantite idonee condizioni igienico-sanitarie, l'articolo 64 autorizza, anzitutto, le istituzioni scolastiche ed educative statali delle regioni ove sia stata risolta la convenzione-quadro Consip (dopo i rilievi mossi nei mesi scorsi dall'*Antitrust* circa un "cartello" per condizionare la gara sull'affidamento dei servizi) a proseguire con i soggetti già destinatari degli atti contrattuali attuativi e degli ordinativi di fornitura, fino al 31 agosto 2017, l'acquisizione dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili, con piena salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali esistenti. Inoltre, al fine di consentire il regolare avvio delle attività didattiche nell'a.s. 2017/2018 in ambienti in cui siano garantite le stesse condizioni igienico-sanitarie, nonché di assicurare la tutela sociale dei livelli occupazionali dei lavoratori, prevede che la Consip – nelle more dell'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari prima indicati (da completarsi entro l'inizio dell'a.s. 2018/2019) e nel contesto del Programma di razionalizzazione degli acquisti nella pubblica amministrazione – svolga, per conto del MIUR, la procedura di aggiudicazione dell'appalto avente ad oggetto i servizi esternalizzati per le funzioni corrispondenti a quelle assicurate dai collaboratori scolastici, prevedendo una suddivisione in lotti per aree geografiche. A tal fine, il MIUR, nell'ambito delle risorse disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio del proprio stato di previsione, comunica alla Consip i fabbisogni e stipula il

relativo contratto-quadro mediante il quale le istituzioni procedono all'acquisizione dei servizi stipulando appositi contratti attuativi. Gli aggiudicatari della procedura si impegnano ad assumere il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria. Infine, prevede che l'acquisizione dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché la prosecuzione dei servizi di pulizia e degli interventi di piccola manutenzione e decoro previsti sino alla scadenza dei contratti attuativi della Convenzione Consip nei lotti in cui questi ultimi siano ancora vigenti, avviene nei limiti di spesa previsti dall'articolo 58, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013 (si tratta dei risparmi derivanti dal tetto previsto per la spesa delle istituzioni scolastiche ed educative relativa all'acquisto di servizi esternalizzati), incrementati di euro 64 milioni per il 2017, alla cui copertura si provvede mediante riduzione del Fondo « La Buona Scuola ».

Le disposizioni in materia di cultura sono contenute nell'articolo 22, commi 6-8. In particolare, quelle del comma 6 sono dichiaratamente finalizzate a potenziare i sistemi museali cittadini e a promuovere l'interazione e la collaborazione fra gli istituti e i luoghi della cultura statali, regionali e degli enti locali. Nello specifico, si prevede che, fino al 31 dicembre 2018, ogni istituto o luogo della cultura di rilevante interesse nazionale dotato di autonomia speciale può avvalersi di competenze o servizi professionali nella gestione dei beni culturali, mediante il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per una durata non superiore a 9 mesi, entro i limiti di spesa di euro 200.000 per ciascuno degli anni 2017 e 2018. A tal fine, ciascun istituto (o luogo della cultura) provvede con le risorse disponibili sul proprio bilancio. Lo stesso istituto (o luogo della cultura) assicura, inoltre, il rispetto degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza nelle diverse fasi della procedura. Al riguardo segnala che al secondo periodo si fa riferimento solo agli istituti

culturali, mentre occorre includere anche i luoghi della cultura. Per le medesime finalità, il comma 7 dispone che gli incarichi di direttore di istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale, conferiti (per 4 anni) a seguito di procedure di selezione pubblica internazionale, possono essere rinnovati una sola volta, per ulteriori 4 anni, con decisione motivata sulla base di una valutazione positiva dei risultati ottenuti. Infine, il comma 8 autorizza la spesa di euro 2 milioni per il 2017 in favore del Teatro Eliseo, per spese ordinarie e straordinarie, al fine di garantire la continuità delle attività del Teatro in occasione del centenario dalla sua fondazione come « Teatro Eliseo », avvenuta nel 1918. Si tratta di risorse ulteriori rispetto a quelle assegnate a valere sul FUS, che sono state pari, per il 2015, a euro 481.151 e, per il 2016, a euro 514.831, cui si sono aggiunti euro 250.000 per il progetto speciale Generazioni. Al relativo onere si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle somme derivanti dall'eventuale minor utilizzo degli stanziamenti destinati al credito di imposta per il cinema.

Un gruppo di altre disposizioni riguarda il mondo dello sport. In particolare, l'articolo 61 reca gli interventi necessari per assicurare la realizzazione delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino che si terranno a Cortina d'Ampezzo nel marzo 2020 e nel febbraio 2021. In merito alle competenze specifiche della Commissione, si prevede la nomina di un commissario che deve predisporre, entro 30 giorni dalla nomina, un piano di interventi riguardanti la realizzazione di piste per lo sci da discesa e di impianti a fune, ovvero l'adeguamento e il miglioramento di piste e impianti esistenti, la realizzazione di nuovi collegamenti – nonché l'adeguamento e il miglioramento di quelli esistenti – tra gli impianti a fune, ivi compresi collegamenti viari diversi dalla viabilità statale, opere per la riqualificazione dell'area turistica e per l'adeguamento della viabilità statale della provincia di Belluno. Il piano – che

deve tener conto dei progetti già eventualmente approvati dagli enti territoriali interessati, nonché delle risorse messe a disposizione dagli enti stessi e dal comitato organizzatore locale – è trasmesso dal commissario al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro per lo sport e contiene la descrizione di ogni singolo intervento, la durata e le stime dei costi. Per la realizzazione degli interventi è autorizzata la spesa di euro 5 milioni per il 2017, euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2018-2020, euro 5 milioni per il 2021, che si aggiungono alle risorse rese disponibili dal comitato organizzatore dell'evento, dal fondo dei comuni di confine, dalla Regione Veneto, dalla provincia di Belluno e dal Comune di Cortina d'Ampezzo. Sono poi previste alcune semplificazioni delle procedure amministrative di approvazione dei progetti contenuti nel piano, che, fra l'altro, sono dichiarati di pubblica utilità e urgenza e qualificati come interventi di preminente interesse nazionale. In particolare, entro 30 giorni dalla trasmissione del piano degli interventi – ovvero entro 10 giorni dalla trasmissione di eventuali modifiche del piano – il Commissario convoca la Conferenza di servizi a cui debbono prendere parte i diversi rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli enti tenuti ad esprimere atti di intesa, concerto o a rilasciare pareri, autorizzazioni, concessioni, approvazioni o nulla-osta. La Conferenza si svolge in forma simultanea e sincrona, e, se del caso, in sede unificata alla Conferenza che si occupa della valutazione di impatto ambientale. All'esito della Conferenza, il piano è approvato con decreto del commissario, che viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e sui siti internet del MIT, del Ministro dello sport, del comitato organizzatore. Qualora il decreto costituisca variante urbanistica e in sede di Conferenza la Regione abbia già espresso il proprio parere positivo, il decreto stesso è inviato al sindaco interessato per l'approvazione da parte del consiglio comunale alla prima seduta utile. Ogni anno, nonché al termine dell'incarico, il

commissario deve inviare alle Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro dello sport una relazione sulle attività corredata dalla rendicontazione delle spese sostenute. L'articolo 62 interviene sulla disciplina della costruzione di impianti sportivi prevista dalla legge di stabilità 2014. In particolare, dispone, anzitutto, che lo studio di fattibilità possa ricomprendere anche la costruzione di immobili con destinazioni d'uso diverse da quella sportiva, che siano complementari ovvero funzionali al finanziamento e alla fruibilità dell'impianto. Fa presente che, al riguardo, dovrà essere valutata l'opportunità di coordinare la disciplina con quella dettata dai commi 304 e 305 della legge di stabilità 2014 – che non vengono abrogati né novellati – in particolare rispetto alla nuova possibilità di costruire immobili con destinazioni d'uso diverse da quella sportiva. Lo studio di fattibilità può prevedere la demolizione dell'impianto da dismettere, ovvero la sua demolizione e ricostruzione, anche con diverse volumetria e sagoma, ovvero la sua riconversione o riutilizzazione. Laddove si tratti di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, si prevede la possibilità che lo studio di fattibilità contempli la cessione a titolo oneroso del diritto di superficie o del diritto di usufrutto dell'impianto sportivo, nonché di altri immobili di proprietà della pubblica amministrazione, per il raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa. Al riguardo, si stabilisce che il diritto di superficie e il diritto di usufrutto non possono avere durata superiore a quella della concessione come disciplinata dal nuovo Codice degli appalti, e comunque non possono essere ceduti, rispettivamente, per più di 90 anni e 30 anni. Con riferimento alla conferenza di servizi decisoria, si prevede che essa si svolge con le stesse modalità già viste per la conferenza da convocare per i mondiali di sci alpino. Specifiche previsioni, al comma 3, riguardano gli impianti pubblici omologati per una capienza superiore a 20.000 posti. In

particolare, si prevede che, in tal caso, lo studio di fattibilità può prevedere che, da 5 ore prima dell'inizio delle gare ufficiali e fino a 3 ore dopo la loro conclusione, entro 300 metri dal perimetro dell'area riservata, l'occupazione di suolo pubblico per attività commerciali sia consentita solo all'associazione o alla società sportiva utilizzatrice dello stadio (facendosi qui riferimento specificamente a « stadio », anziché ad « impianti »). In tal caso, fatti salvi diversi accordi tra il titolare e la medesima società sportiva, le autorizzazioni e concessioni di occupazione di suolo pubblico già rilasciate all'interno di dette aree restano sospese nella stessa giornata e per lo stesso periodo di tempo, con oneri indennizzatori a carico della società sportiva utilizzatrice dell'impianto sportivo. Inoltre, per i medesimi impianti sportivi pubblici, alle controversie aventi a oggetto il verbale conclusivo della conferenza di servizi e l'aggiudicazione della concessione si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, relativo alle controversie relative a infrastrutture strategiche. Si stabilisce, poi, che, in relazione agli interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, la società o l'associazione sportiva deve essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dall'articolo 183, comma 8, del nuovo codice degli appalti, in materia di finanza di progetto, associando o consorziando altri soggetti. L'articolo 63 prevede la concessione a favore di *Ryder Cup Europe* LLP della garanzia dello Stato per un ammontare fino a euro 97 milioni, per il periodo 2017-2027, ai fini della realizzazione del progetto *Ryder Cup* 2022, relativamente alla parte non coperta dai contributi dello Stato (che sono pari a euro 5,4 milioni annui dal 2017 al 2027, stanziati dalla legge di bilancio 2017) e

non già garantiti dalla garanzia fideiussoria rilasciata dall'Istituto per il Credito sportivo. La relazione illustrativa rinviene il carattere di straordinaria necessità ed urgenza di tale disposizione nel fatto che l'ultima proroga concessa all'Italia dall'organizzatore della manifestazione golfistica (*Ryder Cup Europe*) è subordinata all'ottenimento, entro il mese di aprile 2017, della garanzia statale da parte della Federazione italiana golf (FIG), a pena della risoluzione del contratto sottoscritto tra la FIG e la stessa *Ryder Cup Europe*. In ogni caso, la garanzia dello Stato non potrà coprire i costi relativi agli interventi su infrastrutture private, compresi i campi da golf, né alcun altro costo sostenuto da soggetti diversi dalla FIG. Le modalità di operatività della garanzia dello Stato devono essere definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, mentre la FIG deve presentare annualmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al MEF una relazione sulle attività svolte, accompagnata da un'analitica rendicontazione dell'utilizzo dei contributi erogati dallo Stato. Nell'auspicare l'avvio di una ricca discussione, rinvia, per ulteriori approfondimenti, al *dossier* predisposto dal Servizio Studi.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.

ALLEGATO 1

5-11267 Vezzali: Sul premio letterario Strega.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole Vezzali chiede notizie in merito alle polemiche che stanno di recente coinvolgendo uno dei concorsi letterari più famosi del Paese, il premio Strega.

Consentitemi una breve premessa.

La Fondazione Maria e Goffredo Bellonci Onlus che, come noto, organizza da oltre 70 anni il premio Strega in collaborazione con Strega Alberti Benevento S.p.A. titolare del marchio, è inserita nella Tabella triennale delle istituzioni culturali prevista dalla legge n. 534 del 1996 e riceve un contributo annuale dalla nostra Direzione generale Biblioteche e istituti culturali, in quanto istituto di riconosciuto valore culturale che promuove anche numerose altre iniziative culturali.

Per quanto riguarda il Premio Strega va precisato che il Ministero non vi riveste alcun ruolo ufficiale, né partecipa alle procedure concorsuali e che a partire da quest'anno, 2017, la giuria dei votanti che assegna il Premio sarà allargata da 400 a 660 componenti, novità questa che dovrebbe essere garanzia per la scelta finale.

Per quanto riguarda invece il Premio Strega Ragazze e Ragazzi destinato a premiare due categorie editoriali, una per libri dai 6 ai 10 anni e una per libri dagli 11 ai 15 anni, la partecipazione del Ministero avviene attraverso il Centro per il libro e la lettura.

Il Centro per il libro e la lettura (CEPELL), istituto autonomo del MiBACT, istituito allo scopo di promuovere e realizzare iniziative per la diffusione della lettura, in particolare, tra i giovani e nelle scuole, ha stipulato nel novembre 2015 un

protocollo d'intesa con la Fiera internazionale del libro di Bologna, la Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e la Società Strega Alberti per la realizzazione di un Premio Strega Ragazze e Ragazzi giunto quest'anno alla seconda edizione.

Tutti gli editori italiani per ragazzi – iscritti all'AIE e/o alla Fiera del libro di Bologna – vengono invitati a presentare le rispettive candidature; le opere vengono esaminate e selezionate da un Comitato scientifico, coordinato dal Presidente della Fondazione e composto da personalità del mondo accademico e del mondo professionale (bibliotecari, insegnanti e librai) individuate dai vari enti promotori; dall'insieme delle opere pervenute il Comitato – che ogni anno ha una composizione diversa – sceglie due cinque finaliste; le cinque selezionate vengono inviate ad almeno 40 scuole di cui 20 primarie e 20 secondarie; gli alunni delle scuole coinvolte determinano con il loro voto le opere prime classificate nelle due categorie.

Va segnalato che le cinque finaliste hanno espresso negli anni una notevole varietà di autori (italiani e stranieri) e di case editrici (da Einaudi a CameloZampa, da Giunti a Edizioni San Paolo).

Per quanto riguarda le scuole, individuate dalle varie strutture coinvolte, va detto che rappresentano tutto il territorio nazionale: dopo il successo della prima edizione, diverse scuole hanno chiesto ed ottenuto.

In ogni fase operativa del Premio Strega Ragazze e Ragazzi il Centro per il libro e la lettura controlla e assicura il corretto svolgimento del Premio.

ALLEGATO 2

5-11268 Palmieri e 5-11269 Coscia: Sui decreti attuativi della legge n. 220 del 2016 sul cinema.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole Coscia, unitamente ad altri Onorevoli colleghi dello stesso partito e l'Onorevole Palmieri chiedono notizie in merito allo stato di attuazione della legge n. 220 del 2016, con particolare riguardo ai decreti attuativi.

Rispondo quindi congiuntamente avendo i due atti parlamentari un analogo contenuto.

La legge n. 220 del 2016, recante « Disciplina del cinema e dell'audiovisivo » ha previsto numerosi provvedimenti attuativi. In sintesi: 5 decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, 12 decreti del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, 1 decreto del Ministro dello sviluppo economico, oltre ai decreti legislativi di attuazione delle deleghe al Governo.

I primi provvedimenti adottati sono stati quelli relativi al Consiglio Superiore del cinema e dell'audiovisivo, posto che tale organo è chiamato ad esprimersi su alcuni degli altri provvedimenti attuativi della legge: sono stati dunque adottati il decreto ministeriale di disciplina dell'incompatibilità dei componenti del Consiglio Superiore del cinema e dell'audiovisivo e di funzionamento dell'organo (previsto dall'articolo 11, comma 7, della legge n. 220 del 2016) e il decreto ministeriale di nomina Consiglio Superiore (previsto dall'articolo 11, comma 4).

Alla data odierna, acquisito il parere favorevole del Consiglio superiore, sono in corso di sottoposizione alla firma del Ministro:

il decreto di riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo fra le tipologie di contributi (previsto dall'articolo 13, comma 5);

il decreto recante i parametri e requisiti per la destinazione di un'opera audiovisiva prioritariamente al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche (previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera B);

il decreto di individuazione dei casi di esclusione delle opere cinematografiche e audiovisive dai benefici previsti dalla legge (previsto dall'articolo 14, comma 4).

Sono pronti per essere sottoposti al previsto parere del Consiglio superiore e successivamente alla Conferenza Stato-Regioni:

il decreto di disciplina dei contributi automatici (previsto dall'articolo 25, comma 1);

il decreto di disciplina dei contributi selettivi (previsto dall'articolo 26, comma 4);

il decreto di disciplina dei contributi per l'attività di promozione cinematografica e audiovisiva (previsto dall'articolo 27, comma 4).

In data 28 aprile 2014 sono stati trasmessi a MEF e MISE gli schemi di decreto di disciplina dei crediti di imposta, recanti requisiti, condizioni e procedura, controlli, casi di revoca e decadenza, limiti di importo (previsto dall'articolo 21, comma 5).

È altresì definito il testo del decreto recante i criteri per la programmazione qualificata delle sale d'essai (previsto dall'articolo 2, co. 1, lettera M) e potrà a breve essere sottoposto alla firma del Ministro.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante le modalità di gestione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo (previsto dall'articolo 13, comma 4) e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante i criteri per il riconoscimento della nazionalità italiana (previsto dall'articolo 5, commi 2 e 3, e dall'articolo 6, comma 4) sono stati entrambi condivisi con il Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo della Presidenza e stanno ultimando il loro iter e potranno essere adottati entro il mese di maggio.

Sono, infine, in fase di elaborazione:

il decreto sugli indirizzi e sui parametri generali per la gestione fondi da parte delle Film commission (previsto dall'articolo 4, comma 5);

il decreto sulle regole del deposito delle opere presso la Cineteca nazionale e costituzione rete delle cineteche (previsto dall'articolo 7, commi 5 e 6);

i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di disciplina del Piano straordinario circuito sale (previsto dall'arti-

colo 28, comma 2) e del Piano straordinario digitalizzazione patrimonio cinematografico e audiovisivo (previsto dall'articolo 29, comma 4);

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sul funzionamento del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive (previsto dall'articolo 32, comma 7).

La legge n. 220 del 2016, nel disciplinare complessivamente il settore del cinema e dell'audiovisivo, ha inoltre previsto tre deleghe al Governo: per la riforma delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo; per la riforma della promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi; per la riforma delle norme in materia di rapporti di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo.

I relativi decreti saranno adottati entro il termine previsto di dodici mesi dalla data di entrata in vigore legge (11 dicembre 2016).

ALLEGATO 3

5-11270 Giordano Giancarlo: Sull'accesso delle grandi navi a Venezia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli Onorevoli Giordano e Marcon chiedono notizie in merito all'emergenza della navigazione delle grandi navi in laguna nella città di Venezia, inserita nella lista del Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO.

Questo mi consente di tornare a parlare di una questione che mi sta particolarmente a cuore.

Brevemente ricordo che nell'attività di valutazione di impatto ambientale svolta dal Ministero dei beni culturali e relativa ai progetti e alle opere potenzialmente interferenti con il sito UNESCO « Venezia e la sua Laguna », il Ministero ha espresso parere decisamente contrario alla realizzazione del progetto relativo all'ampliamento del Canale Contorta, mentre ha ancora in corso di valutazione il progetto denominato *Venice Cruise* per il nuovo terminal crociere di Venezia a Bocca di Lido.

Come correttamente riferito dagli onorevoli interroganti, il caso di Venezia e la sua laguna è stato discusso al Comitato del Patrimonio mondiale di Istanbul del 2016 che ha disposto una serie complessa di adempimenti affinché fosse scongiurato il rischio di inclusione di Venezia nella Lista del Patrimonio mondiale in pericolo.

Tra questi adempimenti era prevista la redazione di un rapporto complessivo sullo stato di conservazione del sito che è stato effettivamente inviato all'UNESCO entro la prescritta scadenza del 1° febbraio 2017.

Tale rapporto è stato in anteprima presentato all'UNESCO nella riunione di fine gennaio durante la quale gli organismi internazionali, pur apprezzando lo sforzo compiuto, ne hanno recepito il contenuto senza però esprimere alcuna valutazione.

In questo lavoro il MiBACT ha supportato intensamente le autorità locali attivando altresì un importante coordinamento con altri soggetti istituzionali: Ministero delle infrastrutture e trasporti e Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare *in primis*.

Il rapporto sullo stato di conservazione è stato recentissimamente integrato da un documento di aggiornamento redatto dal Comune di Venezia.

Tali documenti includono l'illustrazione da parte del Comune di Venezia delle soluzioni da mettere in campo per affrontare il problema delle grandi navi in base anche a quanto disposto nel patto firmato dal Governo e dal Comune lo scorso novembre (Progetto TRESSE nuovo).

La discussione del prossimo Comitato del Patrimonio mondiale, che si terrà a Cracovia dal 2 al 12 luglio 2017, verterà sui documenti suindicati che forniranno la base di valutazione per gli organismi internazionali, che decideranno se inserire il sito di Venezia e la sua laguna nella Lista del Patrimonio mondiale in pericolo o meno.

Il Ministero ha nel frattempo approvato il Piano nazionale Strategico del Turismo che prevede un'azione pilota proprio per lo studio dei flussi turistici a Venezia.

Concludo sottolineando quanto riferito dagli onorevoli interroganti e quanto da me poco fa riferito, circa il fatto che lo stesso direttore generale dell'UNESCO, Irina Bokova, ha riconosciuto la forza dell'impegno portato avanti dalla città e dal governo.

Colgo l'occasione di questa sede istituzionale per assicurare circa la perduranza di questo impegno.

ALLEGATO 4

5-11271 Di Benedetto: Sulla ricostruzione degli edifici di interesse culturale nelle zone terremotate.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole Chiara Di Benedetto, unitamente ad altri onorevoli colleghi, chiede di quali azioni consti il piano di interventi previsto dall'articolo 14, comma 2, lettera b) del decreto-legge n. 189 del 2016, di quali e quante risorse si avvalga e quando sarà emanato.

Vi anticipo sin d'ora che non sarò breve nella risposta poiché molte sono le cose che mi si chiedono e che i dati che vi riferisco sono stati confrontati con il Soprintendente Speciale per le Aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016.

Gli eventi sismici, che dal 24 agosto 2016, hanno coinvolto quattro regioni, l'Abruzzo, le Marche, il Lazio e l'Umbria sono stati di elevata magnitudo ed hanno indotto un livello di danno al patrimonio culturale molto grave e diffuso riguardando circa 4500 immobili di interesse culturale.

La gestione dell'emergenza, come sapete, è stata attuata senza discontinuità dai primissimi e immediati sopralluoghi fino alla fase di ricostruzione e restauro del patrimonio culturale sia immobile che mobile, così come previsto nella Direttiva del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 23 aprile 2015, relativa alle « Procedure per la gestione delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali ».

In applicazione della direttiva, fin dalle prime ore seguenti il sisma, è stata attivata, nell'ambito del Sistema Nazionale di Protezione Civile, la struttura operativa di gestione emergenziale del MiBACT, articolata in una « Unità di Coordinamento

Nazionale UCCN-MiBAC », che opera presso il Segretariato Generale e nelle « Unità di Coordinamento Regionale UC-CR-MiBAC », che operano presso i quattro segretariati regionali del MiBACT territorialmente competenti.

L'attività dei tecnici MiBACT è stata, in tale contesto, finalizzata alla valutazione degli interventi di messa in sicurezza dei beni architettonici, storico-artistici, archeologici, archivistici e librari attraverso la realizzazione delle opere provvisorie e, più in generale, degli interventi necessari per evitare, o limitare, ulteriori danni alle strutture nonché aggravamenti di danno al patrimonio culturale in esse contenuto.

L'attività relativa agli interventi di messa in sicurezza del patrimonio culturale mobile è stata attuata in sinergia con il Corpo Nazionale dei VV.F., i Carabinieri del Comando Tutela Patrimonio Culturale (TPC), il Corpo Forestale dello Stato e l'Esercito, oltre che avvalendosi del supporto dei volontari, attivati per il tramite del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale. Tale attività ha previsto sia la messa in sicurezza in loco con presidi a protezione dei beni da agenti esterni dannosi, sia lo spostamento in depositi temporanei; sono stati messi in sicurezza circa 16.000 beni culturali mobili storico-artistici e archeologici, e centinaia di metri lineari di beni librari e archivistici.

Sapete che sono state attivate apposite squadre in seno ad ogni Unità di Coordinamento Regionale che stanno vigilando sullo spostamento delle macerie verso le discariche autorizzate e, a seguito di specifica mappatura, stanno effettuando la

vagliatura di quelle in cui è stata ritenuta possibile la presenza di elementi di interesse culturale.

Relativamente alla fase di ricostruzione, oltre al completo coinvolgimento delle strutture centrali e periferiche del MiBACT, per assicurare il buon andamento e la necessaria unitarietà della gestione degli interventi operativi di messa in sicurezza del patrimonio culturale, delle azioni di recupero e ricostruzione dei beni culturali nei territori colpiti dal sisma è stato costituito, con Decreto del Ministro dei beni culturali l'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, con sede a Rieti. Esso costituisce un'articolazione della Direzione Generale Archeologia belle arti e paesaggio, di livello non generale, e rappresenta l'interlocutore di riferimento per tutti i soggetti coinvolti nella fase di ricostruzione post-sisma; dialoga in particolare con la struttura del Commissario straordinario di Governo per il coordinamento e la continuità delle azioni del MiBACT.

Arrivo ora alla specifica richiesta dell'atto parlamentare. Il Ministero sta procedendo alla mappatura dei beni danneggiati per il tramite di un sistema informatizzato denominato SECUR ART, già strutturato con i dati anagrafici e di insediamento dei beni culturali di competenza MiBACT e con uno specifico modulo dedicato agli «eventi emergenziali» nel quale stanno confluendo tutte le schede, georeferenziate, dei rilievi speditivi e dei rilievi di secondo livello del danno dei beni culturali immobili; tale attività consentirà la localizzazione dei beni danneggiati, e fornirà la stima dei danni e l'analisi delle diverse tipologia di danno rilevate.

Il richiamato piano di interventi relativo ai beni culturali di cui all'articolo 14

(Ricostruzione pubblica), comma 2 lettera b) del DL 189 del 2016, sarà elaborato, di concerto con l'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, dal Commissario di Governo che ne prevedrà il finanziamento sulla base delle risorse disponibili, una volta terminata la fase di inserimento e verifica delle schede del danno nella citata banca dati; tale operazione infatti consentirà di avere la stima dei danni e quindi la quantificazione delle risorse economiche necessarie.

Si evidenzia, inoltre, che il MiBACT ha aperto sin dai primi di novembre 2016 una raccolta fondi destinata agli interventi di restauro per i danni provocati dal sisma del centro Italia del 2016 tramite il portale denominato Art bonus (l'istituto normativo che, come noto, prevede un credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro a sostegno del patrimonio culturale). Il portale offre un riferimento istituzionale per le erogazioni liberali, evitando che l'interesse si limiti ai monumenti più rappresentativi e quindi noti.

Il DL n. 189 del 2016 ha esteso l'Art bonus alle donazioni a favore del MiBACT per interventi di manutenzione, protezione e restauro anche di beni culturali di interesse religioso (di enti e istituzioni della Chiesa cattolica o di altre professioni) presenti nei Comuni interessati dagli eventi sismici. La raccolta fondi è stata rivolta ai beni di elevato valore culturale individuati dal MiBACT e a quelli ritenuti prioritari dagli Enti religiosi, anche per le esigenze di culto. Le erogazioni liberali ricevute verranno quindi utilizzate per i suddetti interventi secondo le priorità indicate dagli uffici competenti e gli utilizzi verranno rendicontati così come previsto dalla norma.

ALLEGATO 5

5-11272 Nicchi: Sulla situazione di Cinecittà.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole Nicchi e l'Onorevole Agostini chiedono notizie in merito agli stabilimenti di Cinecittà di Roma e a che prospettive vi siano riguardo al loro passaggio in mano pubblica.

La situazione degli Studios di Cinecittà è ben conosciuta dal Ministero, che la segue con grande attenzione per trovare una soluzione che possa essere soddisfacente per l'interesse pubblico ivi presente.

Atteso dunque che la questione è nota nella sua problematicità, per quanto riguarda possibili soluzioni, ed in particolare il passaggio in mano pubblica del complesso, si conferma che, al momento,

sono in corso valutazioni in merito, condotte da parte di Istituto Luce-Cinecittà s.r.l. in stretto raccordo con la Direzione generale Cinema del Ministero, sul cui andamento, comprensibilmente, non si possono ipotizzare, al momento, conclusioni definitive.

Si rileva, peraltro, che la questione è da tempo all'attenzione anche dei competenti Uffici del Ministero dell'economia e delle finanze e che sono state disposte apposite « *due diligence* » per verificare la reale situazione finanziaria e patrimoniale in vista di una acquisizione.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge n. 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo (Alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) 192

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge n. 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo (Alla V Commissione) (*Seguito esame e rinvio*) 198

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-11264 Terzoni: Sui pagamenti per gli espropri relativi al progetto viario Quadrilatero, nelle regioni Umbria e Marche 199
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 201
 5-11265 Vella: Sul completamento e sulla manutenzione della direttrice Perugia-Ancona .. 199
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 205
 5-11266 Matarrese: Sul completamento della superstrada Orte-Civitavecchia 200
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 206

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 4 maggio 2017. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI.

La seduta comincia alle 9.

Decreto-legge n. 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

C. 4444 Governo.

(Alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere sul decreto-legge n. 50 del 2017 recante « Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo » (C. 4444 Governo), assegnato in sede referente alla Commissione Bilancio.

Nel rimandare alla documentazione predisposta dagli uffici per la descrizione di tutti i 67 articoli di cui si compone il provvedimento, preannuncia che nella relazione si limiterà ad illustrare le disposizioni che investono le competenze della nostra Commissione.

In primo luogo, segnala che il comma 3 dell'articolo 20 autorizza un contributo

di 100 milioni di euro, per l'anno 2017, per l'attività di manutenzione straordinaria della rete viaria di competenza delle province delle regioni a statuto ordinario. Come previsto dal comma 4, il riparto del contributo autorizzato viene effettuato secondo criteri e importi da definire, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con apposito decreto ministeriale, adottato dal Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 15 maggio 2017.

L'articolo 25 attribuisce invece alle regioni una quota pari a 400 milioni di euro a valere sul fondo istituito dalla legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 140) finalizzato ad assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese in molti settori di spesa (tra i quali trasporti e mobilità, infrastrutture, difesa del suolo, risanamento ambientale edilizia pubblica, prevenzione del rischio sismico, riqualificazione urbana). Le regioni dovranno utilizzare tale quota per effettuare investimenti nuovi e aggiuntivi nel 2017. È altresì previsto che una quota del medesimo fondo, per un importo pari a 64 milioni di euro per l'anno 2017, a 118 milioni di euro per l'anno 2018, a 80 milioni di euro per l'anno 2019 e a 44,1 milioni di euro per l'anno 2020, sia attribuita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle province e alle città metropolitane per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica coerenti con la programmazione triennale. Tali risorse possono essere destinate anche all'attuazione degli interventi di adeguamento alla normativa in materia di sicurezza antincendio.

Segnala che rivestono per la Commissione Ambiente una particolare rilevanza gli articoli dal 41 al 46, contenenti misure ulteriori in favore delle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, alcune delle quali – come ricorda ai colleghi – non è stato possibile introdurre in sede di conversione del decreto-legge n. 189 del 2016, in quanto richiedenti una più attenta quantificazione finanziaria. In particolare, il comma 1 dell'articolo 41, prevede lo

stanziamento di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 per il finanziamento degli interventi necessari a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017, verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, previsti ai successivi commi da 2 a 4 dell'articolo 41 e dagli articoli da 42 a 46 del decreto in esame. Il comma 2 del medesimo articolo 41 prevede l'istituzione di un Fondo da ripartire, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato ad accelerare le attività di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017, la cui dotazione è pari a 491,5 milioni di euro per l'anno 2017, 717,3 milioni di euro per l'anno 2018 e 699,7 milioni di euro per l'anno 2019.

L'utilizzo delle risorse del fondo è disposto con uno o più decreti del Ministro dell'economia, su proposta del Commissario per la ricostruzione ovvero del Dipartimento per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse al progetto « Casa Italia ». Con decreti del Ministro dell'economia è prevista la possibilità di rimodulazione delle risorse destinate annualmente alle finalità indicate al successivo comma 3, nell'ambito dello stanziamento complessivo annuale, in relazione all'effettivo andamento delle spese.

Come anticipato, il comma 3 dell'articolo 41 prevede che le risorse del predetto Fondo siano destinate al finanziamento di una serie di interventi elencati nelle successive lettere a)-c). La lettera a) prevede che le risorse del Fondo siano destinate a interventi di ricostruzione nei Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, per: il finanziamento delle verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici, di cui all'articolo 20-bis, comma 4, del decreto-legge n. 8 del 2017, e la conseguente realizzazione di progetti di ripristino e adeguamento antisismico. Si tratta, dunque, di risorse che si aggiungono a quelle destinate, allo stesso fine, dal comma 1 dello stesso articolo 20-bis; il finanziamento delle verifiche di vulnerabilità degli

edifici pubblici strategici e alla conseguente realizzazione di progetti di ripristino e adeguamento antisismico; il finanziamento degli interventi di ricostruzione privata, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, che elenca le tipologie di intervento e danno conseguenti agli eventi sismici del 2016 e 2017 e localizzate nei territori dei Comuni colpiti (cioè quelli di cui all'articolo 1), che possono beneficiare di contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti. Tali tipologie possono essere classificate in due gruppi: interventi « non direttamente assistenziali », cioè su edifici, rimborsi di danni e delocalizzazioni di imprese e interventi « assistenziali diretti », cioè oneri per la sistemazione di alloggi e traslochi e per interventi a carattere sociale. La lettera *b*) prevede che le risorse del Fondo siano destinate a interventi nei Comuni delle zone a rischio sismico 1 (ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, recante i criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone), diversi da quelli di cui alla precedente lettera *a*), per il finanziamento delle verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici e per i relativi progetti di adeguamento, nonché per le verifiche di vulnerabilità degli edifici privati. La norma specifica che a tali attività provvede il Dipartimento, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento connesse al progetto « Casa Italia », previa intesa, limitatamente agli interventi sugli edifici scolastici, con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per il coordinamento dei predetti interventi con quelli già previsti a legislazione vigente. La lettera *c*) prevede un'ulteriore finalizzazione delle risorse del Fondo di cui al comma 2, per l'incentivazione di piani sperimentali per la difesa sismica degli edifici pubblici attraverso il finanziamento di dieci cantieri pilota per un importo fino a 25 milioni di euro per l'anno 2017, alle cui attività provvede il Dipartimento, istituito presso la Presi-

denza del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento connesse al progetto « Casa Italia ». Il comma 4 dell'articolo 41 prevede che una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 2, fino a 50 milioni di euro, per l'anno 2017, e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, possa essere destinata, su richiesta delle amministrazioni interessate, all'acquisto e alla manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile.

L'articolo 42, al comma 1, prevede un incremento di 63 milioni di euro per l'anno 2017 e di 132 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 189 del 2016, anche al fine di far fronte ai fabbisogni finanziari derivanti dalla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza. I commi 2 e 3 del medesimo articolo 42 autorizzano, per interventi urgenti di ricostruzione pubblica e privata nelle aree colpite dai predetti eventi sismici, la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2017, che confluiscono nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione e che sono oggetto di separata contabilizzazione e rendicontazione.

L'articolo 43 contiene alcune proroghe di termini in materia di adempimenti e di versamenti tributari a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzate nei comuni colpiti dagli eventi sismici in centro Italia nel 2016 e nel 2017. Inoltre è prorogato dal 16 dicembre 2017 al 16 febbraio 2018 il termine entro il quale, senza applicazione di sanzioni e interessi, dovrà avvenire la ripresa della riscossione dei tributi sospesi e non versati, limitatamente ai soggetti diversi da imprenditori, lavoratori autonomi e agricoltori. A favore di tali soggetti diversi è prevista inoltre la possibilità di versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di san-

zioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 9 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018.

L'articolo 44 proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2019, il periodo entro il quale le imprese localizzate nei comuni colpiti dagli eventi sismici che effettuano investimenti possono beneficiare del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi. Ricordo che l'articolo 18-*quater* del decreto-legge n. 8 del 2017 ha esteso agli investimenti effettuati dalle imprese nei comuni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici iniziati nel 2016 il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi, disciplinato dalla legge di stabilità 2016 a favore delle imprese localizzate nelle regioni del Mezzogiorno (articolo 1, commi 98 e successivi, della legge n. 208 del 2015 e successivamente modificato dall'articolo 7-*quater* del decreto-legge n. 243 del 2016). In particolare, il credito d'imposta è attribuito, nella misura del 25 per cento per le grandi imprese, del 35 per cento per le medie imprese e del 45 per cento per le piccole imprese, fino al 31 dicembre 2018 (termine prorogato di un anno dalla norma in esame). Si applicano, per quanto compatibili, le norme della legge di stabilità 2016; è necessaria la preventiva notifica della misura alla Commissione UE, ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato. Gli oneri derivanti dalla misura originaria dell'articolo 18-*quater* sono valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2017 e 23,9 milioni di euro per l'anno 2018, coperti mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica – FISPE.

L'articolo 45 autorizza il Commissario straordinario per la ricostruzione ad erogare ai comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 una compensazione della perdita del gettito della TARI fino ad un massimo di 16 milioni di euro per l'anno 2016, da erogare nel 2017, e di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019.

Infine, l'articolo 46 istituisce e disciplina una zona franca urbana nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle

Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti dal 24 agosto 2016. Le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e che hanno subito, a causa degli eventi sismici, la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento, possono beneficiare della parziale esenzione dalle imposte sui redditi e dall'IRAP, alle condizioni di legge, nonché dell'esenzione degli immobili produttivi dalle imposte municipali e dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro. La fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie è possibile nel limite delle risorse stanziare (194,5 milioni di euro per l'anno 2017, 167,7 milioni di euro per l'anno 2018 e 141,7 milioni di euro per l'anno 2019). Il comma 3 estende le agevolazioni previste dal comma 2 anche alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017. Il comma 4 prevede che le suddette esenzioni spettano per due anni, ovvero per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame e per il successivo. Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.

Con riferimento all'articolo 47, relativo ad interventi sul trasporto ferroviario, segnala in particolare il comma 9, che autorizza le attività propedeutiche all'avvio dei lavori relativi alla sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, ponendo i relativi oneri a carico delle risorse stanziare dall'articolo 1, comma 208, della legge 228 n. 2012 (legge di stabilità 2013). Lo stesso comma precisa che l'autorizzazione allo svolgimento delle attività propedeutiche è resa

nelle more della sottoposizione al CIPE del progetto definitivo dell'opera e ai fini dell'avvio della realizzazione dell'opera stessa con le modalità previste dalla legge n. 1 del 2017, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Francia e Italia per l'avvio dei lavori della nuova linea ferroviaria Torino-Lione.

L'articolo 49 prevede lo sviluppo, da parte di ANAS Spa, di opportune sinergie con il gruppo Ferrovie dello Stato al fine di realizzare, tra l'altro, un incremento degli investimenti di almeno il 10 per cento (rispetto al 2016) sia nel 2017 che nel 2018 (comma 1). Viene quindi previsto il trasferimento a Ferrovie dello Stato Italiane Spa delle azioni di ANAS Spa, mediante aumento di capitale, per un importo corrispondente al patrimonio netto di ANAS (comma 2). L'articolo detta altresì le condizioni per il trasferimento delle quote societarie (commi 2 e 3) e disciplina gli effetti del medesimo trasferimento su atti e operazioni societarie (commi 4 e 5). Vengono altresì dettate disposizioni: per l'abrogazione di norme precedenti, che risultano superate (commi 6, 9 e 10); per la definizione del contenzioso (commi 7 e 8), anche attraverso la messa a disposizione di un volume di risorse nel limite di 700 milioni di euro; per la disapplicazione di norme sul contenimento della spesa (comma 11); nonché per l'utilizzo di risorse, nelle more del perfezionamento del contratto di programma ANAS 2016-2020, per la realizzazione di attività di progettazione e manutenzione straordinaria della rete stradale nazionale (comma 12).

L'articolo 50 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a deliberare e sottoscrivere un aumento del capitale sociale di Invitalia-Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., per favorire le attività di investimento, nel settore dei trasporti, funzionali al consolidamento e allo sviluppo dei relativi servizi, anche tramite la attrazione di investimenti esteri, e può essere deliberato anche in più soluzioni e nella misura massima di 300 milioni di euro nell'anno 2017.

Di interesse per le competenze della Commissione Ambiente anche l'articolo 52, che interviene sullo sviluppo delle ciclovie turistiche, integrando la norma del comma 640 della legge di stabilità 2016, con la previsione di ulteriori interventi sul territorio nazionale da attuare nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente. In particolare vengono aggiunte all'elenco delle ciclovie finanziabili le seguenti: ciclovie del Garda; ciclovie Trieste – Lignano Sabbiadoro – Venezia; ciclovie Sardegna; ciclovie Magna Grecia (Basilicata, Calabria, Sicilia); ciclovie Tirrenica; ciclovie Adriatica.

È inserita la clausola di neutralità finanziaria per cui dalla disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri. Ricorda in proposito che, nel DEF 2017, una delle novità più rilevanti contenuta nell'allegato « Connettere l'Italia: fabbisogni e progetti di infrastrutture » è rappresentata dall'inserimento dei percorsi ciclistici nell'ambito delle infrastrutture di primo livello del nuovo SNIT (sistema integrato di infrastrutture dei trasporti). Il documento ha anche dato conto del fatto che ulteriori ciclovie (Ciclovie Sarda; Ciclovie Magna Grecia; Ciclovie Tirrenica; Ciclovie Adriatiche e Ciclovie Trieste – Venezia) sono in fase di progettazione.

L'articolo 61 contiene una serie di misure volte ad assicurare l'organizzazione degli eventi sportivi di sci alpino che si terranno a Cortina d'Ampezzo nel 2020 e nel 2021. In particolare, si prevede la nomina di due commissari del Governo: per l'attuazione degli interventi relativi alla progettazione e realizzazione di nuovi impianti a fune, di piste di discesa e di opere connesse alla riqualificazione dell'area turistica della provincia di Belluno; per la realizzazione degli interventi necessari ad adeguare la viabilità nella medesima area.

Ai due commissari compete la predisposizione dei piani degli interventi, che una volta approvati, all'esito della conferenza di servizi, sono: dichiarati di pubblica utilità e urgenza; qualificati come interventi di preminente interesse

nazionale; inseriti automaticamente nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro, ai fini dell'armonizzazione con le iniziative ivi previste e per l'individuazione delle priorità.

Sono altresì previste misure di semplificazione per l'iter di autorizzazione delle procedure amministrative di approvazione dei progetti contenuti nel piano delle opere elaborato dai commissari. È posto inoltre in capo ai commissari l'obbligo di inviare alle Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro dello sport una relazione sulle attività corredata dalla rendicontazione delle spese sostenute, con cadenza annuale e al termine dell'incarico.

Per quanto riguarda gli interventi relativi al potenziamento degli impianti del comune di Cortina e delle strutture ricettive della zona, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2017, di 10 milioni per ciascuno degli anni 2018-2020, di 5 milioni per il 2021 per la realizzazione degli interventi. Per quanto attiene invece ai lavori di adeguamento della rete viaria e ferroviaria, il comma 23 dell'articolo 61 rinvia alle risorse già autorizzate dall'articolo 1, comma 604, della legge di bilancio per il 2017 (legge n. 232 del 2016). Tale comma prevede lo stanziamento di 20 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021.

L'articolo 62 interviene sulla disciplina della costruzione di impianti sportivi dettata dal comma 304 della legge di stabilità 2014 al fine di: prevedere che lo studio di fattibilità possa ricomprendere anche la costruzione di immobili con destinazioni d'uso diverse da quella sportiva, che siano complementari ovvero funzionali al finanziamento e alla fruibilità dell'impianto; possa prevedere, tra l'altro, la demolizione e ricostruzione dell'impianto, anche con diverse volumetria e sagoma (comma 1); prevedere che il verbale conclusivo della conferenza di servizi decisoria può costituire adozione di variante allo strumento

urbanistico comunale (comma 2); stabilire il necessario possesso da parte della società o associazione sportiva dei requisiti di partecipazione previsti nel codice degli appalti in materia di finanza di progetto, associando o consorziando altri soggetti (comma 4). Specifiche disposizioni riguardano gli impianti pubblici omologati per una capienza superiore a 20.000 posti, allo scopo di prevedere in tal caso che l'occupazione di suolo pubblico per attività commerciali possa essere consentita solo all'associazione o alla società sportiva utilizzatrice dello stadio (comma 3) e applicare alle controversie l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, relativo alle infrastrutture strategiche (comma 5).

Tutto ciò premesso, si riserva di presentare una proposta di parere sul provvedimento in esame, all'esito dei rilievi e delle osservazioni che dovessero eventualmente essere formulate nel corso del dibattito.

Tino IANNUZZI, *presidente*, ricorda ai colleghi che l'espressione del parere è prevista per la giornata di mercoledì 10 maggio, considerato che il termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione Bilancio è fissato a giovedì 11 maggio e che l'Assemblea dovrebbe avviare l'esame del provvedimento nella settimana del 29 maggio, come previsto dal relativo calendario. Nonostante la ristrettezza dei tempi, considerata l'importanza del provvedimento, che reca diverse misure significative, a cominciare da quelle in favore delle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, segnala che il seguito dell'esame proseguirà nella giornata odierna e nelle sedute di martedì e mercoledì prossimi, come concordato in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle 9.20.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 4 maggio 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 14.

Decreto-legge n. 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

C. 4444 Governo.

(Alla V Commissione).

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta anti-meridiana.

Piergiorgio CARRESCIA (PD), nell'esprimere un giudizio sostanzialmente positivo sull'impianto del provvedimento in esame, sottolinea in particolare l'attenzione rivolta alle zone terremotate, con l'introduzione di misure specifiche che integrano il lavoro già svolto dal Parlamento in sede di conversione dei decreti-legge adottati dopo gli eventi sismici del 2016 e 2017. A tale proposito, segnala tuttavia la necessità di una riflessione sul contenuto dell'articolo 43, in materia di proroga dei termini di alcuni adempimenti tributari, con riferimento all'estensione della sospensione dei versamenti contributivi – che secondo quanto dichiarato dall'INPS si applica ai soli soggetti privati – anche ai soggetti pubblici, all'incremento a 18 mesi dei termini per la rateizzazione dei versamenti non operati e all'estensione delle misure agevolative ai soci delle società a responsabilità limitata e ai dipendenti delle aziende che aderiscano ad accordi bilaterali che non prevedano la sospensione per eventi sismici. Ritiene inoltre necessario intervenire anche sulla moratoria del calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani raggiunta dai comuni interessati, considerato che lo smaltimento delle macerie – che sono considerate rifiuto urbano –

comprometterà i risultati già ottenuti. In tema di zone franche urbane, infine, considera opportuna una riflessione sulle modalità di calcolo della riduzione del 25 per cento di fatturato prevista dall'articolo 46 per accedere alla parziale esenzione dalle imposte sui redditi e dall'IRAP.

Ermete REALACCI, *presidente*, nel sottolineare che, come rilevato anche dalla relatrice, il provvedimento in esame interviene ad integrare le misure già assunte in favore delle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, segnala come particolarmente rilevante l'istituzione della zona franca urbana, di un'ampiezza senza precedenti, che estende le agevolazioni anche alle imprese ivi insediate entro il 31 dicembre 2017. Nel ritenere che la proposta di parere dovrebbe sottolineare positivamente l'introduzione di tale disposizione, esprime la convinzione che occorra d'altro canto sollecitare l'adozione delle misure già proposte dalla VIII Commissione in sede di esame del disegno di legge di bilancio e sulle quali si era ottenuto un sostanziale consenso da parte del Governo, per quanto riguarda la modifica del cosiddetto *sisma-bonus* – con l'introduzione di meccanismi finanziari o fiscali che possano facilitare l'accesso al credito di imposta per gli incapienti e per le imprese – nonché l'estensione dell'«eco-bonus» anche ad interventi sul verde annesso agli edifici, alla bonifica dall'amianto e alla certificazione statica dei fabbricati. Ad integrazione delle osservazioni del collega Carrescia, rileva, inoltre, quanto al contenuto del provvedimento in esame, due ulteriori aspetti critici, il primo dei quali relativo all'articolo 61, che prevede la nomina di due commissari responsabili per la realizzazione di interventi di potenziamento delle strutture sportive, ricettive e infrastrutturali in vista della coppa del mondo di sci che si svolgerà a Cortina nel 2020. A tale proposito, nel ricordare ai colleghi che la Commissione Ambiente ha costantemente sollecitato una limitazione nel ricorso al meccanismo del commissariamento, evidenzia la necessità di un'accurata verifica delle funzioni attribuite ai

commissari e degli eventuali poteri di deroga.

Quanto al secondo aspetto, evidenzia il rischio che le disposizioni dell'articolo 62, intervenendo sulla disciplina per la realizzazione di impianti sportivi e prevedendo che lo studio di fattibilità possa ricomprendere anche la costruzione di immobili con destinazioni d'uso diverse da quella sportiva, possano ritenersi estese anche a nuovi complessi residenziali. Su tale aspetto rileva dunque la necessità che vengano ribaditi i vincoli in più sedi posti sull'argomento dalla Commissione Ambiente.

Roger DE MENECH (PD), con riferimento all'articolo 20 del provvedimento, ritiene che i contributi destinati alle province per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali nonché per gli interventi di manutenzione straordinaria della rete viaria di competenza siano decisamente insufficienti. Esprime la convinzione che, se non si vogliono mettere in pericolo gli irrinunciabili servizi forniti al momento dalle province, a cominciare dalla gestione dell'edilizia scolastica, nella proposta di parere si debba sollecitare il reperimento da parte del Governo di ulteriori risorse finanziarie.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, al fine della tempestiva predisposizione della proposta di parere, invita i colleghi a farle pervenire le proprie osservazioni entro la mattinata di lunedì 8 maggio.

Ermate REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle 14.15.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 4 maggio 2017. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti, Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 14.35.

Tino IANNUZZI, *presidente*, comunica che, come concordato nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta odierna avrà luogo lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 135-ter del Regolamento, aventi ad oggetto questioni di competenza del Ministero delle Infrastrutture.

Comunica altresì che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-11264 Terzoni: Sui pagamenti per gli espropri relativi al progetto viario Quadrilatero, nelle regioni Umbria e Marche.

Salvatore MICILLO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Salvatore MICILLO (M5S) prende atto della risposta del sottosegretario, che si riserva di valutare.

5-11265 Vella: Sul completamento e sulla manutenzione della direttrice Perugia-Ancona.

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in

titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL), nel ringraziare il sottosegretario, segnala tuttavia che l'interrogazione riguardava non tanto i puntuali ed indifferibili interventi operati dall'ANAS sulla direttrice Perugia-Ancona quanto piuttosto l'inaugurazione da parte dell'ex Presidente del Consiglio Renzi di una infrastruttura viaria non completata, che avrebbe richiesto – come dimostrato dai fatti – ancora un anno di lavori. Nell'apprezzare dunque la solerzia dimostrata dall'ANAS e dal sottosegretario, manifesta la propria preoccupazione per l'atteggiamento dell'ex Presidente del Consiglio Renzi.

5-11266 Matarrese: Sul completamento della superstrada Orte-Civitavecchia.

Adriana GALGANO (CI), illustra l'interrogazione in titolo, di cui è confermataria.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in

titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Adriana GALGANO (CI), nel considerare in senso positivo l'illustrazione delle iniziative assunte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in quanto prova del fatto che ci si sta occupando della questione, sottolinea tuttavia di non aver ottenuto risposta all'interrogazione, che era volta ad acquisire informazioni sui tempi previsti per il completamento della superstrada Orte-Civitavecchia. Nel sottolineare che si tratta di un asse strategico non soltanto per il Lazio ma per l'intero centro Italia, ricorda che le imprese dell'area ternana sono in attesa da decenni dell'accesso al mare, che costituisce un elemento strategico di competitività. Preannuncia pertanto una nuova interrogazione, allo scopo di ottenere una risposta.

Tino IANNUZZI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO 1

**5-11264 Terzoni: Sui pagamenti dei lavori relativi al progetto viario
Quadrilatero, nelle regioni Umbria e Marche.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Circa il tema degli espropri relativi alla realizzazione del progetto Quadrilatero Marche-Umbria, la società Quadrilatero riferisce quanto segue.

In premessa, si conferma che per il Maxi Lotto 1 le opere viarie relative all'asse principale SS77 Foligno-Civitanova Marche sono state completate e a luglio scorso sono state aperte al traffico. È in esecuzione l'ulteriore intervento SS3 Flaminia tratto Foligno-Pontecentesimo, non incluso nel citato asse principale, il cui avanzamento delle prestazioni contrattuali ha raggiunto il 53 per cento a tutto il 31 marzo 2017.

Per il Maxi Lotto 2 l'avanzamento delle prestazioni contrattuali dei due lotti ricadenti sull'asse principale SS318-SS76 ha raggiunto il 78 per cento a tutto il 31 marzo 2017.

Nell'agosto 2016 sono stati avviati i lavori relativi al 1° Lotto Funzionale della Pedemontana delle Marche, infrastruttura di collegamento tra i due assi principali SS76 e SS77; l'avanzamento delle prestazioni contrattuali di tale lotto ha raggiunto il 13 per cento a tutto il 31 marzo 2017.

Quanto ai pagamenti degli espropri, dagli stati di avanzamento del Maxi Lotto 1 a tutto febbraio 2017 risultano corrisposti direttamente ai proprietari ovvero indirettamente tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il deposito alla Cassa Depositi e Prestiti gli indennizzi di cui alla Tabella 1, che si lascia agli atti.

Dagli stati di avanzamento del Maxi Lotto 2 a tutto febbraio 2017 risultano corrisposti direttamente ai proprietari ovvero indirettamente tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il deposito

alla Cassa Depositi e Prestiti gli indennizzi di cui alla Tabella 2, che si lascia agli atti.

Per quanto riguarda il 2° Lotto Funzionale della Pedemontana delle Marche è in corso di redazione la progettazione esecutiva e le procedure espropriative non sono ancora state avviate.

Quanto agli importi da corrispondere, dagli stati di avanzamento del Maxi Lotto 1 a tutto febbraio 2017 risultano importi depositati alla Cassa Depositi e Prestiti per le indennità di esproprio riferiti a procedure non concluse e per le quali dovrà essere valutata l'indennità definitiva sia in via giudiziale (opposizioni alle stime alla Corte di Appello o al Presidente della Repubblica) che stragiudiziale (tema peritale ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 o Commissione Regionale per gli Espropri prevista dall'articolo 41 del citato decreto del Presidente della Repubblica).

Per tali casi, le indennità valutate in via provvisoria e già depositate sono riportate in Tabella 3, che si lascia agli atti. Detti importi potrebbero subire variazioni in aumento o diminuzione, anche significative, in relazione agli esiti delle citate modalità di determinazione.

Alla stessa data, gli importi che non risultano ancora corrisposti ai proprietari delle aree espropriate risultano dalla Tabella 4, che si lascia agli atti. Detti importi non corrisposti risultano conseguenza di ulteriori valutazioni richieste dalla società Quadrilatero al fine di determinare le indennità definitive o della necessità di ultimare la procedura di concordamento delle stesse (stipula di atti transattivi o verbali di accordo).

Oltre agli oneri riportati, nel Quadro Economico finanziato residuano le somme per oneri relativi al pagamento di imposte, spese di legali e tecnici, occupazioni temporanee e altri risarcimenti e rimborsi connessi alle procedure di esproprio, aggiuntive rispetto alle indennità di esproprio da erogare ai proprietari interessati dai lavori.

Dagli stati di avanzamento del Maxi Lotto 2 a tutto febbraio 2017 risultano importi da corrispondere per le indennità di esproprio riferiti a procedure non concluse o per le quali dovrà essere valutata l'indennità definitiva, sia in via giudiziale che stragiudiziale. Gli importi non corrisposti risultano inoltre conseguenza di ulteriori valutazioni richieste al fine di determinare l'importo dell'indennità definitiva o della necessità di ultimare la procedura di concordamento delle indennità e comprendono anche le indennità provvisorie per le occupazioni temporanee, la cui quantificazione effettiva avverrà alla data in cui avrà termine l'occupazione.

Gli importi che non risultano ancora corrisposti ai proprietari delle aree espropriate sono riportati in Tabella 5, che si lascia agli atti. Tali importi provvisori potrebbero subire variazioni in aumento o diminuzione, anche notevoli, in conseguenza delle risultante delle valutazioni sulle indennità definitive.

In conclusione, al momento non risultano criticità per il pagamento delle restanti indennità di esproprio già divenute definitive, per le quali la Quadrilatero ha dato mandato ai Contraenti Generali di provvedere nel più breve tempo possibile, tenuto anche conto delle aperture al traffico dei nuovi assi stradali SS77 e SS318 avvenute il 28 luglio 2016 e del prossimo completamento delle attività di ripristino delle relative aree di cantiere, con conseguente riconsegna ai proprietari.

In merito alla valutazione delle restanti indennità definitive, fermo restando che le indennità provvisorie sono state depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti, i tempi occorrenti sono quelli richiesti dalle procedure giudiziali o stragiudiziali.

Tabella 1

(atto 5-11264)

	giugno 2016	febbraio 2017	variazione
sublotto 1.1	€ 1.857.067,27	€ 1.857.067,27	€ 0,00
sublotto 1.2	€ 5.242.529,36	€ 5.320.707,57	€ 78.178,21
sublotto 2.1	€ 3.265.498,39	€ 3.268.563,12	€ 3.064,73
sublotto 2.5	€ 1.062.537,11	€ 1.137.813,31	€ 75.276,20
Totale	€ 11.427.632,13.	€ 11.584.151,27	€ 156.519,14

Tabella 2
(atto 5-11264)

	agosto 2016	febbraio 2017	variazione
sublotto 1.1	€ 297.625,81	€ 546.645,79	€ 249.019,98
sublotto 1.2	€ 3.085.445,75	€ 4.016.058,96	€ 930.613,21
Pedemontana Marche 1° lotto funzionale	€ 501.511,18	€ 1.593.090,10	€ 1.091.578,92
Pedemontana Marche 2° lotto funzionale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 3.884.582,74	€ 6.155.794,85	€ 2.271.212,11

Tabella 3
(atto 5-11264)

	giugno 2016	febbraio 2017	variazione
sublotto 1.1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
sublotto 1.2	€ 451.421,46	€ 117.189,72	- € 334.231,74
sublotto 2.1	€ 147.101,86	€ 115.218,50	-€ 31.883,36
sublotto 2.5	€ 260.916,76	€ 129.626,99	-€ 131.289,77
Totale	€ 859.440,08	€ 362.035,21	-€ 497.404,87

Tabella 4
(atto 5-11264)

	giugno 2016	febbraio 2017	variazione
sublotto 1.1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
sublotto 1.2	€ 375.461,41	€ 522.017,86	€ 146.556,45
sublotto 2.1	€ 9.026,19	€ 121.859,36	€ 112.833,17
sublotto 2.5	€ 170.709,33	€ 297.205,43	€ 126.496,10
Totale	€ 555.196,93	€ 941.082,65	€ 385.885,72

Tabella 5
(atto 5-11264)

	agosto 2016	febbraio 2017	variazione
sublotto 1.1	€ 696.644,98	€ 696.644,98	€ 0,00
sublotto 1.2	€ 399.110,98	€ 399.110,98	€ 0,00
Pedemontana Marche 1° lotto funzionale	€ 1.304.510,94	€ 1.153.904,84	- € 150.606,10
Pedemontana Marche 2° lotto funzionale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 2.400.266,90	€ 2.249.660,80	-€ 150.606,10

ALLEGATO 2

5-11265 Vella: Sul completamento e sulla manutenzione della direttrice Perugia-Ancona.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Per scongiurare i disagi derivanti dalle precipitazioni di straordinaria intensità che hanno interessato il territorio umbromarchigiano nello scorso mese di gennaio, ANAS ha posto in essere tempestivamente i necessari interventi volti al ripristino della transitabilità della rete stradale coinvolta.

Con particolare riguardo al tratto Casacastalda-Valfabbrica della SS 318, le attività di ripristino hanno richiesto la suddivisione dell'intervento manutentivo in due fasi distinte: la prima, riguardante la direzione Casacastalda-Valfabbrica, è stata effettuata a gennaio, mentre la seconda, per il senso di marcia opposto, è stata realizzata nel successivo mese di febbraio. ANAS riferisce anche che l'esecuzione di tali interventi, svolti in condizione d'urgenza e indifferibilità, è stata annunciata attraverso appositi comunicati stampa.

Inoltre, per il tratto della SS 318 di Valfabbrica, nella proposta di Piano Pluriennale 2016-2020 sono stati inseriti nuovi interventi per completare il raddoppio del tratto di strada tra le gallerie Picchiarella e Casacastalda, di cui sono in corso le relative progettazioni. In particolare, per il tratto Valfabbrica-Schifanoia sono previsti interventi di completamento del 5° lotto, 1° stralcio, parte B con raddoppio galleria Picchiarella e viadotto Tre Vescovi; l'importo è di 49,24 M€, con proposta di finanziamento su Fondo Unico (FU) e appaltabilità prevista per il 2018.

Sullo stesso tratto sono anche previsti interventi di completamento del 5° lotto, 2° stralcio con raddoppio galleria Casacastalda e viadotto Calvario; l'importo è di 87,06 M€, con proposta di finanziamento su Fondo Unico (FU) e appaltabilità prevista per il 2018.

Per quanto concerne, poi, la tratta Branca-Schifanoia – ubicata tra il km 30+000 e il km 30+700 della SS 318 e facente parte di un tracciato stradale preesistente rispetto a quello inaugurato nel 2016 – l'intervento previsto nell'ambito del Contratto di Programma 2016 ha consentito l'eliminazione di importanti dissesti del piano viabile ed è stato ultimato il 31 gennaio scorso.

Anche la galleria S. Egidio (e non galleria Pianello) – situata lungo un tratto viabile non ricompreso nel tracciato recentemente inaugurato – è stata interessata da precipitazioni torrenziali tali da determinare l'apporto sul piano viabile di fango e detriti provenienti dai terreni adiacenti, con conseguente accumulo di acqua sulla sede stradale. Pertanto, si è reso necessario procedere alla chiusura della carreggiata nel senso di marcia in direzione di Ancona, con deviazione della circolazione sulla carreggiata opposta; ANAS è comunque intervenuta assicurando il tempestivo ripristino della transitabilità.

ALLEGATO 3

**5-11266 Matarrese: Sul completamento della superstrada
Orte-Civitavecchia.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione ai due lotti del tratto laziale della SS 675 – Completamento del collegamento del porto di Civitavecchia con il nodo intermodale di Orte, il Ministero dell'ambiente riferisce che la compatibilità ambientale sul tronco 3, lotto 1, stralcio B, stralcio funzionale tra lo svincolo di Cinelli e il nuovo svincolo di Monte Romano Est, è stata espressa con decreto VIA del 2004 di esito positivo con prescrizioni e sono in corso le attività di verifica della corretta attuazione e realizzazione dell'opera.

Per quanto riguarda il lotto del tratto Monte Romano Est – Civitavecchia, la procedura di VIA speciale si è conclusa con il parere della Commissione VIA nazionale n. 2289 del 20 gennaio 2017, che ha ritenuto di esprimere parere negativo per le motivazioni ampiamente descritte nel citato parere, tra cui:

il proponente non ha dato risposta adeguata alla richiesta d'integrazioni, né ha presentato gli approfondimenti richiesti delle fasi 2, 3 e 4 della Valutazione di Incidenza;

non risultano sufficientemente approfondite le valutazioni sulle componenti ambientali, tra cui quelle relative a qualità dell'aria, acque sotterranee e di piattaforma, rumore e vibrazioni, paesaggio, uso umano e natura della Valle del Mignone.

Per quanto utile, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare evidenzia che il parere della Commissione VIA nazionale, nonché tutta la documentazione tecnica presentata nel

corso del procedimento dalla società proponente, insieme con le osservazioni del pubblico e i pareri delle Amministrazioni interessate dal procedimento, pervenuti nel corso dell'istruttoria, sono disponibili sul portale delle Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali della competente Direzione generale (<http://www.va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/1560/253>).

Con nota del 7 marzo 2017, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha provveduto alla trasmissione del suddetto parere negativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Al fine, dunque, di pervenire a una concorde definizione del dissenso manifestato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e a seguito della chiusura della Conferenza dei Servizi il 15 marzo scorso, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha provveduto ad attivare la procedura prevista dall'articolo 183, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006, demandando la composizione del dissenso alla prima seduta utile della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di ottenere l'adozione del provvedimento di compatibilità ambientale.

A tal proposito va precisato che l'ANAC, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti (decreto legislativo n. 50 del 2016), mediante determina n. 924 del 7 settembre 2016, si è espressa nel senso che i progetti delle infrastrutture strategiche già inserite negli strumenti programmatici approvati, e per i quali la procedura di VIA è già iniziata

al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono approvati secondo la disciplina previgente. Le procedure e i contratti per i quali i bandi sono pubblicati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 50 del 2016 rientrano nell'ambito di applicazione del nuovo codice.

Pertanto, il progetto in argomento verrà approvato secondo la disciplina previgente.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quindi, tenuto conto di tutto quanto esposto e considerata la rilevanza dell'opera e l'analisi multicriteria che sta alla base della scelta del tracciato da parte di ANAS, ha avviato tutte le procedure propedeutiche alla composizione del dissenso, provvedendo alla redazione di specifica relazione istruttoria già sottoposta agli uffici competenti.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	208
Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico. Atto n. 392 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	208
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	223
SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	212
DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo (<i>Parere alla V Commissione</i>) (<i>Esame e rinvio</i>)	212
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	222

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 4 maggio 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 13.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico. Atto n. 392.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 maggio 2017.

Michele Pompeo META, *presidente e relatore*, alla luce delle indicazioni emerse dal dibattito, sottopone alla Commissione una nuova versione della proposta di parere rispetto a quella depositata nella seduta di ieri (*vedi allegato*).

In essa si recepiscono, in primo luogo, le due proposte di integrazione formulate dal rappresentante del Governo riferite alla prima condizione, e all'osservazione *sub g*), volte, rispettivamente, a specificare la destinazione a favore degli utenti di ogni risparmio conseguente alla migliore gestione dei dati e a esplicitare nel testo l'ambito dell'attività di vigilanza che si richiede sia svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con riguardo alle attività e alle strutture cui è demandata la tenuta del PRA.

Un'ulteriore integrazione, espressa nella terza condizione consegue alla condivisibile richiesta del collega Mognato di porre la massima attenzione alla salvaguardia dei livelli occupazionali del personale che gestisce il PRA, esigenza che è stata, peraltro, rappresentata anche da altri colleghi.

Infine, reputa meritevole di accoglimento il suggerimento formulato dalla collega Bruno Bossio in ordine alla soppressione della osservazione riferita alle procedure per i veicoli oggetto di cancellazione dal pubblico registro contenuta nel testo originale della sua proposta.

Con riguardo ai rilievi avanzati dalla collega Bruno Bossio nel suo intervento di ieri, ha ritenuto, invece, di non modificare l'osservazione riferita al valore del Certificato di proprietà in sede di transazione del veicolo in quanto la ritiene una norma di semplificazione per l'utenza, coerente con i principi ispiratori della legge delega, che entrerebbe in vigore immediatamente.

Analogamente non gli è apparsa accoglibile la richiesta di reciprocità del libero e gratuito accesso nelle rispettive banche dati — e più in generale la richiesta di inserire il tema della interoperabilità — che non è praticabile stante la diversa natura e funzione dei due enti gestori delle banche dati.

Quanto alle valutazioni che la collega Spessotto gli ha fatto pervenire questa mattina, evidenzia che esse in parte si riferiscono alle esigenze di finalizzare ogni riduzione futura dei costi a risparmi per l'utenza e, dunque, risultano assorbite dalla nuova formulazione della prima con-

dizione. Quanto alla richiesta di inserire una specifica osservazione volta a stimolare la creazione di un'unica modalità di archiviazione, rileva che essa riprodurrebbe in modo superfluo un criterio di delega a cui, per definizione, il decreto attuativo deve uniformarsi.

Infine, sottolinea che non ha alcuna preclusione di principio rispetto alla richiesta di prevedere la possibilità per il corpo delle polizie municipali e per le amministrazioni pubbliche di accedere e consultare immediatamente e senza oneri le banche dati del PRA e del MIT, quando sia necessario allo svolgimento dei loro compiti istituzionali. Rileva, tuttavia, che gli archivi possono contenere dati soggetti a peculiari regimi di accesso o di riservatezza. In ogni caso, essendo stato già formulato dall'Anci un siffatto rilievo, che la Conferenza unificata ha raccomandato al Governo di valutare in sede di predisposizione del testo definitivo, non reputa necessario in questa sede modificare la proposta di parere in tal senso.

Conclusivamente, ritiene che la proposta così formulata risponda all'intento di raggiungere una equilibrata sintesi delle articolate posizioni e dei proficui contributi emersi nel corso della discussione svolta in Commissione.

Crede che, nella sua attuale versione, la proposta di parere sia un ulteriore passo nel percorso di ineludibile riforma del settore, da perseguire senza avventurarsi in scorciatoie poco meditate o colpi di mano che rischierebbero soltanto di pregiudicare la funzionalità delle strutture e la professionalità di coloro che vi operano e che hanno dimostrato di saper offrire un servizio più che soddisfacente agli utenti.

Ivan CATALANO (CI), intervenendo in dichiarazione di voto, valuta positivamente la proposta di parere del relatore come riformulata. Intende invitare il Governo, con riguardo alla terza condizione concernente la programmazione delle risorse umane coinvolte nelle varie fasi del processo di riorganizzazione e la garanzia i livelli occupazionali esistenti, a tenere conto che per assicurare la funzionalità

del sistema al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono necessarie risorse umane qualificate, specialmente ingegneri e informatici. Ritiene quindi opportuno che il Governo consideri tale aspetto.

Arianna SPESSOTTO (M5S), pur apprezzando il lavoro di sintesi concretizzati nella nuova proposta di parere, esprime perplessità in merito ai rischi connessi alla modifica dell'articolo 103 del Codice della strada. Peraltro, come già ha avuto modo di segnalare nel suo intervento nella seduta di ieri, nell'articolata proposta di parere del relatore non sembra individuabile un'adeguata trattazione della questione, sulla quale, comunque, ritiene insufficienti i chiarimenti fatti pervenire dal Governo.

Propone quindi di inserire nella proposta di parere una condizione volta alla soppressione della modifica del citato articolo 103 del Codice della strada, recata dal provvedimento in esame, che rischia di vanificare quanto introdotto con la legge di stabilità del 2016 in materia di lotta al fenomeno della esterovestizione.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), richiamando le considerazioni svolte nella scorsa seduta, ribadisce la propria posizione critica in merito allo schema di decreto, nella parte in cui non tutela i cittadini né garantisce più efficienza agli utenti ma anzi, al contrario, penalizza proprio le strutture cui gli utenti, per la massima parte, si rivolgono allorché necessitano di servizi legati al proprio veicolo.

Avendo preso parte all'audizione svolta nella giornata odierna presso la Commissione di inchiesta competente in merito alla digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni dal responsabile della Direzione centrale per la motorizzazione, Maurizio Vitelli, evidenzia come quest'ultimo non abbia negato la necessaria interoperabilità tra le banche dati della motorizzazione e il PRA. Né ha contraddetto l'assunto secondo cui essa costituisce un passaggio ineludibile verso una reale unificazione della documentazione riferita ai veicoli circolanti.

Si rammarica, pertanto, che la sua richiesta di dedicare all'interoperabilità degli archivi uno specifico passaggio della proposta di parere non sia stata accolta, nonostante in tal senso si siano orientati nelle loro deliberazioni sia l'omologa Commissione del Senato sia la Commissione Bilancio della Camera.

A suo avviso, occorre superare una visione di contrapposizione tra il soggetto pubblico, incardinato nell'organizzazione ministeriale e l'ACI inteso come soggetto privato portatore di un proprio interesse egoistico, atteso che quest'ultimo ente ha caratteristiche e svolge funzioni in gran parte assimilabili a quelle pubblicitarie, così come numerose attività della Motorizzazione civile, pur formalmente imputabili ad essa, sono in realtà esternalizzate e nei fatti esercitate da soggetti privati, peraltro a fronte di esborsi notevoli dello Stato.

Ribadisce pertanto la sua richiesta di modifica della proposta di parere nel senso da lei indicato.

Deborah BERGAMINI (FI-PdL) annuncia il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore in quanto ritiene che le buone intenzioni originariamente presenti nella delega legislativa siano state tradite, essendo stati messi in campo strumenti inefficaci. A suo avviso al dichiarato intento di valorizzare il mercato fa seguito, anche in questo caso, un comportamento contraddittorio altrimenti non si capirebbe perché si dovrebbe colpire chi gestisce il PRA considerato che proprio il mercato – costituito dagli utenti – sembra aver dimostrato di preferire i servizi di quest'ultimo, ove possibile, rispetto a quelli della Motorizzazione civile.

Il contenuto del provvedimento in esame sembra invece privilegiare il ruolo della struttura pubblica, senza però che appaia evidente il motivo giacché non lo si fa per ragioni legate al risparmio – che di fatto non è previsto –, o a efficientamento – che non viene realizzato perché al momento sembra più efficiente il servizio reso dal privato – e che, peraltro, induce minori livelli occupazionali.

Si chiede anche se le disposizioni all'esame rappresentino una specie di vittoria per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti atteso che tutto ciò si tradurrebbe, per esso, in un sovraccarico di lavoro difficilmente compatibile con le risorse a disposizione.

Segnala, infine, che le ragioni del suo voto contrario sono rafforzate dai pareri che altri autorevoli soggetti hanno già reso sul provvedimento – contenenti critiche –, compreso quello del Consiglio di Stato.

Paolo GANDOLFI (PD) ritiene positivo l'atteggiamento di chi non tratta il tema in oggetto in termini di contrapposizione tra l'operato della Motorizzazione civile e quello dell'ACI, di cui in qualità di utente ha potuto apprezzare la qualità del servizio.

Occorre, infatti, valorizzare il tentativo che si propone il provvedimento in esame, ovvero quello di offrire ai cittadini un livello di servizio sempre più adeguato.

Crede, peraltro, che il lavoro svolto dal relatore e dalla Commissione nel suo complesso sia orientato proprio in tale direzione e che la proposta costituisca una sintesi accettabile dei diversi interessi coinvolti che però assicura una piena tutela delle esigenze di semplificazione a vantaggio dei cittadini con la dovuta attenzione alla salvaguardia dei livelli occupazionali.

Michele MOGNATO (MDP) ritiene apprezzabili gli sforzi fatti per giungere ad una soluzione alle problematiche poste dal provvedimento all'esame che giudica equilibrata e che concerne anche temi molto risalenti nel tempo come ricordato anche dal presidente nella scorsa seduta. Si dichiara soddisfatto che alcune proposte da lui avanzate in sede di discussione siano state accolte nel parere riformulato dal relatore e si augura che sia possibile concretizzare effettivi risparmi da destinare all'utenza.

Quanto al rilievo sulla salvaguardia dei livelli occupazionali, sottolinea che essa risponde ad esigenze reali, come peraltro

confermato dai rilevamenti effettuati dalle diverse organizzazioni sindacali in sede di audizione.

Auspica che sia accolta nel testo definitivo del decreto legislativo l'istanza della Commissione di essere coinvolta anche nel procedimento di attuazione della riforma conclude dichiarando il voto favorevole sulla proposta di parere come riformulata dal relatore. Prende atto che altri temi che sono stati oggetto del suo intervento nella seduta di ieri hanno comunque trovato spazio nelle determinazioni assunte da altre commissioni parlamentari che si sono espresse sul provvedimento.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO dichiara di condividere sostanzialmente i contenuti della nuova proposta di parere avanzata dal relatore, in particolare con riguardo alle prime due condizioni mentre esprime un orientamento critico sulla terza condizione pur consapevole che in tal senso si è comunque espressa l'omologa Commissione del Senato.

Un'ulteriore notazione critica riguarda il rilievo che invita il Governo ad una consultazione delle organizzazioni sindacali in sede di adozione dei successivi provvedimenti attuativi, nonché con riguardo all'osservazione concernente la predeterminazione dei criteri in base ai quali definire le quote percentuali da versare all'ente che presta il servizio.

Tiene a precisare, infine, che a suo avviso, l'osservazione riferita al valore del certificato di proprietà in sede di vendita del veicolo sia superflua in quanto il suo obiettivo è già realizzato dal decreto.

Michele Pompeo META, *presidente e relatore*, prima di passare al voto, desidera rimarcare la proficua azione di confronto in seno alla Commissione su un tema delicato in occasione di un intervento di riforma, peraltro non particolarmente radicale, proposto dal Governo in attuazione di una delega legislativa conferita alcuni anni or sono e i cui principi e criteri direttivi si sono forse rivelati inadeguati a

indirizzare una corretta azione di riorganizzazione.

Giudica positiva la circostanza che nella discussione sia stato in più occasioni chiarita la inutilità di contrapporre strutture che, ciascuna per la sua parte, assolvono ad un ruolo di rilievo pubblicistico.

Replicando alla collega Bruno Bossio, tiene ad evidenziare come il tema della interoperabilità tra le banche dati non sia decisivo se inteso come una mera strumentazione informatica che consenta il dialogo tra sistemi operativi. Analogamente, conferma che, a suo avviso, la possibilità per le amministrazioni locali di attingere dati dagli archivi automobilistici sia già ammessa, sia pure a certe condizioni.

Ritiene che gli elementi emersi nel corso del dibattito e i contributi forniti dai colleghi, dal rappresentante del Governo e dalle deliberazioni assunte dalle Commissioni parlamentari chiamate ad esprimersi sul presente schema di decreto, possono costituire la base per un intervento legislativo puntuale ma più efficace sulla materia, che sarà sua cura proporre entro un breve periodo di tempo, previa verifica dei tempi di approvazione definitiva del decreto legislativo.

Preannuncia che la sua iniziativa legislativa sarà coerente all'attenzione che da molti anni dedica alla questione, la cui complessità è stata colta adesso anche da deputati di più recente nomina e che sarà ancor più evidente nel momento in cui – in quella sede – si svolgeranno le attività conoscitive in forma approfondita ed incisiva, coinvolgendo tutti i soggetti interessati, a partire dall'ACI e dai vertici della Motorizzazione civile, nonché delle Amministrazioni centrali che avevano e che avranno la vigilanza sull'ACI e sulle attività connesse alla tenuta del Pubblico registro automobilistico in ossequio alle indicazioni fornite dalla Commissione nel presente parere.

Michele MOGNATO (MDP) chiede al presidente di precisare l'oggetto della votazione.

Michele Pompeo META, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la propria proposta di parere, nel testo riformulato ed illustrato ai colleghi all'inizio della seduta. Avverte altresì che dalla sua approvazione discenderà la preclusione della proposta alternativa di parere presentata dal gruppo M5S.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni del relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 4 maggio 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

C. 4444 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Ivan CATALANO (CI), *relatore*, segnala preliminarmente la norma all'articolo 13 che riduce, per l'anno 2017, per un im-

porto pari a 460 milioni le dotazioni delle missioni e dei programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri – tra i quali anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per circa 41 milioni – finalizzata al concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza per l'anno 2017.

Secondo quanto riportato nella relazione tecnica le riduzioni intervengono per circa 161 milioni di euro in maniera indistinta su missioni e programmi di spesa mentre per circa 299 milioni di euro sono riduzioni puntuali o definanziamenti di talune tipologie di spesa.

L'operazione in commento non si qualifica però come un vero e proprio « taglio lineare ». Infatti, è ammessa la possibilità di rimodulare le riduzioni, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, su iniziativa dell'Amministrazione centrale interessata.

Segnala, sul punto, che sarebbe utile ricevere dal rappresentante del Governo delucidazioni circa le autorizzazioni di spesa del suo Dicastero per quanto di interesse della Commissione.

Osserva, quindi, che il decreto interviene poi in materia di trasporto pubblico locale all'articolo 27.

Il comma 1, alla lettera *a*) inserisce nella legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016) il nuovo comma 534-*quater* che – nelle more del riordino del sistema della fiscalità regionale – ridetermina la dotazione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale in 4.789,5 milioni di euro per l'anno 2017 e 4.932,6 milioni a decorrere dall'anno 2018. Tale norma ripropone i contenuti di un emendamento approvato in questa Commissione in sede di legge di bilancio per il 2017, poi non recepito nel testo definitivo della legge. Tuttavia rispetto allo stanziamento previsto dal bilancio 2017 (e alla proposta approvata in Commissione), la norma in esame comporta una riduzione di 70 mi-

lioni per il 2017 e una riduzione di 100 milioni a decorrere dall'anno 2018 degli importi destinati al Fondo.

Sotto il profilo funzionale l'articolo 534-*quater* disapplica il meccanismo di alimentazione del Fondo mediante il gettito delle accise su benzina e gasolio, attualmente vigente, sterilizzando quindi i conguagli derivanti dall'andamento del gettito dell'accisa stessa. Conseguentemente la lettera *b*) del medesimo comma 1 introducendo anch'esso nella legge di bilancio 2017 un nuovo comma 534-*quies*, abroga il D.P.C.M. 26 luglio 2013 che collegava la dotazione del fondo al gettito effettivo dell'accisa.

Al riguardo, manifesta le sue perplessità rispetto alla scelta di decurtare le risorse di un settore fondamentale, quale quello del trasporto pubblico locale, per dirottarle a copertura degli interventi recati dall'articolo 14 e 20 del presente provvedimento, ovvero a compensazione di minori introiti per i comuni penalizzati del criterio dei fabbisogni standard, nonché alle esigenze delle province.

Sempre in ragione della possibilità di reintegrare il fondo, chiede al Governo se sia percorribile una strada che preveda di utilizzare a tal fine una quota del gettito dell'accisa.

I commi da 2 a 8 riformano le modalità di ripartizione del Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale.

Come anticipato dal Governo nel DEF per il 2017, il decreto recupera le disposizioni a suo tempo recate nell'articolo 23 dello schema di decreto legislativo n. 308, adottato in attuazione della delega per la riforma dei servizi pubblici locali ma non emanato, a seguito della pronuncia di illegittimità costituzionale n. 251 del 2016.

Su di esso si sono comunque espresse le competenti Commissioni parlamentari e i rilievi formulati dalla Commissione su criteri di ripartizione previsti nel nuovo regime hanno avuto un recepimento quasi integrale.

Il comma 2 prevede che a decorrere dal 2018, il Fondo sia ripartito sulla base di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del-

l'economia e delle finanze previa intesa in sede di Conferenza unificata da emanare entro il 30 giugno di ogni anno (nel caso di mancata intesa si prevede la deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 281 del 1997).

La ripartizione del Fondo, ai sensi della lettera *a*), avviene in primo luogo assegnando il 10 per cento sulla base dei proventi complessivi da traffico e dell'incremento dei medesimi registrato tra il 2014, preso come anno base e l'anno di riferimento. Tale formulazione è coerente con quanto previsto dai rilievi formulati dalla Commissione, nei quali si segnalava l'opportunità di fare riferimento proprio all'anno 2014 anziché all'anno 2015, come era originariamente previsto.

Tale quota è incrementata del cinque per cento dell'importo del Fondo per ciascun anno fino a raggiungere il venti per cento dell'importo del predetto Fondo. Anche in tal caso si dà seguito ai rilievi espressi dalla Commissione sull'articolo 23 dello schema di decreto legislativo che prevedeva, nel testo originario, che la quota fosse invece pari al trenta per cento.

Segnala che la disposizione prevede che, in sede di distribuzione delle risorse, si debba tenere conto dell'articolo 19, comma 5, lettera *a*), del decreto legislativo n. 422 del 1997, che pone l'obbligo di assicurare che i ricavi da traffico siano almeno pari al 35 per cento dei costi operativi (al netto dei costi di infrastruttura).

Al riguardo, ricorda che lo schema di decreto legislativo (articolo 22, comma 7), mitigava la rigidità del parametro fissato dall'articolo 19, comma 5, lettera *a*), venendo incontro alla oggettiva difficoltà di assoggettare a un criterio unico ed omogeneo di efficienza situazioni assai differenziate sotto il profilo territoriale e della domanda, con potenziali effetti penalizzanti nella ripartizione del Fondo proprio per quei territori strutturalmente svantaggiati.

Ritiene, pertanto che sarebbe opportuno che il Governo chiarisca perché non si sia inteso riprodurre in questa sede la

modifica del citato articolo 19 nel senso di consentire una diversa valutazione della soglia per tener conto del livello della domanda di trasporto e delle condizioni economiche e sociali da definire con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata.

Evidenzia che la lettera *b*) dispone che un ulteriore 10 per cento del Fondo, analogamente a quanto previsto dall'articolo 23 dello schema di decreto legislativo, sia ripartito sulla base di quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in materia di determinazione dei costi standard di cui all'articolo 1, comma 84, della legge n. 147 del 2013.

Questa quota è aumentata del 5 per cento negli anni successivi fino a raggiungere il 20 per cento. Anche in tal caso è opportunamente recepito quanto rilevato dalla Commissione che richiedeva che nel riparto di tale quota si tenesse conto della presenza di infrastrutture ferroviarie di carattere regionale.

Ai sensi della lettera *c*), la quota residua, pari al 60 per cento del Fondo, viene ripartita secondo le percentuali regionali di cui alla tabella allegata al decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 novembre 2014.

Anche in tal caso è stato recepito quanto indicato dalla Commissione sullo schema di decreto legislativo, nel senso di modificare il testo dello schema di decreto legislativo che faceva invece riferimento alle quantità storiche dei servizi di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, fino alla determinazione dei livelli adeguati di servizio che sostituiranno le percentuali regionali sopra indicate.

La lettera *d*) prevede una penalizzazione per le regioni i cui servizi di trasporto pubblico locale e regionale non risultino affidati con procedure di evidenza pubblica entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riparto, ovvero non risulti pubblicato alla mede-

sima data il bando di gara. La riduzione è pari al 15 per cento dei corrispettivi dei contratti non affidati secondo le procedure pubbliche.

Recependo un rilievo espresso dalla Commissione sullo schema di decreto legislativo, la disposizione in esame specifica che la penalizzazione non si applica ai contratti vigenti al 30 settembre 2017 e per tutto il periodo della loro vigenza (il termine previsto nello schema n. 308 era al 31 dicembre 2016).

Osserva, tuttavia, che la Commissione aveva suggerito quel termine nel presupposto che il provvedimento entrasse in vigore già nel 2016. Sarebbe dunque opportuna, a suo avviso, una verifica sulla congruità del termine.

In ogni caso, ai sensi della lettera e), la somma delle risorse ripartite sulla base dei criteri sopra indicati non può comportare un delta negativo per ciascuna regione superiore al 5 per cento rispetto a quanto conseguito dalla medesima nell'anno precedente. Anche in tal caso si recepisce quanto indicato da un apposito rilievo della Commissione che prevedeva che, nel primo quinquennio di applicazione, il riparto non può determinare per ciascuna regione, una riduzione annua maggiore del 10 per cento rispetto alle risorse trasferite nel 2015. Ove l'importo complessivo del Fondo nell'anno di riferimento sia inferiore a quello del 2015, tale limite è rideterminato in misura proporzionale alla riduzione del Fondo medesimo.

Il comma 3, recependo un rilievo della Commissione finalizzato a garantire un'efficace programmazione delle risorse, precisa che gli effetti finanziari sul riparto del Fondo si verificano nell'anno successivo a quello di riferimento.

Il comma 4 riproduce il meccanismo di anticipazione del Fondo (l'80 per cento è anticipato facendo riferimento ai valori dell'anno precedente) già previsto dal testo dello schema di decreto legislativo, nelle more dell'emanazione del decreto annuale di ripartizione del Fondo medesimo.

Al riguardo, evidenzia che nei rilievi espressi dalla Commissione si invitava il

Governo ad integrare la disposizione nel senso di prevedere che « Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, all'alinea, ciascuna Regione è autorizzata ad accertare fino al 95 per cento della quota del Fondo ad essa attribuita l'anno precedente a quello di riferimento, ove l'importo complessivo del Fondo nell'anno di riferimento sia pari o superiore a quello dell'anno precedente. Ove l'importo complessivo del Fondo nell'anno di riferimento sia inferiore a quello dell'anno precedente, ciascuna Regione è autorizzata ad accertare fino al 95 per cento di una quota di competenza rideterminata in misura proporzionale alla riduzione del Fondo ».

Chiede, pertanto, al rappresentante del Governo di indicare i motivi per i quali non si sia inteso recepire tale suggerimento.

Il comma 5 riproduce la norma dell'Atto n. 308 che richiama il ruolo dell'Osservatorio sul trasporto pubblico locale con riferimento all'acquisizione di dati uniformi sul trasporto pubblico locale.

Al riguardo, anche in tale ambito emerge l'esigenza che il flusso informativo di interesse dell'Osservatorio sia reso in formato aperto e interoperabile, così da poter facilitare l'elaborazione e la fruizione dei medesimi da parte degli interessati.

Segnala, inoltre, che il Parlamento è ancora in attesa della relazione dell'Osservatorio riferita al 2016, essendo soltanto pervenuta nel gennaio 2016 quella concernente l'anno 2015.

Il comma 6, anche in tal caso riprendendo le norme dello schema di decreto legislativo, prevede entro 90 giorni l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con cui saranno definiti i criteri in base ai quali le regioni a statuto ordinario – entro 120 giorni, salvo intervento sostitutivo dello Stato in caso di inadempienza – determineranno i livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale.

La norma in commento ne preconstituisce alcuni: obiettivi di soddisfazione della domanda di mobilità, eliminazione di duplicazioni, riordino dei servizi automobi-

listici sostitutivi o integrativi dei servizi ferroviari, stimolo a soluzioni innovative e di minor costo per fornire servizi di mobilità nelle aree a domanda debole. Le regioni provvedono alla determinazione degli adeguati livelli di servizio entro e non oltre i successivi centoventi giorni e provvedono altresì contestualmente ad una riprogrammazione dei servizi.

Al riguardo, ritiene che sarebbe opportuno indicare uno specifico criterio legato allo sviluppo nel trasporto pubblico locale di sistemi ITS (*Intelligent Transport Systems*), ovvero a guida intelligente, peraltro secondo le indicazioni fornite dall'apposito Piano di Azione Nazionale sui sistemi intelligenti di Trasporto ITS, adottato nel febbraio del 2014 dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il comma 7 disciplina le abrogazioni conseguenti alla nuova disciplina di riparto del Fondo.

Come richiesto in uno dei rilievi formulati dalla Commissione è altresì introdotta una disciplina transitoria. Infatti, il comma 8 stabilisce che – nelle more dell'emanazione del nuovo decreto di riparto – conservi efficacia il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, in base al quale sono attualmente assegnate le risorse del Fondo, con le successive rideterminazioni e aggiornamenti ivi previsti fino al 31 dicembre dell'anno precedente alla data di entrata in vigore del decreto sopra indicato, e comunque – si precisa nel testo del decreto-legge – non oltre il 31 dicembre 2018.

I commi da 9 a 11 dell'articolo 27 recano alcune disposizioni per favorire l'acquisizione, mediante locazione, di materiale rotabile da parte di imprese di trasporto pubblico regionale o locale e per provvedere al rinnovo dello stesso materiale, anche attraverso centrali di acquisto nazionali.

In particolare, il comma 9 consente alle imprese affidatarie del servizio di trasporto pubblico locale di ricorrere alla locazione di materiale rotabile per il tra-

sporto ferroviario e alla locazione senza conducente di veicoli per il trasporto su gomma.

Sul contenuto della norma, manifesta perplessità sulla facoltà di locazione di veicoli «di anzianità massima di dodici anni», che appare un limite troppo blando, atteso che gli obiettivi sono quelli di ridurre entro i 7 anni la media di anzianità del parco circolante. In alternativa alla riduzione del limite massimo, ritiene che si potrebbe introdurre il limite legato alle classi di inquinamento del mezzo.

Il comma 10 modifica l'articolo 84 del Codice della strada, disponendo che possano essere destinati alla locazione senza conducente anche i veicoli di cui all'articolo 87, comma 2, del Codice stesso, adibiti ai servizi di linea di trasporto di persone (tale disposizione corrisponde all'articolo 37, comma 3, del citato Atto n. n. 308).

Ritiene che per una migliore comprensione della disposizione novellata, occorrerebbe anteporre un segno di interpunzione al nuovo periodo che si inserisce nell'articolo 84 del Codice.

Il comma 11 stabilisce che le aziende affidatarie del Trasporto pubblico locale, sempre al fine di rinnovare il materiale rotabile, possono accedere agli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dalle centrali di acquisto nazionali.

Segnala che di tale disposizione non vi è traccia nella relazione illustrativa, che sarebbe invece stata utile per comprenderne pienamente la portata normativa di carattere innovativo.

Il comma 12, infine, novella il comma 2-bis dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 244 del 2016 («Proroga termini») nel senso di abrogare la parte recante la nozione di «riunione di imprese», applicabile ai soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi automobilistici interregionali di linea con autobus.

Ricorda che la disposizione oggetto di modifica era stata inserita nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, ed è stata esaminata a suo tempo in sede consultiva dalla Commissione che si era

espressa criticamente sotto il profilo della tutela della concorrenza in quanto risultava pregiudizievole rispetto ad un determinato modello di *business* di trasporto interregionale.

Con riferimento al Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale ricorda, infine, che l'articolo 39 del presente decreto-legge condiziona l'erogazione della quota del 20 per cento per gli anni dal 2017 al 2020 al fatto che la regione, a sua volta, abbia provveduto all'erogazione delle risorse per l'esercizio delle funzioni trasferite alle province ed alle città metropolitane. Ciò evidentemente per evitare che le regioni ritardino il trasferimento agli enti locali delle somme di loro spettanza.

Segnala che altri interventi assai significativi di competenza della Commissione sono contenuti nell'articolo 47 e riguardano la materia del trasporto ferroviario.

In primo luogo tale disposizione prevede interventi sulla gestione delle reti ferroviarie regionali, con iniziative volte a rafforzare la sicurezza ferroviaria in tali ambiti nonché individuando nuove forme di coinvolgimento di Rete Ferroviaria italiana, nella gestione di questo patrimonio infrastrutturale (commi 1-5).

In particolare il comma 1 prevede che, sulla base di un'intesa tra le regioni e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da definirsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, Rete Ferroviaria Italiana Spa sia individuata quale unico soggetto responsabile della realizzazione degli interventi tecnologici necessari all'adeguamento delle linee regionali agli standard tecnologici e di sicurezza previsti per la rete ferroviaria nazionale.

Ai sensi del comma 2, Rete ferroviaria italiana attua gli interventi nell'ambito di apposito contratto con le Regioni interessate, nei limiti delle risorse disponibili destinate agli scopi, ed in coerenza con i piani di adeguamento tecnico presentati dai competenti gestori delle reti regionali, rispetto ai quali sia intervenuto il relativo pronunciamento da parte del competente organismo preposto alla sicurezza.

Con riferimento alla congruità delle risorse già disponibili, ricorda che nel corso dell'audizione dei rappresentanti di ASSTRA, tenutasi presso questa Commissione il 15 marzo 2017, è stata rappresentata l'assoluta insufficienza delle risorse allo stato stanziato ai fini dell'adeguamento della rete ferroviaria agli standard tecnologici richiesti. In particolare i rappresentanti di ASSTRA, nella memoria lasciata agli atti di questa Commissione, hanno stimato un fabbisogno di 1,8 miliardi di euro per gli interventi sull'infrastruttura ferroviaria a fronte di fondi stanziati pari a circa 300 milioni di euro.

Chiede, quindi, al rappresentante del Governo se possa confermare le stime in possesso della Commissione e, qualora tali dati siano confermati, se e quali iniziative il Governo intenda assumere per assicurare la copertura integrale del fabbisogno.

I successivi tre commi dell'articolo 47 evidenziano diverse modalità in forza delle quali parte delle reti regionali possono essere a vario titolo affidate al gestore dell'infrastruttura nazionale o, addirittura, inserite nell'ambito dell'infrastruttura ferroviaria nazionale.

Il comma 3 prevede infatti che con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano individuate, nell'ambito delle linee ferroviarie regionali, quelle di rilevanza per la rete ferroviaria nazionale, che possono essere destinatarie di finanziamenti dello Stato per eventuali investimenti sulle linee, indicando anche i criteri cui fare riferimento per tale individuazione.

Il comma 4 prevede la possibilità che le regioni territorialmente competenti, i gestori delle linee ferroviarie e Rete ferroviaria italiana concludano accordi o stipulino contratti per il compimento di interventi sulle reti ferroviarie regionali diversi da quelli concernenti l'adeguamento delle reti o per definire il subentro di Rete Ferroviaria italiana nella gestione delle reti stesse, definendo in tal caso le coperture finanziarie e i relativi oneri contrattuali. Si precisa che l'accordo può

anche non riguardare le linee classificate di rilevanza per la rete ferroviaria nazionale.

Il comma 5 precisa che con uno o più ulteriori decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono individuate, tra quelle di cui al comma 3, le linee che assumono la qualificazione di infrastruttura ferroviaria nazionale e che, come tali, vengono trasferite a titolo gratuito al demanio e al patrimonio disponibile ed indisponibile dello Stato e contestualmente conferite al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale nell'ambito della concessione (previa individuazione delle risorse necessarie alla loro gestione).

Il comma 6 prevede la procedura di riprogrammazione del 50 per cento delle risorse disponibili in favore di *Grandi Stazioni Rail* per il completamento del Programma Grandi Stazioni, ovvero per la realizzazione di ulteriori opere funzionali a rendere gli interventi più aderenti alle mutate esigenze dei contesti urbani nei quali si inseriscono. Nella relazione tecnica al decreto rispetto a tale norma si evidenzia che risultano ad oggi impegnati ma non ancora utilizzati fondi statali pari a circa 80 milioni di euro.

Il comma 7 modifica l'attuale disciplina che assegna fondi per il risanamento delle Ferrovie del Sudest.

Il comma 8 reca una disposizione riguardante il pagamento di alcuni servizi ferroviari resi da Trenitalia nella regione siciliana, nonché di altri servizi interregionali che sono a carico dello Stato « nelle more della definizione dei relativi rapporti contrattuali ».

Tenuto conto che si tratta di costi a carico dello Stato, ritiene che sarebbe opportuno stabilire un termine certo entro cui sottoscrivere i suddetti contratti.

Il comma 9 reca l'autorizzazione delle attività propedeutiche all'avvio dei lavori relativi alla sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione. La

norma precisa tra l'altro che l'autorizzazione allo svolgimento delle attività propedeutiche è resa nelle more della sottoposizione al CIPE del progetto definitivo dell'opera e ai fini dell'avvio della realizzazione dell'opera stessa. Nella relazione tecnica si specifica che l'intervento in commento è finalizzato a « rispettare le tempistiche previste e a non incorrere nel defianziamento delle risorse europee già assegnate ».

L'articolo 47 prevede infine l'istituzione di un Fondo per finanziare, conformemente alle disposizioni europee relative agli aiuti di Stato, l'ammodernamento dei carri merci, con particolare riferimento alla realizzazione degli interventi per la riduzione del rumore dei carri ferroviari (commi 10-11).

Segnala che il meccanismo adottato è quello di istituire un fondo statale, finanziato riducendo le risorse destinate al contratto di programma con il gestore dell'infrastruttura nazionale, dal quale attingere in base ad un decreto ministeriale gli incentivi spettanti alle imprese e ai detentori di carri che rinnovano i mezzi.

Invita, quindi, il rappresentante del Governo a fornire delucidazioni in merito alla effettiva compatibilità del descritto meccanismo con le normative europee citate nel testo, atteso che il regolamento di esecuzione definisce un quadro normativo che consente l'introduzione, e l'applicazione, da parte dei gestori dell'infrastruttura, di un regime sui canoni differenziati per l'accesso alle linee ferroviarie sulla base del rumore prodotto strutturato in forma di programma di sconti minimi obbligatori o di *bonus* (o anche di « *malus* »).

Osserva che l'articolo 48 recepisce le disposizioni originariamente previste agli articoli 14, 17 e 26 del citato Atto n. 308 – riferite alla determinazione dei bacini di mobilità, al contrasto dell'evasione tariffaria nonché alle competenze dell'Autorità nazionale dei trasporti – modificandole però alla luce dei rilievi deliberati da questa Commissione.

I commi da 1 a 5 disciplinano i bacini e i livelli adeguati dei servizi di trasporto

pubblico locale e regionale recependo testualmente quanto previsto dai rilievi votati dalla Commissione. Si prevede che i bacini e i relativi enti di governo siano definiti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, sentite le città metropolitane, gli altri enti di area vasta e i comuni capoluogo di provincia, nell'ambito della pianificazione del trasporto pubblico regionale e locale, sulla base di analisi della domanda che tengano conto di alcuni specifici criteri.

Il bacino di mobilità minimo è comunque pari a un'utenza minima di 350.000 abitanti. È ammessa un'utenza inferiore a tale soglia minima soltanto nel caso in cui i bacini coincidano con il territorio di enti di area vasta o di città metropolitane. Il comma 3 definisce, conformandosi a quanto indicato nei rilievi deliberati dalla Commissione, le modalità di determinazione dei bacini di mobilità.

Agli enti di governo dei bacini possono essere conferite le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti pubblici associati. In tal caso tali enti costituiscono società interamente possedute dagli enti conferenti, che possono affidare anche la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali. Al capitale di tali società non è ammessa la partecipazione, neanche parziale o indiretta, di soggetti privati.

Si prevede infine che – ai fini dello svolgimento delle procedure di scelta del contraente per i servizi di trasporto locale e regionale – gli enti affidanti articolino i bacini di mobilità in più lotti, oggetto di procedure di gara e di contratti di servizio, salvo i casi, definiti dall'Autorità di regolazione dei trasporti, nei quali si prevedano delle eccezioni a tale regola definite in conformità con quanto votato in sede di rilievi da questa Commissione. Non risulta riproposta, conformemente all'orientamento della Commissione espresso sull'Atto n. 308, la norma derogatoria riguardante l'aggiudicazione del servizio in caso di gare con un unico offerente.

I commi 6, 7 e 8 intervengono sulle competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti, riprendendo le disposizioni

dell'articolo 17 dello schema di decreto legislativo, anche in tal caso recependo i rilievi formulati dalla Commissione.

In particolare, il comma 6 novella l'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011, che istituisce l'Autorità al fine di attribuire ad essa anche il compito di definire regole generali riferite alle procedure di scelta del contraente per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale.

Spetta quindi all'Autorità definire gli schemi dei contratti di servizio per quelli esercitati *in house* da società pubbliche o a partecipazione maggioritaria pubblica ovvero affidati direttamente, nonché determinare – sia per i bandi di gara che per i contratti di servizio esercitati *in house* o affidati direttamente – la «tipologia di obiettivi di efficacia e di efficienza che il gestore deve rispettare» e gli obiettivi di equilibrio finanziario. Si precisa la necessità che per tutti i contratti di servizio si preveda la separazione contabile tra le attività svolte in regime di servizio pubblico e le altre attività.

Inoltre, l'Autorità detta regole generali in materia di: *a)* svolgimento di procedure che prevedano obbligatoriamente la riscossione diretta dei proventi da traffico da parte dell'affidatario che se ne assume il rischio di impresa, facendo salva, come previsto dai rilievi deliberati dalla Commissione, la possibilità di soluzioni diverse; *b)* obblighi patrimoniali per i soggetti che intendano partecipare alle citate procedure (patrimonio netto pari almeno al quindici per cento del corrispettivo annuo posto a base di gara); *c)* adozione di misure in grado di garantire all'affidatario l'accesso a condizioni eque ai beni immobili e strumentali indispensabili all'effettuazione del servizio; *d)* facoltà, con riferimento al trasporto ferroviario, per l'ente affidante e per il gestore uscente di cedere la proprietà dei beni immobili essenziali e dei beni strumentali a soggetti societari, costituiti con capitale privato ovvero con capitale pubblico e privato, che si specializzino nell'acquisto dei predetti beni e di beni strumentali nuovi per locarli ai gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale; *e)* trasferimento del personale

dependente dal gestore uscente al subentrante nel rispetto della normativa europea in materia.

I commi da 9 a 12 dell'articolo 48 recepiscono invece le disposizioni dell'articolo 26 dello schema di decreto legislativo.

Evidenzia la necessità di correggere il riferimento normativo interno recato dal comma 10, che evidentemente dovrebbe rinviare ai due commi precedenti.

In particolare sono definite le modalità di utilizzo del titolo di viaggio, le relative sanzioni e la possibilità di utilizzo ai fini del contrasto dell'evasione tariffaria dei sistemi di video sorveglianza a bordo dei veicoli ed alle fermate.

Sempre in funzione di contrasto al fenomeno dell'evasione tariffaria si novella l'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980, in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto, disponendo che i gestori del trasporto pubblico possano avvalersi di agenti accertatori, anche non appartenenti ai propri organici, ai quali sono riconosciuti, tra l'altro, i poteri di identificazione dei trasgressori.

Ritiene tale disciplina meritevole di una attenta riflessione. Infatti, da un lato si attribuiscono a soggetti « esterni » al gestore compiti di accertamento, mentre sarebbe forse più conveniente incrementare gli organici di quest'ultimo. Ma soprattutto si rischia di distogliere agenti ed ufficiali aventi qualifica di polizia giudiziaria dai loro compiti istituzionali, per adibirli a mansioni certamente di minor impatto sociale e che, in ogni caso, richiedono di essere affrontati con strutture che hanno una specifica competenza, come risulta essere in particolare la Polizia Ferroviaria.

Segnala infine che non è riproposta la norma — presente nel testo originario dello schema di decreto legislativo — che riconosceva a tali soggetti, entro certi limiti, la qualità di pubblico ufficiale e che consentiva di accertare e contestare violazioni per le quali siano previste sanzioni amministrative.

Concludendo l'illustrazione delle norme in materia di trasporto pubblico locale, sempre confrontandole con lo schema di decreto legislativo esaminato nell'autunno scorso dalla Commissione, rileva quindi che sono riprodotti gli articoli 14, 17, 23 e 26 del citato schema, nonché la disposizione contenuta al comma 3 dell'articolo 37.

Non sono invece state inserite in tale decreto-legge le disposizioni di cui agli articoli 22 e 27 del medesimo schema relativi, rispettivamente, ad obblighi contrattuali e disposizioni per l'innovazione del trasporto pubblico locale e a tutela dell'utenza nel settore del trasporto pubblico locale.

Chiede a questo proposito al rappresentante del Governo se intenda chiarire le ragioni di questa scelta.

In materia di assetti del mercato ferroviario va segnalato quanto stabilito dall'articolo 49 che prevede il trasferimento a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. delle azioni di ANAS S.p.A., mediante aumento di capitale, per un importo corrispondente al patrimonio netto di ANAS.

L'obiettivo dell'intervento è lo sviluppo, da parte di ANAS S.p.A., di opportune sinergie con il gruppo Ferrovie dello Stato (FS), al fine di realizzare, tra l'altro, un incremento degli investimenti di almeno il 10 per cento (rispetto al 2016) sia nel 2017 che nel 2018. L'articolo detta altresì le condizioni per il trasferimento delle quote societarie (commi 2 e 3) e disciplina gli effetti del medesimo trasferimento su atti e operazioni societarie (commi 4 e 5). Vengono altresì dettate disposizioni circa: l'abrogazione di norme precedenti, che risultano superate (commi 6, 9 e 10); la definizione del contenzioso (commi 7 e 8), anche attraverso la messa a disposizione di un volume di risorse nel limite di 700 milioni di euro; la disapplicazione di norme sul contenimento della spesa (comma 11) nonché l'utilizzo di risorse, nelle more del perfezionamento del contratto di programma ANAS 2016-2020, per la realizzazione di attività di progettazione e manutenzione straordinaria della rete stradale nazionale.

Il giudizio su questa operazione, tralasciando i tecnicismi di carattere finanziario, va maturato in relazione alla sussistenza di strumenti di controllo pubblico sulle infrastrutture strategiche nazionali, che è assolutamente necessario dato il loro carattere di monopolio naturale.

Costituire una sola *holding* potrebbe comportare, a suo avviso, il seguente rischio: una massiccia apertura al mercato del capitale azionario finirebbe per pregiudicare la vigilanza dello Stato, in un solo colpo, sull'infrastruttura stradale e sulle principali arterie stradali, rischio che va assolutamente scongiurato escludendo progetti di privatizzazione dell'*holding*.

L'articolo 50 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a deliberare e sottoscrivere un aumento del capitale sociale di Invitalia-Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., per favorire le attività di investimento, nel settore dei trasporti per un importo massimo di 300 milioni di euro.

Tale disposizione trae origine dalla crisi aziendale che interessa la compagnia Alitalia, come risulta esplicitamente dalla successiva adozione del decreto-legge 2 maggio 2017, n. 55, recante misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia S.p.A. – società che con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 maggio 2017 è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria.

L'articolo 1 del citato decreto dispone, infatti, che le predette risorse siano destinate, congiuntamente ad ulteriori 300 milioni di euro, a garantire la gestione aziendale per il semestre maggio-ottobre 2017.

In relazione alla materia della mobilità aerea, l'articolo 51 consente all'ENAV di destinare alla riduzione della tariffa per i servizi di terminale una quota delle risorse relative alla fornitura dei servizi della navigazione aerea di rotta in favore del traffico civile, non di sua spettanza, rimosse e consuntivate per l'anno 2014, pari a 26 milioni di euro.

L'articolo 52 infine interviene sulla materia della mobilità ciclistica integrando la

norma del comma 640 della legge di Stabilità 2016, con la previsione della realizzazione di ulteriori ciclovie turistiche sul territorio nazionale da attuare nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente. Si tratta in particolare della ciclovia del Garda; della ciclovia Trieste – Lignano Sabbiadoro – Venezia; della ciclovia della Sardegna; della ciclovia della Magna Grecia (Basilicata, Calabria, Sicilia); della ciclovia Tirrenica e della ciclovia Adriatica.

L'ultima norma d'interesse per la Commissione è rappresentata dall'articolo 65 che stabilisce che a decorrere dal 2017, alle spese di funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) in relazione ai compiti di autorità nazionale di regolamentazione del settore postale, si debba provvedere esclusivamente con i criteri di determinazione del contributo annuale che sono già previsti per i soggetti operanti negli altri settori sottoposti alla vigilanza di tale Autorità. Vengono quindi abrogati l'articolo 2, commi da 6 a 21, e l'articolo 15, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che disciplinavano le modalità di finanziamento della soppressa Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale e che, con riferimento al settore postale erano applicabili all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni alla quale erano state attribuite le funzioni dell'Agenzia.

L'uniformazione dei criteri di contribuzione del settore postale a quelli previsti per i vari settori sottoposti a vigilanza AGCOM comporterà l'applicazione di un'aliquota di contribuzione che sarà fissata per il settore postale, con il limite massimo del due per mille dei ricavi dell'ultimo bilancio, anziché dell'uno per mille, come attualmente previsto e applicato fino al 2016 per il settore postale in base all'articolo 2, comma 14, lettera *b*), del decreto legislativo n. 261 del 1999.

La ragione dell'intervento normativo va ricercata, come indicato nella Relazione al decreto-legge, nelle criticità emerse nell'applicazione delle norme che disciplinano le modalità di finanziamento del-

l'AGCOM, a seguito di alcune recenti pronunce del Giudice amministrativo che hanno dichiarato illegittime le procedure sinora seguite per determinare i contributi dovuti dagli operatori del settore postale ed è volta a porre rimedio a tali criticità.

Sottolinea che, come si comprende, il decreto-legge all'esame è sicuramente ricco di profili di interesse per la Commissione. Pertanto si riserva di formulare una proposta di parere alla luce degli elementi che emergeranno nel corso della discussione.

Michele Pompeo META, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico (Atto n. 392).

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico;

ricordato che esso è adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 124 del 2015 (cosiddetta « legge Madia »), all'articolo 8, comma 1, lettera *d*), che indica l'obiettivo di pervenire al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, mediante la razionalizzazione delle modalità di archiviazione dei relativi dati, cui si connette la finalità di riduzione dei costi connessi alla gestione dei dati e la realizzazione di significativi risparmi per l'utenza;

rilevato che la legge di delegazione finalizza quindi l'intervento di riorganizzazione delle strutture amministrative alla unificazione degli archivi e alla diminuzione degli oneri per il soggetto pubblico e per gli utenti, nonché alla semplificazione insita nel rilascio di un documento unico;

valutato positivamente il superamento dell'attuale situazione, che vede l'emissione di due distinti documenti – che appare un *unicum* in Europa – nel senso di prevedere un unico documento di circolazione costituito dall'incorporazione nella carta di circolazione delle informa-

zioni contenute nel certificato di proprietà, rilasciato da un unico soggetto che firma la certificazione, dietro presentazione da parte dell'utenza, di un'unica domanda;

rilevato che a tale scelta non si connette alcun intervento sulle strutture amministrative esistenti in quanto, come esplicitato nelle relazioni che corredano il provvedimento in esame, si è preso atto dei potenziali effetti pregiudizievoli conseguenti ad una soppressione del PRA e delle difficoltà organizzative di costituire una nuova agenzia, come pure la legge di delega consentirebbe;

preso atto della volontà di non procedere pertanto alla soppressione del PRA e al trasferimento delle funzioni dello stesso al Ministero, anche al fine di non intaccare la sostenibilità economica della missione svolta dall'ACI, nonché per salvaguardare i livelli occupazionali nel PRA e in ACI Informatica che, secondo quanto dichiarato nelle relazioni di accompagnamento, non sarebbero interamente riasorbibili nell'organico della Motorizzazione Civile;

segnalato che lo schema di decreto demanda ad un decreto interministeriale l'introduzione di una tariffa unica da fissare sulla base dei costi dei servizi ma che comunque non potrà essere superiore all'importo risultante dalla somma delle due tariffe – nonché dell'imposta di bollo unificato, anche in questo caso da fissare in misura tale da garantire i medesimi effetti finanziari previsti a legislazione vi-

gente senza impatti negativi sui saldi di bilancio e che, pertanto, non sembra possibile riconoscere a tale atto la funzione di attuare le citate finalità di riduzione dei costi connessi alla gestione dei dati e la realizzazione di significativi risparmi per l'utenza;

considerato che l'emanazione del citato decreto condiziona inoltre l'operatività della disciplina modificativa di numerose novelle al codice della strada (articoli 93, 94, 94-bis, 95, 96, 101, 103, 201, 2013, 214-bis, 214-ter, 226), nonché dell'articolo 231 del cosiddetto Codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006), senza che per esso sia previsto un preventivo esame da parte delle Commissioni parlamentari;

rilevata l'opportunità, all'articolo 2, comma 1, che l'istanza di rilascio del documento unico sia ammessa presso qualsiasi Sportello telematico dell'automobilista (STA) ovvero presso il competente Ufficio Motorizzazione Civile ma anche presso gli sportelli telematici dell'automobilista eventualmente presenti presso le delegazioni ACI e presso le imprese di consulenza automobilistica;

evidenziato inoltre che dal combinato disposto dell'articolo 1 – che fissa la data iniziale del 1° luglio 2018 per il rilascio del documento unico – e dell'articolo 4 – secondo cui le carte di circolazione e i certificati di proprietà, rilasciati anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo, mantengono la loro validità – non risulta chiaro se abbiano ancora valore anche i documenti rilasciati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo ma anteriormente al 1° luglio 2018;

segnalata l'opportunità di realizzare una effettiva semplificazione immediatamente operativa stabilendo che il Certificato di proprietà non sia più necessario per la redazione delle dichiarazioni unilaterali di vendita;

considerato che le funzioni oggi effettivamente svolte dall'Automobile Club

d'Italia suggeriscono, nel dare attuazione alla delega in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche competenti in materia di autoveicoli, di non mantenere l'attribuzione delle attività di vigilanza sull'ACI al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ma di trasferirle ai dicasteri più specificamente competenti con riguardo a problemi automobilistici, mobilità di persone e merci, gestione della rete stradale, sicurezza della circolazione e sport;

preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo nella seduta della Commissione del 12 aprile 2017, secondo cui la modifica dell'articolo 103, comma 1 del Codice della Strada – recata dall'articolo 5, comma 1, lettera g) – ha sia funzioni di coordinamento normativo, sia di indispensabile correttivo ad una prassi amministrativa che ostacola la libera circolazione delle merci in ambito comunitario, grava di oneri impropri le imprese e i cittadini nel procedimento di radiazione per esportazione e priva di ogni tutela coloro che cedono i propri veicoli a terzi ai fini dell'esportazione e, peraltro, modifica una disciplina che comunque non appare efficace per contrastare il fenomeno del « traffico transfrontaliere di rifiuti »;

acquisito il parere reso dalla Conferenza unificata nella seduta del 20 aprile 2017, nel quale si specifica che il Governo ha dato conferma dell'intendimento di accogliere le richieste modificative riferite all'articolo 1, comma 3, nonché all'articolo 2, commi 6 e 7, avanzate da quel consesso;

tenuto conto dei rilievi formulati nel parere reso dalla Commissione speciale istituita in seno al Consiglio di Stato per seguire i procedimenti legislativi delegati previsti dalla legge n. 124 del 2015, segnatamente nella parte in cui segnala che « non appare compiutamente dimostrato dallo schema in oggetto che l'intervento adottato [...] sia di per sé sufficiente, in assenza di un connesso intervento sull'unificazione degli archivi, a soddisfare le finalità imposte dalla legge delega »;

condivisi altresì i suggerimenti forniti dalla predetta Commissione del Consiglio di Stato ove raccomanda di inserire nell'ambito del decreto, disposizioni che assicurino la tempestività ed effettività della riforma per raggiungere gli obiettivi della riduzione dei costi e dei significativi risparmi per l'utenza,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1. al fine di assicurare una piena conformità del testo ai principi di delega che richiedono riduzioni di oneri amministrativi e corrispondenti risparmi per gli utenti, all'articolo 2, comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: « *La riduzione dei costi connessi alla gestione dei dati derivanti dall'attuazione della presente disciplina devono essere integralmente destinati a realizzare risparmi per l'utenza* »;

2. all'articolo 4, comma 1, al fine di chiarire che manterranno la loro validità (alle condizioni previste dal primo comma) non solo le carte di circolazione rilasciate *anzitutto* all'entrata in vigore del decreto legislativo ma anche quelle rilasciate *successivamente*, fino al 1° luglio 2018, data dalla quale la carta di circolazione costituirà il documento unico contenente i dati di circolazione e di proprietà degli autoveicoli, si sostituiscano le parole « *all'entrata in vigore del presente decreto* », con le seguenti « *al termine di cui all'articolo 1, comma 1* »;

3. sia determinata e chiaramente indicata la programmazione delle risorse umane coinvolte nelle varie fasi del processo di riorganizzazione, individuando tutti gli strumenti necessari a garantire i livelli occupazionali esistenti;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 2, si valuti l'opportunità di riformulare il comma 1, lettera a), nel seguente modo « *a) presso qualsiasi Sportello telematico dell'automobilista, di se-*

guito STA, operativo, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n.358, negli Uffici provinciali della motorizzazione civile, in quelli dell'ACI che gestiscono il PRA, nelle delegazioni dell'ACI e nelle imprese di consulenza automobilistica; »;

b) attesa la rilevanza del decreto di cui all'articolo 2, comma 2, la cui emanazione condiziona l'operatività della disciplina modificativa degli articoli 93, 94, 94-bis, 95, 96, 101, 103, 201, 213, 214-bis, 214-ter, 226 del Codice della strada, nonché dell'articolo 231 del cosiddetto Codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006), sia integrata la disposizione in esame prevedendo che sullo schema di decreto sia acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

c) per le medesime ragioni, valuti infine il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'opportunità di sentire, nella fase di predisposizione del decreto interministeriale attuativo di cui all'articolo 2, comma 2, l'ACI e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese operanti negli STA;

d) si valuti altresì l'opportunità di introdurre nell'articolo 2, comma 2, la previsione secondo cui agli utenti sarà consentito di effettuare i pagamenti della tariffa e del bollo secondo i più diffusi strumenti di pagamento elettronico;

e) all'articolo 2, comma 2, ove si dispone che il decreto attuativo disciplini le modalità di versamento delle tariffe all'ACI e alla Motorizzazione civile per gli importi di rispettiva competenza, si valuti l'opportunità di predeterminare i criteri in base ai quali definire le quote percentuali da versare direttamente all'ente previa valutazione dei costi degli adempimenti cui ciascun ente è tenuto;

f) all'articolo 4, comma 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di prevedere che – dall'entrata in vigore del decreto – il Certificato di proprietà non sia necessario per la redazione della dichiarazione unilaterale di vendita;

g) dovrebbe valutarsi l'opportunità di aggiungere all'articolo 4, dopo il comma 2, il seguente: « 2-bis. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, la vigilanza sull'Automobile Club d'Italia è esercitata, nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e, limitatamente alla attività ed alle strutture dedicate alla tenuta del PRA, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ».

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	227
5-11225 Cancellieri: Progetto di riconversione e riqualificazione industriale dell'area di crisi di Gela	228
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	236
5-11226 Ricciatti: Prospettive produttive e occupazionali della Società Ericsson Telecomunicazioni Spa	228
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	237
5-11227 Bombassei: Rilievi dell'autorità garante della concorrenza e del mercato sul progetto di legge in materia di <i>home restaurant</i>	228
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	238
5-11228 Benamati: Rispetto degli accordi relativi a Industria Italiana Autobus Spa	228
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	240

SEDE CONSULTIVA:

DL 50/2017 recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	229
---	-----

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. C. 4407 Fanucci (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	234
---	-----

COMITATO RISTRETTO:

Disciplina della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di estetista. C. 2182 Della Valle, C. 4169 Donati e C. 4350 Vignali	235
---	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 4 maggio 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Interviene la viceministra dello sviluppo economico, Teresa Bellanova.

La seduta comincia alle 8.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso

l'impianto televisivo a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-11225 Cancellieri: Progetto di riconversione e riqualificazione industriale dell'area di crisi di Gela.

Andrea VALLASCAS (M5S) (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

La Viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Andrea VALLASCAS (M5S) (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta. In particolare, giudica rilevante il numero di manifestazioni di interesse pervenute in ordine ai progetti di riqualificazione industriale dell'area di crisi di Gela, manifestando tuttavia perplessità relativamente alla brevità del termine di un mese fissato, ritenuto insufficiente per un'adeguata informazione a vantaggio delle imprese interessate. Assicura quindi che il proprio gruppo continuerà a seguire lo sviluppo del percorso di individuazione delle proposte di investimento fino alla sottoscrizione del futuro accordo di programma.

5-11226 Ricciatti: Prospettive produttive e occupazionali della Società Ericsson Telecomunicazioni Spa.

Gianni MELILLA (MDP) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

La Viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Gianni MELILLA (MDP), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta.

5-11227 Bombassei: Rilievi dell'autorità garante della concorrenza e del mercato sul progetto di legge in materia di *home restaurant*.

Ivan CATALANO (CI) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

La Viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Ivan CATALANO (CI), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del Governo che appare aperta alle indicazioni contenute nel parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato del 30 marzo 2017 sul progetto di legge S. 2647, recante « Disciplina dell'attività di *home restaurant* » in corso di esame presso il Senato. Ricorda che ieri è stato approvato dalla Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori del Parlamento europeo un rapporto sull'economia collaborativa che sarà votato dalla sessione plenaria del Parlamento europeo nel prossimo mese di giugno. Sollecita pertanto la conclusione dell'esame in sede referente della proposta di legge C. 3564 Tentori avviato dalle Commissioni riunite Trasporti e Attività produttive della Camera dei deputati il 3 maggio dello scorso anno.

5-11228 Benamati: Rispetto degli accordi relativi a Industria Italiana Autobus Spa.

Gianluca BENAMATI (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

La Viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Marilena FABBRI (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta del Governo ed esprime particolare apprezzamento per il fatto che a seguire tale vertenza sia la viceministra Bellanova che da anni è impegnata con determinazione su numerosi e impegnativi tavoli di crisi. Manifesta in questa sede viva preoccupazione per le prospettive dello stabilimento di Bologna e sottolinea come i lavori di ristrutturazione delle linee produttive non siano ancora iniziati né risulti perfezionata la procedura relativa al passaggio di proprietà dei locali. Evidenzia in particolare come la sede di Bologna sia strategica

anche perché titolare di importanti brevetti utilizzati da Industria Italiana. Sottolinea pertanto come non si possa pensare di concentrare la produzione nel sito di Flumeri, unico a ricevere fondi pubblici, al contrario del sito di Bologna dove sono rilevanti gli investimenti privati. Evidenzia infine la necessità che in prospettiva il gruppo valorizzi tutti i siti produttivi presenti sul territorio nazionale garantendo la tenuta degli attuali livelli occupazionali.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.15.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 4 maggio 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 13.35.

DL 50/2017 recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

C. 4444 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Luigi TARANTO (PD), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento in esame relativamente alle parti di interesse della X Commissione.

L'articolo 1 del decreto-legge in esame reca disposizioni complessivamente volte a estendere l'ambito applicativo dello *split payment*, ovvero dello speciale meccanismo di versamento dell'IVA dovuta per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti pubblici introdotto dalla legge di stabilità 2015, col quale si consente all'erario di acquisire direttamente l'imposta

dovuta; in tal caso le pubbliche amministrazioni, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori. Per effetto delle modifiche in esame (comma 1), tale modalità di versamento è estesa all'IVA dovuta per tutte le operazioni (prestazioni di servizi e cessioni di beni) effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni inserite nel conto consolidato pubblicato dall'ISTAT. Si prescrive inoltre che lo *split payment* si applichi anche per le operazioni effettuate nei confronti di altri soggetti che, pur non rientrando nel conto consolidato PA, sono tuttavia considerati ad alta affidabilità fiscale, tra cui le società controllate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri, dagli enti territoriali e le società quotate. Si dispone l'applicazione dello *split payment* ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito (dunque ai compensi dei professionisti).

L'articolo 2 è volto a modificare l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA, che deve ora avvenire con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e non più con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo alla maturazione del diritto. Analoga modifica riguarda l'annotazione nel registro Iva.

L'articolo 3 riduce a 5.000 euro il limite oltre il quale è necessario il visto di conformità per le compensazioni sulle imposte sui redditi, IRAP e IVA. Inoltre, diventa obbligatorio l'uso dei servizi telematici in tutti i casi di compensazione.

L'articolo 4 consente di optare per l'applicazione della cedolare secca con aliquota al 21 per cento sui redditi derivanti dalle locazioni brevi di immobili ad uso abitativo, se stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa, direttamente o in presenza di intermediazione immobiliare, anche *on line*. Tali norme si applicano per i contratti stipulati dal 1 giugno 2017. Viene introdotta una specifica disciplina degli obblighi informa-

tivi posti a carico degli intermediari; se tali soggetti intervengono anche nella fase del pagamento dei canoni di locazione, sono tenuti ad applicare una ritenuta del 21 per cento all'atto dell'accredito, a titolo di acconto o d'imposta a seconda che sia stata effettuata o meno l'opzione per la cedolare secca.

L'articolo 7 modifica il regime dell'ACE (Aiuto alla Crescita Economica) allo scopo di abbandonare progressivamente il criterio incrementale su base fissa del capitale proprio, posto alla base del calcolo del rendimento nozionale, utile ai fini della determinazione dell'ACE. Le norme in commento dunque eliminano dalle vigenti norme il riferimento al capitale proprio alla data fissa del 31 dicembre 2010 e introducono, per il calcolo del beneficio, una base di riferimento mobile, ovvero la variazione in aumento del capitale proprio, rispetto a quello esistente alla chiusura del quinto esercizio precedente a quello per il quale si applica il beneficio ACE.

L'articolo 9 interviene sulla clausola di salvaguardia introdotta dalla legge di stabilità 2015 a tutela dei saldi di finanza pubblica rimodulando gli aumenti previsti a decorrere dal 2018, che vengono in parte posticipati agli anni successivi.

L'articolo 12 prevede la rimodulazione dell'autorizzazione di spesa per gli anni 2017-2019 relativa al credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo), istituito dalla legge di stabilità 2016 dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2019. In particolare, le risorse stanziare per il 2017 sono ridotte di 110 milioni (da 617 milioni di euro, previsti dall'articolo 1, comma 108, della legge n. 208 del 2015, a 507 milioni), mentre per gli anni 2018 e 2019 le risorse sono aumentate di 55 milioni annui (da 617 a 672 milioni).

L'articolo 13 dispone la riduzione, per l'anno 2017, delle dotazioni delle missioni e dei programmi di spesa degli stati di

previsione dei Ministeri di un importo indicato in allegato, per un totale di 460 milioni di euro. La norma è finalizzata al concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici indicati nel documento di economia e finanza per l'anno 2017. L'allegato in questione riporta il totale delle riduzioni per ciascun Ministero e – per ciascun Ministero – l'elenco dettagliato delle riduzioni per ciascuna missione e programma. Le misure di riduzione in esame seguono una procedura diversa da quella dei tagli lineari già sperimentata in passato. Secondo quanto precisato dalla relazione tecnica, le riduzioni sono state apportate per un ammontare pari a circa 161 milioni di euro, in maniera indistinta attraverso le riduzioni delle missioni e dei programmi di spesa dei Ministeri; per circa 299 milioni di euro, tramite riduzioni puntuali di talune tipologie di spesa, anche attraverso il definanziamento di specifiche autorizzazioni di spesa.

L'articolo 25 attribuisce quote del Fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito dalla legge di bilancio per il 2017 nello stato di previsione del MEF:

alle regioni, per 400 milioni di euro nel 2017, con la condizione di dover effettuare un importo minimo di investimenti nuovi e aggiuntivi nel 2017;

alle province e alle città metropolitane, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica, per un importo di 64 milioni nel 2017, 118 milioni nel 2018, 80 milioni nel 2019 e 44,1 milioni nel 2020.

L'articolo 33 stabilisce, per l'anno 2017, la ripartizione tra le regioni a statuto ordinario degli spazi finanziari per favorire gli investimenti per complessivi 500 milioni di euro, già stanziati dalla legge di bilancio 2017.

L'articolo 41 prevede uno stanziamento di 1 miliardo di euro per ciascuno degli

anni 2017, 2018 e 2019 per gli interventi previsti nel decreto-legge in esame (comma 1) e l'istituzione di un Fondo per accelerare le attività di ricostruzione, con una dotazione pari a 491,5 milioni di euro per l'anno 2017, 717,3 milioni di euro per l'anno 2018 e 699,7 milioni di euro per l'anno 2019 (comma 2) da utilizzare, per interventi di ricostruzione destinati ai Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016 e ai Comuni delle zone a rischio sismico 1, nonché per specifici Piani sperimentali per la difesa sismica degli edifici pubblici (comma 3) e per l'acquisto e la manutenzione dei mezzi occorrenti per il soccorso alla popolazione civile (comma 4).

L'articolo 42 prevede un incremento di 63 milioni di euro per l'anno 2017 e 132 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Per consentire l'avvio di interventi urgenti per la ricostruzione pubblica e privata nelle predette aree, viene inoltre autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2017.

L'articolo 43 contiene alcune proroghe di termini in materia di adempimenti e di versamenti tributari a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzate nei comuni colpiti dagli eventi sismici in centro Italia nel 2016 (commi 1 e 2). Inoltre è prorogato dal 16 dicembre 2017 al 16 febbraio 2018 il termine entro il quale, senza applicazione di sanzioni e interessi, dovrà avvenire la ripresa della riscossione dei tributi sospesi e non versati, limitatamente ai soggetti diversi da imprenditori, lavoratori autonomi e agricoltori. A favore di tali soggetti diversi è prevista inoltre la possibilità di versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 9 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018 (comma 3).

L'articolo 44 proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2019, il periodo entro il quale le imprese localizzate nei comuni colpiti dagli eventi sismici che effettuano

investimenti possono beneficiare del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi.

L'articolo 18-*quater* del decreto-legge n. 8 del 2017 ha esteso agli investimenti effettuati dalle imprese nei comuni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici iniziati nel 2016 il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi, disciplinato dalla legge di stabilità 2016 a favore delle imprese localizzate nelle regioni del Mezzogiorno (articolo 1, commi 98 e successivi, della legge n. 208 del 2015 e successivamente modificato dall'articolo 7-*quater* del decreto-legge n. 243 del 2016). In particolare, il credito d'imposta è attribuito nella misura del 25 per cento per le grandi imprese, del 35 per cento per le medie imprese e del 45 per cento per le piccole imprese, fino al 31 dicembre 2018 (termine prorogato di un anno dalla norma in esame).

Si applicano, per quanto compatibili, le norme della legge di stabilità 2016; è necessaria la preventiva notifica della misura alla Commissione UE, ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato. Gli oneri derivanti dalla misura originaria dell'articolo 18-*quater* sono valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2017 e 23,9 milioni di euro per l'anno 2018, coperti mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica – FISPE.

L'articolo 46 istituisce e disciplina una zona franca urbana nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti dal 24 agosto 2016. Le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e che hanno subito, a causa degli eventi sismici, la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento, possono beneficiare della parziale esenzione dalle imposte sui redditi e dall'IRAP, alle condizioni di legge, nonché dell'esenzione degli immobili produttivi dalle imposte municipali e dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro. La fruizione delle agevo-

lazioni da parte delle imprese beneficiarie è possibile nel limite delle risorse stanziare (194,5 milioni di euro per l'anno 2017, 167,7 milioni di euro per l'anno 2018 e 141,7 milioni di euro per l'anno 2019). In particolare il comma 1 istituisce nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 (individuati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016) una zona franca urbana ai sensi della legge n. 296 del 2006. Il comma 2 elenca le agevolazioni fiscali e contributive riconosciute alle imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e che hanno subito a causa degli eventi sismici la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento della media relativa ai tre periodi di imposta precedenti a quello in cui si è verificato l'evento.

In particolare tali imprese, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell'attività nei citati comuni, possono beneficiare:

a) dell'esenzione dalle imposte sui redditi, fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro;

b) dell'esenzione dall'IRAP del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

c) dell'esenzione dalla imposta municipale propria per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica;

d) dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. Tale esonero spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

Il comma 3 estende le agevolazioni previste dal comma 2 anche alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017.

Il comma 4 prevede che le suddette esenzioni spettano per due anni, ovvero per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame e per il successivo. Il comma 5 prevede che la zona franca comprende anche i comuni dell'Abruzzo colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017 elencati nell'allegato 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 (Barete; Cagnano Amiterno; Pizzoli; Farindola; Castelcastagna; Colledara; Isola del Gran Sasso; Pietracamela; Fano Adriano). Le esenzioni spettano alle imprese che hanno la sede principale o l'unità locale in tali comuni e che hanno subito nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 marzo 2017 la riduzione del fatturato pari ad almeno il 25 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016. Il comma 6 autorizza la spesa di 194,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 167,7 milioni di euro per l'anno 2018 e di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019. Tali importi costituiscono il limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie. Il comma 7 stabilisce che le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.

Il comma 8, infine, dispone che per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 2013, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.

L'articolo 49 prevede lo sviluppo, da parte di ANAS Spa, di opportune sinergie con il gruppo Ferrovie dello Stato al fine di realizzare, tra l'altro, un incremento degli investimenti di almeno il 10 per cento (rispetto al 2016) sia nel 2017 che nel 2018 (comma 1). Viene quindi previsto il trasferimento a Ferrovie dello Stato Italiane Spa delle azioni di ANAS Spa, mediante aumento di capitale, per un importo corrispondente al patrimonio netto di ANAS (comma 2).

L'articolo 50 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a deliberare e sottoscrivere un aumento del capitale sociale di Invitalia-Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, per favorire le attività di investimento, nel settore dei trasporti, funzionali al consolidamento e allo sviluppo dei relativi servizi, anche tramite la attrazione di investimenti esteri, e può essere deliberato anche in più soluzioni e nella misura massima di 300 milioni di euro nell'anno 2017.

L'articolo 52 interviene sullo sviluppo delle ciclovie turistiche, integrando la norma del comma 640 della legge di Stabilità 2016, con la previsione di ulteriori interventi sul territorio nazionale da attuare nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente. In particolare, vengono aggiunte le seguenti ciclovie all'elenco di quelle finanziabili: ciclovie del Garda; ciclovie Trieste – Lignano SABBIA-DORO – Venezia; ciclovie Sardegna; ciclovie Magna Grecia (Basilicata, Calabria, Sicilia); ciclovie Tirrenica; ciclovie Adriatica.

È inserita la clausola di neutralità finanziaria per cui dalla disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri. Si ricorda in proposito che, nel DEF 2017, una delle novità più rilevanti contenuta nell'allegato « Connettere l'Italia: fabbisogni e progetti di infrastrutture » è rappresentata dall'inserimento dei percorsi ciclistici nell'ambito delle infrastrutture di primo livello del nuovo SNIT (Sistema integrato di infrastrutture dei trasporti). Il documento ha anche dato conto del fatto che ulteriori ciclovie (Ciclovie Sarda; Ciclovie Magna Grecia; Ciclovie Tirrenica;

Ciclovie Adriatica e Ciclovie Trieste – Venezia) sono in fase di progettazione.

L'articolo 55 modifica, con specifico riferimento alle aziende che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, la disciplina pubblicistica sugli emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati di ammontare variabile e la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, nonché sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.

L'articolo 56 modifica la disciplina del *patent box*, escludendo i marchi dal novero dei beni agevolabili ed includendo, invece, nel novero dei redditi che beneficiano del regime speciale anche quelli derivanti dall'utilizzo congiunto di beni immateriali, legati da vincoli di complementarietà, a specifiche condizioni di legge (comma 1). È precisata (comma 2) la decorrenza dell'applicazione delle nuove norme per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare e per i soggetti, invece, che non ricadono in tale novero. Esse si applicano, in sostanza, a decorrere dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Il comma 3 contiene la cd. clausola di *grandfathering*, che consente di conservare i benefici del *patent box* secondo la disciplina originaria relativamente alle opzioni esercitate per i primi due periodi d'imposta, per tutto il quinquennio di validità delle stesse e, comunque, non oltre il 30 giugno 2021. Il comma 4 demanda a provvedimenti di rango secondario la disciplina attuativa.

L'articolo 57, comma 1, estende alle PMI costituite sotto forma di SRL le disposizioni derogatorie alla disciplina civilistica già previste dal decreto-legge n. 179/2012 per le *start-up* innovative costituite sotto forma di Srl, concernenti:

la libera determinazione dei diritti attribuiti ai soci, attraverso la creazione, nell'atto costitutivo della società, di categorie di quote fornite di diritti diversi;

la possibilità di effettuare un'offerta pubblica delle quote sociali, anche mediante *equity crowdfunding*;

la deroga al divieto di compiere, da parte della società, operazioni sulle proprie partecipazioni qualora l'operazione sia compiuta in determinate condizioni (novella ai commi 2, 5 e 6 del decreto-legge n. 179/2012).

Il comma 2, alle lettere *a) – c)*, modifica la disciplina che dispone la detassazione dei redditi derivanti da investimenti a lungo termine nel capitale delle imprese effettuati da casse previdenziali e fondi pensione. È modificato il regime fiscale applicabile nelle ipotesi di cessione degli investimenti prima del quinquennio; sono introdotti obblighi informativi e documentali per gli investitori; è disciplinato il regime di plusvalenze e le minusvalenze. Le lettere *d) – f)* modificano la vigente disciplina dei PIR – Piani individuali di risparmio a lungo termine, allungando i termini per reinvestire le somme che derivano dalla cessione, prima del quinquennio, degli investimenti agevolati; prevedono ulteriori obblighi documentali e informativi rispetto a quelli vigenti. Infine, il comma 3 estende da quattro a cinque anni il periodo di applicazione delle disposizioni in materia di rapporto di lavoro nelle *startup* innovative, contenute nell'articolo 28 del decreto-legge n. 179/2012 (novella al comma 1 del medesimo articolo 26).

L'articolo 58 disciplina il trattamento tributario spettante alle somme prelevate da riserve IRI in caso di fuoriuscita dal regime (anche a seguito della cessazione dell'attività). Dette somme, nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione separata al 24 per cento, concorrono a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, del collaboratore o dei soci; tuttavia, ai medesimi soggetti è riconosciuto un credito d'imposta pari al 24 per cento, al fine di evitare doppie imposizioni.

L'articolo 59 adegua la disciplina nazionale in materia di prezzi di trasferimento alle indicazioni emerse in sede OCSE (in seno al cd. progetto BEPS) per la corretta determinazione del valore delle operazioni tra imprese associate estere.

L'articolo 60 reca la disciplina relativa al trattamento fiscale dei proventi derivanti

dall'investimento effettuato in quote del capitale o del patrimonio di società e/o fondi di investimento (OICR), da parte di dipendenti, manager o gestori delle medesime entità (compresi i soggetti delegati alla gestione e quelli con funzioni di *advisor*).

L'articolo 66 reca ai commi 1 e 2 il rifinanziamento, rispettivamente del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione e del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE). Il comma 3 dispone la copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento. I commi 4-6 prevedono la destinazione degli effetti migliorativi derivanti dal provvedimento, pari a 3,1 miliardi di euro per il 2017, al miglioramento dei saldi, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel DEF 2017.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

SEDE REFERENTE

Giovedì 4 maggio 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 13.45.

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. C. 4407 Fanucci.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 aprile 2017.

Vanessa CAMANI (PD), *relatrice*, nel sottolineare l'opportunità che la Commissione possa procedere ad un esame quanto più rapido del provvedimento in titolo, che rappresenta il frutto di un proficuo con-

fronto svoltosi nell'ambito dell'intergruppo parlamentare « Amici del termalismo », propone di svolgere alcune selezionate audizioni delle associazioni maggiormente rappresentative quali Federterme e di Federalberghi Terme, nonché di rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 4 maggio 2017.

Disciplina della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di estetista.

C. 2182 Della Valle, C. 4169 Donati e C. 4350 Vignali.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.50 alle 14.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-11225 Cancellieri: Progetto di riconversione e riqualificazione industriale dell'area di crisi di Gela.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Preliminarmente, vorrei evidenziare che, la manifestazione d'interesse è uno strumento previsto dal DM 31 gennaio 2013 per supportare il percorso di individuazione delle proposte di investimento nelle aree di crisi industriale complessa. È considerata, un'indagine conoscitiva delle potenzialità progettuali presenti nel territorio, finalizzata alla caratterizzazione della strumentazione agevolativa da attivare a valle con la sottoscrizione dell'Accordo di Programma che renderà operativo il Progetto di Riconversione e Riqualificazione Industriale.

Vorrei far rilevare che le imprese che rispondono alla *call* non acquisiscono alcun diritto di prelazione in ordine alla fruizione delle agevolazioni, così come le imprese che non hanno risposto alla *call*, potranno successivamente aderire agli avvisi.

Nello specifico alla richiamata *call* per l'area di crisi di Gela, pubblicata il 15 febbraio 2017 e chiusa il 15 marzo, sono

pervenute 491 manifestazioni di interesse. Vorrei far presente a riguardo, che generalmente è sempre previsto un periodo di apertura di un mese, intervallo di tempo ritenuto sufficiente per il perseguimento degli obiettivi conoscitivi.

Sono in corso da parte di Invitalia le analisi inerenti la coerenza delle schede progettuali pervenute, la cui numerosità consente già di individuare gli ambiti su cui calibrare gli interventi, dunque non si ravvisa la necessità di procrastinare la scadenza dei termini della *call* per la presentazione di ulteriori manifestazioni di interesse.

Evidenzio, infine, che nell'ambito del Progetto di riconversione e riqualificazione industriale sarà attuato un piano di comunicazione, promozione e informazione che prevede la realizzazione sul territorio di seminari finalizzati a presentare la strumentazione agevolativa al sistema imprenditoriale.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-11226 Ricciatti: Prospettive produttive e occupazionali della Società Ericsson Telecomunicazioni Spa.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La società Ericsson Telecomunicazioni Spa, come noto agli onorevoli interroganti ha avviato una procedura di licenziamento collettivo il 14 marzo scorso nei confronti di 315 dipendenti.

Con riferimento al quesito oggetto dell'interrogazione, per quanto di competenza del Ministero del lavoro, si fa presente che il 28 aprile scorso si è conclusa la fase sindacale con l'esame congiunto che ha dato esito negativo e con la sottoscrizione tra le Parti del verbale di mancato accordo. L'azienda pertanto ha richiesto allo stesso dicastero la convocazione per l'espletamento della successiva fase amministrativa che, come noto, prevede 30 giorni di ulteriore procedura.

L'incontro verrà calendarizzato a breve e sarà cura del Governo fare tutto il possibile per cercare di individuare, tra le parti, praticabili ipotesi di salvaguardia dei posti di lavoro.

Per quanto invece di competenza del Ministero che rappresento, sono in corso costanti contatti sia con Ericsson che con altre società del settore delle telecomunicazioni, che sono state coinvolte dalle stesse problematiche derivanti dall'assegnazione della rete telefonica Wind-3G.

A seguito di questi colloqui le parti sociali e l'azienda saranno convocati al Ministero dello sviluppo economico per trovare una soluzione positiva alla vicenda.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-11227 Bombassei: Rilievi dell'autorità garante della concorrenza e del mercato sul progetto di legge in materia di *home restaurant*.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto in parola gli Onorevoli interroganti fanno riferimento al parere espresso dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in merito ad alcune previsioni restrittive della concorrenza presenti nel disegno di legge A.S. 2647, recante «Disciplina dell'attività di *home restaurant*», attualmente all'esame della X Commissione Senato.

Al riguardo, in via preliminare si fa presente che il testo di DDL in argomento, risultante dall'unificazione dei disegni di legge di cui agli A.C. n. 3258, 3337, 3725 e 3807, è frutto dell'iniziativa legislativa parlamentare ed è finalizzato a regolare puntualmente una nuova tipologia di attività che si sta diffondendo sul territorio nazionale e che rischia, altrimenti, di configurarsi anomala sul piano della concorrenza, della fiscalità e della tutela della salute pubblica.

Come evidenziato, l'attività di *home restaurant*, delineata dal DDL in oggetto, viene svolta per il tramite di piattaforme digitali gestite da un «gestore» che mette in contatto l'«utente cuoco», che materialmente svolge l'attività di ristorazione, e l'utente finale «fruitore» che utilizza il servizio.

Ai fini dell'esercizio, l'«utente cuoco» deve essere in possesso dei soli requisiti di onorabilità di cui al citato articolo 71, commi 1 e 2, del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e coperto da polizza assicurativa per i rischi derivanti dall'attività di *home restaurant*. Deve, altresì, svolgere la medesima attività utilizzando parte di una unità immobiliare ad uso abitativo, con le caratteristiche di abitabilità e di igiene, ai

sensi della normativa vigente coperta da apposita polizza per la responsabilità civile verso terzi.

Ai fini dell'avvio dell'attività non è richiesto alcuno specifico adempimento, salvo l'obbligo di registrarsi presso il «gestore» di una piattaforma digitale che provvederà sia all'intermediazione con gli «utenti fruitori» (compreso il pagamento digitale del servizio di ristorazione), che alla conservazione e messa a disposizione dei dati necessari al controllo dell'attività in questione, demandato ai comuni e alle altre autorità competenti.

Alla luce della disciplina sopra rappresentata, la circostanza che l'attività in questione possa essere svolta solo tramite piattaforma digitale risulterebbe giustificata dalla necessità di individuare regole minime per l'esercizio di un'attività che, come accennato, si sta diffondendo sul territorio nazionale e che attualmente, in assenza di un regime normativo, sta determinando problematicità con gli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, sottoposta invece ad una dettagliata disciplina normativa.

In tal senso, la tracciabilità delle attività svolte attraverso le piattaforme digitali consentirebbe un corretto svolgimento delle medesime ed un corretto esercizio dell'attività di controllo da parte dei soggetti pubblici competenti.

Rispetto alla richiamata qualificazione dell'attività in argomento come occasionale, la stessa è riconducibile alla necessità di differenziarla rispetto a quella svolta dagli operatori professionali del settore

che, per potere esercitare, sono sottoposti ad una dettagliata disciplina normativa.

L'impostazione generale del DDL in esame, infatti, intende rispondere all'esigenza di introdurre una regolamentazione, che non comprima in modo sproporzionato la diffusione di una nuova forma di attività economica che può rappresentare un'opportunità di sviluppo locale, di guadagno per le famiglie e di interesse anche dei consumatori. Al tempo stesso, tale regolamentazione sarebbe sufficientemente idonea a garantire i fruitori dell'attività e ad evitare distorsioni della concorrenza e fenomeni di concorrenza sleale rispetto agli operatori professionali regolari.

Quanto ai rilievi mossi in relazione ai limiti massimi di coperti e di reddito annuale previsti dal DDL per l'attività in questione, si fa presente che la soglia dei 5.000 euro annui è necessaria al fine di consentire la corretta individuazione dell'attività soggetta alle disposizioni del provvedimento.

Il medesimo, infatti, intende disciplinare un'attività svolta in modo non professionale (cfr. articolo 2, comma 1, lett. a)) che, ai sensi delle disposizioni fiscali

vigenti, è ammissibile fino a detta soglia monetaria. Presumibilmente, da ciò dipende anche l'individuazione del numero massimo di coperti ammissibili per anno solare. Infine, in relazione a quanto evidenziato circa la disposizione con la quale viene escluso l'esercizio dell'*home restaurant* presso le attività di B&B e le case vacanza, si rileva che, rappresentando l'attività di *home restaurant*, soprattutto e nella quasi totalità dei casi, una modalità per poter accedere a forme di reddito limitate, l'intento del provvedimento sia quello di non consentirla contestualmente ad analoghe attività che forniscono alloggio non in forma imprenditoriale, ma che già garantiscono possibilità di percepire introiti, seppure anche in questo caso, limitati.

Alla luce delle considerazioni esposte, nonché della natura parlamentare e non governativa del provvedimento, resta ferma la disponibilità del Ministero dello sviluppo economico a garantire ogni utile collaborazione, d'intesa con le altre Amministrazioni coinvolte, nel proseguo dell'*iter* del DDL in esame, anche alla luce delle osservazioni formulate dall'Antitrust.

ALLEGATO 4

**Interrogazione n. 5-11228 Benamati: Rispetto degli accordi relativi a
Industria Italiana Autobus Spa.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Industria Italiana Autobus (IIA) è il più importante costruttore di autobus italiano: progetta, costruisce e commercializza un'ampia gamma di veicoli, e come noto è nata a gennaio 2015, da un'iniziativa del gruppo Del Rosso e di Finmeccanica S.p.A.

In merito al quesito posto dall'Onorevole interrogante, preliminarmente, vorrei precisare che la concessione dei fondi pubblici a cui si fa riferimento nell'interrogazione riguarda esclusivamente il sito produttivo di Flumeri, sul quale il Governo sta continuando a monitorare l'andamento delle attività, verificando con particolare attenzione il piano di investimenti, che sta usufruendo del Contratto di sviluppo, approvato ad aprile 2016 dal cda di Invitalia.

Con riferimento agli investimenti previsti per il sito di Bologna preciso che gli stessi sono totalmente a carico della società Industria Italiana Autobus (IIA).

Ciò detto, è vero che la società IIA ha sottoscritto un accordo che prevedeva entro gennaio 2017 l'inizio dei lavori di ristrutturazione delle linee produttive e dell'immobile di Bologna, a fronte della divisione dello stabilimento da parte di Leonardo (ex Finmeccanica).

Nel frattempo, tuttavia, sono sorti alcuni contrattempi che hanno fatto slittare l'avvio dei lavori di circa tre mesi, ma nei prossimi giorni l'azienda è pronta a ripartire con le attività di ristrutturazione.

Tale ritardo determinerà anche una revisione dei tempi relativi agli ammortizzatori sociali in essere nello stabilimento di Bologna, i quali scadranno il prossimo 31 agosto 2017 e per i quali l'azienda chiederà una proroga fino al 31 dicembre 2017.

Al di là di questo ritardo sui lavori di ristrutturazione, comunque, la situazione di Bologna rimane problematica poiché sussistono alcune questioni, attinenti ai profili lavoristici e già evidenziate in fase di acquisizione dello stabilimento da parte della società Industria Italiana Autobus.

In particolare, il sito di Bologna denota un forte squilibrio tra i lavoratori diretti e quelli indiretti, in quanto questi ultimi rappresenterebbero un numero troppo elevato rispetto a quelli necessari per lo svolgimento delle attività produttive.

Inoltre, un altro aspetto critico è rappresentato dal costo del lavoro, che risulterebbe più elevato in quanto i lavoratori sono stati inquadrati con livelli stipendiali più alti rispetto a quelli in essere in analoghe aziende operanti nello stesso settore.

Su tali questioni è in corso un confronto tra le parti.

Il Ministero dello sviluppo economico ha comunque chiesto all'azienda di confermare il mantenimento dei due stabilimenti produttivi di Flumeri e Bologna, assicurando per quest'ultimo oltre alla produzione anche l'attività di progettazione di autobus.

A tal proposito il Ministero ha ricevuto rassicurazioni da parte dell'azienda.

In conclusione, assicuro la massima attenzione del Governo sulla vicenda dell'Industria Italiana Autobus, ritenendo indispensabile definire, già dal prossimo incontro programmato per il prossimo 9 maggio – che sarà da me presieduto – tutti gli aspetti atti a garantire la tutela dei livelli occupazionali e il raggiungimento di una soluzione positiva e condivisa della questione.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-11022 Lombardi: Salvaguardia sul piano occupazionale dei lavoratori della società Accenture HR Services	241
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	244
5-11047 Andrea Maestri: Misure per tutelare i lavoratori esclusi dalle misure contenute nella legge di bilancio 2017 in materia di salvaguardia rispetto all'applicazione dei requisiti previdenziali previsti dal decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011	242
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	246
5-11163 Miccoli: Termini di decadenza per l'avvio di azioni giudiziarie con riferimento al disconoscimento ai lavoratori agricoli di giornate lavorative	242
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	247
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	243

INTERROGAZIONI

Giovedì 4 maggio 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Massimo Cassano.

La seduta comincia alle 13.55.

5-11022 Lombardi: Salvaguardia sul piano occupazionale dei lavoratori della società Accenture HR Services.

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Roberta LOMBARDI (M5S), ringrazia il sottosegretario anche per la dichiarata disponibilità del Governo a favorire l'incontro tra le parti con uno specifico tavolo

tecnico, qualora sia formulata una richiesta in tal senso. Ripercorre, quindi, le vicende che hanno portato alla situazione attuale, sottolineando che l'esternalizzazione mediante *spin off* di rami di azienda è uno schema spesso seguito dai grandi gruppi, che permette loro di ridurre anche le spese per il personale ceduto alla società che ha acquisito il ramo di azienda e di non essere coinvolti nei licenziamenti, spesso esito finale alla scadenza dei contratti di servizio. Si tratta di uno schema molto vantaggioso per le aziende cedenti ma che comporta solo danni per i lavoratori coinvolti. Nel caso di TIM, peraltro, alla luce dei bilanci del periodo 2004-2008, il costo dell'esternalizzazione della gestione delle risorse umane è stato proporzionalmente più oneroso di quello che l'azienda avrebbe sostenuto se avesse mantenuto tale attività al proprio interno. La società Accenture HR Services, una volta acquisita la gestione del personale per la

TIM, allora Telecom Italia, e altre commesse da importanti aziende, ha accumulato perdite, a causa degli sbagli del *management* che, oltre a non effettuare investimenti e a non adottare un valido piano industriale, ha commesso veri e propri errori di gestione, ad esempio, non rinnovando contratti remunerativi o rescindendo quelli in essere, anche a prezzo del pagamento di alte penali. Ciò ha avuto riflessi pesanti sui lavoratori della società, che, tuttavia, non saranno riassorbiti dalla TIM, anche se questa ha manifestato l'intenzione di internalizzare nuovamente il servizio di gestione delle risorse umane. A questo punto, a suo avviso, sarebbe necessario un'azione del Governo che, nel quadro tracciato dall'articolo 41 della Costituzione, assicuri i controlli opportuni ivi previsti perché l'iniziativa economica non si svolga in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.

5-11047 Andrea Maestri: Misure per tutelare i lavoratori esclusi dalle misure contenute nella legge di bilancio 2017 in materia di salvaguardia rispetto all'applicazione dei requisiti previdenziali previsti dal decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Andrea MAESTRI (SI-SEL-POS), pur ringraziando il sottosegretario, si dichiara del tutto insoddisfatto della sua risposta, che definisce burocratica ed eccessivamente generica. La sua interrogazione aveva spunto da precise denunce dei diversi comitati costituiti da lavoratori esodati che, pur avendo diritto a beneficiare della possibilità di accedere al pensionamento con i requisiti previgenti la manovra pensionistica della Ministra Fornero, non sono rientrati tra i soggetti interessati al provvedimento di salvaguardia recato dalla legge n. 232 del 2016 (la cosiddetta «ottava salvaguardia»), i cui termini sono scaduti lo scorso 2 marzo. Proprio sulla

validità del limite numerico previsto dalla legge, osserva che la disparità delle cifre fornite dal Governo, dall'INPS e dai comitati degli esodati solleva dubbi sulle modalità di valutazione della platea dei potenziali beneficiari, come del resto avvenuto anche in occasione dei precedenti provvedimenti di salvaguardia.

Riconosce che tali soggetti potrebbero, comunque, accedere al pensionamento ricorrendo all'anticipo pensionistico (APE), sociale o volontario, ma, in tal caso, sarebbero costretti a subire penalizzazioni che, invece, non sono previste nei provvedimenti di salvaguardia. Pertanto, preannuncia che persisterà nel suo impegno per la tutela dei diritti di tali lavoratori, ingiustamente discriminati, e auspica l'intervento del Governo anche allo scopo di evitare il contenzioso che sicuramente si produrrà a seguito delle azioni che saranno intraprese dai comitati degli esodati.

5-11163 Miccoli: Termini di decadenza per l'avvio di azioni giudiziarie con riferimento al disconoscimento ai lavoratori agricoli di giornate lavorative.

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Marco MICCOLI (PD), pur comprendendo l'esigenza dell'INPS di razionalizzare le proprie procedure, attraverso il ricorso alle nuove tecnologie, e di aumentare i risparmi, in termini di risorse umane e finanziarie, osserva, tuttavia, che il raggiungimento di tali risultati non deve andare a discapito dei lavoratori. Con riferimento, infatti, alla nuova procedura di notifica del provvedimento di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative, i lavoratori agricoli denunciano la difficoltà di rispettare l'unico termine di decadenza dal diritto di rettifica, fissato nel mese di marzo dell'anno successivo, spesso per la materiale impossibilità di accedere al portale *internet* dell'Istituto ogni giorno di tale mese, dal momento che non è previsto un giorno preciso di pub-

blicazione del provvedimento. La precedente procedura, che prevedeva l'invio con cadenza trimestrale a mezzo di raccomandata della comunicazione, metteva in grado tali lavoratori di verificare la correttezza dei versamenti e, in caso contrario, provvedere tempestivamente alla rettifica. Chiede, pertanto, che il Governo intervenga presso l'INPS perché introduca i necessari correttivi alla procedura telematica, che potrebbero, a suo avviso, consistere nell'indicazione di un giorno preciso del mese di marzo per la pubblicazione della comunicazione, riservandosi, in caso di mancata disponibilità dell'Istituto, di promuovere le iniziative che riterrà più opportune per la semplificazione e l'alleg-

gerimento degli oneri a carico dei lavoratori agricoli.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 4 maggio 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

ALLEGATO 1

5-11022 Lombardi: Salvaguardia sul piano occupazionale dei lavoratori della società Accenture HR Services.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto parlamentare degli onorevoli Lombardi e altri in materia di salvaguardia sul piano occupazionale dei lavoratori della società Accenture HR Services – con sede legale a Milano e altre sedi operative sul territorio nazionale – passo ad illustrare quanto segue.

La vicenda in esame prende le mosse agli inizi degli anni 2000 allorché Telecom Italia decide di esternalizzare una serie di attività, tra cui in particolare quella del payroll, avente ad oggetto la gestione di paghe e stipendi. Da tale operazione nasce la TESS Spa che viene acquisita da Accenture con il conseguente trasferimento di 410 lavoratori sulla base di una cessione di un ramo d'azienda accompagnata da un contratto di servizio della durata di sette anni (poi rinnovato per altri cinque anni), riguardante l'attività esternalizzata dalla committente.

Nel corso degli anni, al fine di mantenere la sostenibilità economica ed operativa, Accenture ha cercato di migliorare i livelli di servizio offerti a Telecom Italia anche attraverso investimenti nello sviluppo delle competenze e nella riorganizzazione dei processi aziendali, nonché l'efficienza della struttura attraverso il progressivo abbattimento dei costi di consulenza e fornitura dei servizi e la riduzione dei costi del personale, utilizzando la mobilità volontaria e le risoluzioni consensuali.

Inoltre, anche a seguito della chiusura delle sedi di Torino, Bologna e Napoli, sono state avviate da Accenture due procedure di licenziamento collettivo, l'una nel 2010 per complessivi 85 lavoratori impiegati in diverse sedi in Italia e l'altra

nel 2015 con la collocazione in mobilità di altri 10 lavoratori delle sedi di Roma, Palermo e Mestre. A tal proposito Accenture ha più volte evidenziato che nelle risoluzioni dei rapporti di lavoro intervenute nel corso degli anni si è adottato, d'intesa con le organizzazioni sindacali il principio della non opposizione, favorendo i prepensionamenti con incentivi all'esodo.

Per quanto di competenza, faccio presente che con decreto direttoriale del 12 settembre 2016 il Ministero che rappresento ha autorizzato il trattamento di integrazione salariale a seguito della stipula di un contratto di solidarietà in data 2 maggio 2016 che ha previsto la riduzione oraria per un massimo di 158 unità su un organico complessivo di 240, dislocate nelle sedi di Roma, Rozzano (MI), Venezia, Palermo e Firenze, relativamente al periodo dal 6 giugno 2016 al 5 dicembre 2017. Occorre inoltre precisare che – con istanza del 26 ottobre 2016 – la Società ha trasmesso un verbale d'accordo integrativo al precedente accordo del 2 maggio 2016, siglato con le parti sociali, con il quale sono stati parzialmente modificati i termini del precedente accordo. In particolare è stato aumentato il numero massimo dei lavoratori interessati dalla riduzione oraria sino a 225, mentre la percentuale media oraria di riduzione dell'orario di lavoro è passata da 8,2 su base mensile inizialmente prevista a 10, 4 su base mensile. Conseguentemente il Ministero che rappresento ha emesso il decreto direttoriale del 23 dicembre 2016 come comunicazione integrativa all'INPS.

In ordine ai rapporti contrattuali tra Accenture e Telecom Italia, dalle informa-

zioni acquisite dall'ispettorato territoriale competente, risulta essere in corso una trattativa commerciale per la prosecuzione in futuro del rapporto di collaborazione.

Ciò posto, nel rilevare che, ad oggi non è stato richiesto dalle parti sociali alcun incontro per l'esame della situazione occupazionale, posso comunque assicurare la massima attenzione del Mi-

nistero che rappresento in ordine alla vicenda in esame e garantire la più ampia disponibilità ad aprire, qualora richiesto, un tavolo di confronto con tutti i soggetti coinvolti al fine di individuare le soluzioni più idonee per i lavoratori dell'azienda in parola, tenuto anche conto degli strumenti di sostegno al reddito sin'ora attivati.

ALLEGATO 2

5-11047 Andrea Maestri: Misure per tutelare i lavoratori esclusi dalle misure contenute nella legge di bilancio 2017 in materia di salvaguardia rispetto all'applicazione dei requisiti previdenziali previsti dal decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'atto parlamentare degli onorevoli Andrea Maestri e altri, inerente alla procedura della cosiddetta « ottava salvaguardia », prevista dalla legge di bilancio per il 2017, passo ad illustrare quanto segue.

L'articolo 1, commi da 214 a 218, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio per il 2017) reca nuove disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica (cosiddetta « ottava salvaguardia »). Nello specifico, l'articolo 1, comma 214, lettere da *a*) a *f*), indica le condizioni necessarie affinché alle categorie di lavoratori nelle stesse riportate possano continuare ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, ancorché gli stessi lavoratori maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011.

Inoltre, il comma 218 del medesimo articolo stabilisce il numero massimo dei

soggetti che possono usufruire di tale salvaguardia nel rispetto del contingente numerico stabilito per ciascuna categoria di lavoratori dal comma 214 e nel limite delle risorse economiche stanziare per ciascun anno (dal 2017 al 2026).

Tanto premesso – con specifico riferimento a quanto evidenziato dagli onorevoli interroganti con il presente atto parlamentare – faccio presente che il Governo si è trovato di fronte alla necessità, anche in funzione delle risorse economiche disponibili, di modulare in maniera diversa le tutele in favore degli aventi diritto, tenendo conto delle peculiarità di ciascuna categoria di ex lavoratori. Inoltre, anche volendo prendere in considerazione la stima effettuata dalla Rete dei comitati degli esodati, occorre evidenziare che l'intervento messo in campo con l'operazione in parola, risulta essere comunque idoneo a tutelare la quasi totalità degli aventi diritto.

ALLEGATO 3

5-11163 Miccoli: Termini di decadenza per l'avvio di azioni giudiziarie con riferimento al disconoscimento ai lavoratori agricoli di giornate lavorative.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle giornate di occupazione, successive al 31 dicembre 2010, degli operai agricoli a tempo determinato, dei compartecipanti familiari e dei piccoli coloni – dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'INPS, faccio presente quanto segue.

L'articolo 12-*bis* del Regio decreto n. 1949 del 1940, aggiunto dal comma 6 dell'articolo 38 del decreto-legge n. 98 del 2011, prevede che gli elenchi nominativi annuali sono notificati ai lavoratori mediante pubblicazione telematica effettuata dall'INPS nel proprio sito *internet* entro il mese di marzo dell'anno successivo.

Tale modalità di notificazione, introdotta dal legislatore del 2011, sostituisce la ormai obsoleta modalità di comunicazione mediante pubblicazione presso l'albo pretorio dei comuni utilizzata fino al 2011 e prevista dal citato regio decreto del 1940. La pubblicazione telematica, più adeguata al progresso tecnologico raggiunto dalla società nell'ambito delle comunicazioni, consente agli interessati di verificare i predetti elenchi nominativi senza dovere raggiungere il municipio e quindi con minor disagio per gli stessi.

Per i lavoratori che non hanno dimestichezza con l'utilizzo dei computer e della rete *internet*, è fatta comunque salva la possibilità di contattare telefonicamente il *contact center* dell'INPS o di raggiungere la sede dell'istituto più vicina o la sede di un patronato di fiducia.

Per quanto concerne l'invio delle comunicazioni cartacee mediante lettera raccomandata, nel precisare che l'INPS utilizzava questa metodologia esclusivamente per comunicare i provvedimenti di variazione delle giornate di occupazione – siano essi di riconoscimento o di disconoscimento –, voglio precisare che tale scelta è stata dettata dalla necessità di ammodernare, razionalizzare e velocizzare le procedure dell'INPS mediante la completa telematizzazione delle stesse e l'abbandono delle procedure cartacee. Ciò al fine di conseguire un notevole risparmio di tempo e di risorse e dunque una maggiore efficienza.

Da ultimo, rappresento che ad oggi nessuna comunicazione o richiesta inerente alla problematica citata nel presente atto parlamentare è stata posta all'attenzione dell'INPS.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori. C. 913 Biondelli, C. 2983 Zolezzi, C. 3115 Baroni, C. 3483 Vargiu, C. 3490 Amato, C. 3555 Paola Boldrini e C. 3556 Binetti 248

INTERROGAZIONI:

5-09705: Giuditta Pini: Sul futuro dell'istituto del medico di famiglia 248

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 250

5-10825 Valiante: Iniziative per il riconoscimento della sensibilità chimica multipla come malattia invalidante 249

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 252

5-10875 Nesci: Iniziative per garantire la sicurezza dei pazienti del reparto di cardiocirurgia del Policlinico universitario di Catanzaro 249

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 254

5-11114 Paola Boldrini: Iniziative per l'inserimento della fibromialgia nell'elenco delle malattie croniche 249

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 255

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 249

COMITATO RISTRETTO:

Impiego delle persone anziane per lo svolgimento di lavori di utilità sociale. C. 104 Binetti, C. 171 Bobba, C. 266 Fucci, C. 670 Biondelli, C. 693 Grassi, C. 3538 Patriarca, C. 3851 Miotto e C. 4098 Nicchi 249

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 4 maggio 2017.

Istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori.

C. 913 Biondelli, C. 2983 Zolezzi, C. 3115 Baroni, C. 3483 Vargiu, C. 3490 Amato, C. 3555 Paola Boldrini e C. 3556 Binetti.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 9.10 alle 10.

INTERROGAZIONI

Giovedì 4 maggio 2017. — Presidenza della vicepresidente Daniela SBROLLINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Davide Faraone.

La seduta comincia alle 13.55.

5-09705: Giuditta Pini: Sul futuro dell'istituto del medico di famiglia.

Il sottosegretario Davide FARAONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giuditta PINI (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta completa e sottolinea l'urgenza di affrontare per tempo il tema dell'inadeguatezza degli attuali sistemi di formazione e gestione dei medici di famiglia, soprattutto in relazione alla tendenza allo spostamento degli interventi in ambito sanitario dalle strutture ospedaliere al territorio. Auspica pertanto che il Governo e le regioni adottino le iniziative di rispettiva competenza, al fine di rispondere in maniera soddisfacente alle esigenze dei pazienti e di affrontare i problemi posti dai numerosi pensionamenti previsti nell'immediato futuro.

5-10825 Valiante: Iniziative per il riconoscimento della sensibilità chimica multipla come malattia invalidante.

Il sottosegretario Davide FARAONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Simone VALIANTE (PD), replicando, ringrazia per la risposta approfondita che testimonia un'apertura rispetto alle problematiche oggetto dell'interrogazione, sottolineando al riguardo la richiesta avanzata al Consiglio superiore di sanità di esprimersi nuovamente sulla possibilità di definire in maniera puntuale la patologia in questione. Nel ricordare che la sensibilità chimica multipla è riconosciuta come malattia invalidante da molti Paesi e dall'Organizzazione mondiale della sanità, auspica che il Ministero della salute possa procedere celermente nel senso indicato.

5-10875 Nesci: Iniziative per garantire la sicurezza dei pazienti del reparto di cardiocirurgia del Policlinico universitario di Catanzaro.

Il sottosegretario Davide FARAONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Silvia GIORDANO (M5S), cofirmataria dell'interrogazione in titolo, ringrazia il

sottosegretario Faraone per la risposta, riservandosi di approfondirne il contenuto.

5-11114 Paola Boldrini: Iniziative per l'inserimento della fibromialgia nell'elenco delle malattie croniche.

Il sottosegretario Davide FARAONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Paola BOLDRINI (PD), replicando, nel ricordare che il tema della fibromialgia è stato oggetto in passato di altri atti di sindacato ispettivo, manifesta apprezzamento per i progressi compiuti e si augura che possa concludersi rapidamente la procedura per i bandi di ricerca, tenuto conto dei centri di riferimento già operativi. Segnala che continuerà ad occuparsi del tema oggetto dell'interrogazione, la cui rilevanza è riconosciuta dall'Organizzazione mondiale della sanità, oltre ad essere stato affrontato in sede di Parlamento europeo.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.25.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 4 maggio 2017.

Impiego delle persone anziane per lo svolgimento di lavori di utilità sociale.

C. 104 Binetti, C. 171 Bobba, C. 266 Fucci, C. 670 Biondelli, C. 693 Grassi, C. 3538 Patriarca, C. 3851 Miotto e C. 4098 Nicchi.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.25 alle 15.

ALLEGATO 1

5-09705: Giuditta Pini: Sul futuro dell'istituto del medico di famiglia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio l'onorevole interrogante poiché mi consente di illustrare le iniziative adottate dal Ministero della salute in merito ad una problematica che — posso assicurare — è stata oggetto, soprattutto di recente, di profonda analisi e di attenta valutazione.

Preliminarmente devo rimarcare che, sulla base della normativa vigente, la determinazione del fabbisogno dei medici di medicina generale costituisce un'attività di esclusiva competenza delle regioni e delle province autonome, così come l'intero percorso formativo del medico di medicina generale.

In tale contesto, le risorse finanziarie messe a disposizione dallo Stato vengono determinate, ogni anno, mediante lo stanziamento di una quota fissa ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 109 del 1988, che riserva una quota del Fondo Sanitario Nazionale all'erogazione di borse di studio per la formazione specifica in medicina generale.

Per il triennio di formazione 2015-2018, informo che sono stati stanziati 38,735 milioni di euro, di cui 34,155 milioni di euro destinati al numero complessivo delle borse da finanziare nel solo anno 2015, che ricomprende le borse assegnate agli immatricolati al primo anno, ma anche quelle destinate ai medici iscritti ai corsi di formazione dei trienni precedenti.

Quanto alle differenze nella consistenza finanziaria delle borse di studio percepite dai medici specializzandi (ad esempio in chirurgia ed ortopedia) rispetto alle borse di studio dei tirocinanti in medicina generale, occorre ricordare che, in ossequio alla disciplina comunitaria, si è reso ne-

cessario distinguere la formazione specifica in medicina generale dalla formazione specialistica universitaria.

In particolare, per i medici specialisti il legislatore comunitario ha espressamente previsto, a carico degli Stati membri, l'obbligo di corrispondere una adeguata remunerazione per tutta la durata del corso di formazione, mentre un uguale previsione non è contemplata a vantaggio dei medici del corso di formazione specifica in Medicina Generale.

Pertanto, il decreto legislativo n. 256 del 1991, nel recepire la direttiva 86/457/CEE, proprio al fine di evitare una disparità di trattamento, ha previsto una remunerazione anche a favore dei medici tirocinanti del corso di formazione in Medicina Generale, di importo del tutto analogo a quanto corrisposto ai medici specialisti in tirocinio.

Successivamente, è entrato in vigore il decreto legislativo n. 368 del 1999, il quale, pur senza modificare lo « status giuridico » dei medici specializzandi — che rimangono medici in formazione — ha modificato il loro trattamento economico, sostituendo la precedente borsa di studio con uno specifico contratto annuale di formazione specialistica, costituito da una parte fissa lorda, uguale a tutte le specializzazioni e per l'intera durata del corso, nonché da una parte variabile lorda, calcolata in modo che non ecceda il 15 per cento della parte fissa: il tutto comprensivo degli oneri pensionistici a carico dei contraenti.

Il maggiore importo corrisposto ai medici specializzandi universitari, in virtù della sottoscrizione del contratto di formazione specialistica, viene tuttavia giustificato anche dal maggiore impegno richie-

sto durante il percorso di formazione, il quale deve essere pari a quello previsto per il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno, ivi compresi i turni di guardia, per un totale di almeno 38 ore settimanali.

Al medico tirocinante presso il corso di formazione specifica in Medicina Generale viene, invece, richiesto un impegno di 4.800 ore annuali, ripartite in base alle modalità adottate dalle regioni per l'organizzazione dei corsi.

In merito alla programmazione delle risorse umane ed all'affinamento del sistema di rilevazione dei dati relativi al fabbisogno, si segnala che, al fine di migliorare il processo di previsione e di pianificazione della forza lavoro sanitaria seguito in Italia, nel 2013 il Ministero della salute ha aderito ad un programma triennale, conclusosi nel giugno 2016, sostenuto dalla Commissione Europea.

In tale ambito, uno specifico « progetto pilota » è stato finalizzato alla definizione di una metodologia condivisa per la determinazione del fabbisogno dei professionisti nel sistema sanitario nazionale.

Obiettivo del progetto era quello di individuare, per i medici, gli odontoiatri, i farmacisti, gli infermieri e le ostetriche, una metodologia comune di determinazione dei fabbisogni formativi, concordata ed utilizzata da tutti i partecipanti, tra i quali le Regioni e Province Autonome, le Federazioni degli ordini ed i Collegi professionali.

Il « progetto pilota » si è concluso in data 9 giugno 2016, con il perfezionamento dell'Accordo Stato-Regioni concernente il modello previsionale del fabbisogno dei professionisti sanitari e, di conseguenza, il fabbisogno formativo delle professioni sanitarie per l'anno accademico 2016-2017.

In termini di risultati, sono stati sviluppati 5 modelli nazionali di previsione a medio-lungo termine (uno per ciascuna professione oggetto di studio) che hanno costituito uno strumento utile alle definizioni del fabbisogno delle professioni sanitarie per l'anno accademico 2016-2017.

Tenuto conto del positivo esito di tale progetto, avviato in via sperimentale per le cinque professioni citate, il Ministero della

salute intende dare seguito alle attività poste in essere, sia perfezionando la metodologia proposta sia estendendola ad altre figure professionali, in tal modo focalizzando l'attenzione sulle professioni per le quali la domanda e l'offerta risultano sbilanciate, così come accade per i medici di medicina generale.

In conclusione, desidero rimarcare che tali iniziative testimoniano l'intenzione del Ministero della salute si assicurare, anche nel futuro, la completa copertura del servizio prestato dai medici di medicina generale in tutto il territorio nazionale, nella consapevolezza, tuttavia, che per perseguire detto scopo sia necessario il coinvolgimento delle Regioni, che esprimono il relativo fabbisogno, e del Ministero dell'economia e delle finanze, per gli aspetti concernenti la copertura finanziaria.

Più in generale, in merito agli orientamenti tesi alle future prospettive dello stesso istituto del medico di medicina generale, su cui è stata posta la particolare attenzione dell'onorevole interrogante, desidero informare che il Ministero della salute sta valutando la realizzazione di modelli organizzativi che vedono il medico in formazione specifica in medicina generale occupato sia nell'assistenza territoriale con maggiore densità assistenziale, attraverso il supporto di reti informatiche per la condivisione dei dati clinici, sia nell'assistenza continuativa al paziente e nella continuità temporale dell'assistenza.

Infatti, una possibile soluzione della carenza di medici di medicina generale potrebbe rinvenirsi nella progressiva integrazione ed interazione dei medici in formazione con i medici già formati, attraverso forme di aggregazione complessa delle cure primarie.

In tal modo, si potrebbe addivenire ad un accesso alla professione di medico di medicina generale attraverso una formazione che preveda una progressiva e graduale autonomia, così come già previsto per i medici in formazione specialistica universitaria, garantendo sia una copertura del servizio, con livelli motivazionali più alti da parte dei partecipanti al corso, sia il conseguente più rapido inserimento nell'area professionale.

ALLEGATO 2

5-10825 Valiante: Iniziative per il riconoscimento della sensibilità chimica multipla come malattia invalidante.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Le malattie rare sono – per definizione – patologie a bassa prevalenza nella popolazione generale: interessano, infatti, non più di 5 persone ogni 10.000 abitanti.

Per quanto concerne la sensibilità chimica multipla (SCM), definita anche come intolleranza chimica o idiopatica ambientale, mi preme evidenziare che la stessa è a tutt'oggi una sindrome dagli aspetti clinici e patogenetici ancora non ben definiti, che non ne consentono una precisa stima epidemiologica.

Il Ministero della salute, sensibile alle condizioni di disagio e sofferenza in cui versano i soggetti affetti da tale patologia, già nel 2005 ha istituito, presso l'Istituto Superiore di Sanità (ISS), un gruppo di lavoro multidisciplinare, che ha prodotto uno specifico documento di sintesi, approvato in seguito all'esame della letteratura scientifica nazionale e internazionale, ove sono stati esaminati i criteri per la definizione del caso e sono stati definiti i primi percorsi diagnostico-terapeutici.

Successivamente, nel 2008, il Consiglio Superiore di Sanità ha ritenuto che l'indisponibilità di evidenze scientifiche non consentisse di qualificare la patologia in questione come entità nosologicamente individuabile; così come l'assenza di chiari riferimenti eziopatogenetici e di procedure di riconoscimento nosologico non rendeva possibile la definizione e, quindi, la validazione di percorsi diagnostici e/o terapeutici da introdurre all'interno del Servizio Sanitario Nazionale per la gestione clinica dei soggetti affetti.

Nonostante le suddette, prime indicazioni scientifiche di segno avverso, il Ministero della salute, nella piena consape-

volezza della serietà della problematica, ha voluto istituire un nuovo Tavolo, costituito anche da professionisti segnalati dalle stesse Associazioni di pazienti, per avviare una nuova fase di valutazione e di approfondimento della materia e per individuare strumenti per l'assistenza socio-sanitaria di tali pazienti. Anche in tale sede, tuttavia, è emerso che i risultati sperimentali raggiunti non erano – purtroppo – sufficienti a supportare decisioni di natura amministrativa né a intraprendere iniziative utili nel breve termine.

Di recente, a conferma della perdurante attenzione riposta dal Ministero della salute sul tema, l'Istituto Superiore di Sanità ha tuttavia avviato una nuova raccolta ed analisi della letteratura, per il periodo di riferimento relativo agli anni 2006 – 2016.

Ne è emerso che, allo stato attuale, lo studio di questa malattia presenta alcune criticità, tra le quali ricordo – a titolo esemplificativo – il rifiuto, da parte dei pazienti, di sottoporsi alle prestazioni sanitarie per il timore di possibili reazioni avverse, l'assenza di uniformi criteri diagnostici, nonché la presenza, in letteratura, di sintomi molteplici e non specifici.

Tali circostanze rendono, pertanto, gli studi sulla eziologia e sulla patogenesi molto difficili da attuare, costituendo, inoltre, una ulteriore difficoltà sul piano diagnostico.

In tale complesso contesto, caratterizzato da un controverso dibattito a livello scientifico, desidero, in ogni caso, dare piena assicurazione che il Servizio Sanitario Nazionale è in grado di fornire un'appropriata assistenza ai soggetti che mostrano sintomi di intolleranza all'espo-

sizione a sostanze chimiche attraverso il ricorso alle strutture di cure primarie e specialistiche esistenti, nell'ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza garantiti a tutti i cittadini, prevedendo la possibilità di assicurare anche un supporto psicologico, qualora il medico lo ritenga opportuno. In particolare, eventuali problemi collegati all'esposizione a sostanze chimiche possono essere efficacemente valutati e trattati da parte delle strutture specialistiche esistenti, unitamente a eventuali problemi di carattere allergico o immunologico, con l'eventuale ricorso, se necessario, a terapie che impieghino farmaci autorizzati secondo le indicazioni approvate

dall'Agenzia Italiana del Farmaco e le eventuali linee guida applicabili (in materia di specifiche patologie).

In conclusione, posso comunque assicurare che il Ministero della salute non cesserà di svolgere tutti i necessari approfondimenti in merito alla delicata problematica proposta: a riprova di ciò, comunico che, nel mese di luglio 2016, è stato chiesto nuovamente al Consiglio Superiore di Sanità di esprimersi sulla questione, eventualmente rettificando il precedente parere del 2008 con il quale si affermava l'impossibilità di definire tale patologia una «entità nosologicamente individuabile».

ALLEGATO 3

5-10875 Nesci: Iniziative per garantire la sicurezza dei pazienti del reparto di cardiocirurgia del Policlinico universitario di Catanzaro.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione in argomento, l'onorevole Nesci ha chiesto di conoscere le ulteriori iniziative assunte dal Ministero della salute in merito alla complessa problematica – già affrontata nel corso della discussione di altro atto ispettivo – in merito al possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi del reparto di cardiocirurgia del Policlinico universitario di Catanzaro.

La lunga esposizione della questione, già precedentemente svolta, mi esime dal riepilogare, in questa sede, l'intera vicenda, la quale, invero, è connotata anche da complessi risvolti giuridici di cui, come dicevo, si è già dato puntualmente conto.

Desidero, allora, concentrarmi esclusivamente sulle successive iniziative che, anche in ragione delle sollecitazioni pervenute a seguito della precedente seduta di sindacato ispettivo da parte dell'onorevole Nesci, il Ministero ha ritenuto di effettuare.

In considerazione, infatti, della delicatezza dell'argomento e degli importanti risvolti sulla salute e sulla sicurezza dei pazienti, il Ministero della salute, per il tramite dei propri uffici, ha comunque ritenuto opportuno svolgere ulteriori accertamenti ed approfondimenti sulla questione dai quali è risultato quanto segue.

In particolare, la questione ha formato oggetto di esame da parte dei Tavoli di verifica del Piano di Rientro, i quali, come noto, costituiscono gli organi collegiali centrali incaricati di verificare, in estrema sintesi, l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza ed il raggiungimento degli obiettivi di rientro, oltre che la correttezza dei principali atti gestori posti in essere dalle gestioni commissariali.

Durante la riunione dei predetti Tavoli in data 19 aprile 2016 sono state, dunque, chieste informazioni relativamente agli esiti dell'attività di verifica condotta presso l'UO di Cardiocirurgia dell'AOU « Mater Domini » di Catanzaro, ai fini dell'accertamento dell'assenza di situazioni di rischio, a tutela della sicurezza e della salute dei pazienti.

In risposta, la struttura commissariale, con nota del 7 giugno 2016, ha evidenziato che gli esiti dell'attività di verifica si discostano da quelli precedentemente resi dalla Commissione Aziendale di Autorizzazione e di Accredimento di Crotone, e dai quali originano le principali perplessità che hanno formato oggetto di questo e del precedente atto ispettivo sul medesimo argomento.

In particolare è stato evidenziato, nella citata sede di verifica, che l'asserita mancanza di alcuni requisiti (quali la terapia intensiva dedicata, la seconda sala operatoria, il programma di controllo della legionella) è risultata infondata già in occasione del primo sopralluogo di verifica effettuato, in data 17 febbraio 2016, da parte della Commissione Aziendale di Autorizzazione e di Accredimento di Catanzaro.

In conclusione, l'iter procedurale inerente al controllo e alla verifica sulla permanenza dei requisiti strutturali, organizzativi e professionali della struttura in parola si è concluso con l'emanazione della deliberazione dell'Asp di Catanzaro n. 559 del 2 agosto 2016, nella quale viene confermata l'esistenza dei requisiti strutturali tecnologici e organizzativi del reparto in esame e l'assenza di situazioni che possano comportare rischio per la salute dei pazienti e la sicurezza dei lavoratori.

ALLEGATO 4

5-11114 Paola Boldrini: Iniziative per l'inserimento della fibromialgia nell'elenco delle malattie croniche.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Desidero ringraziare gli on.li interroganti poiché, con l'atto ispettivo in esame, mi consentono di illustrare, proprio alla vigilia della giornata Mondiale della Fibromialgia, che ricorre il prossimo 12 maggio, gli ulteriori passi in avanti compiuti dal Ministero della salute nell'ambito di un percorso, senza dubbio articolato e complesso, finalizzato ad acquisire una sempre maggiore consapevolezza, anche e soprattutto scientifica, circa i profili di tale patologia.

Già da diversi anni la fibromialgia è oggetto di un numero crescente di richieste di assistenza sanitaria, di segnalazioni e di atti parlamentari, volti a domandare una maggiore attenzione da parte delle Istituzioni e della classe medica, oltre che ad ottenere un eventuale inserimento tra le patologie soggette a specifica tutela.

Riguardo a questo ultimo punto, desidero precisare che la questione è da tempo all'attenzione del Ministero, che ha doverosamente coinvolto, nelle attività di propria competenza, Società scientifiche ed esperti, prendendo in esame tutte le informazioni disponibili.

In occasione di precedenti atti di sindacato ispettivo svolti in questa sede, era stata data notizia che il Consiglio Superiore di Sanità-Sezione I, in esito alla seduta del 14 settembre 2015, aveva espresso il parere che la fibromialgia è una malattia «cronica, invalidante solo in alcuni casi, non necessariamente permanente», ed aveva contestualmente segnalato la necessità di attendere la definizione dei relativi *cut-off* attraverso studi idonei.

Ebbene, voglio informare che, successivamente all'adozione del citato parere, il Consiglio, avvalendosi della propria funzione propositiva, prevista dall'articolo 4,

comma 1, del decreto legislativo n. 266 del 1993, ha dato seguito alla proposta di definizione dei *cut-off*, dando mandato alla propria Sezione I, nella seduta del 19 luglio 2016, di istituire il Gruppo di lavoro denominato «Progetto Fibromialgia», con il fine specifico di proporre uno studio della definizione dei citati *cut-off*.

Tale Gruppo di lavoro, composto dagli esperti di un precedente Gruppo di lavoro sulla «Fibromialgia» della stessa Sezione I, opportunamente integrati con gli esperti delle Associazioni dei pazienti e delle Società scientifiche maggiormente rappresentative in tale ambito, ha svolto i propri lavori dal settembre 2016 al marzo 2017.

Nella seduta del 14 marzo 2017, la Sezione I ha dunque approvato la «Proposta progettuale per la definizione dei *cut-off* della Fibromialgia», con l'allegato «Case Report Form — Studio Fibromialgia» elaborato dal Gruppo di lavoro «Progetto Fibromialgia».

Tale proposta progettuale prevede l'adozione di un'indagine clinico-epidemiologica per chiarire quanti dei pazienti diagnosticati nella pratica clinica come fibromialgici soddisfino i criteri classificativi ACR, quanti i criteri diagnostici e quanti abbiano *cut-off* di patologia tali da poter essere considerati malati cronici severi e dunque meritevoli di eventuali esenzioni per disabilità.

In conclusione, devo informare che il citato progetto di ricerca, in considerazione della particolare valenza tecnico-scientifica del progetto in questione, è, attualmente, all'attenzione dei competenti uffici tecnici del Ministero della salute ai fini dell'inserimento dello stesso nel prossimo bando di ricerca finalizzata.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti. C. 3891, approvata dal Senato (Parere alla II Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	256
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	262
Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. S. 2134, approvato in un testo unificato dalla Camera, e abb. (Parere alla 2 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	259
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	263
Distacco – aggregazione del comune di Torre de' Busi. S. 2770 (Parere alla 1 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	260
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	264
RELAZIONI ALL'ASSEMBLEA:	
Sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali e sull'attuazione degli Statuti speciali (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento della Camera, e rinvio</i>)	261
AVVERTENZA	261

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 4 maggio 2017. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 8.15.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti.

C. 3891, approvata dal Senato.

(Parere alla II Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame.

La deputata Gessica ROSTELLATO (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alla Commissione Giustizia della Camera, sul testo della proposta di legge C. 3891, recante « Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti », approvata dal Senato.

Il provvedimento in esame, approvato dal Senato l'8 giugno 2016 e non modifi-

cato dalla Commissione di merito, intende rafforzare gli strumenti penali contro le intimidazioni ai danni degli amministratori locali, che negli ultimi anni hanno assunto dimensioni preoccupanti.

La proposta di legge, composta di 6 articoli, ha origine dal lavoro svolto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni ai danni degli amministratori locali, istituita dal Senato il 3 ottobre 2013, che ha terminato i suoi lavori il 26 febbraio 2015 con l'approvazione all'unanimità di una relazione finale.

Pur manifestandosi con diverse modalità (la citata relazione riferisce di aggressioni, minacce via *email*, via telefono o sui *social network*, danneggiamenti, fino al recapito o ritrovamento di proiettili o carcasse di animali), tale illecito ha in comune la qualità soggettiva della vittima nel suo ruolo di amministratore locale. Si tratta sostanzialmente di atti che, volti a intimidire l'amministratore prevalentemente in relazione all'integrità della sua persona e dei suoi beni, minacciano, nel contempo, il buon andamento della pubblica amministrazione. Nella prassi, dall'assenza di un reato *ad hoc* è derivato che le intimidazioni venissero perseguite in relazione a fattispecie illecite poste a tutela di beni individuali, senza considerare adeguatamente la plurioffensività di tali condotte.

La fattispecie più vicina a quella di atti intimidatori nei confronti di amministratori locali risulta essere quella di cui all'articolo 338 del codice penale, relativa a «Violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario», che, attualmente, punisce con la reclusione da uno a sette anni: chiunque usa violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ad una rappresentanza di esso o ad una qualsiasi pubblica autorità costituita in collegio, per impedirne, in tutto o in parte, anche temporaneamente, o per turbarne comunque l'attività (primo comma); chi commette il fatto per influire sulle deliberazioni collegiali di imprese che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessità, qualora

tali deliberazioni abbiano per oggetto l'organizzazione o l'esecuzione dei servizi (secondo comma).

Anche il ricorso all'articolo 338 per contestare le intimidazioni agli amministratori locali risulterebbe però inadeguato quando il soggetto leso non sia il corpo nella sua interezza o qualora il singolo destinatario non abbia poteri di rappresentanza (come invece il sindaco).

Alle problematiche indicate ha inteso rispondere il provvedimento in esame, che all'articolo 1 novella il citato articolo 338 del codice penale adattandone, anzitutto, il contenuto del primo comma alle esigenze di tutela degli amministratori locali mediante il riferimento anche ai singoli componenti del corpo politico, amministrativo o giudiziario» (o di una «qualsiasi pubblica autorità» costituita in collegio). Non mutando la sanzione (reclusione da uno a sette anni), la nuova disposizione tutela quindi i medesimi singoli componenti in quanto tali, anche quando operano al di fuori dell'organismo collegiale. La fattispecie di cui all'articolo 338 del codice penale consente la procedibilità d'ufficio per gli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, mentre i limiti edittali previsti (reclusione da uno a sette anni) permettono, per tali illeciti, sia il ricorso alla custodia cautelare in carcere che alle intercettazioni. L'intervento rende inoltre applicabili agli illeciti di cui all'articolo 338 le circostanze aggravanti previste dal successivo articolo 339 del codice penale, cioè un aumento di pena (fino a un terzo, ai sensi dell'articolo 64 del codice penale) qualora la violenza o la minaccia sia commessa con armi, da persona travisata, da più persone riunite, con scritto anonimo, in modo simbolico o avvalendosi della forza intimidatrice derivante da associazioni segrete, esistenti o supposte. Un nuovo comma dell'articolo 339 del codice penale viene poi aggiunto dopo il primo per sanzionare con la stessa pena quella tipologia di atti intimidatori che hanno in comune l'obiettivo di piegare la volontà dell'amministratore. Si tratta di illeciti che la citata Commissione d'inchiesta ha certificato assumere grande rilevanza sul

piano quantitativo. In base al nuovo comma, soggiace alla stessa pena prevista dal primo comma chi commette il fatto per ottenere, ostacolare o impedire il rilascio o l'adozione di un qualsiasi provvedimento, anche legislativo, ovvero a causa dell'avvenuto rilascio o adozione dello stesso. Pertanto, la disposizione riguarda: *a)* le condotte poste in essere prima dell'adozione di un provvedimento, tanto nel caso in cui la violenza o la minaccia sia diretta a ottenere un provvedimento, anche legislativo, favorevole, quanto nel caso in cui la violenza o la minaccia sia diretta a ostacolare o impedire l'emissione di un provvedimento, anche legislativo, sfavorevole; *b)* le condotte poste in essere dopo l'adozione di un provvedimento ovvero sia i casi di violenza o minaccia — di natura ritorsiva — in danno dell'amministratore locale a causa dell'avvenuto rilascio o adozione di un provvedimento, anche legislativo. Il riferimento del nuovo comma anche all'emissione di provvedimenti legislativi appare volto alla tutela dei consiglieri regionali e dei parlamentari nazionali dagli atti intimidatori.

L'articolo 2 legge modifica l'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, inserendo nel medesimo il riferimento alla nuova versione dell'articolo 338 del codice penale tra le fattispecie per le quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza di reato (attualmente, l'arresto in flagranza è facoltativo).

L'articolo 3 aggiunge poi un articolo 339-*bis* al codice penale, che prevede una circostanza aggravante ad effetto speciale per alcuni specifici delitti in danno di componenti di un corpo politico, amministrativo o giudiziario quando tali delitti costituiscano atti intimidatori ritorsivi commessi a causa del compimento di un atto compiuto nell'adempimento del mandato, delle funzioni o del servizio. L'aggravante comporta un aumento di pena da un terzo alla metà delle sanzioni previste per i seguenti reati: lesioni (articolo 582 del codice penale), violenza privata (articolo 610 del codice penale), minaccia (articolo 612 del codice penale), danneggia-

mento (articolo 635 del codice penale). Tanto l'aggravante di cui all'articolo 339-*bis* del codice penale quanto la fattispecie prevista dal nuovo comma dell'articolo 338 del codice penale di cui all'articolo 1 della proposta sanzionano, con pene diverse, condotte identiche, cioè la violenza o la minaccia su un amministratore locale successive all'adozione di un provvedimento.

L'articolo 4, modificando l'articolo 393-*bis* del codice penale (causa di non punibilità), prevede che l'aggravante per gli atti intimidatori ritorsivi di cui all'articolo 339-*bis* non trovi applicazione quando sia stato lo stesso amministratore ad avere dato causa all'intimidazione eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni. Attualmente, la causa di non punibilità riguarda la fattispecie base (articolo 338 del codice penale) e quella aggravata (articolo 339 del codice penale) di violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario.

L'articolo 5 intende sanzionare anche gli atti intimidatori nei confronti di aspiranti consiglieri comunali; si tratta quindi di illeciti di cui siano destinatari i candidati alle elezioni comunali. È a tal fine integrata la formulazione dell'articolo 90 del testo unico sulle elezioni amministrative comunali (decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570) per estendere le sanzioni ivi previste — reclusione da due a cinque anni e multa da 309 a 2.065 euro — anche a tutti coloro che, con minacce o con atti di violenza, ostacolano la libera partecipazione di altri a tali competizioni elettorali. In virtù della clausola di rinvio al testo unico contenuta nell'articolo 1, comma 6, della legge n. 108 del 1968, le sanzioni per le elezioni comunali si applicano anche alle elezioni regionali. Per quanto riguarda le elezioni della Camera e del Senato, si ricorda il contenuto — non coincidente con quello dell'articolo 90 del testo unico del 1960 — dell'articolo 100 del testo unico per le elezioni della Camera (decreto del Presidente della Repubblica n. 36 del 1957), applicabile anche per il Senato.

L'articolo 6 affida a un decreto del Ministro dell'interno l'obiettivo di favorire

la migliore attuazione delle misure di prevenzione e di contrasto. Spetta a tale decreto definire la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, già istituito con decreto del Ministro dell'interno 2 luglio 2015. L'articolo 6 attribuisce all'Osservatorio alcuni compiti: il monitoraggio del fenomeno intimidatorio nei confronti degli amministratori locali, anche mediante apposita banca dati; la promozione di studi e analisi per la formulazione di proposte a supporto agli amministratori locali vittime di intimidazioni; la promozione di iniziative di formazione per gli amministratori locali e di promozione della legalità, con particolare riferimento verso le giovani generazioni. Lo stesso articolo precisa, infine, la neutralità finanziaria derivante dalle attività dell'Osservatorio, come definite dal decreto di attuazione.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate.

S. 2134, approvato in un testo unificato dalla Camera, e abb.

(Parere alla 2^a Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame.

La senatrice Nicoletta FAVERO (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 2^a Commissione Giustizia del Senato, sul disegno di legge S. 2134, recante « Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di

prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate », già approvato dalla Camera.

Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere in data 4 novembre 2015, nel corso dell'esame presso la Camera.

Il provvedimento reca numerose modifiche al libro I del Codice antimafia, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, dedicato alle misure di prevenzione, e ad altre disposizioni di legge vigenti.

Il testo è costituito da 32 articoli, suddivisi in 7 capi.

Il Capo I (articoli 1-4) modifica la disciplina delle misure di prevenzione personali: sorveglianza speciale (anche con divieto di soggiorno) e obbligo di soggiorno.

Il Capo II (articoli da 5 a 12) reca modifiche alla disciplina delle misure di prevenzione patrimoniali.

Il Capo III (articoli 13-20) interviene sulla normativa relativa all'amministrazione, gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati.

Il Capo IV (articoli 21-24) modifica la disciplina del Codice relativa alla tutela dei terzi ed ai rapporti con le procedure concorsuali.

Il Capo V (composto dal solo articolo 25) interviene sulle disposizioni del Codice relative all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati.

Il Capo VI (articoli 26-29) contiene modifiche al codice penale, alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e alle leggi speciali, nonché deleghe al Governo per la disciplina del regime di incompatibilità relativo agli uffici di amministratore giudiziario e di curatore fallimentare e per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate.

Il Capo VII (articoli 30-32) reca, infine, disposizioni di attuazione e transitorie.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Distacco – aggregazione del comune di Torre de' Busi.

S. 2770.

(Parere alla 1^a Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*).

La senatrice Valeria CARDINALI (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla Commissione Affari costituzionali del Senato sul disegno di legge recante « Modifica al decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, e aggregazione del comune di Torre de' Busi alla provincia di Bergamo, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione ».

Il disegno di legge S. 2770 ha per oggetto il distacco del comune di Torre de' Busi dalla Provincia di Lecco e la sua aggregazione alla Provincia di Bergamo (articolo 1, comma 1). Si tratta di un mutamento di due circoscrizioni provinciali nell'ambito della medesima Regione (Lombardia), la cui disciplina è recata all'articolo 133, primo comma, della Costituzione. Quest'ultimo dispone infatti che il mutamento delle circoscrizioni provinciali (così come l'istituzione di nuove Province) nell'ambito di una stessa Regione può essere disposto con legge della Repubblica (ovvero statale), su iniziativa dei comuni interessati, sentita la Regione stessa.

Conseguentemente, l'articolo 1, comma 2, del provvedimento interviene sul decreto legislativo n. 250 del 1992, recante « Istituzione della provincia di Lecco, al fine di tener conto del distacco del Comune da tale Provincia ».

Il comma 3 opera un rinvio alla disciplina recata dalla legge n. 146 del 2004, riguardante l'istituzione della Provincia di Monza e della Brianza, per quanto ri-

guarda i « trasferimenti di risorse dalla provincia di Lecco alla Provincia di Bergamo ».

In proposito, il riferimento parrebbe rivolto anzitutto all'articolo 5 della legge n. 146 del 2004, che detta disposizioni finalizzate alla ripartizione dei trasferimenti erariali tra la Provincia di Milano e la Provincia di Monza e della Brianza, e che a sua volta opera un richiamo all'articolo 3, commi 17 e 18, del decreto-legge n. 444 del 1995 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 539 del 1995). Il riferimento recato nel testo ai « trasferimenti di risorse » potrebbe essere inteso come inclusivo altresì del trasferimento delle risorse umane e patrimoniali, che trova una disciplina nella legge n.146 del 2004, come già detto istitutiva della Provincia di Monza e della Brianza, all'articolo 2.

Al fine di evitare possibili incertezze interpretative circa le disposizioni della legge n.146 del 2004 effettivamente richiamate ed assicurare, al contempo, una disciplina non limitata ai trasferimenti di risorse, suggerisce di modificare il comma 3, dettando direttamente nel testo del provvedimento le disposizioni riguardanti il complesso degli adempimenti amministrativi a carico delle Province interessate, nonché i termini entro cui le stesse siano tenute a provvedere ed eventuali poteri sostitutivi in caso di inerzia. A tal fine, rimane nella disponibilità della Commissione di merito la possibilità, in linea con lo spirito del comma 3, di introdurre talune disposizioni di analogo tenore rispetto a quelle con cui è stato disciplinato il distacco di comuni appartenenti alla Provincia di Milano e la loro aggregazione alla Provincia di Monza e Brianza.

Il comma 4 autorizza il Governo ad adottare le norme regolamentari volte all'attuazione della legge.

L'articolo 2 dispone che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*.

Il disegno di legge appare rispettoso della procedura dettata dall'articolo 133, primo comma, della Costituzione, che demanda alla legge statale il mutamento

delle circoscrizioni provinciali nell'ambito di una Regione a condizione che: vi sia stata l'iniziativa dei comuni interessati; la stessa Regione abbia espresso un parere.

Le richiamate condizioni risultano infatti adempiute, come peraltro si dà conto anche nella relazione illustrativa al disegno di legge che fa cenno all'iniziativa del Comune e al parere della Regione.

Nello specifico, il Consiglio regionale ha approvato, all'unanimità dei votanti, la delibera n.1455, recante il parere favorevole in merito alla richiesta del comune di Torre de' Busi in data 21 febbraio 2017.

Nel parere reso dalla Regione (così come del resto nella deliberazione del consiglio comunale) si rileva « la continuità storico-culturale di Torre de' Busi con il territorio provinciale di Bergamo e la sua appartenenza storica alla Valle San Martino ». Inoltre, si dà conto degli elementi continuità con la richiamata provincia rappresentata dalla rete viaria e dalla « molteplicità di servizi in gestione associata con i comuni della provincia di Bergamo ». Infine, si rileva il « valore aggiunto, che deriverebbe al comune di Torre de' Busi, dalla sua adesione alla provincia di Bergamo, rappresentato dalle strutture e attività turistiche e dai servizi ».

Quanto all'iniziativa del Comune, si segnala la deliberazione del Consiglio comunale di Torre de' Busi n. 21 del 28 luglio 2016 di approvazione di una petizione popolare sottoscritta dalla maggioranza degli elettori per il passaggio del comune alla provincia di Bergamo.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una condizione (vedi allegato 3).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 8.25.

RELAZIONI ALL'ASSEMBLEA

Giovedì 4 maggio 2017. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 8.25.

Sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali e sull'attuazione degli Statuti speciali.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento della Camera, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 9 febbraio 2017.

Gianpiero D'ALIA, *presidente* e relatore, fa presente che nel corso della prossima settimana sarà presentata la relazione all'Assemblea, ai fini dell'esame e dell'approvazione da parte della Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle 8.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO 1

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti (C. 3891, approvata dal Senato).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminata la proposta di legge C. 3891, recante « Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti », approvata dal Senato;

condivisa la finalità del provvedimento, volto a rafforzare gli strumenti

penali contro le intimidazioni ai danni degli amministratori locali;

rilevato che il contenuto della proposta di legge è riconducibile alle materie « ordinamento penale » e « norme processuali », ascritte alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate (S. 2134, approvato in un testo unificato dalla Camera, e abb.)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 2134, recante « Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate », già approvato dalla Camera dei deputati;

richiamato il proprio parere espresso in data 4 novembre 2015, nel corso del-

l'esame del provvedimento presso la Camera;

considerato che il contenuto del provvedimento risulta riconducibile alle materie « giurisdizione e norme processuali », « ordinamento penale » e « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato », ascritte alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *l)* e *g)*, della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Distacco – aggregazione del comune di Torre de' Busi (S. 2770).**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge S. 2770, di iniziativa del senatore Arrigoni, recante « Modifica al decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, e aggregazione del comune di Torre de' Busi alla provincia di Bergamo, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione »;

premesso che:

il disegno di legge ha per oggetto il distacco del comune di Torre de' Busi dalla provincia di Lecco e la sua aggregazione alla provincia di Bergamo (articolo 1, comma 1);

il mutamento di due circoscrizioni provinciali nell'ambito della medesima Regione è disciplinato all'articolo 133, primo comma, della Costituzione;

esso riserva alla competenza esclusiva della legge dello Stato il mutamento delle circoscrizioni provinciali (così come l'istituzione di nuove Province) nell'ambito di una medesima Regione con i soli limiti della previa iniziativa dei comuni interessati, nonché del parere della Regione stessa;

preso atto del rispetto delle richiamate condizioni ed in particolare tenuto conto:

quanto all'iniziativa del Comune di Torre de' Busi, della deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 28 luglio 2016 di accoglimento degli esiti di una petizione popolare sottoscritta dalla maggioranza degli elettori per il passaggio del comune alla provincia di Bergamo;

quanto al coinvolgimento della Regione, della deliberazione n. 1455 del Consiglio regionale, approvata all'unanimità dei votanti, recante il parere favorevole in merito alla richiesta del comune di Torre de' Busi;

preso altresì atto, come precisato sia nel parere reso dalla Regione che nella deliberazione del Consiglio comunale, della continuità storico-culturale di Torre de' Busi con il territorio provinciale di Bergamo e della sua appartenenza storica alla Valle San Martino, nonché degli elementi di continuità con la richiamata Provincia anche in termini di infrastrutture viarie e di una molteplicità di servizi, la cui gestione avviene già in forma associata con i Comuni della provincia di Bergamo;

rilevato che:

il comma 3 dell'articolo 1 opera un rinvio alla disciplina recata dalla legge n. 146 del 2004, riguardante l'istituzione della Provincia di Monza e della Brianza, per quanto riguarda i « trasferimenti di risorse dalla Provincia di Lecco alla Provincia di Bergamo »;

tale rinvio sembra riferirsi anzitutto all'articolo 5 della legge n.146 del 2004, che detta disposizioni finalizzate alla ripartizione dei trasferimenti erariali tra la provincia di Milano e la provincia di Monza e della Brianza, operando a sua volta un richiamo all'articolo 3, commi 17 e 18, del decreto-legge n. 444 del 1995 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 539 del 1995);

esso potrebbe altresì estendersi all'articolo 2 della medesima legge relativo

al trasferimento delle risorse umane e patrimoniali;

ritenuta opportuna, anche al fine di evitare possibili incertezze interpretative e al contempo di introdurre una disciplina non limitata ai trasferimenti di risorse, una modifica del comma 3 diretta ad introdurre direttamente nel testo del provvedimento norme volte a disciplinare gli adempimenti amministrativi a carico delle Province interessate e le modalità con cui le stesse sono chiamate ad assolverli, incluse, eventualmente, la previsione di termini entro cui si debba provvedere e la disciplina di poteri sostitutivi in caso di inerzia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

riformuli la Commissione di merito l'articolo 1, comma 3, al fine di sostituire il rinvio alle disposizioni di cui alla legge n.146 del 2004, relativa all'istituzione della Provincia di Monza e della Brianza, per quanto riguarda i « trasferimenti di risorse » dalla Provincia di Lecco alla Provincia di Bergamo con una disciplina che tenga conto del complesso degli adempimenti a carico delle medesime Province, nonché delle modalità con cui le stesse sono chiamate ad assolverli.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124. Atto n. 391 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	266
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	270
Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Atto n. 393 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	267
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	273
Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Atto n. 394 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	267
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	277
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia. Atto n. 395 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, e rinvio</i>)	268
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulle semplificazioni nel settore fiscale.	
Audizione di rappresentanti del Consiglio Nazionale del Notariato (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	269

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 4 maggio 2017. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta comincia alle 8.15.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124. Atto n. 391.

(*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 28 marzo 2017.

Bruno TABACCI, *presidente*, ricorda che lo schema è stato esaminato congiuntamente all'atto del Governo n. 393, che contiene una serie di modifiche al cosiddetto testo unico del pubblico impiego.

Nella seduta di martedì 28 marzo, il relatore, sen. Sollo, ha illustrato il contenuto dei due schemi, sui quali è stata svolta l'audizione informale di numerose rappresentanze sindacali.

Ieri pomeriggio la proposta di parere elaborata dal relatore è stata inviata a tutti i componenti e al Sottosegretario Rughetti.

Chiede al sen. Sollo se intenda illustrare la sua proposta.

Il senatore Pasquale SOLLO (PD), *relatore*, illustra brevemente la proposta di parere favorevole con osservazioni, che ha elaborato tenendo conto dei pareri resi dal Consiglio di Stato e dalla Conferenza unificata, nonché dell'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, cui è allegata una nota dell'Unione Province d'Italia.

Il Sottosegretario Angelo RUGHETTI, ringrazia il relatore e la Commissione per il lavoro svolto, assicurando che il Governo terrà conto di tutti i pareri espressi dalle Commissioni parlamentari.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore (*vedi allegato n. 1*).

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Atto n. 393.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del

giorno, rinviato nella seduta del 28 marzo 2017.

Bruno TABACCI, *presidente*, ricorda che anche in questo caso la proposta di parere elaborata dal relatore è stata inviata ieri pomeriggio a tutti i componenti e al Sottosegretario Rughetti.

Il sen. Pasquale SOLLO (PD), *relatore*, illustra sinteticamente la proposta di parere favorevole con osservazioni, che ha elaborato tenendo conto dei pareri resi dal Consiglio di Stato e dalla Conferenza unificata, nonché dell'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore (*vedi allegato n. 2*).

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Atto n. 394.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 2 maggio 2017.

Bruno TABACCI, *presidente*, ricorda che sullo schema è stata svolta un'audizione informale di rappresentanze sindacali. Ieri pomeriggio la proposta di parere elaborata dal relatore è stata inviata a tutti i componenti e al Sottosegretario Rughetti.

Chiede all'on. Taricco se intenda illustrare la sua proposta.

Il deputato Mino TARICCO, *relatore*, illustra sinteticamente la proposta di parere favorevole con tre osservazioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore (*vedi allegato n. 3*).

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia. Atto n. 395.

(*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Bruno TABACCI, *presidente*, comunica che, come concordato in sede di ufficio di presidenza, nella seduta di oggi il relatore, on. Taricco, illustrerà lo schema e si potrà svolgere un primo scambio di opinioni, sulla base del quale il relatore potrà approntare una proposta di parere da votare martedì prossimo. Dà quindi la parola all'on. Taricco.

Il deputato Mino TARICCO (PD), *relatore*, illustra sinteticamente lo schema di decreto legislativo, adottato in base alla delega contenuta nell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124. Lo schema è finalizzato al riordino degli ordinamenti del personale delle Forze di polizia, prevedendo un nuovo assetto funzionale ed organizzativo ed è suddiviso in 5 capi, che comprendono 48 articoli. I primi 4 capi sono distintamente dedicati alle 4 forze di polizia: Polizia di Stato; Carabinieri; Guardia di finanza; Corpo di polizia penitenziaria. Il capo V contiene le disposizioni finali, finanziarie e di coordinamento. In particolare, lo schema dà attuazione ai seguenti principi e criteri direttivi della delega: disciplina del reclutamento, dello stato giuridico e della progressione in carriera, con l'eventuale unificazione, soppressione o istituzione di nuovi ruoli, gradi e qualifiche, e con la semplificazione delle relative procedure; riconoscimento e valorizzazione del merito e della professionalità; rideterminazione

delle dotazioni organiche sulla base delle esigenze di funzionalità; mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale e dei connessi trattamenti economici, fermo restando il riconoscimento delle peculiarità ordinamentali e funzionali del medesimo personale di ciascuna Forza di polizia; applicazione dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, relativo al riconoscimento della specificità delle stesse Forze di polizia, proprio ai fini – come espressamente previsto – della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto d'impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale; introduzione delle occorrenti disposizioni transitorie.

Si tratta di obiettivi a suo avviso condivisibili anche nell'ottica della semplificazione propria della Commissione. Il metodo seguito per l'elaborazione del testo è risultato efficace: l'analisi per l'impatto della regolamentazione dà conto dell'ampio confronto tra le forze di polizia maturato nell'ambito di appositi tavoli tecnici e sono state consultate le organizzazioni sindacali.

Non entra nel dettaglio delle singole disposizioni riguardanti le diverse forze di polizia, che saranno oggetto dei pareri delle Commissioni riunite Affari costituzionali e Difesa di Camera e Senato, con l'eccezione della modifica non testuale apportata all'articolo 806 del codice dell'ordinamento militare, che declina la disciplina del ruolo d'onore in maniera differente rispetto alle altre forze per la Guardia di finanza, mentre tutto lo schema è ispirato, in generale, all'armonizzazione, nel riconoscimento delle specificità. Richiama infine tre profili di competenza della Commissione: la struttura del testo, che rende evidente la necessità di un riordino normativo, invocato anche dal Consiglio di Stato; la rilevanza – forse eccessiva – delle disposizioni transitorie; la necessità di monitorare l'attuazione della riforma, anche ai fini di eventuali interventi correttivi. In particolare, per quanto riguarda il primo punto, il Consiglio di Stato suggerisce di avvalersi per l'intanto, in assenza di un'apposita norma

di delega, della possibilità riconosciuta al Governo dal combinato disposto degli articoli 13-*bis* e 17-*bis* della legge n. 400 del 1988, provvedendo all'aggiornamento dei codici e dei testi unici con i medesimi criteri e procedure previsti nell'articolo 17-*bis* per l'adozione dei testi unici compilativi. Si potrebbe così rilanciare l'uso di uno strumento che era stato oggetto di attenzione prima della Commissione e poi dell'Assemblea della Camera, che aveva approvato una mozione sui temi del rioridino e dei testi unici compilativi nella seduta del 18 giugno 2014.

Si riserva di predisporre una proposta di parere all'esito del dibattito.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia il relatore, esprimendo l'auspicio che nella proposta di parere possano trovare posto alcune delle questioni poste all'attenzione del Parlamento.

Rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per martedì prossimo.

La seduta termina alle 8.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 4 maggio 2017. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI indi del vicepresidente Mino TARICCO.

La seduta comincia alle 8.30.

Indagine conoscitiva sulle semplificazioni nel settore fiscale.

Audizione di rappresentanti del Consiglio Nazionale del Notariato.

(Svolgimento e conclusione).

Bruno TABACCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione, ringraziando per la loro partecipazione i rappresentanti del Consiglio Nazionale del Notariato.

Enrico Sironi, *Consigliere del Consiglio Nazionale del Notariato*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Mino TARICCO, *presidente*, ringrazia i rappresentanti del Consiglio Nazionale del Notariato per il loro contributo all'indagine e per la memoria depositata. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 8.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Atto n. 391).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per la semplificazione,

esaminato, a norma dell'articolo 16, comma 4 della legge n. 124 del 2015, lo schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124;

visto che:

lo schema è stato adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r) della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

il comma 1, lettera r) delega il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi volti, tra l'altro, alla semplificazione delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e di premialità; alla razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione, anche al fine della migliore valutazione delle politiche; allo sviluppo di sistemi distinti per la misurazione dei risultati raggiunti dall'organizzazione e dei risultati raggiunti dai singoli dipendenti; al potenziamento dei processi di valutazione indipendente del livello di efficienza e qualità dei servizi e delle attività delle amministrazioni pubbliche e degli impatti da queste prodotti, anche mediante il ricorso a *standard* di riferimento e confronti; alla riduzione degli adempimenti in materia di programma-

zione anche attraverso una maggiore integrazione con il ciclo di bilancio; al coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni; alla previsione di forme di semplificazione specifiche per i diversi settori della pubblica amministrazione;

sullo schema sono stati acquisiti i pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata ed è stata siglata l'intesa con La conferenza Stato-Regioni:

la Commissione speciale istituita in seno al Consiglio di Stato per seguire i procedimenti legislativi delegati previsti dalla legge n. 124 del 2015, « nell'apprezzare con convinzione il complesso delle disposizioni qui in esame », ha rilevato « che il testo sviluppa solo in parte le potenzialità della delega su alcuni punti qualificanti (ad esempio, sul ruolo degli OIV nell'integrazione con i meccanismi di bilancio) », invitando il legislatore ad una riflessione generale sulle seguenti tematiche: le sanzioni per la mancata o tardiva approvazione del piano; le facoltà istruttorie per la verifica della congruità delle misurazioni e delle valutazioni; l'utilità di una validazione parziale della Relazione; l'opportunità di un parere dell'OIV sulle valutazioni del personale;

al parere della Conferenza unificata e all'intesa con la Conferenza Stato-Regioni è allegata una nota dell'Unione Province d'Italia; l'intesa è corredata di alcune limitate proposte emendative formulate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

rilevato che:

l'articolo 1, comma 1 novella in più punti l'articolo 3 del decreto legislativo n. 150/2009. In particolare:

in base all'integrazione apportata al comma 5 dalla lettera *b*), « il rispetto delle disposizioni del presente titolo è condizione necessaria per l'erogazione di premi e componenti del trattamento retributivo legati alla performance e rileva ai fini del riconoscimento delle progressioni economiche, dell'attribuzione di incarichi di responsabilità al personale, nonché del conferimento degli incarichi dirigenziali »;

il nuovo comma 5-*bis*, introdotto dalla lettera *c*), stabilisce che « La valutazione negativa, resa nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, rileva ai fini dell'accertamento della responsabilità dirigenziale e ai fini dell'irrogazione del licenziamento disciplinare ai sensi dell'articolo 55-*quater*, comma 1, lettera *f-quinquies*), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ». L'ultima disposizione (articolo 55-*quater*, comma 1, lettera *f-quinquies*) è introdotta nell'ambito del decreto legislativo n. 165 del 2001 dall'articolo 15 dell'atto del Governo n. 393 e, in combinato disposto con la novella in esame, innova profondamente il sistema vigente, facendo discendere da una reiterata valutazione negativa della performance individuale la possibilità del licenziamento disciplinare per insufficiente rendimento;

l'articolo 8 modifica l'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2009, senza prevedere forme di deterrenza per il caso in cui il piano della performance e la relazione annuale sulla performance non vengano adottati e senza prevedere, sempre in caso di inerzia, l'attivazione d un meccanismo sostitutivo;

l'articolo 11 introduce modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150/2009, relativo agli organismi indipendenti di valutazione (OIV), principalmente finalizzate a recepire nel testo le

novità introdotte con l'articolo 19, comma 10 del decreto-legge n. 90 del 2014 e con il regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 105/2016;

l'articolo 13, comma 2, introduce nell'ambito del decreto legislativo n. 150 del 2009 l'articolo 19-*bis*, sulla partecipazione al ciclo della valutazione dei cittadini e degli altri utenti finali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

andrebbe valutata l'opportunità di:

individuare precisamente le disposizioni del titolo II del citato decreto legislativo n. 150 del 2009 il cui rispetto – a norma dell'articolo 3, comma 5, lettera *b*) del medesimo decreto, come modificata – incide in misura rilevante sulla progressione economica e di carriera del personale, dal momento che il citato titolo II contiene diversi articoli riguardanti anche obblighi dei dirigenti e degli organi di indirizzo politico-amministrativo;

riformulare l'articolo 3, comma 5-*bis* del citato decreto legislativo n. 150 del 2009, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *c*) dello schema, al fine di fare riferimento alla « reiterata valutazione negativa » e di verificare la possibilità di riferirsi anche ad ipotesi di responsabilità disciplinare diverse dal licenziamento;

integrare l'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2009, come modificato dall'articolo 8 dello schema, al fine di prevedere forme di deterrenza per il caso in cui il piano della performance e la relazione annuale sulla performance non vengano adottati e, sempre in caso di inerzia, l'attivazione d un meccanismo sostitutivo;

un maggiore coordinamento tra le previsioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 105 del 2016 e quelle di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150/2009, come novellato dallo schema di decreto in esame, con particolare riguardo alle previsioni che presentano difformità, al fine di evitare incertezze interpretative e di ricondurre ad una fonte unitaria la disciplina degli OIV;

riformulare il comma 4-*bis* del citato articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, al fine di meglio precisare il ruolo delle agenzie esterne nella valutazione della *performance*;

dare una voce in capitolo nel ciclo della valutazione anche ai dipendenti delle qualifiche non dirigenziali, che risultano gli unici soggetti esclusi dalla partecipazione.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Atto n. 393).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per la semplificazione,

esaminato, a norma dell'articolo 16, comma 4 della legge n. 124 del 2015, lo schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

visto che:

lo schema è stato adottato in attuazione dell'articolo 16, commi 1, lettera a), 2, lettere b), c), d) ed e), e 4, e dell'articolo 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

l'articolo 16, comma 1, lettera a) della citata legge n. 124 del 2015 identifica l'oggetto della delega nella disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e i connessi profili di organizzazione amministrativa; tra i principi e criteri direttivi di carattere generale della medesima delega, contenuti nel comma 2 del richiamato articolo 16, alle lettere b), c), d) ed e), si prevedono il coordinamento formale e sostanziale del testo con le disposizioni legislative vigenti, la risoluzione delle antinomie, l'indicazione esplicita delle norme abrogate e l'aggiornamento delle procedure, mediante il sistematico ricorso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

preso atto che:

sulla base dei principi e criteri direttivi specifici, individuati dall'articolo 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), s) e z), della legge n.124 del 2015, lo schema di decreto, incidendo sulla normativa di carattere generale recata dal decreto legislativo n. 165 del 2001, introduce modifiche alla disciplina delle fonti in materia di rapporti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni, alla regolamentazione della definizione dei fabbisogni, del reclutamento e delle incompatibilità del personale, del lavoro flessibile, delle misure volte a favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, della contrattazione e della rappresentatività sindacale, della responsabilità disciplinare, delle visite fiscali, nonché reca norme di carattere transitorio e finale volte a promuovere il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, a precisare le tutele applicabili in caso di licenziamento illegittimo dei dipendenti pubblici e a rivedere la disciplina dei trattamenti accessori riconosciuti al personale;

lo schema reca una attuazione parziale dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 17 della legge n. 124 del 2015, in attuazione del quale, peraltro, è già stato adottato il decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante modifiche all'articolo 55-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di licenziamento disciplinare;

valutato il parere espresso il 6 aprile 2017 dalla Conferenza unificata di cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

preso atto dei contenuti dell'intesa sancita il 6 aprile 2017 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016;

considerato il parere n. 916 del 2017, espresso nell'adunanza dell'11 aprile 2017 dalla Commissione speciale istituita dal Consiglio di Stato ai fini dell'esame dello schema di decreto legislativo e dell'espressione del relativo parere;

richiamati i contenuti dell'accordo sottoscritto il 30 novembre 2016 dalla Ministra e dal Sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da un lato, e dai segretari generali di CGIL, CISL e UIL, dall'altro;

osservato che gli articoli 1, 2, 3 e 11 dello schema puntualizzano il rapporto tra la legge e la contrattazione collettiva nella disciplina dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e che l'articolo 23, comma 1 affida, per ogni comparto o area, alla contrattazione collettiva nazionale, al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle pubbliche amministrazioni, il compito di operare la graduale convergenza dei medesimi trattamenti. Il comma 2 del medesimo articolo 23, nelle more di quanto previsto dal comma 1, «congela» l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale;

condivise le valutazioni espresse nel parere del Consiglio di Stato, che riconduce la puntualizzazione operata dallo schema in esame sul rapporto tra legge e autonomia contrattuale alla generale finalità di semplificazione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *a*) della legge n. 124 del 2015 e agli specifici principi e criteri direttivi di cui al successivo comma 2, lettera *b*) (coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni legi-

slative vigenti, apportando le modifiche strettamente necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo) e lettera *c*) (risoluzione delle antinomie in base ai principi dell'ordinamento e alle discipline generali regolatrici della materia), nonché ai criteri enucleati nel comma 1, lettera *h*), dell'articolo 17 (che prevede, tra l'altro, la concentrazione delle sedi di contrattazione integrativa, la definizione delle materie escluse dalla contrattazione integrativa anche al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito e la parità di trattamento tra categorie omogenee, nonché di accelerare le procedure negoziali);

rilevato che le novelle introdotte nel decreto legislativo n. 165 del 2001 si muovono nella direzione indicata dal richiamato accordo tra Governo e organizzazioni sindacali del 30 novembre 2016, con il quale l'Esecutivo si è impegnato a realizzare una ripartizione efficace ed equa delle materie di competenza e degli ambiti di azione della legge e del contratto collettivo;

considerato che nel parere del Consiglio di Stato si raccomanda al Governo «di porre in essere tutte le opportune iniziative con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ambito del necessario rapporto di leale collaborazione con le stesse al fine di evitare in qualsiasi modo che le finalità di semplificazione, razionalizzazione e di riorganizzazione della disciplina del rapporto privato alle dipendenze pubbliche e la tutela degli interessi pubblici in essa coinvolti possano, di fatto, limitare gli spazi e la funzione dell'autonomia collettiva; svuotare e/o marginalizzare la consultazione sindacale; incrementare l'introduzione di meccanismi di regolamentazione autoritativa del rapporto di lavoro pubblico, per quanto provvisori, in sede di contrattazione decentrata; irrigidire, più in generale, il rapporto tra fonte autoritativa e fonte negoziale»;

considerato il rilievo strategico delle linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale, che dovranno essere adottate, ai sensi del nuovo articolo 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, con decreti del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

appreziate, nell'ottica della semplificazione, le disposizioni dell'articolo 18, che prevede la costituzione di un polo unico per le visite fiscali, facente capo all'INPS, che provvede, in base alla nuova disciplina, alla effettuazione e alla gestione degli accertamenti medico-legali sulle assenze dal lavoro per malattia sia nel settore pubblico sia nel settore privato, eliminando l'attuale dualismo, che attribuisce alle Aziende sanitarie locali il compito di effettuare le verifiche nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

rilevato che l'articolo 21, disciplinando le conseguenze del licenziamento illegittimo dei dipendenti pubblici, prevede la condanna dell'amministrazione alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria, cristallizzando un principio di tutela reale elaborato dalla giurisprudenza in un quadro creato dal sovrapporsi di diverse previsioni normative succedutesi nel tempo;

condivise le valutazioni espresse nel parere del Consiglio di Stato, che riconduce le disposizioni dell'articolo 21 all'attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 16, comma 2, lettera c), della legge n. 124 del 2015, relativo alla risoluzione delle antinomie in base ai principi dell'ordinamento e alle discipline generali regolatrici della materia;

valutato che l'articolo 13, là dove produce la trasformazione dei termini del procedimento disciplinare da perentori a (meramente) ordinatori andrebbe valutato alla luce del criterio di delega che richiede la « introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici di-

pendenti finalizzate ad accelerare e rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione l'esercizio dell'azione disciplinare » (articolo 17, comma 1, lettera s), della legge delega n.124 del 2015);

ritenuto auspicabile, infine, che, in linea con quanto indicato nel parere espresso dal Consiglio di Stato e al fine di superare incertezze in sede interpretativa, si proceda in un prossimo futuro alla redazione di un testo unico che contenga una disciplina unitaria e organica dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, anche con riferimento alla esaustiva regolamentazione delle forme contrattuali flessibili,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

andrebbe valutata l'opportunità di verificare la coerenza dell'articolo 13, là dove produce la trasformazione dei termini del procedimento disciplinare da perentori a (meramente) ordinatori, con il criterio di delega che richiede la « introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti finalizzate ad accelerare e rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione l'esercizio dell'azione disciplinare » (articolo 17, comma 1, lettera s), della legge delega n.124 del 2015;

con riferimento alle disposizioni dell'articolo 18, che recano una nuova disciplina dei controlli sulle assenze dal servizio per malattia, prevedendo la creazione di un polo unico per le visite fiscali, con attribuzione delle relative competenze, anche per il settore pubblico, all'INPS, andrebbe valutata l'opportunità di introdurre disposizioni di carattere transitorio, che garantiscano il passaggio al nuovo sistema in piena efficienza e operatività, anche considerando l'esigenza di adottare i provvedimenti attuativi previsti dalla nuova normativa;

con riferimento all'articolo 22, comma 5, andrebbe valutata l'opportunità di:

a) prevedere una modifica dell'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, laddove si richiama l'applicazione delle misure di cui all'articolo 30, comma 11, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, facendo riferimento ad una disposizione abrogata dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196;

b) modificare l'articolo 60, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di sopprimere le parole: « , dei rendimenti, dei risultati, di verifica dei carichi di lavoro »,

tenendo conto che, anche alla luce delle disposizioni dello schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera *r*), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Atto n. 391), i richiamati controlli sono rimessi agli Organismi indipendenti di valutazione della *performance*;

c) verificare la possibilità di attribuire al Dipartimento della funzione pubblica una competenza di carattere generale in materia di monitoraggio e di valutazione dell'attuazione delle disposizioni concernenti il pubblico impiego, con particolare riferimento a quelle introdotte dallo schema in esame.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Atto n. 394).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per la semplificazione,

esaminato, a norma dell'articolo 8, comma 5 della legge n. 124 del 2015, lo schema di decreto legislativo che opera la revisione ed il riassetto della normativa che disciplina le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di soccorso pubblico, prevenzione incendi, protezione civile, difesa civile e incendi boschivi, nonché l'ordinamento del personale, per gli aspetti non demandati alla contrattazione collettiva nazionale;

visto che:

lo schema è stato adottato in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera a) e comma 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

il comma 1, lettera a) delega il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la revisione ed il riassetto della normativa che disciplina le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco indicando le seguenti finalità:

la «ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139,

in relazione alle funzioni e ai compiti del personale permanente e volontario del medesimo Corpo »;

la «conseguente revisione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche »;

la «conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche »;

l'utilizzo (previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato), di una quota parte – non superiore al 50 per cento – dei risparmi di spesa di natura permanente, derivanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'attuazione della delega, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 della citata legge n. 124 del 2015 (quest'ultimo contiene la clausola di invarianza finanziaria);

visto il parere espresso il 6 aprile 2017 dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

valutato il parere n. 918 del 2017, espresso nell'adunanza del 12 aprile 2017 dalla Commissione speciale istituita in seno al Consiglio di Stato per seguire i procedimenti legislativi delegati previsti dalla legge n. 124 del 2015;

considerato che:

le rappresentanze sindacali, sia nell'audizione informale svoltasi in Commissione il 12 aprile sia nelle memorie depositate in Parlamento, si sono soffermate sul conseguimento soltanto parziale degli obiettivi posti dalla delega;

i temi posti dalle organizzazioni sindacali sono di indubbio interesse ma attengono a questioni relative al personale (reclutamento, inquadramento, avanzamenti), che esulano dalle competenze della Commissione, se non per quanto riguarda il profilo concernente l'opportunità di una semplificazione dei passaggi di carriera all'interno del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

per i profili di più stretta competenza della Commissione, vengono in rilievo le questioni riguardanti il coordinamento con la recente riforma che ha portato all'accorpamento del Corpo forestale con i Carabinieri e al conseguente passaggio ai vigili del fuoco delle competenze in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei (decreto legislativo n. 177 del 2016) e con la riforma in corso d'opera del sistema della Protezione civile (legge delega n. 30 del 2016),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

andrebbero valutate:

la necessità di un monitoraggio da parte del Governo sul corretto esercizio e funzionalità della nuova suddivisione di competenze tra il ruolo forestale dei carabinieri e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche con riferimento all'uso delle strutture logistiche, al fine di una valutazione su possibili interventi correttivi o integrativi;

l'opportunità di monitorare il rapporto tra le attività dei Vigili del fuoco e il sistema di protezione civile e di attribuire al Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco la funzione di componente effettivo del Comitato operativo della protezione civile, di cui all'articolo 10 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, visti i compiti di protezione civile svolti dal Corpo stesso;

l'opportunità di riformulare l'articolo 15, comma 4, che demanda ad un decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa [*rectius*: di concerto] con il Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione delle modalità di utilizzazione delle risorse disponibili nel Fondo per l'operatività del soccorso pubblico, al fine di prevedere l'adozione di un regolamento governativo o ministeriale, in coerenza con il sistema delle fonti.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione di rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato su modalità e questioni attuative relative al contributo alla finanza pubblica delle Regioni a Statuto speciale e delle province autonome (<i>Svolgimento ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	279
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	279

AUDIZIONI

Giovedì 4 maggio 2017. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 8.05.

Audizione di rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato su modalità e questioni attuative relative al contributo alla finanza pubblica delle Regioni a Statuto speciale e delle province autonome.

(Svolgimento ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione).

Salvatore BILARDO, *Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni della Ragioneria generale dello Stato*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il presidente Giancarlo GIOR-

GETTI, la senatrice Magda Angela ZANONI (PD) e il deputato Giovanni PAGLIA (SI-SEL-POS).

Salvatore BILARDO, *Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni della Ragioneria generale dello Stato*, fornisce ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia il dottor Bilardo per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.05 alle 9.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	280
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni della Presidente	280
Trasmissione di atti all'autorità giudiziaria	280

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 4 maggio 2017. – Presidenza della presidente Rosy BINDI.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 8.15 alle 9.15.

COMMISSIONE PLENARIA

Giovedì 4 maggio 2017. – Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 9.20.

Comunicazioni della Presidente.

Rosy BINDI, *presidente*, all'esito della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, testé svoltosi, comunica il calendario delle prossime settimane e avverte che la prevista missione a Salerno del 9 maggio è rinviata ad altra data. Comunica infine che si è convenuto sull'opportunità di declassificare, da riservate a libere, parti del reso-

conto stenografico del 14 dicembre 2015, recante il seguito della missione a Ostia del 9 dicembre 2015. Il regime di classifica di parte di tale resoconto, se la Commissione concorda, passerà pertanto da riservato a libero, da pagina 39 a pagina 43.

(La Commissione prende atto).

Trasmissione di atti all'autorità giudiziaria.

Rosy BINDI, *presidente*, comunica che è pervenuta una richiesta di trasmissione di atti all'autorità giudiziaria. Propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Rosy BINDI, *presidente*, propone che i documenti siano inviati in copia all'Autorità richiedente per fini di indagine.

(La commissione concorda).

La seduta termina alle 10.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.

Audizione di rappresentanti dell'Organizzazione « Migrant Offshore Aid Station » (MOAS) *(Svolgimento e conclusione)* 281

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 4 maggio 2017. — Presidenza della presidente Laura RAVETTO.

La seduta comincia alle 8.35.

Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.

Audizione di rappresentanti dell'Organizzazione « Migrant Offshore Aid Station » (MOAS).

(Svolgimento e conclusione).

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi i temi dell'audizione.

Christina RAMM-ERICSON, *Capo Staff MOAS*, interviene sui temi oggetto dell'audizione.

Laura RAVETTO, *presidente*, interviene, a più riprese, per alcune precisazioni e richieste di chiarimento, alle quali rispondono, a più riprese, Christina RAMM-ERICSON, *Capo Staff MOAS*, proseguendo il suo intervento, Ian RUGGIER, *Responsabile Piani e Operazioni MOAS*, e Benjamin BRIFFA, *Capo Ufficio finanziario MOAS*.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni, i senatori Luis Alberto ORELLANA (AUT-PSI-MAIE) e Riccardo CONTI (Misto UDC), Laura RAVETTO, *presidente*, il deputato Luca FRUSONE (M5S), il senatore Paolo ARRIGONI (LNA) e il deputato Giorgio BRANDOLIN (PD).

Rispondono, a più riprese Benjamin BRIFFA e Ian RUGGIER.

Laura RAVETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Seguito dell'esame testimoniale del Direttore interinale del Centro Tecnico Logistico Interforze NBC Ten. Col. ing. Vinicio Pasquali (*Svolgimento e rinvio*) 282

COMMISSIONE PLENARIA:

Seguito dell'esame testimoniale del Capo della Divisione J4 del Comando Operativo di Vertice Interforze (COI) Col. Pietro Lo Giudice (*Svolgimento e conclusione*) 283

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 283

COMMISSIONE PLENARIA

Giovedì 4 maggio 2017. — Presidenza del presidente Gian Piero SCANU.

La seduta comincia alle 8.35.

Seguito dell'esame testimoniale del Direttore interinale del Centro Tecnico Logistico Interforze NBC Ten. Col. ing. Vinicio Pasquali.

(Svolgimento e rinvio).

Gian Piero SCANU, *presidente*, avverte che nella seduta odierna la Commissione proseguirà l'esame testimoniale del Direttore interinale del Centro Tecnico Logistico Interforze NBC Ten. Col. ing. Vinicio Pasquali.

Ricorda che la prima parte dell'esame testimoniale ha avuto luogo nella seduta pomeridiana dello scorso 8 marzo, secondo le consuete modalità fissate dagli articoli 13, comma 1, e 15, commi 1 e 2, del regolamento interno della Commissione, in base alle quali il Tenente Colonnello è stato escusso in qualità di persona informata sui fatti ai fini dello svolgimento dell'inchiesta, nell'ambito degli approfondimenti che la Commissione sta svolgendo per valutare l'esistenza di un rischio lavorativo a carico del personale civile e militare della Difesa.

Rivolge quindi al testimone una serie di quesiti, avvertendo che, ove necessario, la Commissione potrà proseguire in seduta segreta.

Vinicio PASQUALI, *Direttore interinale del Centro Tecnico Logistico Interforze NBC*, illustra una relazione.

Intervengono per porre ulteriori quesiti i deputati Giulia GRILLO (M5S), Donatella DURANTI, (MDP), Ivan CATALANO (CI), Mauro PILI (Misto) e Gian Piero SCANU, *presidente*.

Gian Piero SCANU, *presidente*, ringrazia il tenente Colonnello Vinicio Pasquali, per il contributo fornito ai lavori della Commissione e, anche in considerazione delle questioni ulteriori sollevate nella seduta odierna, rinvia il seguito dell'esame testimoniale a data da definirsi.

La seduta termina alle 9.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PLENARIA

Giovedì 4 maggio 2017. — Presidenza del presidente Gian Piero SCANU, indi della vicepresidente Donatella DURANTI.

La seduta comincia alle 14.35.

Seguito dell'esame testimoniale del Capo della Divisione J4 del Comando Operativo di Vertice Interforze (COI) Col. Pietro Lo Giudice.

(Svolgimento e conclusione).

Gian Piero SCANU, *presidente*, avverte che nella seduta odierna la Commissione proseguirà l'esame testimoniale Capo della Divisione J4 del Comando Operativo di Vertice Interforze (COI) Col. Pietro Lo Giudice.

Ricorda che le precedenti parti dell'esame testimoniale hanno avuto luogo nelle

sedute antimeridiane dello scorso 2 e 9 marzo, secondo le consuete modalità fissate dagli articoli 13, comma 1, e 15, commi 1 e 2, del regolamento interno della Commissione, in base alle quali il Colonnello è stato escusso in qualità di persona informata sui fatti ai fini dello svolgimento dell'inchiesta, nell'ambito degli approfondimenti che la Commissione sta svolgendo per valutare l'esistenza di un rischio lavorativo a carico del personale civile e militare della Difesa.

Rivolge quindi al testimone una serie di quesiti, avvertendo che, ove necessario, la Commissione potrà proseguire in seduta segreta.

Pietro LO GIUDICE, *Capo della Divisione J4 del Comando Operativo di Vertice Interforze (COI)*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Intervengono per porre ulteriori quesiti i deputati Mauro PILI (Misto) e Donatella DURANTI, *presidente*.

Donatella DURANTI, *presidente*, ringrazia il Colonnello Pietro Lo Giudice per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara concluso l'esame testimoniale.

La seduta termina alle 15.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 4 maggio 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri

S O M M A R I O

Comunicazioni della presidente	284
--------------------------------------	-----

Comunicazioni della presidente.

Giovedì 4 maggio 2017. — Presidenza della presidente Sofia AMODDIO.

La seduta comincia alle 15.10.

Sofia AMODDIO, *presidente*, comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha deliberato nella riunione di mercoledì 3 maggio 2017 di avvalersi della collaborazione esterna, a

tempo parziale e a titolo gratuito, dell'ingegnere Grazia La Cava.

La Commissione prende atto.

Sofia AMODDIO, *presidente*, comunica che la Commissione tornerà a riunirsi martedì 9 maggio 2017, alle ore 20, per audizioni.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 15.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	285
Audizione del responsabile della Direzione centrale per la motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Maurizio Girolamo Vitelli (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	285
Comunicazioni del presidente	286

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI

Giovedì 4 maggio 2017. – Presidenza del presidente Paolo COPPOLA.

La seduta comincia alle 8.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Paolo COPPOLA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante trasmissione diretta attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla web-tv e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del responsabile della Direzione centrale per la motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Maurizio Girolamo Vitelli.

(Svolgimento e rinvio).

Paolo COPPOLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del responsabile della Direzione centrale per la motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Maurizio Girolamo Vitelli, accompagnato dall'ingegner Pasquale D'Anzi, direttore dell'ufficio di coordinamento del Capo Dipartimento Trasporti e dall'ingegner Alessandro Calchetti, direttore del CED, che ringrazia della presenza.

Maurizio Girolamo VITELLI, *responsabile della Direzione centrale per la motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese per porre quesiti e formulare osservazioni il deputato Federico D'INCÀ (M5S), Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), Gian Mario FRAGOMELI (PD), e Paolo COPPOLA, *presidente*.

Maurizio Girolamo VITELLI, *responsabile della Direzione centrale per la motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture*

e dei Trasporti, Pasquale D'ANZI, direttore dell'ufficio di coordinamento del Capo Dipartimento Trasporti e Alessandro CALCHETTI, direttore del CED, rispondono ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Paolo COPPOLA, presidente, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara rinvia il seguito dell'audizione ad un'altra seduta.

Comunicazioni del presidente.

Paolo COPPOLA, presidente, comunica che la Commissione è entrata a far parte del sistema GeoCamera. Le convocazioni e i documenti di seduta saranno quindi consultabili, così come già avviene per le Commissioni permanenti e in via sperimentale per l'Assemblea, attraverso la app,

installabile su dispositivi tablet Android e iOS (nonché attraverso l'apposita portlet presente nel Portale per i deputati).

Comunica altresì che, durante la scorsa seduta, la Commissione ha ricevuto documentazione dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome e dall'Osservatorio sull'agenda digitale del Politecnico di Milano che, d'accordo con gli autori, ritiene di includere nella categoria degli atti liberi e di pubblicare quindi come di consueto sul sito web della Commissione. Lo stesso avverrà per la documentazione ricevuta in data odierna dall'architetto Vitelli.

La seduta termina alle 9.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario.

C. 4368, approvata in un testo unificato dal Senato (Parere alla Commissione II) (*Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazioni e una raccomandazione*) 3

COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3^a Senato)

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sui principali sviluppi in materia di sicurezza e politica internazionale, anche alla luce dei recenti appuntamenti in sede di coalizione anti Daesh, G7 e NATO (*Svolgimento e conclusione*) 7

COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5^a Senato)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizione informale del direttore dell'Agenzia delle entrate, Rossella Orlandi, e del direttore dell'Agenzia dei monopoli e delle dogane, Giuseppe Peleggi, sulle misure correttive di cui al decreto-legge n. 50 del 2017, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo 8

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 8

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Pietro Carlo Padoan, sulle misure correttive di cui al decreto-legge n. 50 del 2017, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*) 9

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizione informale di rappresentanti della Corte dei conti sulle misure correttive di cui al decreto-legge n. 50 del 2017, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo 9

COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006. Atto n. 389 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*) 10

ALLEGATO 1 (Riformulazione della proposta di parere dei relatori)	14
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalle Commissioni)	35
ALLEGATO 3 (Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo M5S)	56
ALLEGATO 4 (Proposta alternativa di parere presentata dalla componente Alternativa Libera-Tutti insieme per l'Italia)	64
ALLEGATO 5 (Proposte di modifica presentate dal gruppo SI-SEL-POS alla proposta di parere dei relatori)	67
ALLEGATO 6 (Proposte di modifica presentate dal gruppo M5S alla proposta di parere dei relatori)	68

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

RISOLUZIONI:

7-01170 Fragomeli: Interventi per lo sviluppo di un sistema di comunicazione dei dati relativi alle utenze domestiche.	
7-01188 Crippa: Iniziative in merito ai sistemi di comunicazione dei dati relativi alle utenze domestiche (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	71

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	75
---	----

II Giustizia

COMITATO DEI NOVE:

Modifica all'articolo 59 del codice penale in materia di legittima difesa. Esame emendamenti C. 3785-2892-3380-3384-3419-3424-3427-3434-3774-3777 A/R	76
---	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi. C. 4439 approvata dalla 2 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	76
Modifica all'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, concernente la rateizzazione del debito per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura. C. 4073 Vecchio (<i>Esame e rinvio</i>)	82

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge C. 4220 Governo, recante Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale.	
Audizione di Stefano Manacorda, Professore di diritto penale presso la Seconda Università degli Studi di Napoli e di Fabrizio Parrulli, Generale di Brigata dell'Arma dei Carabinieri (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	83

IV Difesa

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	85
DL 54/2017: Disposizioni urgenti per rafforzare i dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del Vertice dei Paesi del G7. C. 4451 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	85

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. C. 4144 e abb.-A, approvato in un testo unificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	89
ALLEGATO 1 (Relazione tecnica)	100
Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista. C. 3558-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	89

Istituzione della giornata in memoria dei Giusti dell'umanità. C. 2019 (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	89
Modifiche al codice penale, codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti. C. 3891, approvato dal Senato e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	90
Modifiche alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz. C. 4102 (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	91
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Atto n. 409 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	92
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia. Atto n. 395 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	95
<i>ALLEGATO 2 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo)</i>	129
Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Atto n. 394 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	95
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate. Atto n. 396 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	97
<i>ALLEGATO 3 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo)</i>	144
Schema di decreto legislativo recante ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici. Atto n. 407 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	98
VI Finanze	
ATTI DEL GOVERNO:	
Sull'ordine dei lavori	149
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'esercizio delle attività di compro oro in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170. Atto n. 390 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	150
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	154
<i>ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere presentata dal Gruppo M5S)</i>	157
SEDE REFERENTE:	
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario. C. 4410, approvata dal Senato, C. 1123 Artini, C. 3339 Nesci, C. 3485 Monchiero, C. 3486 Gianluca Pini, C. 3499 Brunetta, C. 3508 Paglia, C. 3616 Prataviera, C. 3799 Artini, C. 3882 Artini, C. 4053 Cariello, C. 4217 Civati, C. 4428 Sibilìa e C. 4429 Villarosa (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	150
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-11274 Gebhard: Questioni concernenti l'applicazione del beneficio fiscale per il rientro dei lavoratori in Italia a cittadini italiani studenti all'estero	151
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	160
5-11275 Sottanelli: Problematiche relative alle modalità di trasmissione telematica delle liquidazioni periodiche IVA	151
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	161

5-11276 Paglia: Dati relativi alla raccolta monetaria dei giochi pubblici e al numero di punti di offerta di gioco, raggruppati per provincia e per comune	152
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	163
5-11277 Villarosa: Volumi annuali complessivi della moneta creata dalla banca centrale e della moneta creata dal sistema bancario	152
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	172
5-11278 Sanga: Problematiche concernenti l'imposizione doganale sui granuli di PET	152
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	175

VII Cultura, scienza e istruzione

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT)	177
5-11267 Vezzali: Sul premio letterario Strega	177
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	185
5-11268 Palmieri e 5-11269 Coscia: Sui decreti attuativi della legge n. 220 del 2016 sul cinema .	178
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	186
5-11270 Giordano Giancarlo: Sull'accesso delle grandi navi a Venezia	178
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	188
5-11271 Di Benedetto: Sulla ricostruzione degli edifici di interesse culturale nelle zone terremotate	178
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	189
5-11272 Nicchi: Sulla situazione di Cinecittà	179
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	191

SEDE CONSULTIVA:

Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	179
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	184

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge n. 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo (Alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	192
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge n. 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo (Alla V Commissione) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	198
---	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-11264 Terzoni: Sui pagamenti per gli espropri relativi al progetto viario Quadrilatero, nelle regioni Umbria e Marche	199
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	201
5-11265 Vella: Sul completamento e sulla manutenzione della direttrice Perugia-Ancona ..	199
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	205
5-11266 Matarrese: Sul completamento della superstrada Orte-Civitavecchia	200
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	206

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	208
Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico. Atto n. 392 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	208
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	223
SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	212
DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo (<i>Parere alla V Commissione</i>) (<i>Esame e rinvio</i>)	212
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	222

X Attività produttive, commercio e turismo

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	227
5-11225 Cancellieri: Progetto di riconversione e riqualificazione industriale dell'area di crisi di Gela	228
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	236
5-11226 Ricciatti: Prospettive produttive e occupazionali della Società Ericsson Telecomunicazioni Spa	228
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	237
5-11227 Bombassei: Rilievi dell'autorità garante della concorrenza e del mercato sul progetto di legge in materia di <i>home restaurant</i>	228
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	238
5-11228 Benamati: Rispetto degli accordi relativi a Industria Italiana Autobus Spa	228
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	240

SEDE CONSULTIVA:

DL 50/2017 recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo (<i>Parere alla V Commissione</i>) (<i>Esame e rinvio</i>)	229
--	-----

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. C. 4407 Fanucci (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	234
---	-----

COMITATO RISTRETTO:

Disciplina della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di estetista. C. 2182 Della Valle, C. 4169 Donati e C. 4350 Vignali	235
---	-----

XI Lavoro pubblico e privato

INTERROGAZIONI:

5-11022 Lombardi: Salvaguardia sul piano occupazionale dei lavoratori della società Accenture HR Services	241
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	244
5-11047 Andrea Maestri: Misure per tutelare i lavoratori esclusi dalle misure contenute nella legge di bilancio 2017 in materia di salvaguardia rispetto all'applicazione dei requisiti previdenziali previsti dal decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011	242

ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	246
5-11163 Miccoli: Termini di decadenza per l'avvio di azioni giudiziarie con riferimento al disconoscimento ai lavoratori agricoli di giornate lavorative	242
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	247
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	243

XII Affari sociali

COMITATO RISTRETTO:

Istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori. C. 913 Biondelli, C. 2983 Zolezzi, C. 3115 Baroni, C. 3483 Vargiu, C. 3490 Amato, C. 3555 Paola Boldrini e C. 3556 Binetti	248
---	-----

INTERROGAZIONI:

5-09705: Giuditta Pini: Sul futuro dell'istituto del medico di famiglia	248
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	250
5-10825 Valiante: Iniziative per il riconoscimento della sensibilità chimica multipla come malattia invalidante	249
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	252
5-10875 Nesci: Iniziative per garantire la sicurezza dei pazienti del reparto di cardiocirurgia del Policlinico universitario di Catanzaro	249
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	254
5-11114 Paola Boldrini: Iniziative per l'inserimento della fibromialgia nell'elenco delle malattie croniche	249
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	255
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	249

COMITATO RISTRETTO:

Impiego delle persone anziane per lo svolgimento di lavori di utilità sociale. C. 104 Binetti, C. 171 Bobba, C. 266 Fucci, C. 670 Biondelli, C. 693 Grassi, C. 3538 Patriarca, C. 3851 Miotto e C. 4098 Nicchi	249
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti. C. 3891, approvata dal Senato (Parere alla II Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	256
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	262
Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. S. 2134, approvato in un testo unificato dalla Camera, e abb. (Parere alla 2 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	259
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	263
Distacco – aggregazione del comune di Torre de' Busi. S. 2770 (Parere alla 1 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	260
ALLEGATO 3 (Parere approvato)	264

RELAZIONI ALL'ASSEMBLEA:

Sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali e sull'attuazione degli Statuti speciali (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento della Camera, e rinvio</i>)	261
AVVERTENZA	261

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124. Atto n. 391 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	266
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	270
Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Atto n. 393 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	267
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	273
Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Atto n. 394 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	267
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	277
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia. Atto n. 395 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, e rinvio</i>)	268

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle semplificazioni nel settore fiscale.

Audizione di rappresentanti del Consiglio Nazionale del Notariato (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	269
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

AUDIZIONI:

Audizione di rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato su modalità e questioni attuative relative al contributo alla finanza pubblica delle Regioni a Statuto speciale e delle province autonome (<i>Svolgimento ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	279
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	279

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	280
---	-----

COMMISSIONE PLENARIA:

Comunicazioni della Presidente	280
Trasmissione di atti all'autorità giudiziaria	280

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.	
Audizione di rappresentanti dell'Organizzazione « Migrant Offshore Aid Station » (MOAS) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	281

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERAZIONI

COMMISSIONE PLENARIA:

Seguito dell'esame testimoniale del Direttore interinale del Centro Tecnico Logistico Interforze
NBC Ten. Col. ing. Vinicio Pasquali (*Svolgimento e rinvio*) 282

COMMISSIONE PLENARIA:

Seguito dell'esame testimoniale del Capo della Divisione J4 del Comando Operativo di Vertice
Interforze (COI) Col. Pietro Lo Giudice (*Svolgimento e conclusione*) 283

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 283

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DEL MILITARE EMANUELE SCIERI

Comunicazioni della presidente 284

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUARDANTI IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 285

Audizione del responsabile della Direzione centrale per la motorizzazione del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, Maurizio Girolamo Vitelli (*Svolgimento e rinvio*) 285

Comunicazioni del presidente 286

